



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELL'UFFICIO
PER IL QUADRIENNIO 2026-2029

Premessa

Questo progetto ha la finalità di organizzare l'Ufficio di Procura coniugando l'esercizio obbligatorio dell'azione penale con la concreta situazione esistente e l'effettiva disponibilità di risorse umane e finanziarie.

L'obiettivo è, dunque, di fornire un servizio giustizia con intelligente discernimento, tenendo a mente il rispetto dell'autonomia di ciascun magistrato, il dovere di un puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale (l'art. 1 D.Lgs. n. 106/2006), l'efficienza, l'omogeneità e l'equilibrio nell'impiego della polizia giudiziaria, l'uso delle risorse tecnologiche e delle risorse finanziarie (art. 4 D.Lgs.n.106/2006).

Nel redigere il documento aderendo alle indicazioni di cui alla nuova Circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici di Procura del 3.7.2024 (da ora in poi citata quale Circ.3.7.2024), nonché alle modifiche da ultimo apportate con la Delibera CSM 9.10.2024, si è interpretato il potere organizzativo attribuito al Procuratore non come un libero esercizio di discrezionalità amministrativa, ma come l'espressione di un dovere di autoregolamentazione funzionale agli obiettivi di rilevanza costituzionale da raggiungere, quali l'indipendenza della magistratura requirente, l'obbligatorietà e l'esercizio imparziale dell'azione penale, in quanto anticipatori e promotori di un giusto processo. Per questa ragione, si è inteso risolvere l'autoregolamentazione in disposizioni idonee a contenere le ancora latenti *sacche* di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale, conformandole a criteri uniformi, in modo da essere chiaramente conoscibili dai destinatari e dagli altri attori giudiziari (uffici giudicanti, avvocatura, p.a., utenti).

La stessa direttrice si è seguita nel determinare le regole organizzative interne, ispirandole a canoni chiari e trasparenti, anche nell'intento di tutelare i diritti e le facoltà dei magistrati.

Pertanto, nella redazione dei criteri organizzativi si sono interpretate le competenze del Procuratore nel quadro dei principi costituzionali sull'assetto della magistratura e, in particolare, del Pubblico Ministero (artt. 104, 105, 107 e 112 Costituzione), come auspicato nelle Risoluzioni 12 luglio 2007 e 21 luglio 2009 del CSM e nella citata Circolare 3.7.2024.

Inoltre, nel dettare le linee guida per le modalità di esercizio delle funzioni dei magistrati, si è considerato il contenuto delle altre norme costituzionali che più direttamente riguardano sia le garanzie e i diritti dei cittadini sia i doveri e i compiti del Pubblico Ministero (artt. 24 co.2, 25 co.1, 27 co.2, 111 co. 1 e 2 Cost.), come previsti anche da norme e principi procedurali, a partire da quelle relative al rispetto del contraddittorio che – tra l'altro – impongono correttezza e completezza dell'attività investigativa, anche nell'interesse delle persone indagate e/o imputate.

Peraltro, ogni possibile soluzione organizzativa si è confrontata con le risorse disponibili, a partire dal numero dei Sostituti Procuratori presenti e con la mancanza di un numero adeguato di dipendenti amministrativi, in presenza di un organico non coperto e sottodimensionato già per il passato, per il quale non si prevedono a breve incrementi significativi, ma sicuramente quelle riduzioni conseguenti alle prossime, già imminenti quiescenze.

Altrettanto, le soluzioni organizzative del documento sono state anche l'esito delle interlocuzioni sia con il giudice, poiché ogni accorgimento sull'esercizio dell'azione penale è stato adottato tenendo conto dell'organizzazione dell'ufficio giurisdizionale e della relativa capacità di smaltimento degli affari sia con l'Avvocatura, quale parte ineludibile del servizio giustizia.

Il progetto organizzativo, dunque, è stato elaborato restando calati nella realtà territoriale con cui il servizio giustizia deve raffrontarsi.

Il risultato finale o, meglio, il tentativo perseguito con questo documento è di poter contare su uno strumento stabile, comprensibile, funzionale, quale primo passo per un servizio giudiziario imparziale, effettivo, destinato a garantire una celerità del procedimento senza comprimere il ruolo dei magistrati e l'esercizio dei diritti di difesa.

Questi i principi ispiratori e i tentativi di darne concretezza nel documento che si è redatto; l'applicazione darà prova se si sia riusciti.

SSS

1. Procedimento di formazione del progetto organizzativo e condivisione dei criteri di organizzazione

L'elaborazione degli attuali criteri di organizzazione dell'Ufficio è l'esito di una procedura condivisa (in adempimento dell'art.12, c.2 Circ. 3.7.2024):

- con i **colleghi**, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti, nel corso di più riunioni, sia plenaria che dei diversi Gruppi di Lavoro, nel corso delle quali si sono individuati e condivisi i principi generali cui ispirare l'azione interna ed esterna dell'Ufficio e durante le quali ciascuno ha fornito il proprio contributo per la redazione del progetto organizzativo (in adempimento dell'art.12, c.3 Circ. 3.7.2024). Delle riunioni si sono redatti i verbali che si allegano al Progetto (art. 12, c.7 Circ. 3.7.2024). Inoltre, tutti i magistrati, v.p.o. compresi, hanno ricevuto una prima stesura del provvedimento, più di 15 giorni prima dell'assemblea del 14.2.2025 dedicata alla discussione, con la facoltà di formulare eventuali osservazioni (art. 12, c.3, Circ. 3.7.2024); dell'assemblea è stato redatto verbale e, all'esito della riunione, accolte le indicazioni formulate, il provvedimento organizzativo da adottare è stato trasmesso ai magistrati dell'Ufficio, per loro consentire di proporre osservazioni entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione; decorso il termine, il decreto organizzativo è stato adottato (art.12, c.9 Circ. 3.7.2024);
- con il **Mag.Rif.** (Magistrato Referente per l'Informatica), nel corso di riunioni, anche informali, per individuare le criticità dei sistemi informatici, per formulare richieste interlocutorie al CISIA/DGSIA competenti e per programmare un migliore uso delle risorse disponibili;
- con i **vice-Procuratori Onorari** in servizio presso quest'Ufficio, nel corso di più riunioni (tra cui quella del 2.10.2024 sui principi ispiratori del nuovo Progetto; quella del 27.1.2025 sull'esame del progetto sull'Ufficio Definizione Affari Semplici; quelle plenarie del 12.12.2024 e del 14.2.2025);
- con il **personale amministrativo**, nel corso di più riunioni, sia generali che con le diverse articolazioni amministrative, nonché con le rappresentanze sindacali, anche necessarie per la successiva rimodulazione delle strutture amministrative ed organizzative dell'Ufficio, afflitte da carenze di personale e tali da determinare, praticamente, una situazione di costante emergenza;
- con i **responsabili delle Aliquote di polizia giudiziaria** della Procura e dei **servizi di polizia giudiziaria del circondario**, mediante incontri, anche informali, al fine di avere una conoscenza approfondita, non solo delle realtà criminali, ma anche delle concrete modalità di operatività della polizia giudiziaria che agisce, come è noto, sotto la direzione della Procura della Repubblica;
- con il **Presidente del Tribunale** e col **Presidente della Sezione penale**, con particolare riferimento alle relazioni tra gli Uffici e alla redazione di criteri di trattazione degli affari condivisi e dei criteri di priorità come anche integrati dai recenti interventi normativi; anche comunicando la proposta del progetto (art.12, c.3 Circ.3.7.2024)
- con il **Procuratore Generale**, trasmettendo la proposta del progetto (art.12, c.3 Circ.3.7.2024);
- con l'interlocuzione, quale momento qualificante dei già costanti, plurimi e proficui rapporti, con il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo** e con la Sezione locale della Camera Penale del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta "V. Chiusano", a cui è stata trasmessa la proposta del provvedimento; poi comunicando quello che si intendeva adottare;
- si è provveduto a chiedere il contributo al Presidente del Tribunale e al Procuratore Generale sui temi di loro rispettiva competenza (art.12, commi 5 e 6 Circ.3.7.2024).

All'esito delle interlocuzioni sopra descritte il sottoscritto ha comunicato il provvedimento organizzativo che si intendeva adottare al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, loro inoltrando il documento per eventuali osservazioni e rilievi critici (art.12, c.8 Circ.3.7.2024).

Né il Procuratore Generale, né il Presidente del Tribunale, né il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati hanno formulato osservazioni.

Infine, il progetto, trascorsi i 10 giorni dati ai magistrati per eventuali osservazioni, viene adottato in data odierna e quindi inoltrato al Consiglio Giudiziario per quanto di competenza (art.12, c.10 Circ. 3.7.2024).

L' entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2026.

Il Decreto ha efficacia fino alla data del 31.12.2029, proseguendo comunque sia nella vigenza fino all'approvazione del progetto successivo.

2. Variazioni al progetto in corso di vigenza.

Le eventuali e inevitabili variazioni all'attuale progetto organizzativo, rese necessarie da interventi normativi o a sopravvenute esigenze, seguiranno il medesimo procedimento di condivisione, secondo le indicazioni previste dagli artt.12 e 13 Circ. 3.7.2024 e saranno inserite nel testo odierno al fine di consentirne un'agevole consultazione.

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO

Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura

(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024, modificata con delibera del 9 ottobre 2024)

PREMESSA	1
1. Procedimento di formazione del progetto organizzativo e condivisione dei criteri di organizzazione	2
2. Variazioni al progetto in corso di vigenza.	3
I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO	11
I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (<i>art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure</i>)	11
I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura	11
I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria	12
I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo	13
I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie.....	14
I.A.5 Accesso alle banche dati.....	24
I.B) Analisi del contesto esterno.	24
I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (<i>art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure</i>) Le caratteristiche della criminalità nel circondario.	24
I.C) Analisi del contesto interno.....	28
I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale (<i>art.11 co.3 n.2 Circ.Procure</i>)	28
I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (<i>art.11 co. 3 n.3 Circ.Procure</i>)	42
II. STRUTTURA DELL'UFFICIO	49

II.A) Procuratore della Repubblica	49
II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (<i>art. 5 co. 5 Circ. Procure</i>) / Ragioni della esclusione della riserva (<i>art. 5 co. 6 Circ. Procure</i>) ...	49
II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica	49
II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo (<i>art.64 Circ.Procure</i>).....	53
II.B) Procuratore Aggiunto.....	54
II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione (<i>art.6 co.4 Circ.Procure</i>)	54
II.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (<i>art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure</i>)	54
II.C) Vicario.	56
II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento (<i>art. 7 co. 1 Circ. Procure</i>).....	56
II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (<i>art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure</i>).....	56
II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (<i>art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure</i>).....	56
II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.	56
II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (<i>art.9 co. 4 Circ. Procure</i>)	61
II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio.....	68
II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio	68
II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna	69
II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative	70
II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative	71
II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.	71

II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti (<i>art. 10 co.2 lett. a Circ. Procure</i>).....	72
II.F.2. Eventuali regole ostantive alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima (<i>art. 10 co.2 lett. b Circ. Procure</i>)	73
II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare (<i>art. 10 co.2 lett. c Circ. Procure</i>)	73
II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (<i>art. 10 co.2 lett. e Circ. Procure</i>)	73
II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa (<i>art. 10 co.2 lett. f Circ. Procure</i>).....	74
II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione(<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>).....	74
II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (<i>art. 6 co.6 Circ. Procure</i>)	76
II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio (<i>art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure</i>)	76
II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. (<i>art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure</i>)	76
II.L) Magistrati onorari.....	78
III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI	84
III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica (<i>art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure</i>)	84
III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (<i>art. 11 co. 3 n. 14 Circ.Procure</i>).....	96

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (<i>art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure</i>)	105
III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (<i>art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure</i>)	106
III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (<i>art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure</i>)	107
III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (<i>art. 17 co.2 Circ.Procure</i>)	107
IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	108
IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale.....	108
IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (<i>art. 2 co. 2 Circ. proc.</i>)	113
IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale	115
IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p	115
IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (<i>art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure</i>)	125
IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.	126
IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (<i>art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure</i>)	132
IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (<i>art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure</i>)	136

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio	137
IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (<i>art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure</i>)	139
IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (<i>art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure</i>)	142
IV.M) Visti informativi (<i>art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure</i>)	143
IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto:.....	145
IV.N) Comunicazioni (<i>art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure</i>)	146
IV.O) Altri oneri informativi (<i>art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure</i>).	147
IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti (<i>art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure</i>).	147
IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale (<i>art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure</i>).	151
IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (<i>art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure</i>)	153
IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (<i>art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure</i>).	153
IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato (<i>art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure</i>).....	157
V. CRITERI DI PRIORITÀ.	158
V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (<i>art. 4 co. 1 Circ. Procure</i>).	158
V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello (<i>art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure</i>).....	161

V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (<i>art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure</i>).....	162
V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (<i>art. 4 co. 4 Circ. Procure</i>)	163
VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO	164
VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (<i>art. 3 co.1 Circ. Procure</i>).....	164
VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.....	164
VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale	167
VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.	168
VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (<i>art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure</i>).....	168
VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI	171
VIII.A) Esoneri	171
- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulta assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. (<i>art. 63 Circ. Procure</i>).....	171
VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati.....	174
VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario (<i>art. 65 Circ.Procure</i>)	174
VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione (<i>artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure</i>)	174
VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria (<i>artt.69 e 70 Circ. Procure</i>	174

VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. (artt. 71 e 72 Circ. Procure).....	175
IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ	176
IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.	176
PARTE DI CONTENUTO FACOLTATIVO	184
1. Le risorse materiali: immobili e beni strumentali.	184
2. Protocolli col tribunale, civile e penale, rilevanti per l'organizzazione interna dell'ufficio, per il doveroso flusso informativo tra gli uffici giudiziari e per la migliore gestione delle udienze dibattimentali.	185
3. Accordi e protocolli con enti pubblici.....	186
4. Convenzioni.	186
5. L' ufficio di collaborazione del procuratore della repubblica anche comprensivo dell'ufficio stage e tirocini formativi.....	186
5.1. I tirocinanti e i criteri di assegnazione.....	187
6. Uffici specializzati per rilevanti competenze organizzative e amministrative.	188
6.1. L'Ufficio spese.	188
6.2. L'Ufficio Esecuzioni.	188
6.3. L'Ufficio Affari Civili.	188
DISPOSIZIONE FINALE	190
EFFICACIA, VARIAZIONI E COMUNICAZIONI.	190
ALLEGATI	191

I. Quadro generale dell'ufficio

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio (art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori Aggiunti	1	0
Sostituti Procuratori	9	1

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Onelio Dodero	“Reati contro la p.a.” (Coordinatore e partecipe) “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” (Coordinatore)
Procuratore Aggiunto	Ciro Santoriello	“Reati di criminalità economica” (Coordinatore) “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno” (Coordinatore e partecipe)” “Reati ambientali” (Coordinatore)
Sostituto Procuratore	Pier Attilio Stea	“Reati contro la p.a.” “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”
Sostituto Procuratore	Alberto Braghin	“Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” “Reati ambientali”
Sostituto Procuratore	Attilio Offman	“Reati contro la p.a.” “Reati di criminalità economica”
Sostituto Procuratore	Carla Longo	“Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” “Reati di criminalità economica”
Sostituto Procuratore	Francesca Lombardi	“Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”

		“Reati ambientali”
Sostituto Procuratore	Alessia Rosati	“Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”
Sostituto Procuratore	Mario Pesucci	“Reati di criminalità economica” “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”
Sostituto Procuratore	Francesco Lucadello	“Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” “Reati di criminalità economica”

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	Organico	Vacanti
Vice procuratore onorario	12	3
Funzione	V.P.O.	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	Alessandro Bombardiere	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Alessandro Borgotallo	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Anna Maria Clemente	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Gianluigi Datta	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Raffaele Delpui	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Luigi Dentis	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Davide Fontana	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Rosa Alba Mollo	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS
	Angela Lucietta Gai	Ufficio Coll. Procuratore Ufficio DAS

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore amministrativo	4	3
Funzionario giudiziario	9	4
Cancelliere	8	3
Assistente giudiziario	10	3
Operatore giudiziario	8	2
Conducente di automezzi	6	4
Ausiliario	6	4
TOTALE	51	23

Il personale amministrativo: l'attuale grave scoperta di organico.

Si tratta dell'aspetto più dolente e che incide gravemente sul corretto andamento dell'organizzazione dell'Ufficio e dei diversi compiti di competenza.

Infatti, quanto meno a far tempo dall'anno 2019, ossia da oltre un quinquennio, questo Ufficio soffre di un'ingravescente scoperta di organico del personale amministrativo, ormai endemica.

La pianta organica del personale amministrativo prevede **51** unità, mentre attualmente ne sono in servizio **28**.

In particolare, i maggiori vuoti d'organico riguardano le posizioni *apicali*, mancando:

- 3 Direttori amministrativi: 1 in servizio dei 4 previsti: scoperta al **75%**;
- 4 Funzionari giudiziari: 5 in servizio dei 9 previsti: scoperta a **oltre il 44%** nonché
- 3 Cancellieri: 5 in servizio degli 8 previsti: scoperta al **37,5%**
- 3 Assistenti giudiziari: 7 in servizio dei 10 previsti: scoperta al **30%**.

Mancano, inoltre, 4 autisti, essendone in servizio 2 rispetto ai 6 previsti.

In sintesi, il personale effettivamente in servizio è pari a **28** unità, ossia oltre il **48% in meno** di quello previsto nella pianta organica.

La scoperta di organico del personale, inoltre, sale ad oltre il **60%** in relazione alle figure apicali (mancando 3 Direttori Amministrativi su 4; 4 Funzionari giudiziari su 9).

Discende che l'attività amministrativa dell'Ufficio si fonda su una forza lavoro soprattutto composta da livelli professionali inferiori, quali operatori giudiziari, i restanti ausiliari e autisti, del cui zelo e disponibilità si deve dare atto, così come si deve dare atto che soltanto grazie al loro prodigarsi, anche in mansioni non di competenza, sono garantiti servizi essenziali e irrinunciabili al funzionamento dell'Ufficio.

La conseguenza, però, è rappresentata dagli evidenti problemi che questo personale manifesta nello svolgimento di mansioni superiori alle loro formazioni e attitudini, malgrado ciò sia inevitabile a causa dell'assenza di quello adatto a queste funzioni e malgrado si presti con ammirevole volontà.

Resta da rilevarsi che questo Ufficio, al pari di ogni altra Procura, ha delle strutture organizzative sulle quali non è possibile incidere distogliendo personale per altri servizi, trattandosi di articolazioni che svolgono compiti di primaria importanza e che non possono sopportare vuoti di personale, quali l'Ufficio Esecuzioni e l'Ufficio Spese di Giustizia. Abbiamo, pertanto, a che fare con rigidità organizzative in quanto relative a servizi imprescindibili e non flessibili, essendo destinati a adempimenti normativi che non permettono ritardi.

In ragione di questa critica situazione, il sottoscritto si è già in due occasioni (il 23.11.2020 e il 9.7.2024) rivolto al Presidente della Corte di Appello e al Procuratore Generale chiedendo l'applicazione dell'art.20 dell'*Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario*, in cui si prevede l'applicazione temporanea di dipendenti in servizio presso un altro Ufficio del medesimo

Distretto in caso di una scopertura di organico di oltre il 35% in una singola qualifica. Ma, ovviamente, si tratta di applicazioni temporanee e non di soluzioni definitive.

Inoltre, nel prossimo futuro altre unità amministrative andranno in quiescenza e se non saranno sostituite fin da ora appare pronosticabile che alcuni servizi non potranno più essere garantiti con puntuale assolvimento.

Pertanto, necessariamente nel tempo sono stati adottati più accorgimenti nel tentativo, non tanto di risolvere, quanto di mantenere un servizio accettabile, reiteratamente ricorrendo a provvedimenti di riorganizzazione delle attività svolte dal personale amministrativo e adottati in modo condiviso, a seguito di riunioni con i magistrati e di assemblee con tutto il personale amministrativo.

In particolare, dall'ottobre 2021, si è rimodulata l'organizzazione amministrativa prevedendo

- l'istituzione dell'Ufficio Iscrizioni centralizzato, dedicato al ricevimento delle notizie di reato e al successivo smistamento
- la rimodulazione delle Segreterie di assistenza dei Magistrati
- l'assunzione all'Ufficio per il Dibattimento della fase relativa alla notificazione dei decreti di citazione diretta qualora al predibattimento e al dibattimento sia delegato il v.p.o.

E ancora, in ragione dell'esigenza di razionalizzare la collocazione dell'attività squisitamente giudiziaria, onde trovarne un'allocatione unitaria e separata dalle attività di diversa natura, nel corso della primavera dell'anno 2023 si è dato avvio a una revisione dell'organizzazione logistica dell'Ufficio, proprio al fine di concentrare l'attività squisitamente giudiziaria su un unico piano, così evitandone la frammentazione tra il piano primo e il piano terzo dell'immobile di sede dell'Ufficio.

Quest'opera di ricollocazione dei servizi si è anche resa necessaria in ragione della sempre maggiore contrazione del personale, onde riunire su un solo piano tutte le Segreterie di assistenza ai magistrati (tranne quella servente il Procuratore e il Procuratore Aggiunto per ragioni di spazi insufficienti) al fine di permettere le eventuali sostituzioni del personale temporaneamente assente (per congedi, malattie e quant'altro).

Pertanto, dall'aprile 2023 la dislocazione e distribuzione delle attività dell'Ufficio è la seguente:

- **1. Piano ammezzato:** *l'Ufficio per il dibattimento, l'Ufficio per il Giudice di Pace, Ufficio Ignoti e l'Ufficio Esecuzioni; qui trova anche sede l'Ufficio Definizione Affari Semplici, operativo dal 1°.10.2025*
- **2. Primo piano:** *Uffici e Segreteria del Procuratore e del Procuratore Aggiunto; Ufficio iscrizione notizie di reato, ricezione atti e seguiti; Ufficio comunicazioni ex art.335 c.p.p., Segreteria Affari Generali; Ufficio del Personale; Ufficio Spese di Giustizia; Ufficio degli Affari Civili e Ufficio Economato*
- **3. Piano terzo:** *Uffici dei Sostituti e Segreterie di assistenza.*

Quanto, segnatamente, al personale addetto alle Segreterie di assistenza ai magistrati, a seguito di più interventi organizzativi di rimodulazione, attualmente il rapporto è ormai "uno a uno", ossia ogni magistrato può contare sull'assistenza di una sola unità amministrativa, con tutte le criticità che periodicamente, talora improvvisamente, si devono affrontare per malattie, congedi e quant'altro, proprio per questa ragione, si sono concentrate le Segreterie tutte sul medesimo piano, onde consentire le inevitabili sostituzioni tra il personale in modo più agevole.

SS

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie

Risorse finanziarie.

È da premettere che questo Ufficio non ha autonomia contabile e, pertanto, non dispone di fondi propri, dovendosi rivolge alla Procura Generale presso la Corte di Appello o al Ministero, a seconda delle rispettive competenze, per l'autorizzazione a contrarre con fornitori di beni e servizi.

Ciò premesso, le risorse finanziarie possono dividersi tra le spese di giustizia e le spese di funzionamento dell'ufficio.

Quanto alle **spese di giustizia**, ogni quadrimestre questo Ufficio trasmette alla Procura Generale un preventivo di spesa per ciascuno dei diversi capitoli in cui le spese di giustizia sono suddivise, redigendolo sulla base delle singole voci di spesa sostenute nel quadrimestre precedente. A fronte dei preventivi, la Procura Generale "riserva" una quantità di fondi per l'Ufficio che poi, a sua volta, trasmette i decreti di liquidazione emessi dai diversi magistrati, provvedendo, quindi, quell'Ufficio a emettere i relativi mandati di pagamento (in materia di spese di giustizia e di contenimento delle medesime si rimanda al § IV.F e ai paragrafi relativi all'Ufficio Spese di Giustizia e all'Ufficio Economato di cui alla parte riguardante le previsioni" facoltative" di questo Progetto).

Parimenti vale quanto alle **spese di funzionamento**, posto che, anche in questo caso, non avendo autonomia contabile e, pertanto, non disponendo di fondi propri, è necessario rivolgersi alla Procura Generale o al Ministero, a seconda delle rispettive competenze, per l'autorizzazione a contrarre con fornitori di beni e servizi. Annualmente si redige una previsione di spesa, suddivisa per le singole voci di capitolo. Quindi, la Procura Generale riserva le somme indicate quale preventivo di spesa per l'Ufficio e in base ai fabbisogni storici, per i beni di consumo (carta, toner e cancelleria cap. 1451.14-21-22). Quindi, la Procura svolge due della quattro fasi della spesa pubblica (impegno con decisione di contrarre e liquidazione tecnica con decreto di congruità) e successivamente trasferisce le fatture alla Procura Generale che effettua i pagamenti. Alcuni servizi che generano spese di funzionamento, inoltre, sono liquidati dalla Procura Generale in base ad accordi quadro stipulati con gli enti fornitori e a seguito di autorizzazione ministeriale (carburante, telepass, poste, telefonia cellulare). Altre spese di funzionamento riguardano appalti per cui è prevista l'autorizzazione a contrarre del Ministero, di competenza della Procura Generale e con delega alla sottoscrizione data a questo Ufficio (vigilanza armata, RSPP e Medico competente). Le spese relative alla manutenzione dei veicoli richiedono preventiva autorizzazione da parte della Procura Generale, che detiene il fondo destinato a tutto il Distretto. Le spese relative ad arredi sono chieste direttamente al Ministero.

Infine, le spese di funzionamento relative alle postazioni informatiche sono centralizzate presso la D.G.S.I.A.

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
Spese di Giustizia		
Capitolo 1360	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi quadrimestrali	Consulenze Tecniche, spese di custodia, spese per interpreti/traduttori
Capitolo 1363	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi quadrimestrali	Spese per intercettazioni (anche comprensive di spese per posizionamenti gps e telecamere)
Capitolo 1380	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi quadrimestrali	Eventuali spese per le vittime di reato
Spese di funzionamento		
Cap. 1.451.21	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi annuali	Carta

Cap. 1.451.22	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi annuali	Cancelleria
Cap. 1.451.14	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi annuali	Toner
Cap. 1.451.18	Fondi riservati dalla Procura Generale su preventivi annuali	Manutenzione impianti archivio e stampanti individuali
Cap.1451.30	Procura Generale su richiesta	Manutenzione autoveicoli
Cap. 1451.20	Procura Generale: contratto distrettuale	Pedaggi e canone telepass
Cap.1451.20	Procura Generale: contratto distrettuale	Carburante
Cap. 1451.37	Appalto della Procura Generale autorizzato da Ministero	RSPP e Medico competente
Cap.1550.	Appalto della Procura Generale autorizzato da Ministero	Vigilanza armata
Cap. 1550	Fondo autorizzato dal Ministero	Manutenzione uffici - tinteggiature
Cap. 7211.2	Fondo autorizzato dal Ministero	Nuovi arredi segreterie

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione
<p>Informatizzazione dell'ufficio, dotazioni e uso degli applicativi.</p> <p>Se l'organizzazione del lavoro di ogni ufficio giudiziario rappresenta il presupposto per rendere efficiente ed efficace il servizio giustizia, non vi è dubbio che l'adozione di qualsiasi iniziativa non può più prescindere dalle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica. Per queste ragioni e questi scopi, si è prestata particolare attenzione nel</p>		

predispone ogni utile accorgimento per “informatizzare” l’Ufficio e per rendere al meglio l’uso di ogni applicativo, anche avvalendosi del proficuo e costante supporto fornito dal magrif, dr. Pier Attilio Stea.

Intanto:

- ogni postazione di lavoro (magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) dispone di p.c. e stampante, con funzione anche di “scanner”

Pc 78, monitor 85, stampanti 71, scanner 22

Magistrati e personale amministrativo, Polizia giudiziaria

- ogni postazione di lavoro dei magistrati è collegata a quelle delle relative segreterie, onde permettere lo scambio digitale di atti

Magistrati e Segreterie

- le postazioni dei magistrati sono dotate dell’applicativo TIAP per la digitalizzazione degli atti e alcune (relative ai magistrati che l’hanno richiesto) dell’applicativo Dragon, per consentire la dettatura con riconoscimento vocale; TIAP è in uso anche alle Segreterie

Magistrati e Segreterie

- due fotocopiatrici sono collocate, rispettivamente, al piano primo e al piano terzo in modo da servire agli utenti sia come stampante di rete che come “scanner”

Personale amministrativo

Si utilizzano tutti gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

A disposizione di tutto l’Ufficio

In particolare, quanto all’uso degli applicativi ministeriali:

SNT

Tutto il personale amministrativo è in grado di effettuare e gestire le **notifiche tramite SNT**, grazie ad un costante aggiornamento e, soprattutto, grazie ad un lavoro di formazione interna all’ufficio, che ha consentito una diffusione capillare delle modalità di utilizzazione del programma.

Personale amministrativo

Applicativo SCRIPT@

In uso per la gestione del Protocollo

Direttore, tre Funzionari

SICP

Tutto il personale è in grado di utilizzare correntemente il registro unico SICP per l'iscrizione delle notizie di reato e la successiva gestione; ugualmente, accade per l'utilizzo di SICP per le ricerche dei dati inerenti ai procedimenti pendenti sia dinanzi al giudice unico sia dinanzi al giudice di pace. A tale scopo, si sono anche organizzati corsi presieduti dal Mag.Rif.

Ufficio Iscrizioni;
Segreterie; Ufficio
Spese di Giustizia

CONSOLLE PENALE

Su tutte le postazioni dei magistrati è installata la Consolle Area Penale e, tra altro, le statistiche per le valutazioni di professionalità vengono attualmente tratte dall'applicativo.

Magistrati e
Segreterie

Anche a questo fine, tutti i magistrati togati e non togati inseriscono e aggiornano i dati relativi alle proprie attività (udienze ed altre attività, tra cui quelle dell'esecuzione penale) nell'apposita area ATTIVITA' PM. Inoltre, in accordo con gli uffici del Tribunale, tutte le cancellerie dei giudici dibattimentali (come già in precedenza concordato con l'ufficio GIP – GUP) inseriscono le sentenze nel registro SICP dando così la possibilità ai pubblici ministeri, mediante l'utilizzo di CONSOLLE PM, di calcolare i termini per le eventuali impugnazioni, nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di apporre il visto telematico alle sentenze.

CONSOLLE CIVILE DEL PM

È in uso sulle postazioni del Procuratore, del Procuratore Aggiunto, della relativa Segreteria, dell'Ufficio Affari Civili e sulla postazione del Sostituto, dr. Pesucci dal 1°.2.2024.

Procuratore,
Procuratore
Aggiunto, relativa
Segreteria, dr.
Pesucci, Ufficio
Affari Civili

PORTALE NDR

Si utilizza correntemente il Portale delle Notizie di Reato ed il sistema delle cd. Annotazioni preliminari. Allo stato, tale modalità di consegna della notizia di reato viene utilizzata da tutte le forze di polizia e dalla maggioranza degli enti pubblici per le notizie di reato e i “seguiti” inerenti ai Registri modello 21, 21 bis, 44, nonché per l’inoltro degli atti da iscrivere nel Reg.Mod. 45 e delle denunce di cui al Reg.Mod.46. Inoltre, il Portale viene anche utilizzato per l’inoltro degli atti urgenti, ossia degli atti di p.g. da sottoporre a convalida del p.m. o a richiesta di convalida al gip (arresti, fermi, sequestri preventivi)

Segreterie dei
Magistrati; Ufficio
Iscrizioni

TIAP

Il programma TIAP in tutte le sue funzioni (administator, password manager, pud, sad, avvocati, magistrati, print manager, tiap-registro riservato intercettazioni, tiap altre funzioni) è stato installato sulle postazioni di tutti i magistrati, nonché delle rispettive Segreterie. A seguito dell’avvio del Processo Penale Telematico, il Ministero ha dotato di una risorsa esterna questo Ufficio, la quale digitalizza e inserisce nell’applicativo gli atti (non ancora digitalizzati in quanto, ad esempio, non provenienti dal Portale Notizie di Reato o dall’applicativo dedicato agli Avvocati); in particolare, la digitalizzazione avviene al momento dell’inoltro dell’avviso di cui all’art.415 bis c.p.p. o della richiesta di rito immediato.

Magistrati,
Segreterie e
risorsa esterna
dedicata alla
digitalizzazione

APP Ministeriale per il PPT (Processo Penale Telematico)

È installata su tutte le postazioni dei Magistrati, v.p.o., personale amministrativo coinvolto nella gestione diretta dell’attività squisitamente giudiziaria (personale delle

Magistrati, vpo,
Segreterie, Ufficio
Iscrizioni,

Segreterie, dell'Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato). Dal 1°1.2025, mediante l'applicativo ministeriale si redigono gli atti come previsto e secondo le scansioni temporali date dal Decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n.217, come modificato con Decreto 27.12.2024 n.206)

ADI: ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI

A seguito della riforma, il Centro di raccolta dei dati delle intercettazioni è stato dotato del nuovo applicativo ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI – ADI; il personale di polizia giudiziaria addetto è stato all'uopo formato e, con la partecipazione del MAG.RIF., sono state eseguite l'installazione e la predisposizione dei relativi SOFTWARE, nonché le prove tecniche per il suo utilizzo in collaborazione con i tecnici del Presidio CISIA di Torino; è stato anche completato il RESET della base dati e l'inserimento delle figure dell'amministratore di sistema, del Procuratore, dei suoi delegati, dei gestori delle intercettazioni, nonché degli operatori e degli addetti di sportello. L'archivio, pertanto, è a regime e operativo dall'entrata in vigore della legge di riforma della materia.

Personale
dedicato all'ADI,
Segreterie

TEAMS

Il personale di segreteria, i magistrati ed anche le forze di polizia, territoriali ed in servizio presso la procura di Cuneo sono stati dotati dell'applicativo TEAMS, che viene correntemente usato per le udienze da remoto, per l'attività di polizia giudiziaria, per le riunioni on-line.

Magistrati,
Segreterie,
Aliquote polizia
giudiziaria

PEC

14

L'Ufficio si avvale delle seguenti PEC:

amministrativo.procura.cuneo@giustiziacert.it

attiurgenti.procura.cuneo@giustiziacert.it

casellario.procura.cuneo@giustiziacert.it

civile.procura.cuneo@giustiziacert.it

cnr.procura.cuneo@giustiziacert.it

contabilita.procura.cuneo@giustiziacert.it

dibattimento.procura.cuneo@giustiziacert.it

esecuzioni.procura.cuneo@giustiziacert.it

gdf.procura.cuneo@giustiziacert.it

intercettazioni.procura.cuneo@giustiziacert.it

penale.procura.cuneo@giustiziacert.it

polizia.procura.cuneo@giustiziacert.it

carabinieri.procura.cuneo@giustiziacert.it

procuratore.procura.cuneo@giustiziacert.it

Personale
Amministrativo,
Aliquote di polizia
giudiziaria

- Portale Deposito Atti Penali (già portale del processo penale telematico) dedicato agli avvocati.

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, con più provvedimenti normativa, a far tempo dal 5.2.2021, si era disposto il deposito telematico degli atti dei difensori, dapprima prevedendo alcune categorie di atti, poi, via via, allargando la sfera degli atti depositabili tramite l'applicativo (cfr. Decreti del Ministro della Giustizia 4 luglio 2023 e 18 luglio 2023)

Segreteria, Ufficio
Iscrizioni, Ufficio
Dibattimento

PEC dedicata ai difensori per l'inoltro degli atti diversi da quelli trasmissibili mediante il Portale Deposito atti Penali

Segreteria, Ufficio
Iscrizioni ndr

Applicativo SIES	Personale Ufficio Esecuzioni
Applicati per le esecuzioni penali	
Applicativo SIPPI	Personale Ufficio Esecuzioni
Applicativo per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione	
SIAMM	Personale Ufficio Spese Giustizia, Economato, Segreterie
Applicativo per le spese di giustizia	
MEPA	Personale Ufficio Economato
Applicativo per effettuare acquisiti necessari al funzionamento dell'Ufficio	
SI.CO.GE	Personale Ufficio Economato
Applicativo per la fatturazione elettronica	
TIME MANAGEMENT	Ufficio del Personale
Applicativo per la gestione delle presenze	
ACT.	Magistrati
Al fine di meglio sfruttare le potenzialità telematiche dello strumento informatico, si è provveduto a creare un'area di scambio di atti e provvedimenti in formato digitale tra la Procura e il Tribunale. In particolare, si è dapprima agito per una rivisitazione dell'architettura della già presente area di scambio sul server condiviso con il Tribunale, anche dedicandosi ad un'opera di pulitura, mediante la cancellazione di cartelle e documenti ormai obsoleti. A questo fine e con nota del 10 dicembre 2018, si è sollecitato l'intervento congiunto del Mag.Rif dell'Ufficio e di quello del Tribunale. In esecuzione, si è provveduto, grazie all'ausilio	

del Mag.Rif della Procura, a effettuare il backup dei documenti redatti dall'Ufficio e ancora presenti nelle cartelle, ma ormai non più attuali, e a farli migrare in altra cartella-archivio (per prontamente averli disponibili, se del caso). Quindi, a seguito di accordo col Tribunale, si è dato via alla realizzazione di una nuova area informatica condivisa, consistente in un'area virtuale comune tra i due Uffici, suddivisa in cartelle e sottocartelle, destinata a contenere i provvedimenti giudiziari, al fine di consentire la reciproca trasmissione telematica e di ottenere un rilevante risparmio di tempo, permettendo di avere a disposizione il file relativo all'atto che si vuole esaminare e/o su cui si è chiamati a decidere in un unico "contenitore" di facile accesso e consultazione. Per rendere funzionale il sistema, si è concordato un sistema di catalogazione degli atti da inserire basato su criteri univoci e noti a tutti gli utenti. Si è, infine, realizzata un'area condivisa statica, suddivisa in sub-aree, titolate con la nomenclatura dei diversi atti ovvero degli organi (ad esempio: richieste di convalida di arresto/fermo, decreti di citazione, richieste di rinvio a giudizio, decreti penali, gip/gup, Tribunale). All'esito, il 19 marzo 2019 si è concluso con il Tribunale il "Protocollo d'intesa per ACT (Area Comune di Trasmissione)" e, da quel momento, l'area di scambio degli atti e dei provvedimenti in formato digitale è una realtà comune ai due uffici giudiziari, con i conseguenti risparmi di tempo ed energie.

Il sito della Procura.

Dal 18 gennaio 2019 il sito della Procura è stato interamente aggiornato e dotato di nuova architettura.

Ed infatti, si era rilevato che la struttura e la nomenclatura, nonché il contenuto dei servizi offerti erano ormai obsoleti, poiché da tempo non più implementati. Si è, pertanto, resa necessaria un'opera di rivisitazione dell'architettura del sito, nonché delle diverse

voci e dei relativi contenuti. Quindi, a seguito di interpello rivolto a tutto il personale amministrativo e di polizia giudiziaria, si è individuato il personale amministrativo dedicato a costantemente implementare il sito dei contenuti necessari, non solo aggiornando i dati informativi laddove necessario, ma anche provvedendo a inserire nel sito, in specie sotto le apposite voci, i provvedimenti, i documenti e gli atti che si ritiene pubblicare a fini di un'informazione utile a chiunque debba conoscere l'Ufficio, intrattenere rapporti, usufruire dei servizi.

I.A.5 Accesso alle banche dati

Oltre agli applicativi del Ministero della Giustizia sono attivi i collegamenti a banche dati e sistemi di altre Amministrazioni utili per l'attività istituzionale della Procura.

Applicativi per i magistrati.

Questi gli applicativi:

Banca dati della Cassazione; Italgire; CSM (www.cosmag.it); Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (Sidet Web 2); Camere di Commercio (Telemaco Infocamere); Agenzia delle Entrate; Anagrafe tributaria; Anagrafe Conti Correnti; Normattiva; banche dati della SSM.

L'accesso agli applicativi è dato a tutti i Magistrati per ogni utile svolgimento di indagine, preparazione di procedimenti, aggiornamento professionale.

Altri applicativi in uso al personale amministrativo.

Oltre quelli indicati nel § I.A.4, il personale amministrativo ha in uso anche i seguenti applicativi:

Pubblico Registro Automobilistico (PRA); Poste italiane (unep.poste.it); Trasmissione telematica CU; Catasto telematico (SISTER); Portale unico previdenziale per il certificato unico regolarità contributiva (DURC); Anagrafe del Comune di Cuneo e di altri Comuni del Circondario; Provincia di Cuneo; Ministero del Tesoro: Gestione inventario e facile consumo (Ge.Co.); NOIPA, per i cedolini ed il CUD; Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione; SciopNet, AssenzeNet, per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi; DetrazioniNet, per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio.

§§§

I.B) Analisi del contesto esterno.

I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio (*art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure*)

Le caratteristiche della criminalità nel circondario.

Il circondario di competenza comprende 177 Comuni, con un territorio di oltre 6.000 kmq, compreso tra i confini con la provincia di Torino a Nord, quelli con la Francia a Sud Ovest, quelli con la Liguria a Sud Est, (la provincia di Cuneo è la quarta d'Italia per dimensione). Il bacino di utenza è pari a circa 415.704 abitanti, con un'economia di forte impronta agricola e industriale, posto che il territorio conta insediamenti di rilievo (ad esempio spa Michelin). L'Ufficio, gestisce una media costante di poco oltre 5.000 procedimenti a carico di "noti" annualmente.

Quanto alle **caratteristiche della criminalità**, si annota quanto segue.

Il territorio non registra insediamenti attivi di criminalità organizzata di tipo mafioso, sebbene la vicinanza con Bra e Alba (di competenza della Procura di Asti) non consenta ottimistiche prognosi per il futuro prossimo, a fronte dei procedimenti inerenti a quei territori instaurati dalla DDA torinese.

Emerge, piuttosto, che il maggior numero di procedimenti riguardino l'ormai sempre più ingravescente fenomeno dei reati di violenza di genere, di violenza domestica e in danno di persone vulnerabili.

Reati di violenza di genere: numeri in costante aumento.

Il numero di procedimenti che vengono iscritti è in aumento costante ogni anno.

Mentre, per un'analisi più approfondita si rimanda al paragrafo dedicato ai procedimenti trattati dal relativo Gruppo di lavoro nell'ultimo quadriennio, qui bastino i dati statistici dell'ultimo biennio a dare conto dell'ingravescenza del fenomeno.

Anno 2023:

tra pendenti iniziali 197 e sopravvenuti 373 abbiamo un totale di 570 procedimenti di cui 293 esauriti e 277 pendenti finali.

Anno 2024:

Procedimenti pendenti a inizio anno 277 (197 al 1°.1.2023: trend aumentato); sopravvenuti 504; definiti 484 (rispetto ai 293 del 2023); pendenti finali 297, tanto per ribadire che le notizie di reato sono in aumento progressivo (al 31.12.2023 erano 277).

Per questa ragione, nella rimodulazione dei Gruppi Specialistici del 13.9.2023 si è mantenuta la previsione che il Gruppo di riferimento sia dotato del maggior numero di Magistrati, ossia 5 a fronte dei tanti e urgenti adempimenti che i procedimenti in questione fin da subito comportano (più diffusamente su questi argomenti infra).

§§§

Quanto alle altre tipologie di reato più diffuse, si segnala quanto segue.

Relativamente ai **reati contro l'incolumità personale**.

Quanto agli **omicidi consumati**, nell'ultimo quadriennio se ne sono registrati: 4 nel 2021; 1 nel 2022; 3 (di cui un duplice omicidio) nel 2023; 1 nel 2024 (un femminicidio, quale esito delle patologiche dinamiche in una coppia di coniugi anziani).

In particolare, si tratta di episodi di sangue non collegati alle dinamiche della criminalità organizzata, ma esito soprattutto di rancori covati da tempo o di condotte poste in essere da persone con gravi turbe psichiche (ad esempio il duplice omicidio commesso in Montaldo Mondovì il 16 agosto 2023 da un giovane straniero in danno del padre e di un amico, entrambi di nazionalità olandese).

Nel 2022 si enumerano 9 **tentati omicidi**; 3 nel 2023; nel 2024 altri 5, con autori e vittime stranieri: quali esito di litigio o riferibili a diverbi inerenti al traffico delle sostanze stupefacenti.

Quanto ai delitti di **omicidio colposo e lesioni colpose di cui agli artt.589/590 sexies c.p.** i dati sono in leggero calo: nel Reg.Mod.21 nel 2021 se ne iscrissero 16; 14 nel 2022; 12 nel 2023; 9 nel 2024.

Quanto al cosiddetto **omicidio stradale** di cui all'art.589 bis c.p. anche in questo caso una leggera diminuzione: nel 2021 sono sopravvenuti 29 casi; 26 nel 2022; 14 nel 2023; 18 nel 2024. Nella più parte dei casi, si tratta di eventi mortali dovuti a disattenzioni o negligenze, non connessi all'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

Preoccupante, invece, il fenomeno del **commercio delle sostanze stupefacenti**, in quanto ingravescente in questo circondario. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di fatti rientranti nell'ambito dell'art.73, c.5 DPR n.309/1990, seppur non manchino procedimenti che hanno fatto registrare importanti sequestri (ad esempio, in un caso del 2024, di 26 kg di cocaina). In particolare, si registra che la sostanza stupefacente più venduta resta la cocaina (anche nella versione del cosiddetto "crack") e che il cosiddetto "commercio all'ingrosso" è riferibile ad etnie albanesi, mentre quello relativo alla vendita in strada è di monopolio di stranieri di origine africana.

Nel dettaglio: nell'anno 2021 sono sopravvenuti 125 procedimenti; 165 nell'anno 2022; 166 nell'anno 2023; 142 nell'anno 2024.

Dati non meno preoccupanti rispetto al recente passato riguardano i **reati patrimoniali** cosiddetti predatori (furti nelle abitazioni, in particolare) stimolati dall'estensione del territorio e della non proporzionata densità abitativa, così diventando facili obiettivi le tante case isolate.

Quanto al reato di cui all'**art.624 bis c.p.**, sono sopravvenuti nel Reg. Mod.21: 60 procedimenti nell'anno 2021; 71 nell'anno 2022; 68 nell'anno 2023; 56 nel 2024.

Dato, però, significativo dell'aumento di tali procedimenti emerge raffrontando i dati statistici del Reg. Mod 44, ossia dei procedimenti a carico di "ignoti", anche solo relativamente all'anno 2024.

Infatti, nell'arco temporale 1°.1.2024 – 31.12.2024 se ne enumerano: 56 sopravvenuti a carico di indagati noti e ben 605 a carico di ignoti (dunque, mentre i furti in abitazione con indagati noti sono diminuiti; al contrario, sono in aumento quelli commessi da ignoti).

I delitti di furto di cui all'**art.624 c.p.** sono in aumento quali iscrizioni nel Reg. Mod.21: 256 procedimenti sopravvenuti nell'anno 2021; 291 nell'anno 2022; 312 nell'anno 2023; 388 nell'anno 2024. Anche in questo caso, il dato significativo per registrare un aumento del fenomeno emerge dalle iscrizioni nel Reg.Mod.44: nell'anno 2024 erano pendenti all'inizio 240 procedimenti; ne sono sopravvenuti 944. (di cui definiti 894; restanti 290).

Quanto alle **rapine** il fenomeno è in diminuzione dal 2023, né assume rilievi preoccupanti posto che nessun procedimento riguarda fatti in danno di istituti di credito o di particolare momento.

Nel 2021 i casi sopravvenuti furono 27; 67 nell'anno 2022; 51 nel 2023; 39 nel 2024.

Parimenti in aumento i delitti di truffa di cui all'**art.640 c.p.**: 349 casi sopravvenuti nel 2021; 465 nell'anno 2022; 485 nell'anno 2023; 491 nell'anno 2024.

Anche per questo reato, un aumento del fenomeno si riscontra anche solo richiamando le iscrizioni dell'anno 2024 nel Reg.Mod.44: erano pendenti all'inizio 259 procedimenti; ne sono sopravvenuti 529.

Altri dati significativi riguardano il reato all'**art.603 bis c.p.**

Si tratta di una delle materie di particolare interesse per questo Ufficio a fronte dei molti insediamenti ortofrutticoli del territorio e che possono costituire l'occasione per lo sfruttamento del lavoro di stranieri, ora stagionali ora richiedenti asilo.

Ed infatti, al 1°.1.2019 erano pendenti 6 procedimenti per art.603 bis c.p., mentre dal 1°.1.2019 al 31.12.2024, si sono iscritti 29 procedimenti, precisamente

- nel 2019: 4 (con 23 indagati)
- nel 2020: 10 (con 31 indagati)
- nel 2021: 6 (con 32 indagati)
- nel 2022: 2 (con 4 indagati)
- nel 2023: 3 (con 3 indagati)
- nel 2024: 4 (con 4 indagati)

I **reati contro la p.a.**, seppur registrabili, non rappresentano un fenomeno particolarmente rilevante (forse anche per le insite difficoltà di "emersione"), seppur sia da segnalare che, sfruttando l'emergenza da COVID-19 e le norme di legge in tema di ripresa economica, sono aumentati i reati di cui agli artt.316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. per ottenere indebiti finanziamenti e sussidi. Infatti:

- nell'anno 2021 si iscrissero: 5 procedimenti per l'art.314; 1 per l'art.319; 11 per l'art.316 *bis*, 11 per l'art.316 *ter*; 5 per l'art.640 *bis* c.p.
- nell'anno 2022 si iscrissero: 5 procedimenti per l'art.314; 1 per l'art.317; 1 per l'art. 318; 3 per l'art.319; 15 per l'art.316 *bis*; 16 per l'art.316 *ter*; 11 per l'art.640 *bis* c.p.;
- nell'anno 2023 si iscrissero: 9 procedimenti per l'art.314; 3 per l'art.319; 15 per l'art.316 *ter*; 7 per l'art.640 *bis* c.p.
- nell'anno 2024 si iscrissero: 18 procedimenti per art.314 c.p.; 1 per art.317 c.p.; 2 per l'art.318 c.p.; 2 per l'art.319; 2 per l'art.316 *bis*; 15 per l'art. 316 *ter*; 47 per art. 640 *bis* c.p.

Nella materia degli **infortuni e malattie professionali**.

Nel 2021 si sono registrati 17 infortuni, di cui nessuno mortale; nel 2022 si sono registrati 23 infortuni e 1 mortale; nel 2023 si è registrato 1 infortunio mortale e 22 infortuni; nel 2024 si sono registrati 24 infortuni e 4 mortali.

Si tratta di eventi che sono avvenuti a causa della flessione subita dall'osservanza delle norme antinfortunistiche soprattutto nell'ambito delle piccole/medie imprese.

Emerge, intanto, la diminuzione delle malattie professionali, grazie all'azione di controllo amministrativo dello SPRESAL sui più importanti insediamenti produttivi del circondario che ha inciso sull'insorgenza delle stesse, caratterizzate da un lungo periodo di latenza. Tuttavia, si riscontra che il fenomeno delle tecnopatie va spostandosi sugli insediamenti medio-piccoli.

Reati di criminalità economica (fallimentari, da crisi d'impresa, tributari).

I procedimenti per **reati fallimentari** (artt.216-223 L.F.) non indicano dati preoccupanti, valutando anche il rilevante numero di imprese commerciali insediate nel territorio.

In particolare, si sono complessivamente iscritti: 16 procedimenti nell'anno 2021; 16 nell'anno 2022; 3 nell'anno 2023; 9 nell'anno 2024.

Quanto ai **reati tributari** si sono complessivamente iscritti (reati di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 810 e 10 bis D. Lgs. n.74/2000): 101 procedimenti nel 2021; 60 procedimenti nel 2022; 74 procedimenti nel 2023; 90 procedimenti nell'anno 2024.

Anche in questo caso, i dati non appaiono preoccupanti (tranne il "picco" dell'anno 2021).

Quanto ai **reati ambientali**.

Le iscrizioni: 47 nell'anno 2021; 61 nell'anno 2022; 93 nell'anno 2023; 149 nell'anno 2024 (per il dettaglio v. *infra*)

Da rilevare che i procedimenti in materia ambientale, seppur numerosi, riguardano spesso fattispecie che non destano particolari allarmi e, per questa ragione, non si sono dovuti adottare specifici protocolli d'indagine.

Da ultimo si è instaurato un procedimento di particolare rilevanza posto che, per la prima volta, si contesta il reato di cui all'art.452 bis c.p. (Inquinamento ambientale) inerente a due aree destinate a raccogliere e stoccare illegittimamente rifiuti di ogni natura.

Reati concernenti il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

I procedimenti riguardano in maggioranza il fenomeno dei *passeurs*, posto che il territorio cuneese si presta al trasporto di stranieri (in particolare d'origine indo/pakistana) che, privi di documenti, dietro compenso, vengono trasportati verso il confine francese alla ricerca di lavoro.

Il fenomeno, seppur nell'ultimo anno di minore intensità, non è trascurabile e appare rientrare in dinamiche di organizzazioni criminali dedite a tale tipo di crimine (in particolare, si è connotata un'organizzazione di cittadini pakistani avente base in quel di Milano. Ed infatti, alcuni procedimenti sono stati trasmessi a quella Procura, proprio emergendo il dato associativo e dopo confronto e scambio di atti con quell'Ufficio in virtù di collegamento e coordinamento di indagini).

I reati sono quelli di cui agli artt.12 13, 14, 14, c.5 ter e 14, c.5 *quater* D.Lgs. n.286/1998 e complessivamente nel 2021 furono iscritti 41 procedimenti; 56 nel 2022; 46 nel 2023; 46 nel 2024.

Da ultimo, la **casistica di cui al D. Lsg. n.231/2001**.

Assume sempre più importanza per questo Ufficio l'applicazione dell'ormai ampia casistica di fattispecie per cui è possibile contestare agli enti e persone giuridiche gli illeciti amministrativi da reato.

Nel 2021 si sono iscritti 10 procedimenti; 7 nel 2022; 9 nel 2023; 9 nel 2024.

SSS

I.C) Analisi del contesto interno.

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civili del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale (art.11co.3n.2Circ.Procure)

1. Le statistiche e l'esame dei flussi dei procedimenti penali.

L'analisi complessiva dei flussi di lavoro e del movimento degli affari denota una elevata produttività dell'Ufficio. Si tratta di un dato riconosciuto anche nella "Relazione" sull'ultima ispezione ministeriale eseguita tra il 1°.10.2021 al 11.02.2022:

"Dai prospetti convalidati con nota del Capo dell'Ispezione n. 6574 del 15.06.2021 illustrati i dati acquisiti con i prospetti convalidati dall'Ufficio, si può calcolare l'indice di ricambio e l'indice di smaltimento dei vari affari. L'indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell'ufficio di fare fronte al carico in entrata. Se la percentuale è pari al 100%, l'ufficio è in grado di smaltire un numero di cause pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l'attitudine a smaltire o meno più del carico in ingresso. L'indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell'ufficio ad aggredire l'arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti, quindi la pendenza finale è pari a 0. Deve osservarsi che un'eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una modesta produttività dell'ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in ingresso.

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21 l'indice di ricambio è del 100,97%, mentre quello di smaltimento è del 90,38%.

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 21bis l'indice di ricambio è del 101,02 mentre quello di smaltimento è del 94,13%.

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 44 l'indice di ricambio è del 100,99%, mentre quello di smaltimento è del 100,97%.

Per quanto riguarda i procedimenti iscritti a modello 45 l'indice di ricambio è del 101,002%, mentre quello di smaltimento è del 100,97%.

Mentre per quanto riguarda le misure di prevenzione l'indice di ricambio è del 100,68% e quello di smaltimento è del 100,43%.

I dati di sintesi attestano come l'ufficio abbia manifestato una buona capacità di definizione degli affari correnti, dimostrando di poter aggredire anche l'arretrato. Pertanto, per quanto attiene alla produttività valutata in meri termini quantitativi, si può ritenere positivo il lavoro assicurato dall'ufficio".

2. I tempi d'iscrizione.

I tempi di iscrizione dei procedimenti sono assolutamente contenuti: pressoché in tempo reale, dopo la costituzione dell'Ufficio centralizzato Iscrizioni Notizie di Reato il 24.9.2021 (provvedimento Prot.n.32/2021) e l'estensione della richiesta a tutte le FFOO e agli enti istituzionali di ricorrere al Portale Notizie di Reato per la trasmissione delle comunicazioni delle notizie di reato (di qualunque iscrizione, nei Reg.Mod.21, 21 bis, 44, 45, 46).

Parimenti l'introduzione del Portale dedicato ai difensori per la trasmissione di denunce/querele ha indubbiamente ridotto drasticamente i tempi delle relative iscrizioni.

In sintesi, tutte le notizie di reato di materia ordinaria o specialistica vengono trasmesse col Portale Notizie di Reato o col Portale dedicato ai difensori e immediatamente iscritte. Quindi, secondo quanto sarà meglio illustrato in seguito, la materia ordinaria è trasmessa al magistrato di *turnazione ordinaria* per la verifica dell'iscrizione e le eventuali necessarie variazioni; parimenti, la notizia di reato *specialistica* viene trasmessa al Coordinatore del Gruppo di Lavoro relativo, il quale verifica l'iscrizione e assegna il procedimento al magistrato di turno del Gruppo in questione.

Egualemente si procede laddove vengano depositate da privati denunce/querele o trasmesse col servizio postale ovvero le denunce/querele dei privati vengano raccolte mediante redazione di verbale dal personale delle Aliquote di p.g. di turno dedicato a questo incombente.

3. I dati dei procedimenti nei confronti di autori noti (Reg. Mod. 21).

Si prende in esame l'ultimo quinquennio, ossia il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.

Ecco le **pendenze**, suddivise anno per anno:

Pendenti al 1.1.2020	1726
Pendenti al 1.1.2021	1549
Pendenti al 1.1.2022	2201
Pendenti al 1.1.2023	2522
Pendenti al 1.1.2024	3089

Le pendenze "noti" dimostrano una flessione nel 2021, per poi progressivamente aumentare, seppur in modo contenuto, dall'anno 2022.

Le sopravvenienze:

Sopravvenuti 1.1.2020 - 31.12.2020	4556
Sopravvenuti 1.1.2021 - 31.12.2021	4811
Sopravvenuti 1.1.2022 - 31.12.2022	5239
Sopravvenuti 1.1.2023 - 31.12.2023	5142
Sopravvenuti 1.1.2024 – 31.12.2024	5592

Si constata un aumento dal 2021 al 2022, dovuto anche alla contrazione registrata nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica, nonché un aumento di rilievo nell'anno 2024 rispetto a quello 2023 (450 sopravvenienze in più).

La media è di oltre 5.000 procedimenti sopravvenuti ogni anno.

A organico coperto di Sostituti (ossia 9) e tenendo conto che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipano al turno "Affari Urgenti" in misura pari a quella dei Sostituti, nonché parimenti partecipano, rispettivamente, al turno mensile del Gruppo di Lavoro "**Reati contro la p.a.**" e a quello "**Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno**", si può concludere ritenendo che ogni anno a ciascun Sostituto vengono assegnati 500/550 circa nuovi procedimenti.

I procedimenti esauriti:

Esauriti anno 2020	4733
Esauriti anno 2021	4159
Esauriti anno 2022	4918
Esauriti anno 2023	4575
Esauriti anno 2024	5283

Si tratta di numeri molto elevati grazie all'impegno costante e lodevole dei magistrati e del personale amministrativo e di p.g.; la flessione registrabile nell'anno 2021 è dovuta al fatto che da gennaio al 27 settembre l'organico registrava tre scoperture tra i Sostituti; la forte ripresa dell'anno 2022 fu dovuta alla copertura di queste vacanze; dal maggio 2023 manca un Sostituto (prima esonerato dall'attività giudiziaria in quanto componente della Commissione giudicatrice del concorso in Magistratura e poi, dal novembre 2024, trasferito ad altro Ufficio. La definizione dei procedimenti nel 2024 è comunque aumentata rispetto al 2023 (708 di esauriti in più)
E dunque:

PROCEDIMENTI MOD. 21	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
PENDENTI INIZIALI	1726	1549	2201	2522	3089
SOPRAVVENUTI	4556	4811	5239	5142	5592
ESAURITI	4733	4159	4918	4575	5283
PENDENTI FINALI	1549	2201	2522	3089	3398

Considerazioni finali.

Al di là del già rimarcato impegno lavorativo, resta il dato di un progressivo, seppur non rilevante, accumulo di arretrato (321 procedimenti accumulati nel 2022 rispetto al 2021; 567 procedimenti accumulati nel 2023 rispetto al 2022; 309 procedimenti accumulati al 31.12.2024 rispetto al 2023). Le cause sono rinvenibili in più fattori: **A)** per quasi tutto l'anno 2021 l'Ufficio ha avuto la scopertura di tre posti e solo al 21.9.2021 tre MOT hanno assunto l'incarico; **B)** i tre MOT hanno, ovviamente, impiegato il tempo necessario a inserirsi nelle dinamiche dell'Ufficio e a definire gli affari a loro assegnati; **C)** nel frattempo, dagli ultimi mesi dell'anno 2022 e fino alla fine dell'ottobre 2023 una collega è stata assente per congedo di maternità; **D)** dai primi giorni del maggio 2023 un'altra collega è stata esonerata dall'attività giudiziaria in quanto destinata a comporre la Commissione di esame per il concorso in magistratura; **E)** la stessa collega è stata, nel frattempo, trasferita ad altro Ufficio giudiziario, ciò significando che dai primi del maggio 2023 manca sostanzialmente un Sostituto; **F)** si aggiunga che il ricorso obbligatorio dal gennaio 2024 all'applicativo ministeriale APP per procedere alla fase dell'archiviazione, con le note difficoltà operative registrate, quanto meno, nei primi mesi, ha certamente influito sull'accumulo di arretrato che, comunque sia non appare degno di nota.

È, pertanto, pronosticabile che, coperto il vuoto d'organico, ed essendo ormai attivi a "pieno regime" i tre giovani colleghi, il non rilevante accumulo di arretrato possa, entro breve, risolversi.

4. I dati dei procedimenti iscritti nei Reg. mod. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e mod.45 (FNCR).

I dati dei procedimenti iscritti nei Registri mod. 21-bis (GdP), mod. 44 (ignoti) e mod. 45 (FNCR), si riassumono nelle seguenti tabelle.

Registro Mod.21 bis Il dato statistico segnala una buona gestione delle pendenze finali di anno in anno; si segnala un aumento delle sopravvenienze dal 2022 e, pure nel 2024.

Reg mod.21 bis	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	165	154	174	213	322
SOPRAVVENUTI	469	467	643	571	615
ESAURITI	484	447	604	462	509
PENDENTI FINALI	154	174	213	322	428

Registro Mod.44 (ignoti)

Reg. Mod.44	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	964	502	618	845	1289
SOPRAVVENUTI	5253	4653	6871	6741	5237
ESAURITI	5715	4537	6644	6297	4386

Il dato indica un costante aumento delle sopravvenienze dal 2022. La più parte dei procedimenti riguarda i fenomeni predatori, segnatamente i furti nelle abitazioni, da cui è afflitto il territorio, agevolato dalla sua geografia, con ampia presenza di abitazioni in centri isolati e di campagna. Si tratta di una parcellizzazione che non agevola ogni tentativo di prevenzione posto in essere dalla polizia giudiziaria.

Si aggiunga che il ricorso obbligatorio dal gennaio 2024 all'applicativo ministeriale APP per la fase dell'archiviazione, con le note difficoltà operative registrate, quanto meno, nei primi mesi, ha certamente influito sull'accumulo di arretrato.

Registro Mod.45 (fatti non costituenti reato)

Reg. mod.45	anno 2020	anno 2021	anno 2022	anno 2023	anno 2024
PENDENTI INIZIALI	152	122	223	261	340
SOPRAVVENUTI	1202	1431	2260	1708	1877
ESAURITI	1232	1330	2222	1629	2.028
PENDENTI FINALI	122	223	261	340	189

L'anno 2024 segnala una netta riduzione delle pendenze finali.

Le iscrizioni nel Registro mod.45 rappresentano un tema su cui, ad ogni occasione, si torna, raccomandando di non procedere all'iscrizione in questo Registro se non quando sia oggettivamente impossibile rilevare estremi di reato negli atti esaminati. Le ragioni sono ben note a tutti e non occorre richiamarle. E', comunque, da dare atto che il dato statistico indica un solo significativo aumento delle iscrizioni nel registro in questione nell'anno 2022; e sicuramente si tratta di un segnale positivo, anche tenendo conto, oltre al resto, che l'Ufficio è destinatario, per competenza territoriale, delle tante doglianze dei detenuti ristretti, anche in regimi speciali, nelle diverse strutture del circondario, le quali rappresentano, oggettivamente, un numero consistente delle notizie che vengono iscritte nel registro modello 45, al pari delle iscrizioni relative alle aperture di Fallimenti o di Liquidazioni Giudiziali, nell'attesa che le relazioni dei Curatori/Liquidatori consentano la migrazione ad altri Registri.

L'indirizzo dell'Ufficio (cfr. infra § III.A.1) è di non iscrivere nel Registro mod.45 il procedimento, laddove sia possibile rilevare una fattispecie penalmente rilevante, ma di iscriverlo nei Registri dedicati agli indagati noti ovvero in quello relativo agli indagati ignoti, lasciando così del tutto residuale l'evenienza di iscrizione nel Registro mod.45 ai soli casi in cui non sia assolutamente ravvisabile un'ipotesi di reato; e laddove permanga dubbio è disposta l'interlocuzione con il Procuratore o il Procuratore Aggiunto.

Le indicazioni date sono state puntualmente rispettate, tenendo conto che nell'anno 2024 le definizioni dei procedimenti hanno superato le sopravvenienze, riducendo le pendenze finali a 189.

5. Considerazioni conclusive. I dati complessivi 2020-2024 (pendenti, sopravvenuti, esauriti) procedimenti iscritti nei Registri mod. 21, 21-bis, 44 e 45.

Pendenze iniziali

anno	Mod. 21	Mod. 21 bis	Mod. 44	Mod. 45
2020	1726	169	964	152
2021	1549	154	502	122
2022	2201	174	618	223
2023	2522	213	845	261
2024	3089	322	1289	340

Sopravvenienze

Anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2020	4556	469	5253	1202
2021	4811	467	4653	1431
2022	5239	643	6871	2260
2023	5142	571	6741	1708
2024	5592	615	5237	1877

Esauriti

Anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2020	4733	484	5715	1232
2021	4159	447	4537	1330
2022	4918	604	6644	2222
2023	4575	462	6297	1629
2024	5283	509	4386	1994

Pendenze finali

Anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2020	1549	154	502	122
2021	2201	174	618	223
2022	2522	213	845	261
2023	3089	322	1289	340
2024 al 31.12.2024	3398	428	2140	223

6. I dati statistici relativi ai singoli Gruppi specialistici di lavoro.

Sono stati estrapolati i dati statistici compresi tra il 1° gennaio 2021 il 31 dicembre 2024 delle notizie di reato assegnate ai diversi Gruppi specialistici.

ANNO 2021	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	127
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	155
GRUPPO 3- REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, DI RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO E COLPOSI DI DANNO	114
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	129
GRUPPO 5- REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E IN DANNO DI PERSONE VULNERABILI	523
TOTALI	1.048

ANNO 2022	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	81
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	96
GRUPPO 3- REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, DI RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO E COLPOSI DI DANNO	75
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	142
GRUPPO 5- REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E IN DANNO DI PERSONE VULNERABILI	448
TOTALI	842

ANNO 2023	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	58
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	116
GRUPPO 3- REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, DI RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO E COLPOSI DI DANNO	89
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	116
GRUPPO 5- REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E IN DANNO DI PERSONE VULNERABILI	384
TOTALI	763

ANNO 2024	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	72
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	206
GRUPPO 3- REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, DI RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO E COLPOSI DI DANNO	61
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	169
GRUPPO 5- REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E IN DANNO DI PERSONE VULNERABILI	518
TOTALI	1026

Dall'esame dei dati:

- mediamente la materia specialistica riguarda il 20% dei reati complessivamente sopravvenuti ogni anno;
- trova conferma che, come in altra parte già rilevato, i reati di violenza di genere sono in costante aumento e rappresentano, nel quadriennio in questione, sempre il maggior numero, costituendo da soli mediamente il 50% dei reati attribuiti alla materia specialistica.

Ciò, del resto, ha giustificato la maggior composizione di magistrati nel Gruppo di Lavoro (cinque presenze) rispetto agli altri.

7. Analisi ragionata dei flussi inerenti ai Gruppi di Lavoro con riferimento alle principali tipologie di reato.

Appare opportuno prendere in esame i procedimenti trattati dai diversi Gruppi di Lavoro, distinguendoli anche per fattispecie di reato, nell'ultimo quadriennio.

1) Gruppo di Lavoro "Reati di violenze di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili"

ANNO 2021 CODICE ROSSO				
Fattispecie di reato	Pendenti iniziali	Sopravvenuti nel periodo	Esauriti nel periodo	Pendenti finali
Art. 572	52	157	129	80
Art. 609 bis	19	58	51	26
Art. 609 quater	0	1	0	1
Art. 609 octies	0	0	0	0
Art. 612 bis	19	127	78	68
Art. 387 bis	4	23	17	10
Art. 609 undecies cp	0	1	1	0
Art. 583 quinquies	0	1	1	0
Art. 612 ter	2	17	10	9
TOTALE	96	385	287	194

ANNO 2022 CODICE ROSSO				
Fattispecie di reato	Pendenti iniziali	Sopravvenuti nel periodo	Esauriti nel periodo	Pendenti finali
Art. 572	80	170	159	91
Art. 609 bis	26	54	51	29
Art. 609 quater	1	8	7	2
Art. 609 octies	0	2	0	2

Art. 612 bis	68	125	135	58
Art. 387 bis	10	21	20	11
Art. 609 undecies cp	0	0	0	0
Art. 583 quinquies	0	0	0	0
Art. 612 ter	9	4	9	4
TOTALE	194	384	381	197

ANNO 2023 CODICE ROSSO				
Fattispecie di reato	Pendenti iniziali	Sopravvenuti nel periodo	Esauriti nel periodo	Pendenti finali
Art. 572	91	179	140	130
Art. 609 bis	29	59	40	48
Art. 609 quater	2	2	0	4
Art. 609 octies	2	0	2	0
Art. 612 bis	58	108	89	77
Art. 387 bis	11	16	17	10
Art. 609 undecies cp	0	1	1	0
Art. 583 quinquies	0	1	0	1
Art. 612 ter	4	7	4	7
TOTALE	197	373	293	277

ANNO 2024 CODICE ROSSO				
Fattispecie di reato	Pendenti iniziali	Sopravvenuti nel periodo	Esauriti nel periodo	Pendenti finali
Art. 572	130	263	240	153
Art. 609 bis	48	67	70	45
Art. 609 quater	4	4	6	2
Art. 609 octies	0	1	1	0
Art. 612 bis	77	138	137	78
Art. 387 bis	10	20	18	12
Art. 609 undecies cp	0	1	1	0
Art. 583 quinquies	1	0	1	0
Art. 612 ter	7	10	10	7
TOTALE	277	504	484	297

Considerazioni.

Dai dati statistici sia comprensivi del totale delle notizie di reato di “Codice Rosso” che delle singole voci inerenti ai diversi reati, emerge che la materia in questione rappresenta il maggior flusso di lavoro specialistico gravante su questo Ufficio.

Altrettanto dato costante è che, pressoché ogni anno, le notizie di reato in questa materia complessivamente aumentano (68 nel 2021; 384 nel 2022; 373 nel 2023; ben 504 nel 2024).

Occorre, inoltre, tenere in conto che non appare possibile estrapolare i dati statistici relativi ai delitti di lesioni personali (art. 582 c.p.) aggravati ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 2, dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, dell'art. 577, primo comma n. 1, dell'art. 577, secondo comma, c.p., di competenza del Gruppo rispetto agli altri.

Aggiungendo tale dato statistico il flusso di notizie di reato risulterebbe (e risulta) ancor più aumentato.

Del resto, basta raffrontare i dati del 2023 e quelli del 2024.

Anno 2023:

tra pendenti iniziali **197** e sopravvenuti **373** abbiamo un totale di **570** procedimenti di cui **293** esauriti e **277** pendenti finali.

In particolare:

- ♣ i procedimenti per l'**art.572 c.p.** sono stati **271**; definiti 139; pendenti finali 132
- ♣ i procedimenti per l'**art.612 bis c.p.** sono stati **167**; definiti 89; pendenti finali 78
- ♣ i procedimenti per l'**art.609 bis c.p.** sono stati **86**; definiti 40; pendenti finali 46
- ♣ i procedimenti per l'**art.387 bis c.p.** sono **24**; 17 definiti; pendenti finali 7

Anno 2024:

procedimenti pendenti a inizio anno **277** (197 al 1° 1.2023 trend in aumento);

sopravvenuti **504**;

definiti **484** (rispetto ai 293 del 2023);

pendenti finali **297**, tanto per ribadire che le notizie di reato sono in aumento progressivo (al 31.12.2023 erano 277).

In particolare

L'**art.572 c.p.** è il reato di maggior frequenza: **263** sopravvenienze

Segue il reato di cui all'**art.612 bis c.p.** (stalking) **138** sopravvenienze

Quindi le violenze di cui all'**art. 609 bis c.p.** **67** sopravvenienze

Poi le violazioni dell'**art.387 bis c.p.** **20** sopravvenienze.

Le richieste di **archiviazione** sono state **187: 8** per totale infondatezza della notizia; **179** per gli altri motivi di cui all'art.411 c.p.p., tra cui l'assenza della querela.

L'**azione penale** è stata esercitata per **105** procedimenti (per **65** procedimenti si è richiesto il rinvio a giudizio, per **32** si è chiesto il giudizio immediato; per **4** procedimenti si è instaurato il rito direttissimo; per **4** procedimenti è stata applicata la pena a richiesta; **4** procedimenti sono stati definiti con la citazione diretta all'udienza predibattimentale).

Complessivamente gli indagati sono stati **280**.

Misure cautelari

a) Misure cautelari custodiali

Sono state chieste e ottenute

- **18** misure di applicazione della custodia in carcere
- **3** di custodia in casa di cura
- **9** relative agli arresti domiciliari.

b) Misure non custodiali

- **20** di allontanamento dalla casa familiare
- **43** di divieto di avvicinamento;
- **14** tra di divieto di dimora e obbligo di dimora
- **16** di obbligo di presentazione alla p.g.

Le richieste di **convalida dell'arresto** sono state **15**.

Le richieste di **incidente probatorio** assommano a **22**.

Bastano questi numeri a dimostrare l'impegno profuso su un fenomeno che appare sempre più ingravescente.

Come rilevato, i reati di *Codice Rosso* sono, via via, in costante aumento.

Tanto che il Gruppo di Lavoro in questione è costituito dal maggior numero di magistrati, 5, rispetto a quelli che compongono gli altri Gruppi.

Il coordinamento è del Procuratore.

SSS

2) Gruppo di Lavoro “Reati di criminalità economica”.

I dati statistici dimostrano che è il secondo Gruppo quanto a flussi di lavoro.

I procedimenti per **reati fallimentari (artt.216-223 L.F.)**

In particolare, si sono complessivamente iscritti: **16** procedimenti nell'anno **2021**; **16** nell'anno **2022**; **3** nell'anno **2023**; **9** nell'anno **2024** verificare.

In particolare

- **anno 2021** :16 procedimenti per art.216 L.F; 14 per art.223 L.F.
- **anno 2022**: 8 procedimenti per art.216 L.F.; 8 per art.223 L.F.
- **anno 2023**: 2 procedimenti per art.216 L.F.; per art.223 L.F.
- **anno 2024**: 5 per art.216 L.F.; 4 per art.223 L.F.

Quanto ai **reati tributari** si sono complessivamente iscritti (reati di cui agli artt.2, 3, 4, 5, 810 e 10 bis D. Lgs. n.74/2000):**101** procedimenti nel **2021**; **60** procedimenti nel **2022**; **74** procedimenti nel **2023**; **90** procedimenti nell'anno **2024**.

In particolare:

- **anno 2021**: 43 per art.2 D.Lgs. n.74/2000; 1 per l'art.3 D.Lgs. n.74/2000; 7 per l'art.4 D.Lgs. n.74/2000;16 per l'art.5 D.Lgs. n.74/2000; 11 per l'art.8 D.Lgs. n.74/2000; 5 per l'art.10 D.Lgs. n.74/2000; 8 per l'art.10 bis D.Lgs. n.74/2000
- **anno 2022**: 18 per art.2 D.Lgs. n.74/2000; 1 per art.3 D.Lgs. n.74/2000; 8 per l'art.4 D.Lgs. n.74/2000; 15 per l'art.5 D.Lgs. n.74/2000; 11 per l'art.8 D.Lgs. n.74/2000; 5 per l'art.10 D.Lgs. n.74/2000; 2 per l'art.10 bis D.Lgs. n.74/2000
- **anno 2023**: 30 per art.2 D.Lgs. n.74/2000; 1 per art.3 D.Lgs. n.74/2000; 6 per l'art.4 D.Lgs. n.74/2000; 14 per l'art.5 D.Lgs. n.74/2000; 8 per l'art.8 D.Lgs. n.74/2000; 9 per l'art.10 D.Lgs. n.74/2000; 6 per l'art.10 bis D.Lgs. n.74/2000
- **anno 2024**: 26 per art.2 D.Lgs. n.74/2000; 2 per art.3 D.Lgs. n.74/2000; 12 per l'art.4 D.Lgs. n.74/2000; 14 per l'art.5 D.Lgs. n.74/2000; 19 per l'art.8 D.Lgs. n.74/2000; 2 per l'art.10 D.Lgs. n.74/2000; 6 per l'art.10 bis D.Lgs. n.74/2000; 9 per l'art.10 ter D.Lgs. n.74/2000.

Resta a rilevarsi che le indagini non sono di agevole definizione e richiedono zelante impegno e approfondita conoscenza della *materia*.

Rileva, inoltre, che al Gruppo è attribuita la competenza nella materia civile di applicazione del “Codice della Crisi”, con anche la promozione dei ricorsi per la dichiarazione di “Liquidazione giudiziale”.

Infine, al Gruppo è anche attribuita la materia delle Misure di Prevenzione.

§§§

3) Gruppo di Lavoro “Reati contro la p.a.”

Questi i dati analitici dei flussi di lavoro:

nell'anno **2021** si iscrissero: 5 procedimenti per l'art.314; 1 per l'art.319, 11 per l'art.316 bis, 11 per l'art.316 ter e 5 per l'art.640 bis c.p.

nell'anno **2022** si iscrissero: 5 procedimenti per l'art.314; 1 per l'art.317, 1 per l'art. 318, 3 per l'art.319, 15 per l'art.316 bis e 16 per l'art.316 ter, 11 per l'art.640 bis c.p.;

nell'anno **2023** si iscrissero: 9 procedimenti per l'art.314; 3 per l'art.319, 15 per l'art.316 ter e 7 per l'art.640 bis c.p.

nell'anno **2024** si iscrissero: 18 procedimenti per art.314 c.p.; 1 per art.317 c.p.; 2 per l'art.318 c.p.; 2 per l'art.319 c.p.; 2 per l'art.316 bis c.p.;15 per art. 316 ter c.p. e 47 per art. 640 bis c.p.

§§§

4) Gruppo di Lavoro “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colpi di danno”.

Nella materia degli **infortuni e malattie professionali**.

Nel **2021** si sono registrati **17** infortuni, di cui nessuno mortale; nel **2022** si sono registrati **23** infortuni e **1** mortale; nel **2023** si è registrato **1** infortunio mortale e **22** infortuni; nel **2024** gli infortuni sono stati **16** infortuni; **4** i mortali. Si tratta di eventi che, seppur in calo, sono avvenuti a causa della flessione subita dall’osservanza delle norme antinfortunistiche soprattutto nell’ambito delle piccole/medie imprese.

Emerge, intanto, la diminuzione delle **malattie professionali**, grazie all’azione di controllo amministrativo dello SPRESAL sui più importanti insediamenti produttivi del circondario che ha inciso sull’insorgenza delle stesse, caratterizzate da un lungo periodo di latenza. Tuttavia, si riscontra che il fenomeno delle tecnopatie va spostandosi sugli insediamenti medio-piccoli

Quanto ai **delitti di cui all’art. 590 sexies c.p.** i dati sono in leggero calo: nel Reg.Mod.21 nel **2021** se ne iscrissero **16; 14** nel **2022; 12** nel **2023; 11** nel **2024** di cui 3 mortali.

§§§

5) Gruppo di Lavoro “Reati ambientali”.

Distinguendo tra le fattispecie più rilevanti, nel quadriennio 2021/2024:

per il reato di cui all’**art.432 c.p.** sono stati iscritti 2 procedimenti nell’anno 2022 (e definiti)

per il reato di cui all’**art.452 bis c.p.** sono stati iscritti 1 procedimento nel 2021 (pendenti iniziali 1); 3 procedimenti nel 2022 (2 definiti); 1 procedimento nel 2024

per il reato di cui all’**art.137 D.Lgs. n.152/2006** sono stati iscritti 10 procedimenti nel 2021 (pendenti iniziali 8; definiti 13, pendenti finali 5); 9 nel 2022 (pendenti iniziali 5; definiti 11, pendenti finali 3); 7 nel 2023 (pendenti iniziali 3; definiti 4, pendenti finali 6); 18 nel 2024 (pendenti iniziali 6, definiti 18; pendenti finali 6)

per il reato di cui all’**art.256 D.Lgs. n.152/2006** sono stati iscritti 93 procedimenti nel 2021 (pendenti iniziali 54; esauriti 106; pendenti finali 41); 81 nel 2022 (pendenti iniziali 41; definiti 89; pendenti finali 33); 67 nel 2023 (pendenti iniziali 33; definiti 61; pendenti finali 39; 92 nel 2024 (pendenti iniziali 39; definiti 89; pendenti finali 42).

Resta a rilevarsi, che non si tratta di fenomeni preoccupanti, molti reati prevedendo la possibilità dell’estinzione a seguito dell’adempimento delle prescrizioni date e del versamento di quanto dovuto.

§§§

Le statistiche e l’esame dei flussi degli Affari Civili.

	2021	2022	2023	2024	TOT.
RICORSI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	139	152	135	190	616
RICORSI PER INTERDIZIONE	19	19	5	7	50
ATTI RELATIVI A SEGNALAZIONE RIGUARDANTI MINORI	10	3	17	30	60
NEGOZIAZIONI ASSISTITE	97	68	90	104	359
NOTIFICHE ESTERE	4	14	8	1	27
ROGATORIE PASSIVE	12	17	11	22	62
APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI	959	857	1000	1002	3818

In aumento i dati relativi ai ricorsi per le amministrazioni di Sostegno e quelli inerenti alle Apostille e alle Legalizzazioni, tenendo conto che la materia è divisa tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto che si alternano mensilmente.

§§§

Le statistiche e l'esame dei flussi degli affari dell'Esecuzione Penale.

A) Statistica lavoro magistrati periodo dal 1°/1/2021 al 31/12/2024

RIEPILOGO GENERALE	2021	2022	2023	2024	TOTALE
Provvedimenti di cumulo (art. 663 cpp)	116	140	108	145	509
Provvedimenti di computo (art. 657 cpp)	7	1	3	10	21
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 1 cpp. Senza sospensione)	20	27	29	15	91
Ordine di esecuzione (art. 656 comma 5 con sospensione)	147	118	104	143	512
Ordine di esecuzione (legge 199/2010 con sospensione)	8	14	9	7	38
Ordine di esecuzione (art. 656 c. 10 cpp arresti domiciliari)	6	9	5	4	24
Revoca Decreti di Sospensione (art. 656 co 8 cpp)	40	30	36	34	140
Richieste del Pubblico Ministero accertamento idoneità domicilio (legge 26.11.2010 n. 199)	10	13	10	10	43
Altre richieste del Pubblico Ministero, Atti per competenza (per emissione provvedimento di cumulo)	164	122	145	154	585
Concessione Misura Alternative alla Detenzione - Affidamento in Prova	52	52	43	29	176
Concessione Misure Alternative alla Detenzione - detenzione Domiciliare	12	15	9	5	41
Concessione Misura Alternative alla Detenzione - Semilibertà	5	3	8	7	23
Revoca Misura Alternative alla Detenzione	8	9	9	5	31
Differimento dell'esecuzione ex art. 684 co 1 c.p.p.	1	2	0	0	3
Sospensioni	2	2	2	1	7

Espulsione	0	0	0	0	0
Decreti di Irreperibilità	17	9	19	15	60
Liberazione Anticipata	214	241	206	200	861
Richiesta applicazione benefici (Amnistia-Indulto-Depenalizzazione)	0	0	0	0	0
Richiesta al Giudice dell'Esecuzione (altre)	16	22	15	16	69
Revoca Beneficio ex art. 168 c.p. - 674 c.p.p. Classe III	2	2	2	2	8
Revoca Beneficio ex art. 165 c.p. Classe III	10	5	18	26	59
Ordini di scarcerazione per decorrenza e scadenza pena	36	46	33	47	162
Archiviazioni - non luogo a provvedere	109	103	158	160	530
Archiviazioni - fine espiazione	131	107	134	120	492
Archiviazioni- Provvedimento Giudice dell'Esecuzione	2	17	36	17	72
Archiviazioni - Perdita di competenza	118	121	119	140	498
Trasmissione istanza concessione misura alternativa art. 656 co 5 c.p.p.	4	1	0	0	5
Estinzione Magistrato di Sorveglianza	35	43	35	33	146
Estinzioni Giudice Esecuzione	31	47	106	65	249
Trasmissione atti al MDS per conversione pena pecuniaria	234	143	143	129	649
Trasmissione atti al MDS per l'esecuzione di sanzioni sostitutive	16	9	13	11	49
Esecuzione pena accessoria	55	42	23	44	164
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - affidamento in prova	0	0	0	0	0
Ordine di esecuzione per cessazione misura alternativa - semilibertà	0	0	1	1	2
Concessione rimedi risarcitori D.L. 92/2014	6	5	6	6	23
TOTALE COMPLESSIVO	1634	1520	1587	1601	6342

B) Statistiche tempi di gestione trattazione procedimenti relativi al periodo dal 1°/1/2021 al 31/12/2024

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO E RICEZIONE ESTRATTO	2021	2022	2023	2024	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	3	16	28	61	108
ENTRO 20 GIORNI	107	91	60	38	296
ENTRO 30 GIORNI	19	15	31	8	73
ENTRO 60 GIORNI	36	41	31	15	123
ENTRO 90 GIORNI	11	36	25	8	80
OLTRE 90 GIORNI	60	65	79	151	355
TOTALE	236	264	254	281	1035

TEMPI TRA RICEZIONE ESTRATTO E ISCRIZIONE PROCEDIMENTI	2021	2022	2023	2024	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	152	136	151	185	624
ENTRO 20 GIORNI	70	104	85	77	336
ENTRO 30 GIORNI	14	14	10	14	52
ENTRO 60 GIORNI	9	13	2	14	38
ENTRO 90 GIORNI	1	6	2	2	11
OLTRE 90 GIORNI	9	3	8	4	24
TOTALE	255	276	258	296	1085

TEMPI TRA PASSAGGIO IN GIUDICATO ED ISCRIZIONE PROCEDIMENTI	2021	2022	2023	2024	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	2	8	7	39	56
ENTRO 20 GIORNI	72	66	66	51	255
ENTRO 30 GIORNI	35	29	26	11	101
ENTRO 60 GIORNI	51	46	40	26	163
ENTRO 90 GIORNI	20	41	31	11	103
OLTRE 90 GIORNI	75	86	88	158	407
TOTALE	255	276	258	296	1085

TEMPI TRA ISCRIZIONE FASCICOLO ED EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE	2021	2022	2023	2024	TOTALE
ENTRO 5 GIORNI	190	216	190	219	815
ENTRO 20 GIORNI	22	18	5	10	55
ENTRO 30 GIORNI	4	0	3	1	8
ENTRO 60 GIORNI	2	0	3	1	6
ENTRO 90 GIORNI	0	0	0	0	0
OLTRE 90 GIORNI	0	0	0	0	0
TOTALE	218	234	201	231	884

Si tratta di carichi di lavoro rilevanti, tenendo conto che la materia è esclusivamente trattata dal Procuratore e dal Procuratore Aggiunto, i quali si alternano mensilmente.

§§§

Attività nel settore delle misure di prevenzione.

L'attività registra i seguenti dati.

Anno 2021: sopravvenuti 7; definiti 4; pendenti finali 3

Anno 2022: pendenti iniziali 3; sopravvenuti 9; definiti 9; pendenti finali 3

Anno 2023: pendenti iniziali 3; sopravvenuti 4; definiti 3; pendenti finali 4

Anno 2024: pendenti iniziali 4; sopravvenuti 4; definiti 5; pendenti finali 3

In materia vige Protocollo sottoscritto tra tutte le Procure del Distretto e di cui al § II.D, sotto la voce "Gruppo reati di criminalità economica".

§§§

I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne (art. 11 co. 3 n.3 Circ.Procure)

Il precedente Progetto Organizzativo indicava, dettagliatamente, gli obiettivi che si intendevano raggiungere nel periodo di vigenza (cfr. Parte Prima, §§ da 6 a 6.1.6., pagg. 33-43).

Gli obiettivi erano stati così suddivisi:

- obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, divisi tra:
 - obiettivi interni nella gestione degli affari (perequazione dei carichi di lavoro; esauriente indagine preliminare; riduzione del divario tra sentenze di condanna e di assoluzione)
 - obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g. (progetto di affiancamento di due unità di p.g. a ciascuno dei Sostituti)
 - obiettivi per la migliore gestione del processo mediante interlocuzioni con il giudice e l'avvocatura (progetto di gestione condivisa delle udienze)
- obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari

- obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione (redazione di direttive e organizzazione di incontri di formazione).

Redigendo l'attuale Progetto Organizzativo, nel dare conto dell'attività posta in essere si può fondatamente sostenere che questi obiettivi sono stati raggiunti.

Ed infatti.

- **Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale**, come sopra indicati.

1. Perequazione carichi di lavoro.

Con cadenza trimestrale si sono verificati i carichi di lavoro.

Avendo talora constatati squilibri, in più occasioni si è dovuto intervenire mediante l'adozione di provvedimenti perequativi (quelli citati nel precedente Progetto Organizzativo, Parte Prima, § 6.1.1.; quelli successivamente adottati nelle date: 21.6.2021; 27.9.2021 a seguito della presa di servizio di tre MOT; 3.11.2023 e, da ultimo, il 3.5.2024).

Si è sempre trattato di provvedimenti perequativi del carico di lavoro gravante sui magistrati nella materia dei "reati ordinari", risoltisi in una riduzione della partecipazione al turno di assegnazione per le ragioni di cui ai citati provvedimenti, non essendosi inteso assumere analoghi accorgimenti nella materia dei reati specialistici di competenza dei diversi Gruppi di Lavoro, se non (senza, però, ricorrere a una diversa distribuzione dei carichi) prevedendo una più ravvicinata partecipazione al turno di assegnazione nel Gruppo "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*", riducendola dai pregressi 15 giorni agli attuali 7 giorni in ragione dell'aumento delle notizie di reato in materia.

Per evitare di dover periodicamente intervenire con provvedimenti di perequazione dei carichi, sostanzialmente disponendo nei termini sopra indicati mediante una riduzione numerica della partecipazione al turno di assegnazione per i colleghi oggettivamente oberati, nel corso di più riunioni (nelle date: 28.4.2023; 13.9.2023; 3.10.2023; 8.1.2024; 29.4.2024) si è discusso onde predisporre un meccanismo di perequazione "a monte" dei carichi di lavoro gravanti su ognuno, ossia un accorgimento che permettesse di non dovere periodicamente intervenire con provvedimenti di perequazione a "valle", ossia quando si registravano squilibri tra i carichi di lavoro che gravano su ciascuno.

Si è, infine, condiviso che il meccanismo di perequazione "a monte" dei carichi di lavoro dovesse riguardare l'assegnazione delle notizie di reato di natura "ordinaria".

All'esito della procedura prevista dagli artt.86 e 13 Circ. 3.7.2024, il 28.10.2024 si è, pertanto, adottata, a far tempo dal 14.11.2024, la variazione urgente al pregresso Progetto Organizzativo nei seguenti termini:

"Nuovi criteri, predeterminati e automatici, di assegnazione dei procedimenti inerenti alla materia dei reati ordinari (Registri Mod.21, 21 bis, 44, 46) e delle notizie su fatti non costituenti reato di natura ordinaria (Registro Mod.45)

- ♣ *le assegnazioni degli **affari di materia ordinaria** avrà luogo mediante i criteri, predeterminati e automatici, di quote numeriche attribuite a ciascun Sostituto (ed eventualmente al Procuratore Aggiunto e al Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa) secondo successione alfabetica del nominativo;*
- ♣ *le quote numeriche sono stabilite in*
- ♣ *numero di 30 comprensivo delle notizie di reato da iscriversi nei Reg. Mod. 21 e 21 bis, delle notizie da iscriversi nel Reg.Mod.45, delle denunce anonime di cui al Reg.Mod.46;*
- ♣ *numero di 30 inerente alle notizie di reato a carico di indagati ignoti (Reg. Mod.44)*
- ♣ *pertanto, ogni Sostituto (ed eventualmente il Procuratore Aggiunto e il Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa), secondo il criterio della successione alfabetica del nominativo, avrà complessivamente 60 assegnazioni (30 relative ai Regg. Modd.21, 21 bis, 45, 46; 30 relative al Reg.Mod.44)".*

I provvedimenti perequativi succedutesi nel tempo e la variazione dei criteri predeterminati e automatici di assegnazione della "materia ordinaria" consentono di sostenere che l'obiettivo della tendenziale perequazione è stato raggiunto.

Soprattutto la variazione dei criteri di assegnazione nella materia ordinaria potrebbe garantire una più equa distribuzione dei carichi di lavoro e una conseguente perequazione, se non nel breve, quanto meno nel lungo periodo, essendosi sostituito il meccanismo del Turno “*Affari Ordinari*” con una distribuzione predeterminata e automatica dei nuovi procedimenti secondo il fattore numerico accoppiato a quello alfabetico per nominativo di Sostituto (ed eventualmente del Procuratore Aggiunto e del Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa).

2. Esauriente indagine preliminare e riduzione del divario tra sentenze di condanna e di assoluzione.

La perequazione dei carichi di lavoro è stata utile anche per gli ulteriori obiettivi, consentendo ai magistrati di convogliare le risorse investigative per i reati meritevoli di approfondimenti probatori e così raggiungendo lo scopo della tendenziale completezza probatoria nell’indagine preliminare, quale presupposto per stimolare il ricorso ai riti speciali deflattivi, in modo che al dibattimento fosse lasciato uno spazio tendenzialmente residuale.

Si erano, infatti, acquisite ed esaminate le statistiche del Tribunale quanto agli affari trattati nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2017 suddivisi tra Tribunale monocratico, Tribunale Collegiale, Ufficio gip/gup, dando particolare attenzione alle sentenze pronunciate nel merito. Oggettivamente emergeva che le sentenze di assoluzione nel merito rappresentavano oltre il 50%, in particolare riguardo ai giudizi monocratici. Questa oggettività del dato numerico suggeriva una valutazione critica sulla *gestione* dei procedimenti di competenza monocratica, sia quanto all’indagine preliminare sia nel momento processuale. Si, è, pertanto, agito lungo queste due direttrici, mediante riunioni con i magistrati, nel corso delle quali si sono affrontati i temi dell’esigenza di una tendenzialmente esauriente acquisizione probatoria durante le indagini preliminari e dell’altrettanta esigenza relativa ad una maggior “presenza” del magistrato togato nei dibattimenti di competenza monocratica. Inoltre, si sono anche valutati i rilievi formulati dai Vice-Procuratori Onorari, nel corso delle periodiche riunioni, al fine di evidenziare le criticità da loro incontrate nella gestione dibattimentale del procedimento e di far tesoro dei suggerimenti per risolverle. Per disporre di una visione d’insieme, infine, sono anche intercorse interlocuzioni col Presidente della Sezione Penale del Tribunale, dimostratesi assai proficue e utili per individuare le criticità dibattimentali riferibili all’inquirente.

All’esito, l’Ufficio ha elaborato delle soluzioni definibili quali buone prassi da seguire nella conduzione delle indagini preliminari e per la successiva partecipazione del p.m. al giudizio, nonché si sono configurati col giudice i presupposti poi confluiti, anche con l’intervento dell’Avvocatura, nella redazione di un Protocollo per la gestione e programmazione condivisa delle udienze.

Nel corso delle riunioni d’ufficio sul tema, infatti, si sono condivisi i rilievi espressi dal giudice quanto alla frequente assenza del magistrato togato alle udienze di rito monocratico e alle constatate carenze “istruttorie” del fascicolo del p.m., senza, pertanto, adottare alcun atteggiamento *difensivo* dell’Ufficio per queste osservazioni. Definendo inaccettabile la scelta di partecipare solo ai processi di rito collegiale, si è, come indicato, progressivamente elaborato un nuovo protocollo, le cui *regole* possono ritrovarsi:

- nelle raccomandazioni in tema di “*Partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito monocratico*” di cui alle note del 20 novembre 2018 e del 21 dicembre 2018
- nel provvedimento di istituzione dell’*Ufficio di Collaborazione del Procuratore* (adottato il 18.12.2018)
- nella nota del 21 gennaio 2019 in tema di “*Redazione del capo di imputazione*” (di cui alla delibera del CSM del 5.7.2017)
- nella nota del 26 marzo 2019 in tema di “*Corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale*”, poi trasfusa nel provvedimento del successivo 22 maggio 2019 che, sullo stesso argomento, ha introdotto l’apposizione del “visto” sui provvedimenti definitori delle indagini preliminari
- nel “*Protocollo d’intesa per la programmazione condivisa delle udienze avanti al Tribunale Penale*”, sottoscritto il 17 gennaio 2019 con quell’Ufficio, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo, la Sezione locale della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta.

Con questo insieme di iniziative e provvedimenti, poco alla volta, si è provato a porre rimedio alle criticità sopra evidenziate, mediante:

- l’adozione, condivisa dai componenti dell’Ufficio, di protocolli d’indagine per una tendenzialmente esaustiva acquisizione probatoria nel corso delle indagini preliminari e compendiato nelle direttive alla polizia giudiziaria citate nel § VI.A.1 (*v.infra*);

- l'adozione del controllo, con l'apposizione del *visto* del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, sui provvedimenti che definiscono la fase delle indagini preliminari, mediante l'esercizio dell'azione penale ovvero la richiesta d'archiviazione (*visto* esteso anche ai procedimenti di rilievo a carico di indagati "ignoti"), al fine di stimolare l'esauriente attività d'indagine;
- la decisione di una più assidua partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito monocratico, non solo per i giudizi da udienza preliminare, essendo obbligatorio, ma anche per gli altri processi quando si trattino materie di competenza dei Gruppi di Lavoro, laddove sia meritevole la presenza del togato ovvero vicende che segnalino la necessità o l'opportunità della presenza togata;
- la programmazione delle udienze, condivisa col Tribunale e l'Ordine forense, con cui stabilire, nella prima udienza, il calendario probatorio delle successive, così rendendo più agevole la partecipazione del p.m. togato nei casi di rito monocratico.

Seguendo queste direttrici, i primi risultati non si sono fatti attendere, come emerge dall'esame delle statistiche del Tribunale relative al periodo 1°.7.2019 – 30.6.2024.

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

SENTENZE 1°.7.2019 – 30.6.2024

Cod	PROCEDIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE	
	Sentenza a seguito di giudizio ordinario:	
12A1	di condanna (art. 533)	44
12A2	di assoluzione (art.530)	60
12A3	promiscua (condanna e assoluzione)	17
12A4	di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 446)	5
	Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453):	
16A1	di condanna	18
16A2	di assoluzione	3
16A3	promiscua (condanna e assoluzione)	4
	Sentenza a seguito di giudizio abbreviato	
	di condanna	4
	di assoluzione	
	promiscua	

Complessivamente: **66** condanne, **5** applicazione di pena, **63** assoluzioni e **21** sentenze con condanne e assoluzioni.

Le sentenze di condanna superano, pertanto, quelle di assoluzione

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SENTENZE 1°.7.2019 – 30.6.2024

Cod	PROCEDIMENTI PRESSO IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA	
	Sentenza a seguito di giudizio ordinario:	
12A1	di condanna (art. 533)	1140
12A2	di assoluzione (art.530)	1981

12A3	promiscua (condanna e assoluzione)	243
12A4	di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 446)	644
	Sentenza a seguito di giudizio immediato (art. 453):	
16A1	di condanna	38
16A2	di assoluzione	39
16A3	promiscua (condanna e assoluzione)	11
	Sentenza a seguito di giudizio abbreviato in sede di giudizio ordinario	
	di condanna	413
	di assoluzione	125
	promiscua	49
	Sentenza a seguito di giudizio direttissimo	
	di condanna e applicazione pena	44
	di assoluzione	4
	promiscua (condanna e assoluzione)	1
	Sentenza a seguito di giudizio abbreviato in sede di giudizio direttissimo	
	di condanna	24
	di assoluzione	3
	promiscua (condanna e assoluzione)	1

Complessivamente: **1.659** condanne, **644** applicazione di pena, **2.152** assoluzioni e **305** sentenze con condanne e assoluzioni.

Le sentenze di condanna superano, pertanto, quelle di assoluzione

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

SENTENZE 1°.7.2019 – 30.6.2024

7 B	Sentenze di applicazione della pena su richiesta (artt.444, 447)	557
	Sentenze di giudizio abbreviato (art. 458, 464)	
8_1B	di assoluzione	31
8_2B	di condanna	110
8_3B	promiscua (condanna e assoluzione)	0
10B	Sentenze di non doversi procedere (ex art. 129)	195
16B	Decreti penali di condanna emessi (art. 460)	872

Complessivamente: **110** condanne, **31** assoluzioni da rito abbreviato; **557** sentenze di applicazione della pena; **872** D.P.

Le sentenze di condanna superano, pertanto, quelle di assoluzione

GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

SENTENZE 1°.7.2019 – 30.6.2024

COD	Sezione D - ATTIVITA' DEL GUP	
3C	Sentenze di non luogo a procedere per prescrizione (art.425)	197
	Sentenze di applicazione pena della pena su richiesta (art.444)	356
	Sentenze a seguito di giudizio abbreviato (art. 442)	
8_1C	di condanna	163
8_2C	di assoluzione	81
8_3C	promiscua (condanna e assoluzione)	18

Complessivamente: 163 condanne, 81 assoluzioni e 18 sentenze con condanne e assoluzioni, da rito abbreviato; 356 sentenze ex art.444 c.p.p.; 197 sentenze ex art.425 c.p.p.

Anche in questo caso le pronunce di condanna superano quelle d'assoluzione.

Dai dati sopra esaminati, si può fondatamente concludere che l'obiettivo è stato raggiunto, posto che dall'esercizio dell'azione penale le sentenze nel merito di condanna superano quelle di assoluzione sia nel rito ordinario che in quelli alternativi speciali.

3. Obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g. (progetto di affiancamento di due unità di p.g. a ciascuno dei Sostituti).

L'obiettivo del precedente Progetto Organizzativo riguardava l'applicazione del principio dell'**affiancamento**. Grazie alla progressiva copertura delle vacanze di organico, tale obiettivo si è realizzato.

In particolare, si sono affiancate due unità di polizia giudiziaria a ciascuno dei Sostituti (il Procuratore e il Procuratore Aggiunto si avvalgono, ciascuno, di una unità: il primo del Responsabile dell'Aliquota PdS, il secondo di un ufficiale dell'Aliquota Carabinieri), onde averne supporto quotidiano e non solo in occasione dello svolgimento di turni o di altre incombenze.

In questo modo, nella direzione e conduzione delle indagini, i magistrati possono avvalersi non soltanto dell'indispensabile ricorso alle forze di polizia operative sul territorio, ma anche del permanente apporto del personale delle Aliquote interne, così giovandosi di un sistema di razionale distribuzione delle deleghe di indagine, al fine di conseguire una tendenziale completezza probatoria, la quale rappresenta uno dei principali obiettivi che s'intende raggiungere. Si tratta, infatti, di un principio ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale quale aspetto qualificante dell'agire del pubblico ministero e che si vuole ispiri l'azione di tutto questo Ufficio. L'affiancamento di due unità di polizia giudiziaria per ciascun magistrato mira a questo obiettivo, onde le indagini offrano quella tendenziale completezza probatoria, presupposto per le doverose determinazioni sull'esercizio, o meno, dell'azione penale e stimolo per la scelta di riti alternativi deflattivi del dibattimento.

L'obiettivo è consistito nell'intelligente ricorso a questa risorsa, in modo da utilizzarla soprattutto per la gestione dei procedimenti ordinari, nonché quale importante ausilio nella conduzione delle indagini di

carattere specialistico, talora anche quale momento di collegamento investigativo con le unità territoriali della polizia giudiziaria.

Si sono, inoltre, previste *squadre specializzate* composte dalle unità delle Aliquote e capaci di trattare direttamente e anche autonomamente dalle altre FFOO i reati attribuiti ai Gruppi di Lavoro.

Così, infatti, è previsto quanto all'Aliquota della Guardia di Finanza, la quale tratta pressoché esclusivamente i reati di competenza del Gruppo di Lavoro in materia di criminalità economica.

Inoltre, si è costituita la squadra definita "*Codice Rosso*", formata da tutto il personale di p.g. che affianca i magistrati del relativo Gruppo, in modo che possa essere destinata a operare congiuntamente in caso di necessità e in modo che ogni p.m. del Gruppo possa avvalersene quando occorra.

4. Obiettivi per la migliore gestione del processo mediante interlocuzioni con il giudice e l'avvocatura.

L'obiettivo si è concretizzato grazie all'applicazione del Protocollo d'intesa tra questo Ufficio, il Tribunale, l'Avvocatura del 19.1.2019, come già ampiamente illustrato. La concreta applicazione ha anticipato gli effetti positivi poi normativamente disposti con la modifica dell'art.477 c.p.p. di cui al D. Lgs. n. 150/2022 ("Riforma Cartabia"): "*Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere*".

Inoltre, su iniziativa di questo Ufficio, dal settembre 2022 si sono istituiti i **Tavoli di Lavoro Permanenti** tra la Procura, il Tribunale (comprendendo anche l'ufficio GIP/GUP) e l'Avvocatura. Si tratta di riunioni periodiche nel corso delle quali si affrontano eventuali problemi riscontrati nella gestione dei procedimenti e dei processi e, mediante confronto, si cercano soluzioni condivise (cfr. §VI.A.2 e VI.A.3).

5. Obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari.

Si tratta di obiettivo se non realizzato, in via di costante tentativo di realizzazione, come illustrato nel §I.A.3 e in ragione dei diversi provvedimenti di rimodulazione della struttura organizzativa amministrativa emanati nel tempo.

6. Obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione (redazione di direttive e organizzazione di incontri di formazione).

Si tratta di obiettivi concretizzati come illustrato nel § VI.A.1.

II. Struttura dell'ufficio

II.A) Procuratore della Repubblica

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. (art. 5 co. 5 Circ. Procure) / Ragioni della esclusione della riserva. (art. 5 co. 6 Circ. Procure)

L'art.5, c.5 della Circolare Procure 3.7.2024 prevede che:

“Il procuratore della Repubblica attribuisce a sé stesso un carico di lavoro in misura congrua e comunque non inferiore al 30% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio, indicandone nel progetto organizzativo le concrete modalità di attuazione, quali: riserva originaria, auto assegnazione o co-assegnazione secondo le modalità previste dall'art.15”

Resta a rilevarsi che il sottoscritto da quando ha assunto l'incarico, non ha mai dismesso l'attività giudiziaria, seppur esercitandola in misura ridotta rispetto ai colleghi. Infatti, il Procuratore:

- partecipa al turno “Affari Urgenti” con cadenza pari quella dei Sostituti (come da provvedimento del 22.5.201);
- partecipa al turno di durata mensile del Gruppo di Lavoro “*Reati contro la p.a.*” al pari di ogni altro Sostituto;
- ha esclusiva competenza, con il Procuratore Aggiunto, sulla materia della Esecuzione Penale, mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi;
- ha esclusiva competenza, con il Procuratore Aggiunto, nella materia degli Affari Civili (ricorsi per Amministrazione di Sostegno, Interdizioni, Inabilitazioni, controlli sugli Ordini Professionali e quant'altro dalle leggi previsto) mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi;
- nell'attività prettamente giudiziaria civile da eseguire mediante l'applicativo Consolle, a far tempo dal 1°.2.2024, mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, gli viene assegnata una percentuale di lavoro quotidiano pari al 40%; un altro 40% quotidiano viene assegnato al Procuratore Aggiunto e la restante quota del 20% di lavoro quotidiano viene assegnata al Sostituto, dr. Mario Pesucci dal 1°.2.2024, a seguito dell'esito dell'interpello diramato il 15.1.2024 (l'incarico assegnato cesserà al 1°.2.2026, essendosene prevista la durata biennale)
- sempre mensilmente alternandosi col Procuratore Aggiunto, mediante l'applicativo ministeriale APP si occupa della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti attraverso gli elenchi mensili di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p. inoltrati dalla polizia giudiziaria;
- coordina i Gruppi di Lavoro “*Reati contro la p.a.*” e “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*”.

II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

Come testé rilevato, il Procuratore coordina i Gruppi di Lavoro “*Reati contro la p.a.*” e “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*”, provvedendo a tutte le incombenze del caso, alle assegnazioni dei procedimenti, alle riunioni periodiche, alle verifiche sull'andamento degli affari e su eventuali provvedimenti di perequazione laddove necessari, alla redazione di protocolli di indagine, di linee guida e organizzative in caso di interventi legislativi.

Svolge, quindi, **competenze generali**, in applicazione del D.L. n.106/2006, nonché della Circ. 3.7.2024:

1) è titolare di poteri, facoltà e responsabilità previsti dalla Costituzione, dal D.Lgs. n. 106/2006, dalle altre disposizioni di legge, dalle disposizioni del C.S.M.;

2) è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati, organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'Ufficio, ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione;

- 3) esercita, personalmente o con delega, la direzione in materia giudiziaria e amministrativa, esprime la rappresentanza esterna dell'Ufficio, attua il coordinamento generale e cura la vigilanza sulle fasi del procedimento penale nei termini espressi in questo Progetto;
- 4) per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'Ufficio, indica i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 106/2006;
- 5) si avvale della collaborazione del Procuratore Aggiunto per l'esercizio dei compiti di direzione dell'Ufficio, col quale ha e mantiene costante rapporto e mutuo scambio informativo. Indice, anche per le finalità organizzative, le riunioni con tutti i magistrati, onde questi ultimi forniscano i contributi pure in tema di organizzazione secondo canoni di leale collaborazione;
- 6) per garantire la ragionevole durata del processo, assicura un'attenta analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e il relativo monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dal Presidente del Tribunale sugli esiti dei processi;
- 7) elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti secondo il principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri di cui all'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, tenendo conto della realtà criminale territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e a tal fine si avvale della collaborazione e del contributo del Procuratore Aggiunto e dei Sostituti; mantiene costante interlocuzione con il Presidente del Tribunale e i Presidenti di Sezione; tiene conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti; osserva i principi di cui alle delibere del CSM consiliari 9 luglio 2014 e 11 maggio 2016, rispettivamente recanti "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*" e "*Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*";
- 8) distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'Ufficio e cura la costituzione di Gruppi di Lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione;
- 9) verifica periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro, garantendone l'equità;
- 10) coordina, anche valendosi del Procuratore Aggiunto, i Gruppi di Lavoro, anche elaborando protocolli investigativi ed organizzativi;
- 11) promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'Ufficio ovvero dei singoli Gruppi di Lavoro, al fine del necessario flusso informativo sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e innovazioni legislative e per verificare l'andamento dell'Ufficio;
- 12) garantisce le pari opportunità tra i magistrati e il personale (amministrativo e di polizia giudiziaria) dell'Ufficio. Vigila sul pieno rispetto delle pari opportunità;
- 13) disciplina l'attività dei Vice-Procuratori Onorari nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, secondo le norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari, avvalendosi del magistrato coordinatore nella persona del Procuratore Aggiunto;
- 14) assegna i magistrati ai Gruppi di Lavoro, previo interpello e secondo quanto previsto nel progetto organizzativo, mediante criteri idonei a valorizzare le specifiche attitudini e la formazione professionale dei Sostituti, garantita anche dalla rotazione periodica;
- 15) cura e stimola i rapporti con l'Avvocatura, nonché le altre istituzioni o enti;
- 16) cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'art. 5 D.Lgs. n. 106/2006;
- 17) assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato;
- 18) promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione al Mag.Rif dell'Ufficio ed ai RID del distretto;
- 19) promuove e diffonde le buone prassi di organizzazione;
- 20) è titolare dei compiti specificamente indicati in questo progetto organizzativo, tra cui trattazione dei procedimenti e delle materie indicate;
- 21) dirige l'Ufficio di Collaborazione previsto dal D.Lgs. n. 116/2017;
- 22) cura i rapporti col Ministero della Giustizia, con la Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino, con la Presidenza della Corte di Appello di Torino e del Tribunale di Cuneo, nonché ogni altro rapporto di carattere amministrativo con organi giudiziari o della pubblica amministrazione;

- 25) è responsabile degli adempimenti amministrativi inerenti ai magistrati (pareri per la progressione in carriera, congedi *et similia*);
- 26) controlla gli esiti delle udienze preliminari e dibattimentali;
- 27) è titolare del potere di impugnazione (ex art. 570, comma 1, c.p.p.);
- 28) è responsabile dei Reg. mod. 21, 21-bis, 44, 45 e 46 e del rilascio delle certificazioni ex art. 335 c.p.p.;
- 29) dirige e organizza le Sezione di polizia giudiziaria ed i connessi rapporti con i Responsabili delle relative Aliquote;
- 30) assume, a seguito di discussione con gli altri magistrati, le direttive di carattere generale verso i servizi di polizia giudiziaria;
- 31) cura i rapporti con i responsabili dei servizi di polizia giudiziaria e i relativi superiori sotto il profilo gerarchico;
- 32) partecipa alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quando ne sia richiesta la presenza;
- 33) esercita le funzioni di dirigente amministrativo non essendo previsto in organico il relativo posto;
- 34) è responsabile della sicurezza dei lavoratori;
- 35) cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;
- 36) cura i rapporti con l'Ordine degli Avvocati, con le associazioni forensi e con gli altri organismi istituzionali;
- 37) vigila sul Casellario Giudiziario, sull'Ufficio corrispondenza e sull'Ufficio Ricezione Atti;
- 38) controlla le spese di ufficio;
- 39) partecipa alle riunioni della Conferenza Permanente ed esercita le competenze connesse;
- 40) è responsabile della sicurezza interna degli uffici della Procura;
- 41) svolge il compito di coordinatore dei tirocini ai sensi dell'art. 73 D.L. n. 69/2013;
- 42) è responsabile del sito web della Procura;
- 43) è "Autorità competente" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "g" del D.Lgs. n.51/2018, nonché "titolare del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. "h" dello stesso D.Lgs., emanato in attuazione della Direttiva U.E. n. 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Competenze specifiche: riunioni con i magistrati, rapporti con i mezzi di comunicazione, impiego della polizia giudiziaria, uso delle risorse.

Riunioni con i magistrati dell'ufficio.

Sono e saranno tenute riunioni, normalmente con cadenza bimestrale/trimestrale, con i magistrati dell'Ufficio, al fine del necessario scambio informativo su tutte le questioni di interesse per Ufficio, sia organizzative che prettamente attinenti agli aspetti giudiziari. Parimenti, sono e saranno tenute riunioni periodiche con i magistrati dei singoli Gruppi di Lavoro promosse da ciascun Coordinatore. Delle riunioni è sempre formato verbale riassuntivo conservato presso la Segreteria Affari Generali.

Rapporti con i mezzi di comunicazione.

I rapporti con la stampa sono tenuti dal Procuratore in osservanza delle disposizioni primarie e secondarie. A seguito del D. Lgs. n.188/2021, recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*", in conformità a quanto stabilito nella riunione con tutti i magistrati del 10.12.2021, con provvedimento del 15.12.2021 (prot.n.3268/2021) si è integrato il Progetto Organizzativo al momento vigente sia nella parte relativa ai rapporti del Procuratore con gli organi d'informazione sia in quella dei rapporti del Procuratore con la polizia giudiziaria sul tema delle comunicazioni agli stessi organi.

Parimenti, anche in questo Progetto, per il quadriennio 2026-2029 è previsto che:

1. Rapporti del Procuratore con gli organi di informazione.

a. solo il Procuratore è tenuto a «*mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione*» (art.5 D. Lgs. n.106/2006)

b. in caso di impossibilità del Procuratore, il Procuratore Aggiunto è delegato a mantenere i rapporti con gli organi di informazione

c. è fatto divieto ai magistrati dell'Ufficio di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria

d. è obbligo dei magistrati dell'Ufficio informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto dei procedimenti di interesse degli organi di informazione

e. il Procuratore, tenuto a «*mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione*» (art.5 D. L.gs.n.106/2006), potrà affidare le esternazioni esclusivamente a **due forme ufficiali** di comunicazione:

- ❖ il comunicato stampa
- ❖ la conferenza stampa

f. la comunicazione agli organi di informazione potrà avvenire solo:

1) quando risulti “**strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini**”

2) quando «ricorrono **altre specifiche ragioni di interesse pubblico**»

(art.5, c.2 bis D.L.gs. n.106/2006 di nuova introduzione)

g. il Procuratore potrà indire la **conferenza stampa** solo se, oltre ai due indicati requisiti, i fatti assumano una “**particolare rilevanza pubblica**” e, inoltre, la scelta della conferenza stampa dovrà essere assunta “*con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano*” (art.5, c.1 D.L.gs.n.106/2006 nuova formula)

h. il **contenuto** delle comunicazioni:

- ✓ dovrà assicurare “*il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.*» (art.5, c. 2 bis D.L.gs.n.106/2006)
- ✓ dovrà essere ispirato alla trasparenza e alla comprensione dell'azione giudiziaria, nonché essere semplice, obiettivo, imparziale, equilibrato e sobrio
- ✓ non dovrà danneggiare o influenzare la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento o dei terzi
- ✓ non potrà avere per oggetto dati sensibili, se non nei casi necessari
- ✓ per quanto possibile, non renderà note le generalità delle persone coinvolte nell'indagine e non diffonderà le relative effigi
- ✓ sarà ispirato alla particolare tutela delle vittime e delle persone offese e eviterà l'ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza (in adempimento delle Linee Guida di cui alla delibera CSM 11.7.2018).

i. nei comunicati e nelle conferenze stampa non si assegnerà ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza [art.3 lett.c) D.Lgs.n.188/2021 e art.5, comma 3 ter D.L.gs.n.106/2006].

l. in ogni caso, la decisione di fornire informazioni, nonché quelle sulla forma e sul contenuto delle stesse saranno assunte dal Procuratore a seguito delle necessarie interlocuzioni con i magistrati assegnatari dei relativi procedimenti, i quali collaboreranno alla raccolta e all'analisi delle informazioni da comunicare o, nei casi in cui di particolare coinvolgimento dell'Ufficio, con tutti i magistrati.

2. I rapporti tra il Procuratore e la polizia giudiziaria nelle comunicazioni agli organi di informazione.

La polizia giudiziaria potrà diramare comunicati stampa o indire conferenze stampa soltanto sugli atti di indagine compiuti, o ai quali abbia partecipato ed esclusivamente a seguito di autorizzazione del Procuratore. L'autorizzazione consisterà in un **provvedimento scritto, motivato sulle specifiche ragioni di pubblico interesse** che la giustificano (art.5, c.3 bis D.Lgs.n.106/2006 di nuova introduzione).

Inoltre, le informazioni della polizia giudiziaria saranno consentite **solo** quando:

a) siano strettamente necessarie per la prosecuzione delle indagini

b) ovvero ricorrano **specifiche ragioni di interesse pubblico** non rientranti nella necessità di proseguire le indagini

c) qualora le informazioni assumano la forma della conferenza stampa dovrà essere assolto anche il requisito di assumere i fatti d'indagine particolare rilevanza pubblica

c) in ogni caso, si dovranno attenere a chiarire quale sia la fase del procedimento e a non presentare la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole (art.5, c.3 bis D.L.gs.n.106/2006, di nuova introduzione, in richiamo ai precedenti commi 2 bis e 3)

d) anche alla polizia giudiziaria nei comunicati e nelle conferenze stampa è fatto divieto di assegnare ai procedimenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza [art.3 lett.c) D.L.gs.n.188/2021 e art.5, comma 3 ter D.L.gs. n.106/2006].

Impiego della polizia giudiziaria.

Si richiama quanto sarà annotato nel § VI.A.1, premettendo che in questo Ufficio prevale il criterio dell'affiancamento di due appartenenti alle Aliquote di p.g. a ogni Sostituto.

Annualmente, il Procuratore procede a verificare i carichi di lavoro complessivamente assegnati alle tre Aliquote di p.g. e le singole interne distribuzioni, nonché ad accertare le tempistiche di evasione delle diverse deleghe conferite e l'eventuale arretrato, di cui si chiede ragione.

Uso delle risorse tecnologiche assegnate e utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre.

Particolare cura è prestata all'impiego delle risorse tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse finanziarie, come già evidenziato.

E' previsto il visto dalla quinta richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione.

Si controlla lo stato dei sequestri onerosi.

Quanto alle disposizioni date per l'impiego delle risorse tecnologiche e per il contenimento delle spese di giustizia si richiama il § IV.F (v. *infra*).

Competenza in tema di Archivio delle Intercettazioni.

Si tratta di competenza attribuita in via esclusiva secondo quanto annotato nel § IV.I

E' titolare dell'**Ufficio di Collaborazione del Procuratore** (istituito con provvedimento 18.12.2018; vedi *infra*).

Formulazione dell'Assenso e apposizione del Visto

Di queste competenze si tratterà nei §§ IV.L, IV.M.

§§§

II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo (art.64 Circ.Procure)

Ai sensi dell'art.64 della Circ.3.7.2024, *"Nella predisposizione del progetto organizzativo il procuratore della Repubblica si avvale della collaborazione dei procuratori aggiunti. La scelta del magistrato collaboratore tra i procuratori aggiunti deve avvenire, previo interpello, con decreto motivato.*

Il procuratore della Repubblica, laddove si renda necessario il ricorso a ulteriori e specifiche competenze, può avvalersi della collaborazione anche di uno o più magistrati, in relazione a specifici compiti da individuarsi con decreto motivato da comunicarsi a tutti i magistrati dell'ufficio. Di tale collaborazione il procuratore deve dare atto nella proposta".

In adempimento si è ricorsi all'aiuto dato dal Procuratore Aggiunto, dr. Ciro Santoriello, il quale ha provveduto a collaborare nella predisposizione, aggiornamento e stesura, delle linee guida d'indagine e per l'efficace ed efficiente esercizio della azione penale riguardo alle indagini nelle materie specialistiche dei Gruppi di Lavoro che coordina *"Reati di criminalità economica"*, *"Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno"* e *"Reati ambientali"*.

Resta a rilevarsi che, se non è stato necessario ricorrere a ulteriori e specifiche competenze di altri magistrati, tuttavia tutti hanno concretamente collaborato, anche a seguito delle apposite riunioni, plenarie e dei singoli Gruppi di Lavoro, a fornire il contributo per l'individuazione dei principi generali ispiratori dell'azione dell'Ufficio e secondo i termini di cui agli artt.2, 3, 11 Circ. 3.7.2024, come emerge dai verbali della riunione plenaria del 12.12.2024 e delle riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro nelle date 27.11.2024 (riunioni Gruppi *"Reati di criminalità economica"*, *"Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno"*) 2.12.2024 (riunione Gruppo *"Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili"*), 9.12.2024 (riunioni Gruppi *"Reati contro la p.a."* e *"Reati ambientali"*), qui allegati.

II.B) Procuratore Aggiunto.

II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione.

(art.6 co.4 Circ.Procure)

La pianta organica dell'Ufficio prevede un Procuratore Aggiunto e il ruolo è rivestito dal dr. Ciro Santoriello dal 6.10.2023.

L'art.6, c.4 Circolare 3.7.2024, prevede che *“Al procuratore aggiunto è attribuito un carico di lavoro in misura ridotta non inferiore al 50% rispetto a quello dei sostituti dell'ufficio e, comunque, compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'ufficio”*.

Quanto, pertanto, al carico di lavoro attribuitogli, il Procuratore Aggiunto:

- partecipa al turno “Affari Urgenti” con cadenza pari quella dei Sostituti;
- partecipa al turno di durata mensile dei procedimenti di competenza del Gruppo di lavoro *“Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”*, di cui è Coordinatore, con cadenza pari quella dei Sostituti;
- ha esclusiva competenza, con il Procuratore, nella materia della Esecuzione Penale, mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi;
- ha esclusiva competenza, con il Procuratore, nella materia degli Affari Civili (ricorsi per amministrazione di Sostegno, Interdizioni, Inabilitazioni, controlli sugli Ordini Professionali e quant'altro dalle leggi previsto) mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi;
- nell'attività prettamente giudiziaria civile da eseguire mediante l'applicativo Consolle, a far tempo dal 1°.2.2024, mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, gli viene assegnata una percentuale di lavoro quotidiano pari al 40%; un altro 40% quotidiano viene assegnato al Procuratore e la restante quota del 20% di lavoro quotidiano viene assegnata al Sostituto, dr. Mario Pesucci dal 1°.2.2024, a seguito dell'esito dell'interpello diramato in materia il 15.1.2024 (l'incarico assegnato cesserà al 1.2.2026, essendosene prevista la durata biennale)
- sempre mensilmente alternandosi col Procuratore, mediante l'applicativo ministeriale APP, si occupa della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti mediante gli elenchi mensili di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p., trasmessi dalla polizia giudiziaria.

I.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)

Compiti di coordinamento.

Ai sensi degli artt.6, 9, c.5, 11, c.3 n.16 Circ. 3.7.2024, con provvedimento del 6.10.2023 si è stabilito che il Procuratore Aggiunto:

1. coordina e dirige i Gruppi di Lavoro attribuitigli, ossia quello relativo ai *“Reati di criminalità economica”*, quello riguardante i *“Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”* e quello inerente ai *“Reati ambientali”*;

2. ha ruolo di Magistrato Coordinatore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore e di Coordinatore e responsabile dell'Ufficio Definizione Affari Semplici (D.A.S), come previsto con provvedimento del 13.2.2025 (prot.460/2025). In tale veste, controlla la funzionalità di questi servizi e indice riunioni periodiche con i v.p.o. sui temi inerenti alle materie di loro competenza, anche per aver informazioni sull'andamento degli affari e su eventuali problematiche procedurali o processuali. Dell'esito delle riunioni informa il Procuratore;

3. nella direzione dei Gruppi di Lavoro attribuita, assegna gli affari tra i diversi componenti mediante criteri automatici e preordinati, tali da garantire l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, nonché, in ogni caso, periodicamente verifica che effettivamente la ripartizione dei carichi di lavoro sia mantenuta;

4. indice periodiche riunioni tra i componenti dei Gruppi di Lavoro che coordina, per l'omogeneità delle soluzioni investigative e per l'uniforme interpretazione delle norme di riferimento, nonché con la polizia giudiziaria, anche elaborando, con l'aiuto dei componenti dei Gruppi che dirige, protocolli investigativi per consentire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale;
5. in ogni caso e per realizzare compiutamente queste finalità, predispone un costante flusso informativo con i magistrati dei Gruppi di riferimento e può disporre obblighi di riferire ai magistrati;
6. appone il visto sui provvedimenti dei magistrati che definiscono i procedimenti assegnati (e come indicato nel § IV.M.); nel caso in cui sia stato negato il visto sulle richieste conclusive dei procedimenti di cui sopra e sia stato inutilmente esperito ogni tentativo di pervenire a conclusioni condivise con il Sostituto assegnatario, informa il Procuratore per ogni possibile determinazione;
7. appone, su delega del Procuratore, l'assenso sulle richieste di misure cautelari personali e reali (come indicato nel § IV.L);
8. risolve eventuali contrasti tra Sostituti in merito alla assegnazione di procedimenti in materia c.d. specializzata, nell'ambito dei Gruppi che coordina, tenendone informato il Procuratore;
9. è consultato dai Sostituti appartenenti ai Gruppi di Lavoro che coordina anche per i procedimenti "ordinari" non rientranti nella materia del Gruppo e che sono stati assegnati ai Sostituti in base al criterio automatico; in caso di contrasti che possano emergere riferisce al Procuratore;
10. tiene informato il Procuratore sulle indagini rilevanti condotte nell'ambito dei procedimenti trattati dai Gruppi di cui è Coordinatore; in particolare sui procedimenti caratterizzati da particolare gravità dei reati, allarme e risonanza sociale nonché, anche in funzione dell'uniformità di orientamento della Procura, sulle questioni di principio nuove o di speciale delicatezza;
11. comunica al Procuratore i dati statistici e le valutazioni relativamente all'attività dei Gruppi che coordina, onde consentirgli di predisporre i documenti e le relazioni da inoltrare al CSM, al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale in vista dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e ad ogni altra Istituzione, quando richiesto.

Ulteriori compiti.

Alla figura istituzionale del Procuratore Aggiunto, inoltre, si intendono riconoscere compiti effettivamente semidirettivi.

Si prevede, pertanto, che il Procuratore Aggiunto collabori lealmente e operi in sinergia col Procuratore nella conduzione dell'Ufficio e:

- sostituisca il Procuratore nei compiti attribuitigli quando questi non sia presente per impegni di lavoro fuori sede o nei periodi di congedo o di assenza, svolgendo la funzione di Vicario (art.7 Circ. 3.7.2024);
- rappresenti il Procuratore nei rapporti esterni quando il Procuratore lo richieda;
- collabori con il Procuratore nell'attività di direzione e di conduzione dell'Ufficio, mantenendo anche collegamenti e promuovendo contatti con enti ed Autorità esterni, secondo le indicazioni Procuratore o autonomamente nelle ipotesi di deleghe a lui conferite;
- cooperi nella organizzazione del personale amministrativo e nella direzione della Sezione di Polizia Giudiziaria.

§§§

II.C) Vicario.

II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. (art. 7 co. 1 Circ. Procure)

È nominato Vicario il Procuratore Aggiunto, dr. Ciro Santoriello, il quale eserciterà le funzioni del Procuratore in caso di mancanza o impedimento e secondo le disposizioni di cui all'art.7 Circ. 3.7.2024.

La carica avrà efficacia anche in caso di cessazione delle funzioni del capo dell'Ufficio e fino all'approvazione del nuovo progetto organizzativo.

Si prevede che, in caso di assenza o di impedimento del Vicario, la reggenza o supplenza nella direzione dell'Ufficio appartiene al Sostituto con maggiore anzianità di servizio nell'ufficio o, in mancanza, al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

Al Vicario in caso di scopertura del posto di Procuratore o, comunque, ove si presuma che la mancanza, l'assenza o l'impedimento del dirigente possano avere durata superiore ai sei mesi, spetta la medesima percentuale di esonero dal lavoro giudiziario prevista per il Procuratore nel progetto organizzativo, in conformità con quanto stabilito dall'art.7, c.8 Circ.3.7.2024.

II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario (art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)

Ai sensi dell'art.7, c.1 Circ. 3.7.2024, il Vicario è stato individuato e nominato nella persona del Procuratore Aggiunto previsto in organico.

II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)

Il Vicario svolgerà la sua funzione secondo il criterio della leale collaborazione nella conduzione dell'Ufficio che troverà applicazione:

- sostituendo il Procuratore nei compiti attribuitigli quando questi non sia presente per impegni di lavoro fuori sede o nei periodi di congedo o di assenza, svolgendo la funzione di Vicario (art.7 Circ. 3.7.2024);
- rappresentando il Procuratore nei rapporti esterni quando il Procuratore lo richieda;
- collaborando con il Procuratore nell'attività di direzione e di conduzione dell'Ufficio, mantenendo anche collegamenti e promuovendo contatti con enti ed Autorità esterni, secondo le indicazioni Procuratore o autonomamente nelle ipotesi di deleghe a lui conferite.

§§§

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio.

L'art.9, commi 1 e 2 Circ. 3.7.2024 dispone che:

“1. Il procuratore della Repubblica, ove le dimensioni dell'ufficio lo consentano e in ogni caso negli uffici la cui pianta organica preveda almeno un magistrato con funzione semidirettiva, cura la costituzione di unità organizzative dell'ufficio coordinate dal procuratore della repubblica o da un procuratore aggiunto. Le singole unità organizzative si distinguono, in ragione del dato dimensionale decrescente, in dipartimenti, sezioni, gruppi di lavoro sono modulate alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

2. Nel predisporre l'organizzazione dell'ufficio il procuratore della Repubblica determina l'organico di ciascuna articolazione interna dell'ufficio comprensivo dei posti non coperti. Il numero totale dei magistrati togati previsti nell'organico delle varie articolazioni interne non può essere inferiore al numero complessivo dei magistrati togati previsti nella pianta organica dell'ufficio”.

Sua volta, l'art.3, c.1 della stessa Circolare prevede che:

“1. Il procuratore della Repubblica adotta le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, la completezza delle indagini preliminari, anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato rispettando i seguenti principi generali e organizzativi e tenendo, altresì, conto dei criteri di priorità definiti in conformità ai principi di cui all'art. 4:

- a) *trattazione di materie omogenee e specialistiche da parte di unità organizzative dedicate..*
 e) *svolgimento di riunioni periodiche delle unità organizzative, anche al fine di elaborare appositi protocolli investigativi, delle quali è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore o del procuratore aggiunto;*
 f) *individuazione di adeguate modalità di coordinamento tra le diverse unità organizzative..”.*

Fin dal settembre 2013 questo Ufficio prevede l'esistenza di Gruppi di Lavoro specializzati nella trattazione di determinati reati e la partecipazione dei magistrati suddivisa a seconda delle attitudini professionali. Anche l'odierno Progetto Organizzativo, al pari del precedente, prevede, o meglio, conferma, l'esistenza di Gruppi di Lavoro specializzati nella trattazione di determinati reati e la partecipazione dei magistrati suddivisa a seconda delle attitudini professionali, stabilendosi i criteri di scelta per le designazioni, la permanenza minima di due anni (di un anno in caso di designazione d'ufficio) e quella massima decennale (v. *infra*). I Gruppi di Lavoro, infatti, permettono ai magistrati di acquisire un'esperienza professionale nei settori cui sono destinati secondo le loro rispettive attitudini professionali, di intrattenere un costante, proficuo rapporto con gli organi di polizia giudiziaria specializzati e, dunque, di realizzare un mutuo scambio di accrescimento *culturale*, nonché una più adeguata risposta ai fenomeni criminali oggetto delle materie trattate. L'obiettivo perseguito consiste nel conseguire un'affinata efficacia delle indagini, una rapida definizione dei procedimenti e, quindi, di partecipare alla fase del giudizio con gli idonei strumenti di conoscenza specialistica. A questo obiettivo è, inoltre, d'ausilio l'articolazione interna "Ufficio Definizione Affari Semplici" (DAS) di cui diffusamente al § IV.C, n.6 (v.*infra*).

I Gruppi di Lavoro previsti in questo Ufficio.

A seguito di riunioni tra tutti i magistrati dell'Ufficio, nonché della meditata analisi dei fenomeni criminali del territorio e dei dati statistici relativi ai carichi di lavoro, si mantiene l'articolazione della Procura in cinque Gruppi di Lavoro, già prevista nel precedente Progetto Organizzativo.

Con provvedimento del giorno 11.7.2023, all'esito dell'interpello diramato in ragione di prossime scadenze decennali di partecipazione, si sono rimodulate le partecipazioni nei Gruppi di Lavoro, con efficacia dal 13.9.2023.

In sintesi, per una visione d'insieme e con gli approfondimenti che seguiranno, i Gruppi di Lavoro sono i seguenti e così composti:

- **Gruppo reati contro la p.a.**

È previsto l'organico di 4 componenti; attualmente si conta una vacanza.

Coordinatore il Procuratore, Onelio Doderò; Componenti: Onelio Doderò, Sostituti Pier Attilio Stea, Attilio Offman, un posto attualmente vacante.

Il Gruppo si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione, così individuati:

- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I c.p.:
 - dall'art. 314 all'art. 329 c.p.;
- tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II – Capo II c.p.:
 - gli artt. 346 *bis*, 353, 353 *bis*, 354, 355, 356 c.p.

- nonché della responsabilità amministrativa da reato di cui al D. L.gs.n. 231/2001, quando connessa alle attribuzioni del Gruppo.

Il Coordinatore è anche assegnatario dei procedimenti in materia.

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

Pur rilevandosi che dal 2023 il Gruppo conta di una vacanza di organico, ragionando sui flussi di lavoro in entrata e sulle definizioni dei procedimenti, allo stato non si ritiene di diramare interpello per la copertura del vuoto d'organico.

- **Gruppo reati di criminalità economica.**

È previsto l'organico di 4 componenti, attualmente non si contano vacanze.

Coordinatore il Procuratore Agg. Ciro Santoriello;

Componenti: Attilio Offman, Carla Longo; Francesco Lucadello; Mario Pesucci.

Al Gruppo è attribuita la competenza in ordine ai seguenti reati, nonché le valutazioni e/o i pareri pure appresso elencati:

- reati societari;
- reati fallimentari;
- reati previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. n. 14 del 2019
- reati tributari;
- i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed usura di cui agli artt. 512 *bis* c.p., 644 c.p., 648 *bis* c.p., 648 *ter* c.p. 648 *ter.1* c.p. (con particolare attenzione al reato di usura in ambito bancario, posto che la delicatezza e la complessità della materia impongono il mantenimento della specializzazione, che si rende necessaria anche in relazione ai rapporti con la Prefettura, conseguenti alle istanze di sospensione dei debiti e ai pareri sulle richieste di mutuo inoltrate a tale ufficio e che impongono una valutazione di carattere generale e un costante adeguamento al mutevole quadro giurisprudenziale e amministrativo);
- appropriazioni indebite e truffe, di cui agli artt. 640, 646 c.p. se aggravate ex art. 61 nn. 7 e 11 c.p. (quando commesse da amministratori e soci di società in danno o pregiudizio delle medesime);
- reati previsti a tutela dei marchi, limitatamente a quelli di cui agli artt. 517 e 517 *ter* c.p.;
- reati di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385: "*T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*;
- reati di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*";
- responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001, quando connessa alla competenza del Gruppo;
- associazioni per delinquere finalizzate alla consumazione dei reati sin qui elencati;
- valutazione di tutte le segnalazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, in particolare da Banca d'Italia, Consob, Ivass;
- tutti i pareri che il p.m. è chiamato a formulare in materia fallimentare e di crisi d'impresa e le iniziative giudiziarie (ricorsi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ad esempio)

Al Gruppo è anche attribuita la competenza per la materia delle **Misure di Prevenzione**.

Il Procuratore Aggiunto quale Coordinatore del Gruppo, cura il rispetto e l'applicazione del protocollo d'intesa dell'11.12.2017 (prot. n. 4276/2017/S.P.) in materia di *proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. C), i), i-bis), i-ter), d.lgs. n. 159/2011, conseguente all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 2017 n. 161*, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Alessandria, Aosta, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Vercelli.

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

È attribuita anche la competenza per promuovere i ricorsi al Tribunale Civile per la dichiarazione della Liquidazione giudiziale.

- **Gruppo reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colpi di danno**

È previsto l'organico di 4 componenti e attualmente non si contano vacanze.

Coordinatore il Proc. Agg. Ciro Santoriello; Componenti: il Proc. Agg., i Sostituti Pier Attilio Stea, Mario Pesucci, Alessia Rosati.

A seguito dell'unanime decisione di tutti i magistrati dell'Ufficio, con provvedimento del 27 novembre 2019 si è costituito il Gruppo di lavoro in questione, estendendo l'originaria competenza ai reati di responsabilità sanitaria di cui all'art.590 *sexies* c.p., a quelli di cui all'art.590, comma 4 c.p. e ai reati colposi di danno e di cui all'art.449 c.p. in modo che tale ampliamento di attribuzioni non ha meramente rimodulato il Gruppo, ma del tutto innovato. Si è, infatti, ritenuto opportuno ricomprendere nelle competenze di un unico Gruppo di lavoro i reati caratterizzati dalla colpa e il cui accertamento rende necessario uno specifico bagaglio tecnico specialistico, essendo relativi a vicende di non semplice ricostruzione probatoria (sia quanto al fatto sia quanto alla responsabilità).

Contestualmente, si è rilevato e condiviso che anche la categoria dei reati colposi di danno possiede le caratteristiche evidenziate, con le conseguenti complessità di indagine nei termini indicati e che meritano siano compito di coloro che possiedono l'esperienza specialistica richiesta.

Il Gruppo, si occupa, pertanto, dei reati inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alla responsabilità colposa in ambito sanitario e ai delitti colposi di danno, e segnatamente:

- omissione dolosa e omissione colposa di cautele antinfortunistiche (artt. 437 e 451 c.p.);
- omicidio e lesione personale (artt. 575, 582, 589, 590 c.p.) commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro;
- delitti colposi di danno di cui all'art.449 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, (artt. 423, 426, 428, 430, 432, 433, 433 bis 434, 438, 439, 450, 451 c.p.)
- responsabilità colposa in ambito sanitario (art.590 *sexies* c.p.)
- responsabilità ai sensi dell'art.590, comma 4 c.p.
- responsabilità amministrativa da reato di cui al D. L.gs.n.231/2001, quando connessa alle attribuzioni del Gruppo.

Si è valutato di non far rientrare nelle competenze del Gruppo di lavoro anche le violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro (di cui ai D.Lgs. n.81/2008 e 334/1999) in quanto si tratta di reati contravvenzionali, spesso di immediata definizione e, il più frequentemente oggetto di prescrizioni impartite dagli organi competenti (Spresal) in sede di ispezione delle aziende e che determinano la sospensione del procedimento (nonché l'estinzione del reato se adempiute dall'imprenditore).

Il Procuratore Aggiunto è il Coordinatore del Gruppo e cura il ricorso a modelli condivisi di deleghe e direttive dettagliate per le indagini in materia, nonché assegnatario dei procedimenti, mediante criteri automatici e predefiniti, prendendo parte al turno mensile secondo calendario predefinito.

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

- **Gruppo reati in materia ambientale.**

È previsto l'organico di 3 magistrati; attualmente si conta una vacanza; Coordinatore è il Proc. Agg. Ciro Santoriello; Componenti: Sostituti Alberto Braghin, Francesca Lombardi, un posto vacante.

Pur rilevandosi che dal 2023 il Gruppo conta di una vacanza di organico, ragionando sui flussi di lavoro in entrata e sulle definizioni dei procedimenti, allo stato non si ritiene di diramare interpello per la copertura del vuoto d'organico.

Sono attribuiti alla competenza del Gruppo i seguenti reati:

- art. 423 *bis* c.p. 452 *bis*, 452 *ter*, 452 *quater*, 452 *quinqües*, 452 *sexies*, 452 *septies*, 452 *terdecies* c.p.;
- art. 674 c.p., limitatamente alle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo;

Reati ambientali

- D. Lgs. n.152/2006
- D. Lgs.n. 22.1.2004 n. 42 (limitatamente alla parte 3° relativa ai beni paesaggistici)

Reati relativi ai rifiuti

- D. Lgs. n.99/1992 (fanghi di depurazione in agricoltura)
- D. Lgs. n.508/1992 (rifiuti di origine animale)
- D. Lgs. n.209/1999 (attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili)
- D. Lgs. n.209/2003 (rottamazione veicoli).

La competenza riguarda anche la responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. n.231/2001, quando connessa alle attribuzioni del Gruppo.

Le assegnazioni automatiche dei procedimenti avvengono in base a turni mensili.

- **Gruppo reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili.**

È previsto l'organico di 5 magistrati; attualmente non si contano vacanze.

Coordinatore: il Procuratore Onelio Doderò; Componenti: Sostituti Alberto Braghin, Carla Longo, Francesca Lombardi, Alessia Rosati, Francesco Lucadello (vedi *infra* § II.D.1 per il dettaglio).

§§§

L'individuazione del numero dei Gruppi di Lavoro è stata determinata a seguito dell'analisi dei principali fenomeni criminali del territorio, valutando i dati statistici, nonché i carichi di lavoro.

L'individuazione dei reati da assegnare a ciascuno è avvenuta sulla base dell'analisi della realtà criminale del territorio, della materia trattata dai singoli Gruppi e delle eventuali affinità conseguenti.

Sia il numero di magistrati in organico effettivo sia motivi di accrescimento professionale hanno suggerito di **individuare il numero dei magistrati da assegnare a ogni Gruppo** sulla base delle valutazioni derivanti dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alla complessità dell'indagine e al dispendio di risorse richiesto dall'indagine preliminare e dal successivo giudizio (ad esempio: incidenti probatori talora da instaurare *obbligatoriamente*; richieste cautelari da promuovere con urgenza; processi di competenza del Tribunale collegiale da seguire al dibattimento).

Discende che ogni magistrato partecipa a due Gruppi di Lavoro e che il più nutrito è il Gruppo dei **reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili**, contando 5 magistrati rispetto ai 4 previsti per i Gruppi "*Reati di criminalità economica*" e "*Reati contro la p.a.*" ed ai 3 che compongono ciascuno gli altri restanti.

§§§

Criteri di distribuzione degli affari nei Gruppi di Lavoro.

Quanto all'attribuzione delle notizie di reato ai vari Gruppi di Lavoro, il criterio regolatore è rappresentato dalla specializzazione della materia.

Conformemente a quanto deliberato in esito a più riunioni sul tema, in caso di:

- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica con reati "ordinari", prevarrà la competenza specialistica, a prescindere dalla gravità dei reati desunti dalle pene edittali;
- concorrenza di reati contemporaneamente oggetto di trattazioni specialistiche attribuite a più Gruppi (anche se emersa nel corso delle indagini), prevarrà la competenza del Gruppo di Lavoro che tratta il reato più grave in concreto; diversamente, i magistrati Coordinatori si accorderanno, valutando la ipotesi di co-assegnazione, la entità delle pene edittali ed ogni altro utile criterio. Il Procuratore si riserva la decisione in caso di dissenso;
- competenza in ordine ai reati di associazione per delinquere: saranno trattati dal Gruppo specializzato nella cui competenza rientrano i reati fine.

All'interno di ogni Gruppo di Lavoro l'assegnazione al singolo componente sarà effettuata dal Coordinatore, in base ai criteri predeterminati e automatici (ogni componente svolge un turno di assegnazione a rotazione mensile, tranne il turno a rotazione settimanale previsto per i componenti del Gruppo "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili*") e, comunque sia, anche sempre in modo da assicurare una ponderata distribuzione dei carichi di lavoro e, allo stesso tempo, di consentire di valorizzare il più possibile le specifiche professionalità e competenze del singolo componente.

Una deroga ai criteri di assegnazione predeterminati e automatici è prevista qualora rispetto al procedimento da assegnare esista un **precedente procedimento** collegato o connesso, in corso di trattazione da parte di un altro dei componenti del Gruppo, o che un tale procedimento sia stato dal medesimo trattato in epoca recente: in questi casi il nuovo procedimento sarà assegnato al magistrato che già trattava il procedimento connesso o collegato. In casi analoghi per quanto specificatamente previsto riguardo al Gruppo "*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*" si rimanda al dettaglio del § II.D.1.

La co-assegnazione a più magistrati dello stesso Gruppo di Lavoro sarà possibile ove i procedimenti che ne siano oggetto presentino, a giudizio del Coordinatore, particolare complessità, anche solo sotto il profilo del numero degli indagati.

Come rilevato, al Coordinatore compete l'**assegnazione** delle notizie di reato specialistiche, secondo gli automatismi già in essere e i turni specialistici predeterminati cui ogni magistrato partecipa, salva la possibilità di disporre la co-assegnazione a sé stesso del procedimento, laddove opportuno e dopo aver interloquuto col magistrato primo assegnatario, nonché spetta, a seguito delle interlocuzioni con i magistrati interessati, l'adozione delle disposizioni necessarie a risolvere eventuali problematiche che possano insorgere in tema di riunione di procedimenti o in altra questione; se la problematica persista, sarà oggetto di discussione e valutazione col Procuratore, il quale assumerà le decisioni del caso.

Sarà, inoltre, compito del Coordinatore periodicamente controllare il **carico** di lavoro relativo al Gruppo di riferimento e quello relativo a ciascuno dei componenti, onde intervenire, ove possibile e se il caso, per perequare il carico gravante su questi ultimi. Qualora, infatti, il componente del Gruppo di Lavoro sia gravato da procedimenti particolarmente gravosi (per il numero di indagati, per la complessità della vicenda o per analoghe ragioni), previa consultazione con l'interessato e gli altri partecipi, il Coordinatore, d'intesa col Procuratore, potrà ricorrere alla co-assegnazione del procedimento ad altri componenti il Gruppo, ovvero all'assegnazione nominativa dei procedimenti in ingresso, in modo da distribuirli tra gli altri membri del Gruppo secondo rotazione, fino alla perequazione dei carichi.

Il Coordinatore, inoltre, potrà ricorrere all'assegnazione del procedimento anche a sé stesso, oltre che al magistrato di turno specialistico, in merito alle indagini di particolare interesse sociale, per gli interessi offesi, per il numero degli indagati, per la rilevanza e complessità delle investigazioni e per evitare la sovraesposizione del magistrato assegnatario.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (art.9 co. 4 Circ. Procure)

A seguito del sempre più acuirsi del fenomeno criminoso, avendo la legge n.168/2023 inserito nell'art.9, c.4 D.Lgs n.106 la disposizione per cui *"In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica"*, nel Progetto Organizzativo deve essere prevista una articolazione dedicata alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

Al di là della novella normativa che impone la costituzione del Gruppo di Lavoro, come già rilevato, fin dal 2013 in questo Ufficio era previsto, tra i diversi Gruppi di Lavoro costituiti, quello dedicato alla materia in questione e in allora denominato *"Tutela delle Fasce Deboli"*.

Gli interventi di rimodulazione della competenza, della composizione, dell'organizzazione del Gruppo in ragione dell'aumento dei carichi di lavoro e delle novelle legislative.

Nel tempo, si è reiteratamente intervenuti sulle materie di competenza del Gruppo, sulla scansione temporale della partecipazione al turno, sui protocolli d'indagine sia interni al Gruppo sia destinati alla polizia giudiziaria, soprattutto a causa del costante, ingravescente aumento delle notizie di reato e del conseguente susseguirsi di interventi normativi a cominciare dalla legge n.69/2019, recante *"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"*, destinati a porre un argine al fenomeno e ad apprestare misure a tutela delle vittime con una richiesta di un sempre più accelerato intervento del p.m.

Ed infatti, già il 15.11.2018 si rimodulava la **durata del turno specialistico**, prevedendone la cadenza quindicinale a far tempo dal 1° gennaio 2019, essendosi constatato che la durata in allora mensile del turno di assegnazione risultava eccessivamente gravosa tanto per i magistrati quanto per le loro segreterie, posto che già a quel momento si registrava il fenomeno dell'aumento ingravescente delle notizie di reato. Come rilevato, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69/2019, cosiddetta *"Codice Rosso"*, che, tra altro, introduceva quattro nuove fattispecie criminose nella materia, si intervenne, dopo le necessarie interlocuzioni con tutti i magistrati dell'Ufficio, mediante il provvedimento del 13 agosto 2019, ridefinendo le competenze del Gruppo quanto ai reati da trattare. Quindi, proprio valutando la portata dell'aumentato carico di lavoro e, soprattutto, dell'urgenza degli interventi da assumere, ora in ragione della necessità di dare pronta e immediata tutela alla

vittima del reato, ora in ragione delle “tempistiche” previste dalla legge di riforma, si rimodulò nuovamente la durata del turno, passando dai 15 giorni ai 7 ancora attuali (decisione adottata in data 8.10.2019).

Inoltre, sempre valutando gli ingravescenti carichi di lavoro, la presa di servizio di tre MOT il 27.9.2021 ha consentito di aumentare a **5** il numero dei magistrati componenti il Gruppo a far tempo dal 1°.10.2021 (provvedimento prot.n.2464/2021).

Infine, in ragione della scadenza del termine decennale di partecipazione al Gruppo, a seguito di interpello diramato il 3.7.2023, dal 13.9.2023 il Gruppo è nella attuale composizione.

Il carico di lavoro.

Un dato statistico costante nell'ultimo quinquennio consiste nel numero dei procedimenti a carico di indagati “noti” (Reg.Mod.21) che sopravvengono annualmente, pari mediamente a 5.000.

Altro dato costante, quanto meno dal 2019, è che la maggioranza dei procedimenti di competenza dei Gruppi di Lavoro riguarda i reati di cosiddetto “Codice Rosso”.

Altrettanto dato costante è che ogni anno le notizie di reato in questa materia aumentano.

Qui non resta che richiamare i dati statistici riportati e commentati nei §§ 1.B.1 e, soprattutto, I.C.1 al punto 7 sub 1), alla voce “*Considerazioni*”, dedicato segnatamente a questa tipologia di reati, per aver contezza dell'ingravescenza del fenomeno.

Il carico di lavoro è, pertanto, rilevante, anche tenendo in conto che i procedimenti in materia non solo richiedono interventi tempestivi, spesso di natura cautelare, ma pure, altrettanto spesso, un'attività di indagine articolata caratterizzata da “audizioni protette” e dall'instaurazione di incidenti probatori, nonché un successivo gravoso impegno d'udienza.

Le direttive e linee guida interne; le direttive alla polizia giudiziaria.

Le novità legislative che si sono succedute nel tempo, in particolare la legge n.69/2019, la legge n.122/2023, la legge n.168/2023, hanno sia suggerito la conclusione di Protocolli con il Tribunale Civile e con l'ASL sia hanno imposto l'assunzione di linee guida e disposizioni per l'attività del Gruppo e di emanare direttive alla polizia giudiziaria, nonché di aggiornare le une e le altre in ragione delle modifiche normative intervenute in particolare nell'anno 2023.

a) Direttive e linee guida interne a seguito della legge 19.7.2019 n.69.

Con provvedimento 8.8.2019 (prot.2509/2019) si sono emanate direttive e linee guida interne, ossia utili alla conduzione delle indagini e degli adempimenti tempestivi (cfr. nuovo art.326, c.1 *ter* c.p.p.) intervenuti con la legge 19.7.2019 n.69, anche cogliendo l'occasione per mutare la denominazione del Gruppo di Lavoro da “Tutela delle Fasce Deboli” a quella, ancora attuale, “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*” e integrandone la competenza, facendovi rientrare quei reati previsti dalla legge n.69/2019 ancora non trattati dal Gruppo.

Tra l'altro, si dispose che l'adempimento del termine di audizione di cui all'art.362, c.1 *ter* c.p.p., poteva essere assolto mediante l'immediata presa di contatto della polizia giudiziaria col p.m. che, informato della notizia di reato, oralmente avrebbe delegato la p.g. all'assunzione delle informazioni, con menzione della delega ricevuta nel relativo verbale.

Parimenti, si davano disposizioni qualora il p.m. intendesse avvalersi della clausola di differimento dell'audizione per ragioni di tutela della vittima o della riservatezza delle indagini, prevedendo l'adozione di un relativo provvedimento scritto e sinteticamente motivato, col quale dare conto della scelta.

Sempre in data 8.8.2019 si emanarono le disposizioni dirette all'Ufficio Esecuzioni per gli adempimenti concernenti la fase esecutiva e relativi: a) alla modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena (art. 6 l. 69/2019, modifica dell'art. 165 c.p.p.); b) all'inserimento del reato di cui all'art. 583 *quinquies* c.p., nell'ambito di quelli “ostativi” indicati nell'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario in relazione ai quali non può essere disposta la sospensione della pena prevista dal co.5 dello stesso art. 656 c.p.p. [art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p.], con effetto particolarmente importante ai fini dell'esecuzione della condanna, dovendosi procedere con ordine di esecuzione non sospeso; c) alle comunicazioni e avvisi alla persona offesa (art. 15 l. n.69/19); d) al trattamento psicologico dei condannati (art. 17 Legge 69/19).

Si tratta di provvedimenti che mantengono ancora efficacia, seppur integrati dalle successive direttive in ragione degli interventi legislativi dell'anno 2023.

b) Direttive organizzative e linee guida interne relative alla legge 8.9.2023 n.122, recante “Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere”.

Con provvedimento del 21.9.2023 (prot.n.1820/2023) si sono date disposizioni organizzative e direttive a seguito della legge n.122/2023, rilevandosi, in particolare, che con la novella “*Si prevedono...due adempimenti informativi: uno destinato al circuito interno all’Ufficio (tra Sostituto Procuratore e Procuratore) ed uno a quello esterno (tra Procuratore e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e, poi, tra quest’ultimo e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione), con diverse cadenze temporali (“senza ritardo”, quello interno; con cadenza trimestrale, quello esterno, e la previsione di una successiva relazione “almeno” semestrale del Procuratore generale del Distretto al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione).* Questi obblighi informativi riguardano l’adempimento del termine dei tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato dato per esaminare la persona offesa (ovvero chi abbia presentato denuncia, querela o istanza), con la previsione che l’eventuale inadempimento possa innescare la revoca dell’assegnazione e la designazione di altro magistrato...”.

Si tratta di disposizioni che mantengono efficacia anche per l’attuale Progetto Organizzativo.

Specificamente **sull’obbligo dell’audizione entro i tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato**, si ribadisce che tale adempimento viene assolto quando la polizia giudiziaria, preso immediato contatto con il p.m. di turno “Affari Urgenti” (come disposto dalla direttiva rivolta alla p.g., di cui *infra*) e informato della notizia di reato, riceva dal magistrato espressa delega ad assumere le informazioni di cui all’art.362, c.1 *ter* c.p.p. e disposizione a indicare nel relativo verbale che le informazioni si assumono su delega del p.m.

Quanto al **differimento dell’audizione** per “*imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa*”, si mantengono le disposizioni già date [e di cui *supra* sub a)].

Quanto alle disposizioni organizzative interne, è stabilito che:

- 1.** il personale addetto all’Ufficio ricezione e iscrizione notizie di reato e quello addetto all’applicativo dedicato ai difensori trasmettono il prima possibile al Procuratore le ndr e le denunce/querelle per la valutazione e l’assegnazione.
- 2.** il Procuratore provvede immediatamente ad assegnare il procedimento, anche annotando la necessità della delega all’audizione ovvero anche adottando il decreto motivato di differimento dell’audizione
- 3.** il Sostituto assegnatario provvede sollecitamente alla iscrizione del procedimento, verificando l’attività svolta dalla polizia giudiziaria, in occasione della denuncia, e provvedendo alla acquisizione delle informazioni dalla vittima (ove non abbia provveduto la polizia giudiziaria a seguito di delega espressa del p.m. con cui ebbe primo contatto o se la denuncia non sia stata acquisita dalla polizia giudiziaria) ovvero depositando decreto motivato di non ripetizione dell’atto, qualora non già assunto dal Procuratore; il Sostituto riferirà al Procuratore, al termine del servizio di turno specialistico, i procedimenti iscritti e gli adempimenti svolti o delegati in materia di assunzione di informazioni dalla vittima, indicando se abbia provveduto direttamente, se abbia delegato la polizia giudiziaria ovvero abbia depositato il decreto motivato di non ripetizione dell’assunzione delle informazioni per le ragioni dianzi esposte; a questo fine nell’area informatica comune dell’Ufficio si è creata la casella dedicata, al cui interno le informazioni sono comunicate mediante compilazione di foglio formato excel contenente le voci di cui agli adempimenti sopra indicati (n. di RGNR; nome del Sostituto; adempimenti svolti o differiti o ragioni dei mancati adempimenti)
- 4.** il Procuratore, esaminato il rapporto del Sostituto, dispone eventuali accertamenti e, qualora constati l’inerzia ingiustificata del magistrato, provvede eventualmente alla revoca e alla riassegnazione del procedimento, comunicandola al Consiglio Superiore della Magistratura;
- 5.** ogni trimestre, il Procuratore informa il Procuratore Generale.

c) Direttive organizzative e linee guida interne relative alla legge 24.11.2023 n.168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.

Con provvedimento del 5.12.2023 (Prot 2394/290’23) si sono date direttive e disposizioni organizzative per l’applicazione della riforma intervenuta con la legge n.168/2024, in vigore dal 9.12.2023.

Intanto, in ossequio al nuovo **art.132 bis lett.a) bis disp.att.c.p.p.**, si è integrato l'elenco dei procedimenti a trattazione prioritaria comprendendovi quelli inerenti ai reati di cui agli artt.387 *bis*, 593 *ter*, 613, c.3 c.p. (provvedimento 4.12.2023, prot.n.2739/2023).

Quanto alle novità portate dalla legge in tema di “*trattazione spedita della fase cautelare*” e al conseguente termine dato al p.m. di valutare se chiedere la misura cautelare entro 30 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, si sono date le seguenti disposizioni organizzative/linee guida, ovviamente ancora vigenti per l'attuale Progetto.

1. In caso di procedimento avente per oggetto i reati di cui all'art.362 *bis* c.p.p., l'assegnatario comunicherà al Procuratore, in quanto coordinatore del Gruppo specialistico, entro trenta giorni dall'iscrizione se abbia richiesto o meno misure cautelari.
2. Qualora l'assegnatario del procedimento non ritenga di procedere alla fase cautelare entro i trenta giorni canonici, adotterà un pur sintetico provvedimento con cui motiverà l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero la mancanza delle esigenze cautelari di cui all'art.274 c.p.p.
3. Il Procuratore valuterà le ragioni del provvedimento e esprimerà il suo assenso.
4. In caso, invece, di disaccordo si potrà innescare la procedura della revoca dell'assegnazione. Diversamente dal mancato rispetto del termine di cui all'art.362, c. 1 *ter* c.p.p. (ossia il termine dei tre giorni dall'iscrizione entro il quale esaminare la persona offesa o il denunciante), nel caso dell'art.362 *bis* c.p.p. non è prevista una procedura *ad hoc* di revoca dell'assegnazione in caso di disaccordo tra il p.m. assegnatario e il Procuratore sulla adozione della richiesta cautelare e, pertanto, troverà applicazione l'*iter* di cui agli artt.23, c.6, 24, 25, c.2 Circ. 3.7.2024.
5. Se interverrà la revoca, immediatamente il procedimento sarà assegnato ad altro Magistrato, quello di turno successivo, ma, intanto, il Procuratore potrà chiedere l'adozione delle misure cautelari ritenute opportune.

I provvedimenti di cui ai punti 2 e 3 non saranno inseriti nel fascicolo, ma custoditi nella Segreteria Affari Generali.

Relativamente alla **comunicazione trimestrale al Procuratore Generale** presso la Corte di Appello del rispetto dei termini di cui all'art.362 *bis* c.p.p., si sono date le seguenti disposizioni, ancora attuali.

1. È predisposta nell'area informatica comune dell'Ufficio, come già per le comunicazioni inerenti all'art.362, c.1 *ter* c.p.p., una casella dedicata agli adempimenti di cui all'art.362 *bis* c.p.p., al cui interno le informazioni saranno eseguite mediante la compilazione di foglio formato *excel* contenente le voci di interesse: n. di RGNR; nome del Sostituto; richiesta cautelare inoltrata entro i trenta giorni e tipologia ovvero ragioni per cui non è stata inoltrata.

2. il magistrato, ricevuta e iscritta la notizia di reato rientrante tra quelle di cui all'art.362 *bis* c.p.p., provvede a indicare nel foglio *excel* la data di scadenza per la valutazione della richiesta cautelare.

Per evitare disfunzioni e per non far ricadere soltanto sul Sostituto il dovere di controllare i termini di scadenza (che, ovviamente saranno diversi in ogni procedimento), si stabilisce che

- il Procuratore, in quanto coordinatore del Gruppo Specialistico, con cadenza settimanale prenderà visione dei dati inseriti nel foglio *excel* e assumerà l'onere di segnalare a ogni Sostituto l'eventuale prossima scadenza del termine dei trenta giorni.

Relativamente alla previsione dell'**art. 382 bis c.p.p.** relativa alla possibilità di **arresto in differita** da eseguirsi comunque entro le 48 ore dal fatto e che prevede che si consideri in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, si sia reso responsabile dei reati agli artt.387 *bis*, 572, 612 *bis* c.p., si sono emanate le seguenti **disposizioni organizzative per la convalida e scelta del rito direttissimo e i successivi adempimenti** e che mantengono attualità anche per questo Progetto.

1. Secondo le disposizioni organizzative già date, la polizia giudiziaria prende contatto con il p.m. di turno “Affari Urgenti” per dare la notizia dei reati di violenza di genere e domestica e quest'ultimo deve dare le prime urgenti disposizioni e, in caso di arresto in flagranza seguire la fase della convalida.

2. spetterà sempre al p.m. di turno “Affari Urgenti”, in caso di esecuzione differita dell’arresto sia verificare la sussistenza delle condizioni per procedervi (e di cui all’art.382 *bis* c.p.p.), nonché seguire la fase della convalida.

3. Nel caso dell’**arresto differito**, poiché l’indizio grave è documentale, sarà sempre preferibile instaurare il **rito direttissimo** quanto meno **per il reato di cui all’art.387 *bis* c.p.**

4. Quindi, il p.m. di turno “Affari Urgenti” comunicherà l’intervenuto arresto al Sostituto titolare del procedimento in cui è stata violata la misura già data e quest’ultimo valuterà di chiedere l’eventuale aggravamento al giudice.

5. Quanto agli arresti in differita relativi ai **reati di cui agli art.612 *bis* e 572 c.p.** appare preferibile procedere alla **convalida avanti al gip**, posto che si tratta di fattispecie di reato che richiedono, di norma, un’attività di indagine approfondita, tale da poter confliggere con una richiesta di convalida e con una contestuale positiva instaurazione del rito direttissimo.

6. Inoltre, occorre anche distinguere se l’arresto in differita riguardi fatti non ricollegabili ad altri analoghi per cui sia già instaurato un procedimento penale o meno.

7. Pertanto, in caso di arresto in differita per il reato di cui all’art.612 *bis* c.p. o per quello di cui all’art.572 c.p.:

- ✚ il p.m. di turno “Affari Urgenti” provvederà a chiederne la convalida al gip;
- ✚ se l’arresto non è collegabile a precedenti fatti per cui è già instaurato un procedimento penale, dopo la convalida il fascicolo sarà assegnato al componente del Gruppo “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” di turno
- ✚ se l’arresto è collegabile a precedenti fatti per cui è già instaurato un procedimento penale, il p.m. di turno “Affari Urgenti”, ove possibile, prenderà contatto con l’assegnatario del procedimento e, se il caso, acquisirà la copia degli atti che permettano di meglio supportare la richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare; quindi, all’esito dell’udienza, chiederà l’assegnazione del fascicolo al p.m. già assegnatario del procedimento “principale”
- ✚ in caso di assenza, per qualsiasi motivo, dell’assegnatario del procedimento principale, si darà notizia dell’arresto in differita al Procuratore, quale coordinatore del Gruppo “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”, il quale valuterà il da farsi.

d) Direttive alla polizia giudiziaria.

Le direttive già impartite alla polizia giudiziaria sulla materia in questione, malgrado fossero già in essere adeguati protocolli organizzativi e di indagine da tempo adottati e confluiti nelle linee guida destinate alla polizia giudiziaria, elaborate, periodicamente aggiornate e rinnovate hanno comunque trovato un primo e ancora valido esito nelle direttive impartite con il provvedimento del 6 agosto 2019 in adempimento delle disposizioni di cui alla legge 19.7.2019 n.69.

A seguito dei successivi interventi normativi di cui alla legge n.122/2023 e di cui alla legge n.168/2023, si è reso necessario emanare nuove direttive:

- quella 22.9.2023 (prot.n.1822/2023) in tema di adempimenti sul rafforzamento dell’obbligo di audizione di cui all’art.362, c.1 ter c.p.p. di cui alla legge n.122/2023;
- quella 11.12.2023 (prot.n.2419/2023) relativa alle riforme portate dalla legge n.168/2023.

In sintesi, rilevato che l’**art.347, c. 3 c.p.p.** dispone che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato provveda a darne **immediatamente notizia anche in forma orale** al p.m. quando riguardi, tra altri, i delitti di cui agli artt. 572, 609 *bis*, 609 ter, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 582 e 583 *quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate, ai sensi dell’art.576, c.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e c.2 c.p., si è disposto che la polizia giudiziaria:

1. acquisisce la notizia di reato seguendo le indicazioni di cui alla Direttiva e ai prontuari/protocolli d’indagine del 6.8.2019;

2. prende diretto contatto con il p.m. di turno “Affari Urgenti”, al quale comunicherà in forma orale la notizia di reato. A sua volta, il p.m. può conferire espressa delega all’audizione della persona offesa o del denunciante. In questo caso, la polizia giudiziaria procede all’assunzione delle informazioni, scrivendo nel relativo verbale che “*l’audizione avviene a seguito di delega conferita dal p.m.*”;

3. qualora non sia possibile, per qualsivoglia motivo, prendere immediato contatto con il p.m. di turno “Affari Urgenti”, dopo l’acquisizione della denuncia o della querela, assume a dettagliate informazioni la persona offesa (secondo la Direttiva e i prontuari/protocolli del 6.8.2019), salvo che ragioni di impossibilità o

circostanze personali non consentano o facciano ritenere non opportuno di procedere all'atto e che, con l'inoltro della comunicazione della notizia di reato, saranno specificate;

4. identifica sempre la persona da indagare, ma non procederà a redigere il verbale di cui all'art.161 c.p.p. posto che, così operando, l'interessato verrebbe a conoscenza di essere stato denunciato/querelato, con spesso conseguenti pericoli d'incolumità per la persona offesa;

6. procede negli stessi termini di cui ai numeri precedenti, anche in caso di reato procedibile a querela se la persona offesa si sia riservata la presentazione ovvero abbia dichiarato di non intendere presentarla. Anche in questi casi, pertanto, la notizia di reato sarà redatta nei confronti della persona da indagare e non potrà essere trasmessa quale notizia a carico di "ignoti" o come "fatto non costituente reato"

5. dopo questi adempimenti, immediatamente trasmette a questo Ufficio la notizia di reato e gli atti posti in essere, esclusivamente tramite il Portale Notizie di Reato, Sezione ATTI URGENTI e indicando la persona da indagare.

Quanto al **termine di cui all'art.362 bis c.p.p.** dato al p.m. di trenta giorni per valutare se chiedere, o meno, al gip l'adozione della misura cautelare, essendo necessario che la polizia giudiziaria metta al più presto il p.m. nelle condizioni di assolvere tale obbligo, si è disposto che la polizia giudiziaria:

1. acquisita la notizia di reato; data immediata comunicazione orale al p.m. di turno "Affari urgenti"; ricevuta delega all'audizione della persona offesa o del denunciante e procedendo all'assunzione delle informazioni scrivendo nel relativo verbale che "l'audizione avviene a seguito di delega conferita dal p.m.", ponga in essere, ove possibile, tutta l'attività di riscontro alla notizia di reato secondo la Direttive e i prontuari/protocolli del 6.8.2019

2. non proceda in alcun modo a informare l'indagato e dell'esistenza del procedimento, né, pertanto, alla redazione dei verbali di cui all'art.161c.p.p.

3. dopo questi adempimenti, immediatamente trasmetterà la notizia di reato e gli atti posti in essere, esclusivamente tramite il Portale Notizie di Reato, Sezione ATTI URGENTI

4. per consentire al p.m. di valutare eventuali esigenze cautelari da presentare entro il termine di trenta giorni dall'iscrizione della persona indagata nel registro di cui all'art.335 c.p.p., eventuali evasioni di deleghe e/o eventuali attività di iniziativa successivamente realizzate all'inoltro della notizia di reato dovranno essere trasmesse entro e non oltre 15 giorni dall'inoltro della comunicazione della notizia di reato.

Si sono, anche, date **disposizioni e precisazioni in merito ai reati perseguibili a querela**, da ribadire in questo Progetto, essendo stabilito che, laddove la persona offesa non intenda presentare querela ovvero si riservi la presentazione, comunque sia la polizia giudiziaria vorrà:

1. prendere contatto con il p.m. di turno "Affari Urgenti" comunicando oralmente la notizia acquisita;

2. procedere all'audizione della persona offesa a seguito di espressa delega data dal p.m. con cui si è preso contatto, dando atto nel verbale che "l'audizione avviene a seguito di delega conferita dal p.m.";

3. in caso di impossibilità di aver contatto col p.m., procederà comunque all'audizione della persona offesa e di ogni altra informata sui fatti;

4. esaminando la persona offesa (con delega o meno del p.m.), accerterà se emerga un contesto di violenza o minaccia più complesso e reiterato nel tempo, tale da far ipotizzare reati procedibili d'ufficio (ad esempio quello di cui all'art. 572 c.p. o 612 bis c.p. nelle ipotesi in cui sia procedibile d'ufficio), acquisendo ogni utile elemento probatorio (ad esempio, referti attestanti lesioni; corrispondenze; messaggi telefonici e simili);

5. con la comunicazione, trasmessa anche in ipotesi di mancanza di querela, si segnalerà se risultino precedenti querele o denunce per fatti pregressi o richieste di intervento delle forze dell'ordine da parte dello stesso nucleo familiare, da vicini di casa o conoscenti;

6. la comunicazione sarà sempre inoltrata tramite il Portale, sezione "Atti urgenti", a carico della persona indagabile, indicando il reato commesso anche in assenza di querela e non potrà essere trasmessa con la qualificazione "Fatto non costituente reato" ovvero a carico di "ignoti" (direttiva 11.12.2023).

In caso di **arresto in differita** nel caso dei reati di cui agli artt.387 bis, 572, 612 bis c.p. e sul contenuto del nuovo **art.382 bis c.p.p. sulla valutazione dello stato di flagranza**, si sono date le disposizioni di cui al provvedimento 11.12.2023 che qui si intendono integralmente richiamate, precisandosi che, dopo l'arresto, comunque il magistrato valuterà l'operato della p.g. verificando che

1. l'arresto sia avvenuto sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica e non di documentazione di diversa tipologia e provenienza
2. che la documentazione sia autentica, con data e provenienza oggettivamente accertate, riferibile alla persona arrestata e legittimamente ottenuta
3. che dalla documentazione emerga inequivocabilmente il fatto riferibile al soggetto arrestato
4. che l'arresto sia stato eseguito non oltre il tempo necessario alla identificazione dell'autore del fatto e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto
5. all'esito di tali verifiche, tendenzialmente instaurerà il rito direttissimo, trattandosi di arresto supportato da gravi e oggettivi indizi di reità, in particolare per il delitto di cui all'art.387 *bis* c.p.

I Protocolli.

Già prima degli interventi normativi succedutisi dal luglio 2019, per adeguatamente affrontare il fenomeno e disporre dei mezzi necessari alle indagini, si è ricorso alla conclusione di Protocolli, in particolare:

- ❖ il 15.5.2019 si è sottoscritto un Protocollo d'intesa tra l'Ufficio e il Tribunale Civile, per il mutuo scambio di informazioni acquisite nel corso ora delle indagini preliminari, ora dei giudizi di separazione o comunque in materia di famiglia e volontaria giurisdizione e nell'impegno del Giudice civile di informare la Procura di episodi di probabile rilevanza penale e conosciuti nel corso dei procedimenti civili nelle materie indicate;
- ❖ il 7.6.2019 si è sottoscritto un Protocollo con l'ASL n.1 di Cuneo per la pronta reperibilità e la nomina di Consulenti nei procedimenti con vittime minorenni, vittime di violenze di genere e persone vulnerabili, con l'obiettivo di colmare la difficoltà di prontamente reperire i consulenti psicologici e psichiatrici per l'audizione protetta delle vittime in termini tempestivi.

Si tratta di Protocolli che hanno indubbiamente agevolato la conduzione delle indagini, soprattutto a seguito delle novelle legislative sopravvenute.

§§§

Le attuali competenze.

Il Gruppo di Lavoro è competente riguardo ai reati di cui: agli articoli

- 387 *bis* c.p.
- 571-574 *bis* c.p.
- 572 c.p.
- 582 e 583 *quinquies* c.p. nelle ipotesi aggravate, ai sensi dell'art.576, c.1 nn.2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e c.2 c.p.
- 583 *bis* c.p.
- 558 *bis* c.p.
- 56, 575 o 575 c.p. se relativi a violenze di genere, domestiche o in danno di persone vulnerabili
- 581 c.p., se commesso in danno di prossimo congiunto convivente, convivente, persona legata o che è stata legata da rapporto sentimentale
- 593 *bis* e 593 *ter* c.p.
- 609 *bis* c.p.
- 609 *ter* c.p.
- 609 *quater* c.p.
- 609 *quinquies* c.p.
- 609 *octies* c.p.
- 610 c.p. in danno di prossimo congiunto convivente, convivente, persona legata o che è stata legata da rapporto sentimentale
- 612, c.2 c.p. in danno di prossimo congiunto convivente, convivente, persona legata o che è stata legata da rapporto sentimentale
- 612 *bis* c.p.
- 612 *ter* c.p.
- 613, c.3 c.p.

Rientrano pure nella competenza del Gruppo i ricorsi e gli affari di cui all'**art. 38 disp.att.c.c.** ("Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice

civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore”).

La distribuzione degli affari avviene, secondo criteri predeterminati e automatici, sulla base di turni settimanali.

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

Organigramma testuale

- Gruppo [1] Reati contro la p.a.; magistrati assegnati 4 di cui 1 vacanza;
- Gruppo [2] Reati di criminalità economica; magistrati assegnati 4;
- Gruppo [3] Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno; magistrati assegnati 4
- Gruppo [4] Reati Ambientali; magistrati assegnati 3 di cui 1 vacanza
- Gruppo [5] Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili; magistrati assegnati 5

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Gruppo di Lavoro 1	Reati contro la p.a.	1.Procuratore, coordinatore e partecipe 2.Pier Attilio Stea 3.Attilio Offman 4.Vacante
Gruppo di Lavoro 2	Reati di criminalità economica	Il Proc. Agg.(coordinatore) 1. Attilio Offman 2.Carla Longo 3. Mario Pesucci 4. Francesco Lucadello
Gruppo di Lavoro 3	Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno	1.Il Procuratore agg., coordinatore e partecipe 2.Pier Attilio Stea 3.Mario Pesucci 4.Alessia Rosati

Gruppo di Lavoro 4	Reati ambientali	Il Procuratore Agg, (coordinatore) 1.Alberto Braghin 2.Francesca Lombardi 3. vacante
Gruppo di Lavoro 5	Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili	Il Procuratore (coordinatore) 1. Alberto Braghin 2. Carla Longo 3.Francesca Lombardi 4.Alessia Rosati 5.Francesco Lucadello

II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
Pier Attilio Stea	Reati contro la p.a.	1°.10.2021	1.10.2031
Pier Attilio Stea	Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno	13.9.2023	13.9.2033
Alberto Braghin	Reati Ambientali	13.9.2023	13.9.2033
Alberto Braghin	Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili	13.9.2023	13.9.2033
Attilio Offman	Reati contro la p.a.	13.9.2023	13.9.2033
Attilio Offman	Reati di criminalità economica	13.9.2023	13.9.2033
Carla Longo	Reati di criminalità economica	1°.10.2021	1.10.2031 (1°.7.2032: congedo di maternità: 5 mesi di obbligatorio e 4 di facoltativo)
Carla Longo	Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili	21.11.2015	21.11.2025 (21.8.2026: congedo di maternità: 5 mesi di obbligatorio e 4 di facoltativo)
Francesca Lombardi	Reati di violenza di genere, domestica e in	2.11.2017	2.11.2027

	danno di soggetti vulnerabili		
Francesca Lombardi	Reati Ambientali	13.9.2023	13.9.2033
Alessia Rosati	Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili	1°.10.2021	1°.10.2031
Alessia Rosati	Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno	1°.10.2021	1°.10.2031
Mario Pesucci	Reati di criminalità economica	1°.10.2021	1°.10.2031
Mario Pesucci	Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno	1°.10.2021	1°.10.2031
Francesco Lucadello	Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili	1°.10.2021	1°.10.2031
Francesco Lucadello	Reati di criminalità economica	1°.10.2021	1°.10.2031

Per la dr.ssa Carla Longo alle scadenze decennali del 21.11.2015 e 1°.10.2031, termini di scadenza rispettivamente per la partecipazione ai Gruppi “*Reati di violenza di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili*” e “*Reati di criminalità economica*”, devono essere aggiunti 9 mesi di congedo di maternità (5 obbligatori e 4 facoltativi) come disposto dalle delibere CSM 23.11.2009 e 23.11.2022 di risposta a relativi quesiti sul calcolo dei termini decennali di permanenza.

§§§

II.E) Criteri per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

In questo Ufficio è previsto un Procuratore Aggiunto, ruolo ricoperto dal dr. Ciro Santoriello dal 6 ottobre 2023. Fino a tale data, a seguito del trasferimento ad altro incarico del precedente Procuratore Aggiunto, il Procuratore ha assunto il coordinamento di tutti i Gruppi di Lavoro con provvedimento 15.2.2022 (prot.n.440/2022), disponendo che “*quando prenderà servizio il nuovo Procuratore Aggiunto si rivaluterà la distribuzione del coordinamento dei Gruppi di Lavoro tra quest’ultimo e il Procuratore*”.

Con provvedimento 6.10.2023 (prto.n.1928/2023), in esecuzione delle indicazioni date dal dr. Santoriello nella riunione con i magistrati dell’Ufficio del 13.9.2023, in vista dell’assunzione dell’incarico di Procuratore Aggiunto e a seguito delle ulteriori interlocuzioni avute con lo stesso, si è dato incarico al dr. Santoriello di

coordinare i Gruppi di Lavoro “*Reati di criminalità economica*”; “*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*”; “*Reati ambientali*”.

Il Procuratore mantiene il coordinamento dei Gruppi di lavoro “*Reati contro la p.a.*” e “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*”.

Al momento, pertanto e in ossequio all’art.9 Circ. 3.7.2024, non sono state conferite deleghe di coordinamento a Sostituti.

Tuttavia, ai sensi dell’art.9, c.8 della Circ. 3.7.2024, il Procuratore potrà delegare le funzioni di coordinamento ad un magistrato dell’ufficio:

a) in caso di scopertura del posto di Procuratore Aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi;

b) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento di un Gruppo di Lavoro al Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell’ufficio.

Si prevede, inoltre, che qualora il Procuratore affidi il coordinamento di un Gruppo di Lavoro ad un Sostituto, sarà necessario adottare un’espressa motivazione in ordine alle ragioni della decisione, nonché dovrà preventivamente procedere ad interpello, indicando i criteri di individuazione del magistrato coordinatore nell’anzianità di ruolo, in quella di servizio nell’Ufficio, nelle maturate, pregresse esperienze nel settore e la durata dell’incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella Circ. 3.7.2024.

In questi casi, infine, l’incarico di coordinamento di un’unità organizzativa non avrà durata superiore a due anni e non sarà prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

§§§

II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Unità organizzativa	Coordinatore	Provvedimento con cui sono state delegate le funzioni	Durata complessiva o residua dell’incarico
Reati contro la p.a.	Il Procuratore		
Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili	Il Procuratore		
Reati di criminalità economica	Il Procuratore Aggiunto	6.10.2023	
Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno	Il Procuratore Aggiunto	6.10.2023	
Reati ambientali	Il Procuratore Aggiunto	6.10.2023	

§§§

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

Sia il numero di magistrati in organico effettivo sia motivi di accrescimento professionale hanno suggerito di individuare il numero dei magistrati da assegnare a ogni Gruppo sulla base delle valutazioni derivanti

dall'analisi dei flussi degli affari e del rilievo della materia, anche con riferimento alla complessità dell'indagine e al dispendio di risorse richiesto dall'indagine preliminare e dal successivo giudizio.
Discende che ogni magistrato partecipa a due Gruppi di Lavoro.
L'assegnazione ai Gruppi di Lavoro avviene a domanda o d'ufficio.

Assegnazione a domanda.

Ai sensi dell'art.10, c.1 Circ. 3.7.204 e come, del resto, già è previsto in questo Ufficio, l'assegnazione a domanda è preceduta da interpello.

In caso, pertanto, di sopravvenute scoperture all'interno dei Gruppi – e se ritenuto necessario coprirle in ragione dell'esame dei carichi di lavoro - si procederà sempre con bando interno per colmare i posti vacanti e l'interpello troverà applicazione anche nei confronti dei magistrati di nuova destinazione all'Ufficio e che non abbiano ancora preso servizio, ai quali sarà inviato anche telematicamente l'interpello (art.10, c.1 Circ. 3.7.2024).

Parimenti si procederà in caso di rimodulazione del numero dei componenti dei Gruppi di Lavoro, qualora necessario in ragione dell'esame dei carichi di lavoro o di novità legislative che aumentino le relative competenze e simili evenienze che impongano l'aumento di organico.

Il termine per rispondere all'interpello avrà almeno durata di quindici giorni dal ricevimento, salvo concessione di proroga per documentate ragioni di impossibilità a rispondere nei termini dati.

Si prevede che l'interpello venga diramato mediante l'indirizzo di pec dell'Ufficio agli indirizzi di posta elettronica istituzionale dei destinatari (nome.cognome@giustizia.it).

Ai fini della destinazione dei colleghi ai nuovi incarichi, nei relativi bandi o interPELLI interni, sono previsti ed applicati i seguenti criteri di valutazione, diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'Ufficio nonché la valorizzazione delle specifiche attitudini dei magistrati e la loro completa formazione professionale, anche attraverso la rotazione periodica nelle unità organizzative [in applicazione degli artt. 11 c. 4 n.1 e 10, c. 2 lett. d) Circ. 3.7.2024]:

- profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante alla nuova assegnazione, anche di carattere scientifico;
- necessità di trasferimento dei magistrati che si trovavano in situazione di permanenza ultradecennale nel Gruppo di attuale appartenenza (ovviamente in presenza di profilo idoneo in relazione all'assegnazione richiesta);
- anzianità di servizio nell'ufficio;
- anzianità nel ruolo;
- eventuali motivazioni particolari della domanda di assegnazione ai vari Gruppi specializzati

II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti (art. 10 co.2 lett. a Circ. Procure).

Si individuano i posti da pubblicare in ragione di scopertura dovuta:

- ❖ a posti rimasti vacanti dopo permanenza decennale dei magistrati in specifici Gruppi
- ❖ a seguito di motivata richiesta di spostamento ad altri Gruppi
- ❖ a seguito di destinazione a questa Procura di nuovi magistrati e che consentano l'aumento d'organico dei Gruppi
- ❖ a seguito di trasferimento ad altra sede
- ❖ a seguito di nuova determinazione delle composizioni di alcuni Gruppi in ragione dell'esame dei flussi e dei carichi di lavoro nella materia specialistica o di novità legislative che aumentino significativamente le competenze
- ❖ saranno sempre pubblicati i posti di risulta ritenuti necessariamente da coprire in ragione dell'esame dei flussi e dei carichi di lavoro.

II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. (art. 10 co.2 lett. b Circ. Procure)

La permanenza nello stesso Gruppo di Lavoro è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo e uno massimo, ossia

a) **periodo minimo**

1) un anno, per le assegnazioni di ufficio

2) due anni per le assegnazioni a domanda, estensibile a tre anni per comprovate esigenze di servizio, ad esempio, qualora i carichi di lavoro del Gruppo non permettano la scopertura.

Deve, tuttavia, disporsi che, in ragione di esigenze eccezionali e tali da non garantire la corretta funzionalità del Gruppo di Lavoro, quali i trasferimenti ad altre sedi o incarichi di almeno la metà dei componenti ovvero l'imprevedibile sopravvenire di gravissimi carichi di lavoro, il periodo minimo di permanenza potrà essere prorogato, con provvedimento motivato, di sei mesi, a sua volta prorogabile di pari durata fino a cessate, eccezionali, esigenze.

Quanto ai criteri di computo del periodo minimo di permanenza si prevede siano i seguenti, in adesione a quanto previsto dall'art. 10, c.4 Circ. 3.7.2024:

- ♣ la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato;
- ♣ il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello

b) **periodo massimo:**

1) dieci anni, sia per le assegnazioni d'ufficio sia per quelle a domanda.

Il magistrato eventualmente trasferito ad altro Gruppo di Lavoro **mantiene l'assegnazione dei procedimenti specialistici precedenti**, salvo diversa disposizione, da assumere d'intesa tra il magistrato, il Coordinatore del precedente Gruppo di Lavoro e di quello "nuovo" ed il Procuratore (laddove quest'ultimo già non sia il Coordinatore di entrambi i Gruppi specialistici).

II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. (art. 10 co.2 lett. c Circ. Procure)

Le eventuali manifestazioni di disponibilità potranno essere direttamente depositate presso la Segreteria del Procuratore, ovvero potranno pervenire anche mediante posta elettronica inviata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica del Procuratore (nome.cognome@giustizia.it) o all'indirizzo pec della Segreteria.

Quanto alla documentazione allegabile:

- ❖ i magistrati già in servizio nell'Ufficio potranno limitarsi al richiamo di provvedimenti e delle maturate esperienze, nonché citare i riferimenti testuali alla produzione scientifica di interesse;
- ❖ i magistrati di nuova nomina non ancora in servizio vorranno allegare un sintetico curriculum e la documentazione comprovante le pregresse esperienze, nonché anche essi solo citare i riferimenti testuali alla produzione scientifica di interesse.

II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. (art. 10 co.2 lett. e Circ. Procure)

Nel caso in cui siano rimasti senza aspiranti gli interPELLI diramati per coprire posti vacanti in Gruppi di Lavoro o per fare fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio in relazione a determinati Gruppi di Lavoro (improvviso, imprevedibile aumento dei carichi di lavoro; trasferimento ad altra sede/incarico di componenti), l'individuazione dei Sostituti da destinare d'ufficio ai Gruppi rimasti scoperti seguiranno i seguenti criteri:

- minore anzianità di ruolo;
- minore anzianità di servizio nell'Ufficio;
- pregresse esperienze maturate nel settore rimasto scoperto.

Si precisa, però, che, a fronte di eccezionali esigenze destinate a garantire la funzionalità del Gruppo di Lavoro in presenza di sopravvenuti, eccezionali carichi di lavoro, il criterio della pregressa esperienza potrà prevalere sugli altri. In questa evenienza, il provvedimento di assegnazione motivato sarà adottato dopo una riunione dedicata sul tema con i magistrati dell'Ufficio.

II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. (art. 10 co.2 lett. f Circ. Procure)

Quanto ai posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa, si dispone che siano dapprima individuati e assegnati quelli relativi a Gruppi di Lavoro in peculiari difficoltà rispetto ad altri (seppur anche scoperti), ora dovute per sopravvenuti carichi di lavoro in modo sproporzionato rispetto ad altri, ora dovute per maggior scopertura numerica.

In ogni caso, i provvedimenti motivati saranno adottati dopo l'esame dei flussi e dopo riunione sul tema con tutti i magistrati.

§§§

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure).

In questo Ufficio a nessun magistrato, tranne che al Procuratore Aggiunto, è stato conferito incarico di coordinamento.

È stato, invece, conferito incarico di **collaborazione organizzativa** al Sostituto dr.ssa Carla Longo, relativamente alla predisposizione dei turni cui partecipano i componenti del Gruppo di Lavoro "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*".

In particolare, a seguito di interpello diramato il 24.7.2023, con provvedimento del 1°.8.2023 (prot.n.138/2024) si era conferito incarico organizzativo alla dr.ssa Carla Longo di predisporre i calendari dei turni del Gruppo Specialistico "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*", a far tempo dal 27.10.2023 (la dr.ssa Carla Longo era ed è componente del Gruppo Specialistico in questione).

L'incarico era stato attribuito secondo quanto disposto dal precedente Progetto Organizzativo: "*Le deleghe di qualunque natura, a partire da quelle organizzative, sono conferite previo interpello, in modo da assicurare la equa distribuzione (tenuto conto del profilo professionale e delle pregresse esperienze maturate da ogni magistrato specializzazione, nonché dell'anzianità di servizio nell'Ufficio e dell'anzianità nel ruolo), oltre che le pari opportunità, per ragioni di trasparenza e di necessaria professionalità del magistrato, nonché per consentire a tutti di acquisire (se idonei e capaci) utili elementi di valutazione per incarichi semidirettivi e direttivi, come previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza, che prevede ripetutamente che si tiene conto delle "Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell'ufficio, in conformità alla normativa sull'organizzazione degli uffici giudiziari"* (cfr. Parte Seconda, §§ 19.2. Deleghe d'incarichi).

A seguito dell'entrata in vigore in data 2.9.2024 della nuova Circolare sulla Organizzazione delle Procure del 3.7.2024, in applicazione dell'art.86, c.2 ("*Gli incarichi di coordinamento e di collaborazione, ovvero altri incarichi, comunque denominati, previsti dalla presente circolare, ove conferiti presso gli uffici di merito, a magistrati diversi dai procuratori aggiunti, sotto la vigenza della precedente circolare, dovranno essere nuovamente attribuiti, nel rispetto della procedura e dei limiti previsti dalla presente circolare, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore; in ogni caso, i nuovi incarichi non possono essere assegnati ai medesimi magistrati se la durata complessiva abbia raggiunto, a quella data, i limiti massimi in essa stabiliti; ove tali limiti non siano stati raggiunti, la durata pregressa si cumula a quella del nuovo incarico ai fini della determinazione della durata massima indicata dalla presente circolare*) in data 8.10.2024 (prot.n.2298/2024) si è diramato interpello per conferire l'incarico organizzativo di predisporre il calendario dei turni in argomento, stabilendo che "*ai fini della destinazione al nuovo incarico, sono previsti ed applicati i seguenti criteri di valutazione di cui al Progetto Organizzativo (cfr. anche art. 11 punto n.25 Circolare 3.7.2024):*

- *profilo professionale e pregresse esperienze maturate da ogni magistrato aspirante all'incarico, documentalmente dimostrate, anche soltanto col richiamo di provvedimenti adottati in questo Ufficio;*

- anzianità di servizio nell'ufficio;
- anzianità nel ruolo;
- eventuali motivazioni particolari della domanda.

In conformità con la previsione dell'art.9, c.9 della nuova Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera CSM 3.7.2024, l'incarico avrà durata biennale (prorogabile di sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio) ... dando termine per esprimere eventuali preferenze al **19 ottobre prossimo**.

Le eventuali manifestazioni di disponibilità saranno depositate presso la mia Segreteria, ma potranno pervenire anche mediante posta elettronica inviata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica del sottoscritto (onelio.dodero@gjustizia.it).

Si trasmetta mediante p.e.c. dell'Ufficio agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli interessati.”.

All'esito è pervenuta soltanto la dichiarazione della dr.ssa Carla Longo di disponibilità ad assumere l'incarico e la manifestazione di disponibilità è stata accolta, così motivando:

“Pur valutando che in questo Ufficio è presente il Procuratore Aggiunto e che le deleghe di cooperazione all'organizzazione devono preferibilmente essergli attribuite, tuttavia si deve rilevare che, da una parte, già al Procuratore Aggiunto è stata attribuita, oltre agli incarichi di coordinamento di tre Gruppi Specialistici (“Reati di criminalità economica”; “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”; “Reati ambientali”), la delega a predisporre il calendario del turno “Affari Urgenti”; dall'altra parte, il Gruppo Specialistico “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili” è coordinato da questo Procuratore, il quale può delegare la predisposizione del calendario dei turni a un Sostituto appartenente al medesimo, quale è la dr.ssa Carla Longo fin dal 21.11.2015.

Proprio l'appartenenza al Gruppo in questione da circa nove anni ha consentito alla dr.ssa Longo un'approfondita conoscenza, non solo della materia, ma anche delle dinamiche interne al Gruppo in modo tale da essere il Magistrato più adatto a predisporre i turni di servizio, coordinandosi con gli altri Sostituti e sotto la supervisione del Procuratore.

In conformità all'art.86, c.2 della nuova Circolare 3 luglio 2024, l'incarico terminerà al **27 ottobre 2025**, posto che, pur avendo durata biennale a mente dell'art.9, c.9, tuttavia, poiché la dr.ssa Longo già dal 27 ottobre 2023 svolge il medesimo incarico, la durata pregressa si deve cumulare a quella di quello nuovo ai fini della determinazione della durata massima.

Pertanto, si conferisce
alla **dr.ssa Carla Longo**

la delega organizzativa di predisporre i calendari dei Turni del Gruppo Specialistico “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”, a far tempo dal 2.12.2024 fino a tale data essendo già stati elaborati.

Per quanto rilevato, l'incarico cesserà al **27 ottobre 2025**.”

(provvedimento 21.10.2024, prot.n.2441/2024).

Magistrato titolare dell'incarico di coordinamento o collaborazione	Sostituto dr.ssa Carla Longo
Oggetto dell'incarico	Predisposizione dei calendari dei turni di servizio del Gruppo di Lavoro “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”
Provvedimento di conferimento o ragioni della sua conferma	Provvedimento di conferimento 1°.8.2023, con incarico dal 27.10.2023 (prot.n.138/2024). Diramazione interpello ai sensi dell'art.86, c.2 Circ. 3.7.2024 in data 8.10.2024 (prot.n.2298/2024). Esito interpello e conferma incarico 21.10.2024, a far tempo dal 2.12.2024 (prot.n.2441/2024).

II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. (art. 6 co.6 Circ. Procure)

Poiché in questo Ufficio non sono conferiti incarichi di coordinamento a Sostituti, non trova applicazione l'art.6, c.6 Circ. 3.7.2024.

§§§

II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio (art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure).

Qualora l'**incarico di coordinamento** non possa essere affidato al Procuratore Aggiunto

a) in caso di scopertura del posto di Procuratore Aggiunto ovvero nelle ipotesi di assenza o impedimento dello stesso per un tempo superiore a tre mesi;

b) qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento di un Gruppo di Lavoro al Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell'Ufficio, l'incarico potrà essere affidato a un Sostituto.

In questi casi, comunque, sarà necessario adottare un'espressa motivazione in ordine alle ragioni della decisione, nonché si dovrà preventivamente procedere ad interpello, indicando i criteri di individuazione del magistrato coordinatore, consistenti:

- nell'anzianità di ruolo;
- nella anzianità di servizio nell'Ufficio;
- nelle pregresse, maturate esperienze nel settore in questione.

Il criterio delle pregresse, maturate esperienze potrà anche prevalere sugli altri, sempre dandone espressa e motivata giustificazione proprio relativamente all'incarico di coordinamento da affidare.

Sarà specificata la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella Circ. 3.7.2024.

In ogni caso, infine, l'incarico di coordinamento di un'unità organizzativa non potrà avere durata superiore a due anni e non sarà prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

Qualora siano conferiti incarichi di **collaborazione organizzativa** al Sostituto, si procederà a interpello, indicando i criteri di individuazione del magistrato, consistenti:

- nell'anzianità di ruolo;
- nella anzianità di servizio nell'Ufficio;
- nelle pregresse, maturate esperienze nel settore in questione.

In questo caso, si precisa che il criterio delle pregresse, maturate esperienze potrà anche prevalere sugli altri, sempre dandone espressa e motivata giustificazione proprio relativamente all'incarico da affidare.

Sarà, inoltre, specificata la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella Circ. 3.7.2024.

In ogni caso, infine, l'incarico di collaborazione non potrà avere durata superiore a due anni e non sarà prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.

§§§

II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio (art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure).

Conformemente a quanto deliberato in esito a più riunioni sul tema, il Procuratore Aggiunto coordinatore dei Gruppi di Lavoro, si atterrà ai seguenti criteri.

In caso di:

- concorrenza di reati oggetto di trattazione specialistica con reati “ordinari”, prevarrà la competenza specialistica, a prescindere dalla gravità dei reati desunti dalle pene edittali;
- concorrenza di reati contemporaneamente oggetto di trattazioni specialistiche attribuite a più Gruppi (anche se emersa nel corso delle indagini), prevarrà la competenza del Gruppo di Lavoro che tratta il reato più grave in concreto; diversamente, i magistrati Coordinatori si accorderanno, valutando la ipotesi di co-assegnazione, la entità delle pene edittali ed ogni altro utile criterio. Il Procuratore si riserva la decisione in caso di dissenso;
- competenza in ordine ai reati di associazione per delinquere: i reati di associazione per delinquere saranno trattati dal Gruppo specializzato nella cui competenza rientrino i reati fine.

All'interno di ogni Gruppo di Lavoro l'assegnazione al singolo componente sarà effettuata dal Coordinatore, in base ai criteri predeterminati e automatici (ogni componente svolge un turno di assegnazione a rotazione mensile, tranne il turno a rotazione settimanale previsto per i componenti del Gruppo “*Reati di violenza di genere e in danno di soggetti vulnerabili*”) e, comunque sia, anche sempre in modo da assicurare una ponderata distribuzione dei carichi di lavoro e, allo stesso tempo, di consentire di valorizzare il più possibile le specifiche professionalità e competenze del singolo componente.

Una deroga ai criteri di assegnazione predeterminati e automatici è prevista qualora rispetto al procedimento da assegnare esista un **precedente procedimento** collegato o connesso, in corso di trattazione da parte di un altro dei componenti del Gruppo, o che un tale procedimento sia stato dal medesimo trattato in epoca recente; in questi casi il nuovo procedimento sarà assegnato al magistrato che già trattava il procedimento connesso o collegato.

In casi analoghi per quanto specificatamente previsto riguardo al Gruppo “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*” si rimanda al dettaglio del § II.D.1.

La co-assegnazione a più magistrati dello stesso Gruppo di Lavoro sarà possibile ove i procedimenti che ne siano oggetto presentino, a giudizio del Coordinatore, particolare complessità, anche solo sotto il profilo del numero degli indagati.

Come rilevato, al Coordinatore spetterà l'**assegnazione** delle notizie di reato specialistiche, secondo gli automatismi già in essere e i turni specialistici predeterminati cui ogni magistrato partecipa, salva la possibilità di disporre la co-assegnazione a se stesso del procedimento, laddove opportuno e dopo aver interloquuto col magistrato primo assegnatario, nonché, a seguito delle interlocuzioni con i magistrati interessati, l'adozione delle disposizioni necessarie a risolvere eventuali problematiche che possano insorgere in tema di riunione di procedimenti o in altra questione; se la problematica persista, sarà oggetto di discussione e valutazione col Procuratore, il quale assumerà le decisioni del caso.

Sarà, inoltre, compito del Coordinatore periodicamente controllare il **carico** di lavoro relativo al Gruppo di riferimento e quello relativo a ciascuno dei componenti, onde intervenire, ove possibile e se il caso, per perequare il carico gravante su questi ultimi. Qualora, infatti, il componente del Gruppo di Lavoro sia gravato da procedimenti particolarmente gravosi (per il numero di indagati, per la complessità della vicenda o per analoghe ragioni), previa consultazione con l'interessato e gli altri partecipi, il Coordinatore, d'intesa col Procuratore, potrà ricorrere alla co-assegnazione del procedimento ad altri componenti il Gruppo, ovvero all'assegnazione nominativa dei procedimenti in ingresso, in modo da distribuirli tra gli altri membri del Gruppo secondo rotazione, fino alla perequazione dei carichi. Il Coordinatore, inoltre, potrà ricorrere all'assegnazione del procedimento anche a sé stesso, oltre che al magistrato di turno specialistico, in merito alle indagini di particolare interesse sociale, per gli interessi offesi, per il numero degli indagati per la rilevanza e complessità delle investigazioni e per evitare la sovraesposizione del magistrato assegnatario.

II.L) Magistrati onorari

- I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in riferimento all'ufficio di collaborazione del procuratore. (art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)

L' Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica anche comprensivo dell'Ufficio Stage e Tirocini Formativi.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, elaborato a seguito di riunioni con il Procuratore Aggiunto e i magistrati dell'Ufficio e discusso ed approvato nel corso di un'assemblea cui hanno partecipato i Vice-Procuratori Onorari, è stato costituito e organizzato l'**Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica** (artt. 2, 15, 16, secondo comma Decreto L.gs. n.116/2017), nonché si sono disciplinati i **compiti** e le **funzioni** che possono essere svolti dai **Vice Procuratori Onorari** (V.P.O.) qui in servizio, secondo i dettati di cui agli artt.16 e ss. del Decreto Lgs.n.116/2017.

Attualmente l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore è composto:

- dai nove v.p.o. in servizio presso la Procura che, allo stato, assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16 e 17 del D.L.gs. n. 116/17, suddivisi in: funzioni requirenti in udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico; deleghe e definizioni dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e di quelli inerenti alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) nell'ambito dell'Ufficio Definizione affari Semplici; residuali attività di supporto ai magistrati togati
- dai v.p.o. in tirocinio, affidati ai magistrati (attualmente un tirocinante)
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del D.L.n.69/2013 (attualmente uno stagista)
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del D.L. n. 98/2011 (allo stato non presenti)
- dal personale amministrativo, ossia dal Direttore amministrativo, dalle unità in servizio presso l'Ufficio per il Dibattimento, presso l'Ufficio per il Giudice di Pace, presso l'Ufficio Definizione Affari Semplici (v.*infra*).

Le dimensioni dell'Ufficio hanno suggerito la nomina del magistrato Coordinatore, nella persona del Procuratore Aggiunto, il quale:

- a) vigila sull'attività dei Vice-Procuratori Onorari nelle funzioni delegate e nei compiti assegnati;
- b) d'intesa con il Procuratore, fissa le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) cura tutta l'attività relativa alle deleghe per le udienze.

In caso di attività di ausilio al Sostituto, le direttive concernenti il singolo procedimento sono, invece impartite ai v.p.o. dal magistrato assegnatario del fascicolo, essendo demandati al Coordinatore unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'ufficio.

Nel caso di violazione delle direttive innanzi indicate o di violazioni di legge, il Procuratore, anche su proposta del coordinatore, si riserva la facoltà di revocare la delega al v.p.o., con provvedimento motivato e secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 7 D.L.gs. n. 116/ 2017.

Le disposizioni relative ai **tirocinanti ex art. 73 D.L.n.69/2013** (ivi comprese le modalità di dettaglio dello svolgimento dei tirocini previsti da questa Procura) sono previste da apposito documento. I tirocinanti sono assegnati ai magistrati professionali.

In questo Ufficio sono attualmente in servizio nove viceprocuratori onorari, dei quali otto nominati in date anteriori al 15.8.2017 e una, la dr.ssa Lucietta Angela Gai, nominata il 7 giugno 2023.

Degli otto viceprocuratori già in servizio da date precedenti al 15.8.2017, sei sono già stati confermati nell'incarico, due sono in attesa del provvedimento di conferma, all'esito della procedura di cui all'art.29 D. Lgs n.116/2017.

Pertanto, in questo Ufficio vigono regimi distinti, a seconda che il v.p.o. sia già in servizio prima del 15.8.2017 o a seconda che abbia assunto le funzioni dopo il 15.8.2017.

V.p.o. con incarico assunto dopo il 15.8.2017.

Come rilevato, la v.p.o. dr.ssa Lucietta Angela Gai, è stata immessa in servizio il 7 giugno 2023. Pertanto, con il provvedimento del 18.1.2024 (prot. n.145/2024) si sono individuati gli obiettivi da raggiungere per l'anno solare 7.1.2024 – 7.1.2025 ai fini della successiva attribuzione dell'indennità variabile di risultato, come previsto dall'art. 23 D.Lgs. n.116/2017 e secondo i criteri di cui all'art.2 della delibera del C.S.M 22.11.2023. Egualmente si è provveduto in data 17.1.2025 a individuare gli obiettivi da raggiungere per l'anno solare 7.1.2025 – 7.1.2026 (prot.n.154/2025).

V.p.o. già in servizio prima del 15.8.2017 e confermati nell'incarico.

Relativamente, infine, ai sei viceprocuratori confermati in data 1°3.2024 all'esito della procedura di cui all'art.29 D. Lgs n.116/2017, **cinque** hanno optato per il regime di **non esclusività** delle funzioni onorarie di cui all'art.29, c.7 del D Lgs (i dr. Bombardiere, Datta, Delpui, Fontana e Mollo), mentre **uno** per quello di **esclusività**. Per questa ragione, si è indetta riunione il 17.4.2024, cui hanno partecipato tutti i v.p.o. in servizio, il Procuratore Aggiunto e il sottoscritto in merito alle scelte organizzative da adottare in ragione delle intervenute conferme di cui all'art.29 D. Lgs n.116/2017 e delle successive scelte sul regime di esclusività o di non esclusività, anche - se il caso - rimodulando quanto previsto nei paragrafi del Progetto Organizzativo dedicati all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore e ai compiti e mansioni destinati ai v.p.o. e, all'esito e in esecuzione di quanto concordato e condiviso, si sono adottate le seguenti disposizioni organizzative relative ai viceprocuratori onorari già confermati come di seguito.

Viceprocuratori onorari confermati ex art.29 D. Lgs n.116/2017: disposizioni organizzative.

Il Decreto Legislativo n.116/2017 ha predisposto due differenti discipline a seconda che il v.p.o. fosse già in servizio alla data del 15.8.2017 ovvero assuma le funzioni successivamente.

In sintesi, l'art.1, c.3 del D.Lgs. n.116/2017 prevede per i "nuovi ingressi" un incarico temporaneo e non esclusivo, limitato a due giornate ogni settimana, onde sia compatibile con lo svolgimento di altre attività.

Diversamente si dispone per i v.p.o. già in servizio alla data del 15.8.2017.

A costoro il D.Lgs n.116/2017 dedica una disciplina di "stabilizzazione" prevedendo che, superata positivamente la procedura di conferma dell'incarico, devono scegliere se svolgere il servizio in regime di esclusività delle funzioni ovvero in regime di non esclusività, affiancandovi lo svolgimento di altra attività professionale o lavorativa (art.29, commi 6 e 7 del Decreto).

Dall'esame della disciplina dedicata ai v.p.o. confermati, emerge quanto segue.

Uguaglianze e differenze di trattamento tra v.p.o. in regime esclusivo e v.p.o. in regime non esclusivo.

Per i v.p.o. stabilizzati, esclusivisti o non esclusivisti, non opera alcun limite di giorni a settimana in cui svolgere l'incarico (art.29, c.7: "*Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui al comma 6...si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3...con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali*").

La differenza tra le due categorie consiste nel fatto che per i non esclusivisti, se possibile ("*in quanto compatibile*"), lo svolgimento del servizio deve avvenire con tempi e modalità tali da contestualmente consentire di esercitare un'altra attività professionale o lavorativa, mentre agli esclusivisti ciò è precluso. E tale limitata differenza di regime giustifica la minima diversità di trattamento economico tra il compenso previsto per gli esclusivisti e quello per i non esclusivisti come emerge dall'art.29, commi 6 e 7 D. Lgs n.116/2017. L'interpretazione normativa trova conferma da quanto rilevato dal CSM, laddove si annota che "*A fronte, infatti, di una differenza invero piuttosto contenuta (pari a circa il 20%) sarebbe del tutto irragionevole ritenere che a coloro che abbiano optato per il regime di esclusività possa essere richiesto un impegno settimanale più che doppio rispetto a quello esigibile da parte di coloro che non abbiano esercitato tale opzione*" ("*Risoluzione sulla disciplina dell'impegno complessivo settimanale richiesto ai magistrati onorari ex D. Lgs. n.116/17*").

Ne deriva che l'impegno esigibile non può esser stabilito in via generale per tutti gli Uffici giudiziari, ma deve essere individuato dalla Dirigenza dell'Ufficio, ove prestano servizio i v.p.o. confermati, in base all'assetto organizzativo dato e secondo quanto indicato nel relativo Progetto Organizzativo, nella finalità di perseguire le esigenze di efficienza e di funzionalità dell'ufficio stesso. In quanto compatibile, inoltre, deve essere

garantito il contestuale espletamento di altra attività professionale o lavorativa per i v.p.o. confermati e non esclusivisti.

Quindi, lo svolgimento dell'incarico dei v.p.o. confermati non deve essere previsto entro determinate fasce orarie o limitato ad un numero prestabilito di giorni settimanali, bensì deve essere definito secondo l'impegno che l'Ufficio richiede a ciascuno in base all'organizzazione dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore di cui all'art. 15 D.Lgs. n.116/20017 nel rispetto delle attività delegabili ai sensi dei successivi artt. 16 e 17.

Inoltre, per i v.p.o. non esclusivisti va garantito lo svolgimento di parallela attività professionale e lavorativa, sempre compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio (art.29, c. 7 D. Lgs. n.116/2017).

Il parametro della compatibilità di svolgere l'incarico e, contestualmente, un'attività professionale o lavorativa deve, pertanto, essere individuato nelle concrete esigenze dell'Ufficio e laddove una parallela attività professionale o lavorativa non lasciasse uno spazio ragionevole a quella di v.p.o. la soluzione obbligata sarà l'applicazione dell'art.21, c. 3 D. Lgs. n.116/2017, ossia la revoca dell'incarico a fronte della inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie.

§§§

Compiti dei v.p.o. e criteri generali per la collaborazione.

I compiti dei v.p.o.:

a) secondo il combinato disposto di cui agli artt.16, c.1 lett.b) e 17, c.1 lett b), c.3 lett.c) e c.5 D.Lgs. n.116/2017, i v.p.o. ricevono la delega ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la delega a definire i procedimenti inerenti alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) mediante richiesta di Decreto Penale di condanna, ovvero richiesta d'archiviazione, dal 1°.10.2025

b) con delega svolgono le funzioni requirenti

- nelle udienze avanti al G.d.P.
- nelle udienze predibattimentali e dibattimentali avanti al Tribunale Monocratico (con le eccezioni previste dalla legge)
- nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.
- nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.
- nelle udienze dei processi monocratici provenienti da udienza preliminare a seguito di autorizzazione data dal Procuratore al p.m. togato assegnatario del procedimento
- nei procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione

c) secondo il disposto di cui all' artt.16, c.1 lett.a), ma solo in via eventuale e residuale dopo gli adempimenti di cui sopra, svolgono attività di supporto al p.m. togato, affiancandolo nel compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Quanto alla delega ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e a quelli relativi alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992.

Come sarà dettagliato nel § IV.C., lett b) n.6 (v. *infra*), si è proceduto a modificare il Progetto Organizzativo precedente a questo, seguendo la procedura di cui all'art.12 Circ.3.7.2024 e si è costituito l'*Ufficio Definizione Affari Semplici* (DAS) nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, con avvio al 1°.10.2025.

L'Ufficio è diretto dal Procuratore e coordinato dal Procuratore Aggiunto, il quale ha il compito di sovrintendere alle attività dei v.p.o. e del personale dedicato al funzionamento dell'Ufficio, a *monitorarne* l'attività e a verificare gli esiti, semestralmente dandone conto nel corso di riunione e plenaria dedicata, nonché a segnalare al Procuratore eventuali criticità di funzionamento.

Il DAS:

- è composto da tutti i v.p.o. i quali sono delegati ai procedimenti ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 16, primo comma lett. "b" e 17, c.1 lett b), c.3 lett.c), c.5 D. Lgs.n. 116/2017

- la distribuzione degli affari tra i v.p.o. avviene secondo criteri automatici e predeterminati, mediante la partecipazione a due turni ogni anno, ciascuno della durata mensile, per i v.p.o. esclusivisti, a un turno ogni anno, della durata mensile, per i v.p.o. non esclusivisti e al turno annuale, da svolgersi per la durata del mese di agosto, per il v.p.o. entrato in servizio il 7.6.2023
- l'ufficio tratta e definisce i procedimenti dei reati di competenza del Giudice di Pace e le contravvenzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992)
- l'esercizio dell'azione penale per le contravvenzioni del D.Lgs. n.285/1992, tranne i casi di impossibilità o di specifiche esigenze, si risolverà nella richiesta di decreto penale di condanna, per le cui sanzioni saranno applicate le *griglie* di pene già predisposte per tali reati e edite nel sito web dell'Ufficio, ovvero mediante richiesta d'archiviazione
- quanto all'articolazione amministrativa di supporto, allo stato il D.A.S. si avvarrà di una unità amministrativa affiancata da due unità di polizia giudiziaria dell'Aliquota Carabinieri
- le richieste di Decreto Penale di Condanna saranno trasmesse mediante l'applicativo APP al g.i.p., unitamente al fascicolo
- gli atti dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace fino al 1°1.2027 saranno redatti analogicamente.

Attività di affiancamento al p.m. togato.

Come rilevato si tratta di attività del tutto residuale, praticabile solo se possibile dopo l'assoluzione degli impegni principali (deleghe di procedimenti e di udienza) e soltanto se non ne vadano a scapito. Al proposito, continueranno a trovare applicazione le disposizioni date con il Decreto di Costituzione dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore e con i successivi provvedimenti di rimodulazione degli affiancamenti v.p.o./p.m. togato.

Qualora il v.p.o. non esclusivista presti altra attività lavorativa con obblighi di orario saranno concordate modalità di impegno specifiche tali da garantire la compatibilità con l'attività di v.p.o. e la possibilità di svolgere la parallela attività lavorativa.

Attività di udienza delegabili ai V.P.O.: i procedimenti di competenza del Giudice di Pace; i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica: attività d'udienza, giudizio direttissimo e applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio di esecuzione.

A) Giudice di Pace.

Il v.p.o. rappresenta l'ufficio di Procura davanti al Giudice di Pace:

- a) nel corso del dibattimento (art. 17, primo comma, lett. a);
- b) nel corso dei procedimenti camerale e di esecuzione – potendo solo intervenire e non promuovere l'incidente ex art. 665, comma 2, c.p.p. (art. 17, primo comma, lett. c).

B) Tribunale Monocratico.

1. Il dibattimento (e l'udienza predibattimentale).

Nei procedimenti avanti al Tribunale in composizione monocratica, il v.p.o. può essere delegato per l'attività d'udienza, fatta eccezione per i delitti di lesioni e omicidio colposi conseguenti alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590 *sexies* c.p.). È necessario, quindi, che tali procedimenti siano seguiti, anche per la fase dibattimentale, dal magistrato assegnatario del fascicolo.

Pertanto, nei procedimenti di competenza del Tribunale Monocratico i v.p.o. potranno ricevere deleghe (sottoscritte dal coordinatore dei v.p.o. o dal Procuratore) nei seguenti casi:

1. per tutte le udienze dibattimentali (e predibattimentali), fatta eccezione per quelle che trattano i delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'art. 590 *sexies* del c.p., iscritti dopo il 15.08.2017, per i quali, invece, anche la fase dibattimentale dovrà essere seguita dai magistrati assegnatari dei procedimenti;
2. per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione,
3. nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;

4. nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;
5. nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.;

Anche nell'attività d'udienza, i v.p.o. si atterranno alle direttive generali, fissate dal Coordinatore (d'intesa con il Procuratore), e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

2. Le convalide dell'arresto, il giudizio direttissimo ed il patteggiamento.

È delegabile l'intervento nell'udienza di **convalida dell'arresto** innanzi al Tribunale monocratico.

Quanto al **giudizio direttissimo**, l'art. 17, c.3 D.Lgs. n. 116/2017, al pari dell'art. 72 OG, non prevede esplicitamente la delega; tuttavia, nella relazione illustrativa del Governo si annota che *"al vice procuratore onorario è inoltre delegabile l'intervento in udienza di convalida dell'arresto e nel conseguente giudizio direttissimo, secondo un modulo, comunque, già consentito e che non pregiudica la regolarità dell'udienza"* (pag. 17). Del resto, il richiamo all'art. 558 c.p.p., disposto dall'art. 17, c.3 lett. b) d.lgs. n.116/2017, ne è sostegno testuale, posto che l'art. 558 c.p.p., per i procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, disciplina anche il giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto. Si aggiunga che l'art. 451, c.1 c.p.p. (applicabile, ex art. 549 c.p.p., anche ai procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica) prevede che la fase del giudizio direttissimo sia soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 470 e ss. c.p.p., ossia il titolo concernente il dibattimento, con la conseguenza che l'udienza per il giudizio direttissimo deve ritenersi, a tutti gli effetti, un'udienza dibattimentale, delegabile, comunque, ai sensi dell'art. 17, c.3 lett. a) D.Lgs. n.116/2017.

Nell'ambito del giudizio direttissimo, il v.p.o. può assumere le determinazioni inerenti all'**applicazione della pena su richiesta** (attività di regola non delegabile secondo quanto previsto dall'art. 2, c.6 n. 2 legge delega n. 57/2016 e dall'art. 17, c.4 D.Lgs. n. 116/2017).

Pertanto:

a) nell'**ordinaria udienza predibattimentale**, ai sensi dell'art.17, c.4 citato, il v.p.o. potrà esprimere il consenso al **patteggiamento solo nei procedimenti per i quali l'azione penale è esercitata con citazione diretta a giudizio** (quindi per i reati di cui agli artt. 550 c. 1 e 2 c.p.p.) ovvero nei casi di giudizio immediato conseguente a opposizione a decreto penale di condanna;

b) nel caso di **giudizio direttissimo**, invece, il v.p.o. potrà esprimere il consenso anche qualora il reato per cui si procede preveda, in via ordinaria, la richiesta di rinvio a giudizio e lo svolgimento dell'udienza preliminare (interpretazione che trova conforto nei lavori preparatori e che risponde anche a ragioni di funzionalità degli uffici giudiziari, nonché di celere definizione di procedimenti per i quali la misura precautelare è già stata convalidata dal giudice).

Pur preso atto delle facoltà concesse dall'attuale disciplina, appare opportuno disporre che il v.p.o. possa autonomamente esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:

- in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, sia nei casi di reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.).

Invece, negli altri casi consentiti dalla normativa, ossia

a) nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

c) nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena nonché

d) in ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo)

si dispone che il v.p.o. d'udienza, se il caso, trasmetta la richiesta di applicazione della pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo, rimettendogli la manifestazione del consenso al patteggiamento. Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il v.p.o. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Tale direttiva discende anche a seguito dell'intervenuto accordo con il Consiglio dell'Ordine forense, a seguito del quale il difensore avrà cura, in tempo utile per l'udienza, di prendere contatto con il pubblico ministero assegnatario del procedimento, qualora intenda presentare richiesta di applicazione della pena, così già ottenendone il consenso e depositandolo al giudice unitamente alla richiesta.

Si tratta di accordo che rende, pertanto, residuale l'ipotesi di una richiesta di applicazione della pena al momento della celebrazione dell'udienza dibattimentale e che permette, trattandosi, appunto, di ipotesi eccezionali, l'immediata trasmissione della richiesta al p.m. togato.

Resta inteso che, invece:

- nella ipotesi di procedimento “ordinario” per reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo, il v.p.o. d'udienza potrà personalmente richiedere la inammissibilità della istanza di patteggiamento che non sia stata tempestivamente presentata entro i termini di cui all'art. 446 cp. 1 c.p.p.
- ove, invece, si tratti di **rinnovo** ai sensi dell'**art. 448 co. 1, ultima parte, c.p.p. di istanza già tempestivamente proposta o di istanza formulata in sede dibattimentale a seguito di contestazione suppletiva**, disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni in fatto ed in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento;
- anche **fuori udienza, cioè nel caso previsto dall'art. 447 cpp** (richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari), **il consenso alla proposta coincide con l'esercizio dell'azione penale e non può essere rilasciato dal v.p.o.** che, ove ne fosse destinatario, dovrà trasmettere la proposta stessa al magistrato professionale o al Coordinatore dell'Ufficio di collaborazione con il Procuratore.

Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il v.p.o. potrà presenziare, riportandosi, però, al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

3. I procedimenti di esecuzione.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione occorre chiarire se il v.p.o. possa essere delegato per lo svolgimento dell'udienza. Mentre l'intervento nei procedimenti di esecuzione di competenza del giudice di pace è espressamente previsto dall'art. 17, c.1 lett. c) D.Lgs. n.116/2017, tuttavia analoga espressa disposizione non si rinviene quanto ai procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Comunque sia, un'intelligente interpretazione delle norme consente di giungere alle medesime conclusioni, considerando che la discrasia appare più la conseguenza di un difetto di coordinamento che di una precisa scelta del legislatore, non trovando adeguata, razionale, spiegazione. Ed infatti, non si comprenderebbe perché, in relazione ad uno stesso processo, il v.p.o. possa essere delegato per tutte le udienze dibattimentali e non per quelle conseguenti al procedimento di esecuzione al pari di quanto accadeva in passato e, attualmente, per i procedimenti innanzi al Giudice di Pace. Si può, quindi, fondatamente sostenere che l'art. 17, c.3 lett. d) D.Lgs.n.116/2017 indicando le possibilità di delegare ai v.p.o. le funzioni di P.M. “*nei procedimenti in camera di consiglio*”, comprenda anche l'intervento negli incidenti di esecuzione che, secondo l'art. 666, sesto comma c.p.p., seguono appunto le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

4. Attività di supporto dei V.P.O.

Si è più volte rilevato che si tratta di attività residuale e possibile solo dopo l'adempimento di quelle principali e se non ne rechino disfunzioni. I v.p.o. assicurano la collaborazione ai PM togati per le varie attività consentite ai sensi dell'art.16, c.1, lett.a) D.Lgs.n.116/2017, mediante il compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti. Da tempo vige la regola di affiancare i v.p.o. ai magistrati togati. Infine, con il provvedimento del 21.2.2024, frutto anche del lavoro di

una commissione composta da un magistrato togato e da un v.p.o., si sono rimodulati gli affiancamenti nei termini di cui al provvedimento stesso. Nell'affiancamento i v.p.o., conformemente alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), esaminano, studiano i fascicoli e predispongono le minute dei provvedimenti, poi, verificatane la congruità, sono sottoscritte dal magistrato assegnatario.

5. Le direttive: la regolamentazione adottata; l'autonomia interna dei viceprocuratori onorari; la possibile revoca della delega.

Nell'attività d'udienza e nella delega ai procedimenti, i v.p.o. si atterranno alle direttive generali, fissate dal coordinatore (d'intesa con il Procuratore della Repubblica).

L'art. 17, comma 6 D.Lgs. n.116/2017, prevede che, nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate, il v.p.o. si attenga alle direttive periodiche richiamate nell'art. 15, secondo comma, con facoltà di chiedere che l'attività o il provvedimento delegato siano svolte al magistrato professionale titolare del procedimento ove non ricorrano le condizioni per provvedere in conformità di tali direttive.

L'art. 17, settimo comma, prevede che, in presenza di giustificati motivi, il Procuratore disponga la revoca della delega conferita al v.p.o.

Risulta, quindi, attenuata per i v.p.o. la piena autonomia del p.m. in udienza, prevista in via generale dall'art. 53, primo comma c.p.p., norma da ritenersi ormai vigente solo per i magistrati requirenti professionali.

§§§

III. Assegnazione dei procedimenti

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica.

(art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)

ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI.

1. L'assegnazione predeterminata e automatica degli affari penali.

I criteri predeterminati e automatici adottati in materia di assegnazione adempiono quanto previsto dagli artt.11. c.3 n.11 e 15, c.2 Circ. 3.7.2024, prevedendosi che:

- l'assegnazione (e la co-assegnazione) riguarda la trattazione di uno o più procedimenti o il compimento di singoli atti (da motivare adeguatamente, essendo ipotesi residuale);
- l'assegnazione (e la co-assegnazione) ha effetto per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento;
- l'assegnazione (e la co-assegnazione) attribuisce al magistrato l'esercizio delle indagini e l'assunzione delle determinazioni in sede processuale, fatte salve le prerogative del Procuratore previste dalla legge e dalla Circ. 3.7.2024.

L'art.2, c.2 D Lgs. n. 106/2006 stabilisce che, con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione, il Procuratore possa determinare i criteri ai quali il magistrato dovrà attenersi nell'esercizio della relativa attività (cfr. pure art.11, c.3 n.12 e art.15 Circ. 3.7.2024). Al proposito, non si ritiene di indicare alcun predeterminato criterio, posto che, anche per le dimensioni dell'Ufficio, la facoltà in questione si realizza nella quotidiana interlocuzione con i colleghi e posto che i criteri stessi emergono chiaramente dai diversi provvedimenti adottati quali linee guida nella conduzione delle indagini nelle materie ordinarie e nelle materie specialistiche e di cui alla Parte IV (in particolare § IVH).

L'assegnazione dei procedimenti segue meccanismi predeterminati, automatici e in via informatica, per garantire il trasparente e impersonale esercizio dell'azione penale.

Questa metodologia automatica e predeterminata attiene all'assegnazione delle notizie che sono trasmesse all'Ufficio e riguarda

a) la materia specialistica di competenza dei Gruppi di Lavoro;

b) la materia cosiddetta generica (reati di cui ai Registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al Registro mod.45 e denunce anonime di cui al Registro mod.46), non attribuita ai Gruppi di Lavoro, né rientrante nella competenza del turno "Affari Urgenti";

c) gli atti che prevedono immediati adempimenti e di competenza del magistrato di turno "Affari Urgenti".

Sia per la **materia specialistica** sia per **gli atti che richiedono immediate determinazioni** (arresti/fermi, perquisizioni/sequestri d'iniziativa della p.g., ogni altro atto che richieda convalida o un immediato intervento del p.m. come in seguito si preciserà) l'assegnazione degli affari avviene sulla base di relativi turni (turno di specialistica per ogni Gruppo di Lavoro; turno per gli "Affari urgenti") cui partecipano i magistrati secondo scansioni temporali predefinite.

E' anche da precisare che a far tempo dal 1°.6.2019 il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipano al turno "Affari Urgenti" con cadenza pari a quella dei Sostituti, mentre non prendono parte all'assegnazione degli affari di materia cosiddetta generica, salvo sia reso necessario da sopravvenute esigenze conseguenti a trasferimenti o impedimenti di Sostituti e non sia possibile far fronte con quelli presenti ovvero si renda necessario per ragioni perequative dei carichi di lavoro (reati di cui ai Registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al Registro mod.45 e denunce anonime di cui al Registro mod.46, non rientranti in materie specialistiche).

Parimenti, sia il Procuratore che il Procuratore Aggiunto, dal 1°.1.2021 partecipano, rispettivamente, al turno mensile del Gruppo "*Reati contro la p.a.*" e a quello "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*" con cadenza paritetica a quelle degli altri partecipanti.

Inoltre, il Procuratore e il Procuratore Aggiunto hanno esclusiva competenza sulla materia dell'Esecuzione Penale, sempre mediante la distribuzione automatica e predeterminata degli affari, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi (come già meglio dettagliato), nonché, sempre mensilmente alternandosi, si occupano della definizione dei procedimenti a carico di ignoti pervenuti mediante gli elenchi mensili di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p., trasmessi attraverso il Portale Notizie Reato.

Procuratore e Procuratore Aggiunto hanno esclusiva competenza, nella materia degli Affari Civili (ricorsi per amministrazione di Sostegno, Interdizioni, Inabilitazioni, controlli sugli Ordini Professionali e quant'altro dalle leggi previsto) mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, secondo un'alternata partecipazione ai turni mensili relativi;

Nell'attività prettamente giudiziaria civile da eseguire mediante l'applicativo Console, a far tempo dal 1°.2.2024, mediante la distribuzione automatica e predeterminata dei procedimenti, viene assegnata al Procuratore una percentuale di lavoro quotidiano pari al 40%; un altro 40% quotidiano viene assegnato al Procuratore Aggiunto e la restante quota del 20% di lavoro quotidiano viene assegnata al Sostituto, dr. Mario Pesucci dal 1°.2.2024, a seguito dell'esito dell'interpello diramato in materia il 15.1.2024 (l'incarico assegnato cesserà al 1°.2.2026, essendosene prevista la durata biennale).

Quanto alla **materia cosiddetta generica** (reati di cui ai Registri mod.21, 21 bis, 44, nonché fatti non costituenti reato di cui al Registro mod.45 e denunce anonime di cui al Registro mod.46, non rientranti nelle competenze dei Gruppi di Lavoro, né in quella del turno "Affari Urgenti"), con provvedimento del 28.10.2024 (prot.n.2509), assunto all'esito della procedura prevista dall'art.13 Circ.3.7.2024, applicabile dal 2.9.2024 alle variazioni dei Progetti Organizzativi vigenti, si è disposta la modifica dei criteri predeterminati e automatici di assegnazione degli affari tra i Sostituti a far tempo dal 14.11.2024, come anticipato nel § I.C.2.

In particolare, fino al provvedimento di modifica, era previsto che gli affari di materia cosiddetta ordinaria (nei termini sopra indicati) fossero assegnati, mediante criteri predeterminati e automatici al turno "Affari Ordinari", cui ciascun Sostituto (ed eventualmente il Procuratore Aggiunto e il Procuratore qualora ne ricorresse la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa), a rotazione predeterminata, prendeva parte per quattro giornate consecutive (dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del giovedì e dalle ore 12.00 del giovedì alle ore 12.00 del successivo lunedì).

Poiché, con cadenza trimestrale, si verificano i carichi di lavoro, avendo talora constatati squilibri, in più occasioni si era dovuto intervenire mediante l'adozione di provvedimenti perequativi (quelli citati nel precedente Progetto Organizzativo, Parte Prima, § 6.1.1.; quello adottato il 21.6.2021; quello adottato il

27.9.2021 a seguito della presa di servizio di tre MOT; quello adottato il 3.11.2023; da ultimo, quello adottato il 3.5.2024).

Per evitare di dover periodicamente adottare provvedimenti perequativi dei carichi di lavoro gravanti su ciascun magistrato, nel corso di più riunioni (nelle date: 28.4.2023; 13.9.2023; 3.10.2023; 8.1.2024; 29.4.2024), si era reiteratamente posto il problema di trovare un metodo di distribuzione predeterminato e automatico degli affari di materia ordinaria tale da rappresentare un meccanismo di perequazione “a monte” dei carichi di lavoro gravanti su ognuno, ossia un accorgimento che permettesse di non dovere periodicamente intervenire con provvedimenti di perequazione a “valle”, ossia quando si registravano squilibri tra i carichi di lavoro che gravano su ciascuno.

L'accorgimento discusso nel corso delle riunioni sopra richiamate e che avrebbe potuto garantire una più equa distribuzione dei carichi di lavoro e una conseguente perequazione, se non nel breve, quanto meno nel lungo periodo, era ed è quello di sostituire il meccanismo del Turno “Affari Ordinari” con la “Turnazione Ordinaria”, ossia una distribuzione predeterminata e automatica dei nuovi procedimenti secondo il fattore numerico accoppiato a quello alfabetico per nominativo di Sostituto (ed eventualmente del Procuratore Aggiunto e del Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa).

Apparendo un accorgimento conforme a quanto previsto dall'art.15, c.2 Circ. 3.7.2024 che stabilisce che il Procuratore nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati debba adottare criteri che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, si è, pertanto, avviata la procedura *urgente* dell'art.13 Circ. 3.7.2024

- a. acquisendo le eventuali osservazioni del Presidente del Tribunale e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, cui la proposta di variazione è stata trasmessa;
- b. comunicando ai Magistrati dell'Ufficio la proposta di variazione e dando sette giorni di termine per eventuali osservazioni.

Né dal Presidente del Tribunale, né dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, né dai Magistrati dell'Ufficio sono state presentate osservazioni.

Pertanto, con il provvedimento 28.10.2024, si sono modificati i criteri preordinati e automatici di assegnazione della cosiddetta materia ordinaria, nei seguenti attuali termini.

Criteri, predeterminati e automatici, di assegnazione dei procedimenti inerenti alla materia dei reati ordinari (Registri Mod.21, 21 bis, 44, 46) e delle notizie su fatti non costituenti reato di natura ordinaria (Registro Mod.45). Turnazione Ordinaria.

- ♣ le assegnazioni degli **affari di materia ordinaria** hanno luogo mediante i criteri, predeterminati e automatici, di quote numeriche attribuite a ciascun Sostituto (ed eventualmente al Procuratore Aggiunto e al Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa) secondo successione alfabetica del nominativo;
- ♣ le quote numeriche sono stabilite in
- ♣ numero di 30 comprensivo delle notizie di reato da iscriversi nei Reg. Mod. 21 e 21 bis, delle notizie da iscriversi nel Reg.Mod.45, delle denunce anonime di cui al Reg.Mod.46;
- ♣ numero di 30 inerente alle notizie di reato a carico di indagati ignoti (Reg. Mod.44)
- ♣ pertanto, ogni Sostituto (ed eventualmente il Procuratore Aggiunto e il Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa), secondo il criterio della successione alfabetica del nominativo, avrà complessivamente 60 assegnazioni (30 relative ai Regg. Modd.21, 21 bis, 45, 46; 30 relative al Reg.Mod.44).

Quanto stabilito:

- non riguarda la distribuzione degli “*Affari Urgenti*” tra i Magistrati, per cui è previsto l'omonimo servizio di turno nei termini disposti nel Progetto Organizzativo
- non riguarda i criteri predeterminati e automatici con cui si distribuiscono i procedimenti relativi alle materie specialistiche all'interno dei diversi Gruppi di Lavoro secondo quanto previsto nel Progetto Organizzativo
- non riguarda la distribuzione dei procedimenti a carico di ignoti e di cui agli elenchi dell'art.107 bis disp.att.c.p.p., restando nell'esclusiva competenza del Procuratore e del Procuratore aggiunto, i quali si alternano a cadenza mensile

2. Criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima nomina.

L'art. 15, c.2 Circ. 3.7.2024 stabilisce che il Procuratore nell'assegnazione degli affari ai singoli magistrati debba adottare criteri che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, *“con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione”*.

Quanto, dunque, ai criteri di distribuzione degli affari riferibili ai **magistrati di prima nomina**, si prevede:

- che assumano le funzioni a cosiddetto “ruolo zero”, ossia senza che siano a loro assegnati dei procedimenti già pendenti e fino ad allora gestiti dagli altri magistrati, a titolo di redistribuzione, salvo casi eccezionali ricollegabili esclusivamente a eccezionali ragioni di riequilibrio dei carichi di lavoro gravanti sugli altri magistrati e per cui sarà necessaria un'esauriente motivazione;
- che per i primi sei mesi effettueranno una turnazione doppia rispetto agli altri magistrati nel turno “Affari Urgenti” e, parimenti, avranno una distribuzione numerica di affari di materia cosiddetta ordinaria (nei termini sopra indicati) in misura doppia (ossia 60 procedimenti complessivi e relativi alle notizie di reato da iscriversi nei Reg. Mod. 21 e 21 bis, nel Reg.Mod.45, nel Reg.Mod.46 e 60 procedimenti complessivi relativi alle notizie di reato a carico di indagati ignoti di cui al Reg. Mod.44), al fine di compensare il sovraccarico di affari gravato sui colleghi a seguito dei pregressi vuoti di organico e dell'aver incamerato i procedimenti degli altri magistrati trasferiti; scaduto il semestre, parteciperanno alle assegnazioni degli affari con la stessa frequenza degli altri magistrati;
- che parteciperanno al turno “Affari Urgenti” e all'assegnazione e alla trattazione delle quote numeriche degli affari penali ordinari con la supervisione del magistrato affidatario del primo anno, anche in prospettiva della possibilità di eventuali coassegnazioni dei procedimenti a quest'ultimo in tutti i casi l'affidatario ne valuti ora la necessità ora l'opportunità a fronte delle specifiche vicende oggetto delle indagini, laddove presentino aspetti giuridici o di ricostruzioni del fatto o di coinvolgimento di plurime persone tali da suggerire l'affiancamento di un magistrato “esperto”; in questi casi, il magistrato affidatario sottoporrà la proposta al Procuratore o al Procuratore Aggiunto e il provvedimento di co-assegnazione dovrà essere adeguatamente ed esaurientemente motivato;
- che, quanto alla partecipazione ai Gruppi di Lavoro, prima dell'insediamento si provvederà a indire interpellato tra i magistrati dell'Ufficio onde consentire a questi ultimi di esprimersi in merito al passaggio da un Gruppo ad un altro, laddove possibile e, quindi, gli esiti saranno comunicati ai magistrati di prima nomina, in modo
- che possano conoscere quali Gruppi specialistici presentino vacanze ed esprimere le loro preferenze; a parità di preferenze, la destinazione ad un Gruppo piuttosto che ad un altro avverrà valutando eventuali pregresse conoscenze del settore e la posizione in graduatoria; la partecipazione al Gruppo specialistico avrà luogo senza riassegnazione di procedimenti già in essere nei termini già sopra esposti per i procedimenti ordinari;
- che la partecipazione ai turni dei Gruppi di Lavoro e la relativa assegnazione degli affari seguirà i criteri stabiliti per tutti i magistrati, ferma restando la supervisione del magistrato affidatario e del Procuratore o del Procuratore Aggiunto quali Coordinatori dei Gruppi in cui il magistrato di prima nomina sia entrato a far parte, anche al fine di valutare eventuali co-assegnazione negli stessi termini già sopra indicati.

§§§

I criteri di assegnazione automatica presiedono alla distribuzione di tutte le notizie di reato secondo il seguente modulo operativo.

1. Notizie di reato che non abbiano carattere d'urgenza.

a) Trasmissione della notizia di reato tramite PNR (Portale Notizie di Reato) o tramite il Portale dedicato agli Avvocati e iscrizione nei Registri.

L'Ufficio Ricezione Atti, dopo procedura di acquisizione della notizia di reato dal relativo Portale, verifica se possa riferirsi alla materia specialistica di uno dei Gruppi di Lavoro o meno. Nel primo caso, trasmette gli atti al Coordinatore del relativo Gruppo per la verifica e la successiva assegnazione al magistrato di turno del Gruppo stesso, il quale poi provvede alle necessarie iscrizioni.

Qualora la notizia di reato riguardi la materia ordinaria, gli atti vengono trasmessi al relativo magistrato di assegnazione alfabetica (e fino alla quota numerica predeterminata nei termini di cui sopra), il quale verifica i

dati necessari a procedere all'iscrizione in uno dei Registri mod.21, 21 bis, 44, 45, se si tratti di pseudo notizia di reato secondo i criteri di cui *infra*, o 46.

b) Notizia di reato non trasmessa tramite PNR o Portale dedicato agli Avvocati, ma depositata direttamente all'Ufficio.

Nei casi in cui la notizia di reato pervenga in altro modo (a mezzo servizio postale ovvero mediante il deposito degli atti di enti che non dispongano del PNR, ovvero deposito di denuncia/querela del privato presso l'Ufficio dedicato, ovvero denuncia/querela ricevuta a verbale dal personale delle Aliquote di p.g.) la procedura è analoga a quella appena descritta.

Dal 1°.4.2025 le procedure avvengono mediante l'applicativo ministeriale APP (art.3, c.4 Decreto Ministeriale 29.12.2023 n.206 come modificato dal Decreto Ministeriale 27.12.2024 n. 217)

2. Notizia di reato con carattere d'urgenza.

Qualora la notizia di reato abbia carattere di urgenza, intendendo per tale qualsiasi comunicazione che imponga un tempestivo intervento del p.m., ora per adempimenti procedurali da porre in essere in tempi prestabiliti (è il caso di tutti gli atti d'iniziativa della polizia giudiziaria che devono essere convalidati nei termini di legge: arresti in flagranza, fermi, sequestri probatori o preventivi), ora per esigenze d'indagine e di accertamenti (omicidi, decessi *et similia*), la trasmissione avviene tramite Portale Notizie di Reato, alla Sezione "Atti Urgenti" e gli atti sono immediatamente posti all'attenzione del pubblico ministero di turno "Affari Urgenti", definito mediante criteri automatici, il quale provvede alla valutazione, all'iscrizione nei Registri e agli adempimenti conseguenti (dal 1°.4.2025 le procedure avvengono mediante l'applicativo ministeriale APP: art.3, c.4 Decreto Ministeriale 29.12.2023 n.206 come modificato dal Decreto Ministeriale 27.12.2024 n. 217). Parimenti, nel caso di denunce/querelle presentate da privati personalmente o dal difensore mediante l'applicativo dedicato e nel cui corpo siano riportate richieste di sequestro.

È stabilito che, nel caso dell'urgenza, il magistrato di turno tratterà anche i reati di competenza specialistica ponendo in essere gli atti urgenti, se del caso informando quello di turno del gruppo specialistico il quale, se opportuno, potrà anche immediatamente intervenire, conclusi i quali trasmetterà il fascicolo al coordinatore del Gruppo specialistico che provvederà a (ri)assegnare il procedimento al magistrato di turno.

quello di turno del gruppo specialistico il quale, se opportuno, potrà anche immediatamente intervenire.

3. Incombenze delle Segreterie del magistrato assegnatario.

Dal momento in cui l'Ufficio Ricezione Atti trasmette il fascicolo al p.m. assegnatario tutte le incombenze relative al procedimento (eventuali modifiche della iscrizione della N.R., atti di indagine, formalità varie come quelle ex art. 415 bis c.p.p. e relative notifiche, provvedimenti di definizione, indici degli atti etc.), ad eccezione dei procedimenti per reati definibili con citazione diretta (per cui si rimanda a quanto appresso indicato), saranno attribuite alle competenze del magistrato assegnatario e della sua segreteria.

Parimenti gli adempimenti connessi alla richiesta di rinvio a giudizio ordinaria o di altra forma di esercizio dell'azione penale per reati di competenza del Tribunale Monocratico (tranne il caso della citazione diretta), Corte d'Assise o Tribunale Collegiale continueranno ad essere di competenza delle Segreterie dei magistrati assegnatari, comprese – su indicazioni e provvedimenti formali dei magistrati – la cura e la verifica delle notifiche di avviso ex artt. 408 e 415 *bis* c.p.p., delle traduzioni dall'italiano di tutti gli atti da notificarsi in lingua straniera, dell'esecuzione di dissequestri, rilascio copie *et similia*.

4. Quanto ai procedimenti definiti mediante citazione diretta.

Per questi procedimenti, qualora il p.m. togato non ritenga di partecipare al dibattimento, è previsto che:

- le segreterie dei magistrati provvedono, dopo che il p.m. avrà predisposto la bozza del decreto di citazione, a richiedere al Tribunale la data di fissazione dell'udienza
- ricevuta l'indicazione della data di udienza, il fascicolo sarà trasmesso all'Ufficio per il Dibattimento, il cui personale provvederà alle necessarie notificazioni, quindi a:
- controllare il fascicolo ricevuto dalle segreterie dei p.m.
- formare il fascicolo per il predibattimento e il fascicolo per l'eventuale dibattimento sulla base delle indicazioni del p.m. titolare
- provvedere alla citazione del decreto di citazione a giudizio
- trasmettere i fascicoli per il predibattimento, dopo lo scarico a SICP, al Tribunale Monocratico

- in caso di dibattimento, citare i testi, secondo le disposizioni indicate sullo statino d'udienza e a contro citare i testi, allorché non risulti necessario il loro esame, qualora abbiano ricevuto la citazione
- custodire i fascicoli per tutta la durata del dibattimento, provvedendo a ogni relativa incombenza
- smistare ed inserire nei fascicoli giacenti la relativa posta.

Questi incombenzi resteranno in carico alle segreterie dei magistrati laddove il p.m. togato ritenga di partecipare al dibattimento.

Dal 1.1.2025 le procedure avvengono preferibilmente mediante l'applicativo ministeriale APP; obbligatoriamente dal 1.1.2026 (art.3, c.1 Decreto Ministeriale 29.12.2023 n.206 come modificato dal Decreto Ministeriale 27.12.2024 n. 217).

5. Il servizio del turno affari urgenti.

Il servizio è predisposto per tutti i casi in cui è necessario il tempestivo intervento del p.m. il quale ha competenza per gli adempimenti connessi a:

1) arresti in flagranza di reato.

Nel caso di celebrazione dell'udienza di convalida con contestuale direttissima il p.m. valuterà se presenziare ovvero delegare un v.p.o.; in questo caso indicherà le richieste in ordine alle misure cautelari, fermo restando che il v.p.o. potrà interloquire con lui al fine di rappresentare circostanze emerse nel corso dell'udienza di convalida;

2) fermi di polizia giudiziaria;

3) arresti in flagranza e fermi di polizia giudiziaria disposti in procedimenti pendenti, assegnati anche ad altro magistrato, salvi diversi accordi con quest'ultimo;

4) sequestri (probatori e preventivi) da convalidare. Si applica quanto previsto al punto 3);

5) perquisizioni da convalidare, anche se negative;

6) omicidi, decessi e rinvenimenti di cadaveri;

7) autorizzazioni ad espianzi di organi e evenienze simili;

8) rinnovi di misura cautelare ex art. 27 c.p.p.

Nonché:

- adempimenti di cui all'art.370 c.p.p. su richieste di altre Procure
- decisioni su istanze di sequestro presentate nel corpo di querele/denunce di privati
- decisioni su dissequestro e pareri su istanze in materia cautelare relative a procedimenti già assegnati,
- nonché qualsivoglia altro atto urgente (ad esempio: convalida del fermo disposto dal p.m., trasmissione di copia degli atti al Tribunale del Riesame *et similia*) quando il magistrato titolare del procedimento non possa – per qualunque ragione – provvedere tempestivamente.
- assolvere le funzioni di p.m. per il dibattimento nei casi di cui all'art.51, c.3 *ter* c.p.p.
- visti e pareri relativi ai permessi di competenza del Magistrato di Sorveglianza
- rilascio dei N.O. all'espulsione dello straniero e notizie di reato relative a detto rilascio, qualora vi sia stato immediato contatto per via breve, stante l'urgenza, con il p.m. di turno;
- trattazione degli incidenti di esecuzione avanti al G.I.P. e al Tribunale in composizione monocratica o collegiale, salvo accordi con il p.m. di udienza;
- partecipazione obbligatoria del p.m. alle pubbliche udienze avanti al Tribunale civile.

Disposizioni:

- Il magistrato di turno Affari Urgenti tratterà questi ultimi anche se la materia rientri nella competenza di un Gruppo specialistico, informando in ogni caso il collega di turno di quel Gruppo e il Coordinatore del medesimo. Terminati gli adempimenti urgenti, il procedimento sarà (ri)assegnato al magistrato di turno del gruppo specialistico.

- In caso, però, di infortunio mortale sul lavoro o uno dei delitti colposi di danno di cui all'art.449 c.p. commessi con violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro e qualora sia di turno Affari Urgenti un Sostituto componente del Gruppo "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*", il procedimento potrà essergli direttamente assegnato *ratione materiae*, anziché procedere alla riassegnazione al magistrato di turno del Gruppo in questione, previa consultazione col Coordinatore del Gruppo specialistico o col Procuratore, i quali valuteranno caso per caso se procedere a tale assegnazione o meno.

- Nel caso di **omicidi volontari**, l'assegnazione sarà determinata al momento in cui la p.g. prenderà contatto con il magistrato del turno e non quando la comunicazione della notizia di reato sarà depositata in Procura.

- Il Sostituto di turno, quando lo ritiene opportuno o secondo le direttive generali date (ad esempio: in caso di omicidio volontario, infortunio ed altri gravi fatti), si reca sul posto, informando tempestivamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, per compiere i necessari atti d'indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.

- Il Sostituto di turno informerà immediatamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto dei fatti di particolare gravità o che comunque possano suscitare particolare allarme sociale.

- In caso di sovrapposizioni di affari in capo al Sostituto di turno, questi si potrà far sostituire dal Sostituto supplente, fermo restando che riserverà per sé l'incombente più oneroso e meno facilmente sostituibile. Il supplente è il Sostituto di turno subentrante.

Il turno si articola su quattro giorni, dalle ore 12.00 del lunedì alle successive ore 12.00 del giovedì e così via.

Al turno "Affari Urgenti" prendono parte tutti i magistrati dell'Ufficio, Procuratore e Procuratore Aggiunto compresi.

La predisposizione dei turni è delegata al Procuratore Aggiunto.

Non rientrano tra gli adempimenti urgenti le richieste di perquisizioni, sequestri, tabulati del traffico telefonico, intercettazioni inoltrate dalla polizia giudiziaria, essendo preferibile che questi suggerimenti investigativi siano valutate dal magistrato assegnatario della materia ordinaria o da quello del turno specialistico a seconda della materia di causa.

6. Il servizio turno del Gruppo di Lavoro (materie specialistiche).

Si tratta del servizio destinato alla distribuzione degli affari inerenti alle materie specialistiche.

Ciascun componente dei Gruppi di Lavoro in questione partecipa al turno che ha cadenza mensile, tranne, per quanto già esposto, riguardo al gruppo "Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili" il cui turno ha cadenza settimanale.

Già si è annotato che il Procuratore e il Procuratore Aggiunto partecipano, rispettivamente, ai turni del gruppo "Reati contro la p.a." e a quello "Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno" con cadenza paritetica a quella degli altri componenti dal 1°.1.2021.

La notizia di reato inerente alla materia specialistica sarà sottoposta al Coordinatore del relativo Gruppo per l'assegnazione e il monitoraggio dei carichi.

Per il resto si richiama quanto è già stato annotato trattando i Gruppi specialistici e quanto sarà immediatamente annotato (v. *infra*) in tema di riunione/separazioni dei procedimenti.

§§§

7. Criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni.

A seguito di discussione sul tema tra tutti i magistrati, si sono adottati i criteri che devono presiedere a questi casi.

A) Criteri generali.

I criteri da seguire sia per l'assegnazione del procedimento da iscrivere quando emerga un *precedente* già pendente sia per riunire procedimenti già instaurati si devono ispirare all'esigenza di una valutazione conforme sulla scelta dell'esercizio, o meno, dell'azione penale e quella di una trattazione tempestiva del procedimento. I presupposti dell'assegnazione o della riunione in virtù di un precedente si collegano direttamente ai parametri stabiliti dal codice di rito:

- la connessione ai sensi dell'art. 12 e dell'art.16 c.p.p.;
- il collegamento ai sensi dell'art. 371, c. 2 lett. b) e c), c.p.p.

Ai fini della riunione di un procedimento da iscrivere con un *precedente* già esistente o della riunione tra procedimenti già instauratisi, occorre anche che siano espressamente chiariti e predeterminati i criteri utili a stabilire quando – e fino a quando - un procedimento debba intendersi *pendente*.

E, dunque, si intendono *pendenti* i procedimenti:

a) iscritti nel registro mod. 21 per i quali:

- 1) non sia stata richiesta l'archiviazione e non si trovino nella *sottofase* di cui all'art. 415 *bis* c.p.p.;
- 2) non sia stata esercitata l'azione penale;

- b)** iscritti nel registro al mod. 21-*bis*, per i quali non sia stata presentata la richiesta di archiviazione ovvero non sia stata richiesta la data di fissazione dell'udienza dibattimentale;
- c)** iscritti nel registro al mod. 44, per i quali non sia stata presentata richiesta di archiviazione (e sarà sempre valutabile la possibilità di revocare la richiesta d'archiviazione);
- d)** iscritti nel registro mod. 45 e non ancora archiviati (e sarà sempre valutabile il "recupero" del fascicolo archiviato);
- e)** iscritti nel registro mod. 46, non ancora archiviati ex art. 5 Reg. es. c.p.p.

B) Riunione con precedente procedimento per connessione, collegamento, medesima notizia di reato.

Si procederà a riunione con precedente procedimento già instaurato o a riunione per ragioni di connessione, collegamento e qualora emergano plurime iscrizioni per la medesima notizia di reato.

Poiché la riunione del procedimento a precedente già instaurato e la riunione tra procedimenti seguono le regole di cui agli artt.12, 16, 371, c. 2 lett b) e c) c.p.p. e poiché queste ultime troveranno applicazione per le vicende trattate dai procedimenti, indipendentemente dai registri di iscrizione, qualora i procedimenti non siano iscritti nel medesimo registro, si dovrà prima procedere a trasferire tutte le iscrizioni nel registro mod.21 (o 21 *bis*) ovvero in quello mod.44 (in caso di iscrizioni presenti nel mod.45) e, quindi, a riunire i procedimenti. A disposta riunione, sarà assegnatario del procedimento il magistrato già titolare di quello in cui è pervenuta per prima la notizia di reato, a prescindere dal momento della iscrizione e dal registro in cui la CNR era stata iscritta, con provvedimento di riassegnazione del Procuratore o del Procuratore Aggiunto o del Coordinatore del Gruppo di Lavoro se la riunione avverrà tra reati di competenza specialistica o tra questi e quelli di competenza ordinaria.

Quindi:

- a)** per i procedimenti trattati tutti dal medesimo Gruppo di Lavoro ovvero per quelli tutti di materia ordinaria, la riunione avverrà nel procedimento in cui è pervenuta per prima la notizia di reato;
- b)** per procedimenti rientranti in un Gruppo di Lavoro e nella materia ordinaria, prevarrà la materia specialistica e saranno uniti e assegnati al magistrato del Gruppo in questione;
- c)** per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di Lavoro troveranno applicazione i principi di cui all'art. 16 c.p.p., salvo che per la specificità del reato trattato o dello stato delle indagini preliminari si debba provvedere diversamente; in questo caso saranno i Coordinatori a decidere;
- d)** per procedimenti rientranti in diversi Gruppi di Lavoro e nella materia generica, la riunione avverrà a uno dei Gruppi di Lavoro e, tra questi, troveranno applicazione i criteri di cui all'art.16 c.p.p. Potrà, in ogni caso, procedersi a co-assegnazione (cfr. *infra*).

C) Procedimento.

Il magistrato che ravvisi ragioni per richiedere la riunione del proprio procedimento ad altro ovvero per riunire al proprio procedimento altro procedimento, sentito il collega e acquisito il consenso o il dissenso, trasmette i fascicoli al Procuratore (se i procedimenti siano di natura ordinaria) o al Coordinatore del Gruppo (se uno o entrambi di materia specialistica) che, se concorda, dispone la riunione, mentre, in caso contrario, restituisce i fascicoli.

In caso di riunione, la Segreteria del magistrato risultato unico assegnatario provvederà alle necessarie incombenze.

I magistrati potranno anche chiedere in visione i fascicoli per le ulteriori valutazioni specificando le ragioni della richiesta.

I fascicoli saranno trasmessi previa valutazione del magistrato assegnatario; in questi casi, a seguito di interlocuzione, il Procuratore (se i procedimenti siano di natura ordinaria) o il Coordinatore del Gruppo (se uno o entrambi di materia specialistica) potrà disporre la co-assegnazione.

D) Assegnazione per precedente.

È possibile che all'atto della valutazione della notizia di reato, il pubblico ministero di assegnazione (ordinaria o specialistica) accerti che risultino procedimenti già instaurati e relativi allo stesso fatto ovvero a fatti connessi o collegati. In questo caso, essendo opportuno che il procedimento sia assegnato al magistrato titolare del procedimento già iscritto per ovvie evidenze di uniformità nelle scelte delle determinazioni da assumere nell'esercizio o meno dell'azione penale:

- qualora si tratti di una notizia di reato relativa allo stesso fatto per cui è già instaurato un procedimento, il magistrato di turno (ordinario o specialistico) trasmetterà la cnr al collega assegnatario del precedente, il quale provvederà alla riunione dei procedimenti;
- qualora si tratti di notizia di reato che presenti profili di connessione o di collegamento con precedenti procedimenti, il magistrato di turno (ordinario o specialistico) provvederà all'iscrizione per poi trovare applicazione i criteri sopra esposti in materia di riunione dei procedimenti.

E) Casi particolari (procedimenti pendenti in fasi diverse; procedimenti di competenza del Gruppo dei reati di violenza di genere; procedimenti per calunnia o falsa testimonianza instauratisi a seguito di trasmissione degli atti del giudicante; procedimenti instaurati dietro richiesta di trasmissione di atti al giudicante; procedimenti restituiti o regrediti).

Quanto ai **procedimenti pendenti in fasi differenti**, qualora sopraggiunga una notizia di reato a carico di indagati noti e relativa (quale sviluppo di indagine) ad un precedente procedimento nei confronti di "ignoti" già archiviato, se il fatto sia il medesimo si procederà a iscrivere nel registro mod.21 il procedimento già iscritto a mod.44 e il magistrato che ebbe a trattare il procedimento a carico di ignoti sarà l'assegnatario della vicenda; se, invece, si tratti di notizie di reato a carico di indagati noti e relative a più procedimenti *ignoti* archiviati, una volta iscritti nel reg.mod.21 i procedimenti già iscritti nel reg.mod.44 e riuniti tutti i procedimenti, per l'assegnazione a un unico magistrato saranno applicati i criteri di cui all'art. 16 c.p.p.

Quanto ai procedimenti di competenza del **Gruppo dei reati di violenza genere:**

a) tutte le notizie di reato di competenza del gruppo e relative a reati in ipotesi commessi nell'ambito di nuclei o relazioni familiari, affettive o para familiari verranno assegnate - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto - ad un unico magistrato, ovvero **al p.m. che ha avuto in carico la prima notizia di reato riguardante lo stesso nucleo**, a prescindere che si tratti di procedimento tuttora in indagini ovvero chiuso per archiviazione o già approdato alla fase dibattimentale (con il solo limite della sentenza irrevocabile). Valuterà poi il p.m. assegnatario se procedere unitariamente o meno a seconda delle situazioni processuali;

b) laddove, all'arrivo di una notizia di reato con le caratteristiche di cui sopra, si constati che erano già stati iscritti in precedenza diversi fascicoli in carico a PM diversi, si procederà ad assegnare il nuovo procedimento **al p.m. titolare del fascicolo con maggiori possibilità di progressione** (il più recente ovvero quello nel quale è stata esercitata l'azione penale e così via);

c) i procedimenti relativi a medesimo indagato, ma con persone offese diverse e non appartenenti al medesimo nucleo familiare o para familiari verranno assegnati - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto **al p.m. che ha avuto in carico le precedenti notizie di reato riguardanti lo stesso soggetto, nei casi in cui, tenuto conto del tempo intercorso e dello stato dei precedenti procedimenti, risulti utile e rispondente a criteri di economia ed efficacia processuale ed operativa la trattazione da parte del p.m.** già titolare dei precedenti fascicoli;

d) laddove, per effetto di assegnazione ai sensi dei punti precedenti (e, dunque, al di fuori dell'ambito di competenza del P M di turno "Affari Urgenti"), il fascicolo specialistico venga assegnato ad un p.m. impossibilitato, per assenza o altra causa, ad una tempestiva valutazione del procedimento ed alle determinazioni previste dall' art.362, comma 1 ter c.p.p., si provvederà alla **co-assegnazione per gli incumbenti ritenuti urgenti al p.m. di turno del Gruppo.**

Qualora a seguito di notizie di reato ovvero di trasmissione degli atti disposta dal giudice, i procedimenti per **calunnia o falsa testimonianza** saranno assegnati al magistrato titolare del procedimento dal cui sviluppo anche processuale siano emersi i reati in questione.

In caso di **richiesta di trasmissione di atti** alla Procura formulata in udienza per nuove ipotesi di reato diverse da quelle appena esaminate, il procedimento sarà assegnato al magistrato che abbia fatto richiesta.

I procedimenti inviati ad altra Autorità Giudiziaria e successivamente **restituiti**, nonché quelli **regrediti** a fase processuale/procedimentale anteriore, saranno assegnati al magistrato già precedentemente assegnatario. Qualora il magistrato non presti più servizio presso l'ufficio saranno assegnati secondo i criteri ordinari.

F) Separazione del procedimento; astensione.

Sono assegnati al magistrato titolare del procedimento originario anche quelli instaurati a seguito di provvedimento di **separazione**, quantunque relativi a tipologie di reati di competenza di altro magistrato.

In questi casi si informerà il Coordinatore del Gruppo di lavoro che valuterà l'opportunità di una co-assegnazione con un magistrato che tratta la specifica tipologia di reato.

In caso di richiesta di **astensione** accolta il procedimento sarà riassegnato al magistrato di turnazione ordinaria immediatamente seguente o di turno in materia specialistica del periodo immediatamente seguente.

G) Ridistribuzione dei procedimenti (art. 16 Circ. 3.7.2024).

Si tratta del governo delle difficoltà organizzative che possono sempre sopravvenire.

Al proposito, l'art. 16 Circ. 3.7.2024 (come modificato dalla delibera CSM 9.10.2024), dispone:

"In caso di vacanza, ovvero di assenza, impedimento o esonero di durata presumibilmente superiore a sei mesi di un magistrato dell'ufficio, il procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che dia atto delle ragioni dell'urgenza, della specifica rilevanza dei procedimenti e della non utile esperibilità della sostituzione ai sensi dell'art. 24 e degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze del 20 giugno 2018, procede alla co-assegnazione dei procedimenti e all'eventuale redistribuzione degli affari più urgenti e quelli di maggiore rilevanza".

Si tratta di misure da adottare quale *extrema ratio*, solo laddove, per specifiche ragioni dovute all'urgenza della trattazione e alla contestuale non utile possibilità di ricorrere alla sostituzione del magistrato ovvero alle disposizioni in tema applicazioni o di supplenza di cui alla Circolare 20.6.2018, il Procuratore motivatamente potrà:

- co-assegnare i procedimenti
- disporre la redistribuzione di quelli più urgenti e di maggiore rilevanza.

Intanto, è necessario che l'assegnatario dei procedimenti non possa più svolgere l'attività per determinate ragioni oggettive, ossia vacanza, assenza (in particolare le previsioni di cui alla Circolare 19.10.2022), impedimento per qualunque motivo ovvero esonero, ad esempio a seguito dell'assunzione di determinati incarichi (quale quello di componente la commissione esaminatrice del concorso in magistratura).

In simili evenienze, se sia presumibile che l'inattività si protrarrà per oltre sei mesi si:

a) verificherà la possibilità di ricorrere alla sostituzione del magistrato secondo le previsioni dell'art. 26 Circ. 3.7.2024

b) altrimenti si verificherà la possibilità di dare applicazione alle norme in materia di applicazioni e supplenze di cui alla Circolare 20.6.2018.

In particolare, si dovrà accertare la concreta e utile possibilità della **supplenza interna**, a cui, però, non si potrà ricorrere in caso di difficoltà organizzativa dovuta a vacanza del posto in organico (artt., 8 Circ. 20.6.2018).

Inoltre, poiché l'assenza/impedimento/esonero del magistrato dovrà presumersi durare oltre sei mesi, per l'individuazione del supplente si applicherà l'art. 31 Circ. 20.6.2018, diramando interpello e dando comunicazione ai magistrati.

I magistrati potranno manifestare la propria disponibilità, segnalando, con comunicazione rivolta al Procuratore anche mediante ricorso alla p.e.o., eventuali titoli preferenziali, ovvero motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione.

Il supplente sarà scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che saranno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza la supplenza può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello, mediante decreto che indicherà specificamente le ragioni dell'urgenza che non consentano la procedura dell'interpello.

Per consentire l'interpello o comunque l'adozione motivata del decreto con cui si dispone, senza interpello, la supplenza, in caso di assenza o impedimento temporaneo di magistrati dell'Ufficio (per maternità o paternità o altre ragioni) per un presumibile periodo di tempo di oltre sei mesi, i magistrati stessi comunicheranno ai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro di cui fanno parte (ossia ora al Procuratore, ora al Procuratore Aggiunto) i procedimenti per reati di materia specialistica, al pari delle udienze e dei turni specialistici in programma. Al Procuratore ovvero al Procuratore Aggiunto saranno comunicati i procedimenti relativi ai reati ordinari da assegnare con urgenza, nonché le udienze e i turni di "Affari Urgenti" per il periodo di assenza.

Quanto all'interpello, riguarderà la dichiarazione di disponibilità alla supplenza nella materia specialistica trattata dal magistrato assente/impedito/esonerato e sarà rivolto ai componenti del Gruppo di Lavoro relativo, nonché la dichiarazione di disponibilità alla supplenza nella materia cosiddetta ordinaria.

La supplenza comporterà la sostituzione del magistrato con altro magistrato dello stesso ufficio in possesso della prima valutazione di professionalità, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti (in conformità artt.8, 20 Circ.20.6.2018).

Il magistrato destinato in supplenza sarà incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, parteciperà alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continuerà a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni del progetto organizzativo e i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

Si prevede che, dopo i primi sei mesi di supplenza, si proceda a nuovo interpello, onde sostituire il supplente (sia di materia specialistica che ordinaria).

In caso di necessità organizzative, l'interpello sarà nuovamente diramato decorsi tre mesi.

La supplenza dei dirigenti degli uffici requirenti sarà disposta in applicazione dell'articolo 109 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Qualora lo strumento della supplenza interna non appaia praticabile per ragioni organizzative o insufficienza degli organici, si promuoverà la procedura per la supplenza infradistrettuale (artt.9, 62 ss. Circ.20.6.2018).

H) Co-assegnazione.

Laddove la supplenza interna o esterna non si esperibile per ragioni organizzative e anche a fronte della necessità di provvedere tempestivamente, nonché della specifica rilevanza dei procedimenti, si procederà alla co-assegnazione dei procedimenti, motivando le ragioni per cui le disposizioni in materia di supplenza o applicazione di cui alla Circ.20.6.2018 non siano praticabili.

Per consentire un motivato provvedimento di co-assegnazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo di magistrati dell'Ufficio (per maternità o paternità o altre ragioni) per un presumibile periodo di tempo di oltre sei mesi, i magistrati stessi comunicheranno ai Coordinatori dei Gruppi specializzati di cui fanno parte (ossia ora al Procuratore, ora al Procuratore aggiunto) i procedimenti per reati di materia specialistica di più rilevante trattazione, al pari delle udienze in corso o da celebrarsi.

Al Procuratore ovvero al Procuratore Aggiunto saranno comunicati i procedimenti rilevanti relativi ai reati ordinari, nonché le udienze in corso o da celebrarsi di maggior rilevanza.

I magistrati co-assegnatari saranno individuati ad opera del Procuratore o del magistrato Coordinatore dei gruppi specializzati di cui il magistrato assente/impedito faccia parte, secondo i seguenti criteri generali:

- quanto alla materia specialistica, sarà co-assegnatario il componente del Gruppo di Lavoro con minor carico di lavoro; in caso di parità di carichi, il magistrato con minor anzianità di partecipazione nel Gruppo; in caso di parità di anzianità, il magistrato più giovane in servizio o, in caso di parità, di ruolo
- quanto alla materia "ordinaria", sarà co-assegnatario il magistrato con minor carico di lavoro; in caso di parità di carichi, il magistrato con minor anzianità di servizio o, in caso di parità, di ruolo.

In ogni caso, resta salva la possibilità di procedere a co-assegnazione a fronte di espressa manifestazione di disponibilità del magistrato.

Altri criteri di co-assegnazione, in deroga di quelli generali, potranno essere adottati in caso di peculiari necessità, con adeguata motivazione.

Quanto allo svolgimento della co-assegnazione, trovano applicazione le disposizioni date in materia (cfr. § III.B).

I) Ridistribuzione dei procedimenti.

Si tratta della misura di *extrema ratio* da adottare per affrontare le crisi organizzative date dall'assenza/impedimento/esonero del magistrato per un presumibile periodo di oltre sei mesi.

Il criterio della ridistribuzione degli affari è parametrato sull'urgenza di provvedere e sulla maggiore rilevanza del procedimento rispetto ad altri.

Sicuramente urgenti sono i procedimenti (in indagine o avanti al giudice) con misure cautelari personali in essere, per cui occorre rispettare le previste scadenze di cui all'art.303 c.p.p. e quelli con misure interdittive, ma anche quelli con misure cautelari reali di rilevante portata.

Un parametro d'individuazione dei procedimenti urgenti e rilevanti da ridistribuire è dato dall'art.132 bis disp.att.c.p.p. unito ai criteri di priorità individuati da questo Ufficio.

Pertanto, saranno ridistribuiti i procedimenti prioritari, specialistici o di materia ordinaria, soprattutto se connotati da misure cautelari, personali o reali, misure interdittive, nonché se in scadenza dei termini dati alle indagini preliminari e quelli approdati al giudizio e per cui sono in corso (o fissate) le udienze predibattimentali, dibattimentali, di rinvio a giudizio.

Parimenti da ridistribuire i procedimenti con incidenti probatori in corso, ovvero con intercettazioni in essere. Egualmente, i procedimenti la cui urgente trattazione sia sollecitata dalla parte privata e ne abbia fondamento. In ogni caso, per consentire un motivato provvedimento di redistribuzione, il magistrato originariamente assegnatario e assente/impedito/esonerato per un presumibile periodo di tempo di oltre sei mesi, comunicherà ai Coordinatori dei Gruppi specializzati di cui fa parte (ossia ora al Procuratore, ora al Procuratore Aggiunto) i procedimenti per reati di materia specialistica di più urgente trattazione e i più rilevanti, al pari delle udienze in corso o da celebrarsi.

Al Procuratore ovvero al Procuratore Aggiunto saranno comunicati i procedimenti urgenti e quelli più rilevanti relativi ai reati ordinari, nonché le udienze in corso o da celebrarsi di maggior rilevanza.

Applicati i parametri sopra indicati e sentito il magistrato assente/impedito/esonerato, i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro e il Procuratore procederanno, rispettivamente, a ridistribuire i procedimenti di materia specialistica e quelli di materia ordinaria:

- quanto alla materia specialistica, i procedimenti saranno ridistribuiti a rotazione tra i componenti dei Gruppi di Lavoro, nella misura di un procedimento a magistrato, partendo dal componente di minore anzianità di presenza, per poi ricominciare la rotazione fino a esaurimento; parimenti quanto ai processi e alle udienze di incidente probatorio
- quanto alla materia “ordinaria”, i procedimenti saranno ridistribuiti a rotazione tra i magistrati, nella misura di un procedimento a magistrato, partendo dal collega di minore anzianità di servizio, per poi ricominciare la rotazione fino a esaurimento; parimenti quanto ai processi e alle udienze di incidente probatorio

Altri criteri di redistribuzione potranno essere applicati in deroga a quelli di cui sopra, in ragione di specifiche esigenze organizzative e di miglior funzionamento (ad esempio l’assegnazione del procedimento al magistrato che già vanta pregressa esperienza in analoga vicenda o conoscenze tecnico/scientifiche particolari e a cui si deve ricorrere nella gestione del procedimento).

§§§

Assegnazione degli affari civili.

Anche la materia degli affari civili viene distribuita secondo criteri predeterminati e automatici.

Il Procuratore e il Procuratore Aggiunto hanno esclusiva competenza sulla materia degli Affari Civili, mediante assegnazione automatica mesi alterni, quanto ai ricorsi in materia di inabilitazione, interdizione, amministrazione di sostegno, nonché alle convenzioni di negoziazione assistita e a quella delle *apostille*, competenze nelle materie disciplinari professionali.

Quanto agli affari trattati mediante l’applicativo Consolle Civile, ossia il contenzioso per cui è previsto l’intervento del p.m., i procedimenti di competenza del Giudice Tutelare, i procedimenti inerenti al codice della crisi d’impresa, il carico di lavoro è quotidianamente ripartito secondo la seguente distribuzione dei procedimenti: 40% al Procuratore; 40% al Procuratore Aggiunto; 20% al Sostituto dr. Mario Pesucci, il quale ultimo si è affiancato nella trattazione della materia a far tempo dal 1°.2..2024, a seguito di interpello e il cui affiancamento terminerà al 1°.2..2026. In tempo utile prima della scadenza sarà diramato nuovo interpello per l’affiancamento.

Relativamente ai **criteri di valutazione** delle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l’incarico, si terrà conto (come per il precedente interpello)

- delle eventuali precedenti esperienze o competenze specifiche di settore
- dell’interesse a trattare la materia
- dell’anzianità di servizio e di ruolo.

Qualora l’interpello andasse deserto, il Sostituto sarà individuato d’ufficio, valutando:

- l’anzianità di servizio e di ruolo
- un equo criterio di alternanza, dovendosi considerare l’assunzione di altri incarichi in altre materie
- il complessivo carico di lavoro gravante su ciascuno, come desumibile dal progetto organizzativo in atto e dal numero delle sopravvenienze e delle pendenze.

La designazione di ufficio avrà durata di anni uno.

§§§

III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. (art. 11 co. 3 n. 14)

L'attuale Progetto Organizzativo deve indicare, tra altro, le ipotesi nella quali il Sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati (art.11, c.3 n.14 Circ.3.7.2024)

“Come noto, le iscrizioni costituiscono una prerogativa ontologicamente connaturata alle attribuzioni del dirigente ed al contempo rappresentano uno snodo fondamentale dell'attività inquirente, atteso che l'evoluzione delle indagini spesso comporta la variazione dello scenario investigativo, tanto sul piano soggettivo quanto su quello oggettivo. La necessità di uniformare tempestivamente le iscrizioni alle emergenze procedurali, come richiesto da una corretta applicazione dell'art. 335 c.p.p., può rendere opportuno o comunque indurre a demandare ai sostituti la cura di tali incombenze; tuttavia, trattandosi di attività particolarmente delicate e complesse, che per altro sono immediata derivazione della potestà dirigenziale del procuratore, si è ritenuto di riservare uno specifico spazio nella parte essenziale del progetto organizzativo alle disposizioni che ne deleghino l'esercizio ai magistrati dell'ufficio” (Relazione Illustrativa della Circ. 3.7.2024).

Condividendo le osservazioni della Relazione illustrativa testé richiamata e in adesione a quanto già previsto nel precedente progetto, si riconosce al Sostituto la potestà di procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti già assegnati, qualora ne ravvisi la necessità, senza obbligo di informare il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, tranne nei casi di particolare rilievo in ragione della qualità di persona sottoposta a indagini che possa assumere un esponente delle istituzioni con ruolo di vertice (per tale intendendo, ad esempio, il Questore, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri *et similia*; ovvero un esponente di enti o istituzioni pubblici di pari rilievo, oppure Parlamentari o esponenti del Governo), ovvero in relazione alla complessità dell'indagine e della difficoltà di individuazione dei titoli di reato da contestare o da modificare, o, infine qualora lo ritenga, comunque, opportuno.

Per consentire un esercizio della potestà conferita conforme ai principi generali che regola l'organizzazione e l'attività di questa Procura anche in materia di corretta iscrizione delle notizie di reato e di individuazione dei Registri di iscrizione, si formulano le seguenti indicazioni e disposizioni.

Il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n.150 (cosiddetta “Riforma Cartabia”) è intervenuto anche in materia di notizia di reato, innovando l'art.335 c.p.p., nonché introducendo le nuove disposizioni di cui agli artt.335 *bis*, 335 *ter* e 335 *quater* c.p.p.

Sui presupposti per l'iscrizione della notizia di reato, sui criteri da adottare per la scelta del Registro in cui iscrivere la notizia e su quelli da seguire per l'individuazione della persona cui attribuire la notizia, si è già avuto modo di intervenire con il provvedimento e le linee guida 17 dicembre 2019 (prot.n.49/19).

Questi criteri e queste linee guida mantengono validità e devono essere osservati proprio in ragione dell'intervento di riforma in materia che ne attribuisce piena conferma, con le eventuali integrazioni che, di seguito, si annotano e che devono essere applicate quali linee guida per le iscrizioni nei diversi Registri.

Le modifiche dell'art.335 c.p.p.

Con la modifica dell'art. 335 c.p.p. per la prima volta si fornisce una definizione della notizia di reato, precisandone i presupposti per l'iscrizione.

Si chiarisce che la **notizia di reato** è quella che contiene la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (c.1).

Inoltre, il nuovo comma 1 bis dell'art.335 c.p.p. prevede quando si debba procedere ad attribuire il reato a una persona fisica e, dunque, quando sorga l'obbligo dell'iscrizione: il nominativo va iscritto quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico».

Pertanto, a fronte di un fatto determinato, riconducibile a una fattispecie criminosa e riferibile a una persona, saranno sufficienti indizi di reità a carico per l'iscrizione del nominativo: non bastano fondati sospetti, ma non si esige che gli indizi assumano la caratteristica di essere gravi.

Inoltre, si deve iscrivere anche quando non è ancora determinato il tempo e il luogo del reato.

La modifica dell'art.335, c.1 c.p.p. conferma quanto già si annotava nelle disposizioni e linee guida di questo Ufficio del 17 dicembre 2019.

Intanto, l'iscrizione della notizia è atto di esclusiva competenza del pubblico ministero e che presenta aspetti salienti per la garanzia dei diritti delle altre parti (artt.112 Cost., 50 e 335 c.p.p., 109 disp.att.c.p.p.).

“Al pubblico ministero non è però conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta né in relazione all’an, né rispetto al quid e al quando dell’iscrizione. Il pubblico ministero dovrà soltanto riscontrare l’esistenza dei presupposti normativi che impongono l’iscrizione e il suo aggiornamento (Cass., sez. un., n. 40538/2009)”¹.

L’attenzione deve, soprattutto, soffermarsi sui presupposti dell’iscrizione, i quali la rendono obbligatoria soltanto una volta ritenuti sussistenti dal pubblico ministero.

L’iscrizione della notizia di reato non è, pertanto, un atto automatico e dovuto, bensì un atto che diventa obbligatorio solo a seguito dello scrutinio positivo dei presupposti che, legittimandolo, lo rendono tale e che, inoltre, servono a orientare sulla scelta del registro su cui iscrivere la notizia (mod.21, 21 bis, 44, 45).

Si tratta di presupposti di natura oggettiva e soggettiva che devono essere valutati dal pubblico ministero e che riguardano i due aspetti della notizia di reato: quello oggettivo, costituito dalla sussistenza di un fatto che possa rientrare in una fattispecie criminosa, presentandone tutti gli elementi; quello soggettivo, consistente nel poter attribuire il fatto ad una persona individuata (e dalla cui individuazione i termini delle indagini cominciano a decorrere).

Seppur talora si tratti di un giudizio non immediato a fronte della complessità degli atti da esaminare; tuttavia, le esigenze del sistema ne richiedono la tempestività, la quale, seguendo le sagge indicazioni della giurisprudenza, può essere tradotta nei termini di una **tempestività ragionevole**.

L’organizzazione dell’Ufficio quanto alla ricezione delle notizie di reato.

Sull’argomento, si rimanda a quanto trattato nel § III.A

§§§

La valutazione della notizia di reato e l’iscrizione nei registri.

È compito del magistrato assegnatario del procedimento, al quale viene trasmesso il relativo fascicolo, di verificare sia la correttezza e completezza delle iscrizioni sia che corrispondano ai fatti oggetto della notizia di reato. Si tratta di verifica da effettuare con quella *ragionevole tempestività* cui si è già fatto cenno, parametrata all’eventuale complessità dell’accertamento e alle altre incombenze urgenti a cui è chiamato (udienze, gestione del ruolo, altri servizi e simili) e che potranno comportare successive integrazioni di iscrizioni.

Nei casi di dubbio sarà sempre necessaria l’interlocuzione con il Procuratore o il Procuratore Aggiunto.

Nel merito, la valutazione del magistrato deve, dapprima, riguardare il fatto oggetto della notizia di reato, rappresentando il vaglio preliminare per orientare nella scelta del registro in cui iscrivere gli atti, in particolare se nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) o nel registro cui sono destinate le iscrizioni delle pseudonotizie di reato (mod.45).

I criteri da seguire nel procedere alla valutazione sono quelli elaborati dalla consolidata giurisprudenza citata nella circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016 e qui è sufficiente richiamarli.

Occorre, però, espressamente chiarire che per procedere all’indagine preliminare, esercitare l’azione penale, richiedere l’archiviazione è necessario che il procedimento riguardi un fatto, ossia una condotta umana che possa essere riferibile a un contesto spazio-temporale e presenti gli elementi tipici di una fattispecie di reato.

¹Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

In questo senso si intende che il fatto deve presentare gli indizi di un reato.

Qualora il fatto non denoti questi minimi livelli di connotazione, la scelta obbligata sarà di iscrivere gli atti nel residuale registro mod.45, naturale destinatario dei fatti non costituenti reato.

Per evitare fraintendimenti, si vuole chiarire che si iscriveranno nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) i fatti che siano catalogabili, nei termini espressi, in una fattispecie criminosa, mentre si annoteranno nel registro mod.45 i fatti che oggettivamente non lo siano, essendo deputato alla registrazione di atti e annotazioni del tutto privi di rilevanza penale.

E dunque, nel registro mod.45, ad esempio, andranno annotati *“gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell’art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati”* (circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016).

Al pari, gli esiti negativi di perquisizioni eseguite d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, i referti medici attestanti lesioni di ancora incerta eziologia e purché non emergano ipotesi di reato doloso o colposo suscettibili di ulteriori approfondimenti, nonché i rinvenimenti di cadaveri (o di resti) per cui sia ancora da accertare la riferibilità a terze responsabilità.

Qualora la narrazione del fatto da iscrivere manifesti la necessità di accertamenti per stabilire se costituisca reato, si procederà all’iscrizione nel registro mod.45 soltanto se si tratti di *“attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non)”*².

Al contrario, si procederà all’iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44) se le attività di chiarimento saranno destinate alla verifica della fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi, trattandosi di attività propriamente investigative.

Eguale, non potranno essere iscritte nel registro mod.45 notizie che descrivano condotte astrattamente rientrabili in fattispecie criminose, sebbene possano apparire palesemente infondate nel merito, purché, come sopra indicato, non rientrino in denunce o esposti privi di senso o di contenuto abnorme e riferibili anche a manifesti stati patologici di chi li abbia redatti.

Parimenti, non potrà farsi ricorso al registro mod.45 per annotarvi le notizie trasmesse dalla polizia giudiziaria e inerenti a reati procedibili a querela, qualora quest’ultima non sia stata ancora presentata (come, ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo; oppure nel caso di furti non aggravati e fattispecie simili).

Poiché, infatti, è noto che la polizia giudiziaria ha l’obbligo di riferire ogni notizia di reato, indipendentemente dall’eventuale mancanza di una condizione di procedibilità, l’iscrizione nel registro mod.45 in questi casi segnalerebbe una prassi scorretta, impedendo al pubblico ministero di esercitare le proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e sottraendo al giudice il controllo sull’effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell’azione penale, compresi, appunto, quelli relativi alla mancanza di condizioni di procedibilità.

Infine, si procederà all’iscrizione nel Reg. mod.45 esclusivamente quando il fatto descritto nella notizia (denuncia/querela/comunicazione della p.g.) **oggettivamente** non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie,

² Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016.

di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non costituente reato)³ e non abbiano carattere di onerosità, posto che l'unico accertamento eseguibile a titolo oneroso è quello di cui all'art.116 disp.att.c.p.p.⁴

I diritti degli interessati al controllo del g.i.p. sui procedimenti iscritti nel reg.Mod.45.

1. La richiesta di cui all'art.408, c.2 c.p.p.

Non è raro che il denunciante/querelante chieda di essere avvisato della richiesta di archiviazione che il p.m. rivolga al g.i.p. ed altrettanto non è raro che tali richieste riguardino procedimenti poi iscritti dal p.m. nel Reg.Mod.45, posto che gli interessati le trasmettono senza sapere in quale Registro sia (o sarà) iscritta la denuncia/querela.

Pertanto, appare opportuno disporre che:

- qualora, secondo i criteri dati, il p.m. ritenga di iscrivere la denuncia/querela nel Reg.Mod.45
- qualora non abbia svolto gli eventuali, consentiti accertamenti per stabilire se la pseudonotizia possa, all'esito, configurarsi quale notizia di reato, ritenendolo inutile
- qualora, invece, abbia svolto gli accertamenti, ma concluso per l'insussistenza oggettiva di qualsivoglia fattispecie criminosa, mantenendo, pertanto, l'iscrizione nel Reg.Mod.45

non troverà mai applicazione la procedura di cui all'art.408, c.2 c.p.p., essendo prevista solo nel caso in cui l'inquirente abbia ravvisato estremi di reato nella denuncia/querela.

Tuttavia, il pm dovrà avvisare il richiedente laddove ritenga sussistere un reato anche se non abbia, come dovuto, trasferito la notizia su altro registro (Mod.21, 44) e, quindi, trascorsi i termini per l'opposizione, inoltrare gli atti al gip.

2. La sollecitazione del denunciante/querelante a sottoporre al gip il controllo sulla notizia.

Seppur più episodicamente, ma, da ultimo, con maggior frequenza, talora il denunciante/querelante deposita dichiarazione, con la quale sollecita il p.m. anche a sottoporre al vaglio del g.i.p. la sua decisione di ritenere la notizia di reato una pseudonotizia, onde evitare l'archiviazione diretta e ottenere il controllo giurisdizionale.

In questi casi, sempre

- sia qualora il p.m. non abbia svolto gli eventuali accertamenti consentiti per stabilire se la pseudonotizia possa, all'esito, configurarsi quale notizia di reato, ritenendolo inutile
- sia qualora, invece, abbia svolto tali consentiti accertamenti, ma concluso per l'insussistenza oggettiva di qualsivoglia fattispecie criminosa, mantenendo, pertanto, l'iscrizione nel Reg.Mod.45

il p.m. sarà tenuto a trasmettere gli atti al gip con la richiesta di archiviazione, pur mantenendo il procedimento iscritto nel Reg.Mod.45

3. Richiesta di avviso ex art.408, c.2 c.p.p. e di sollecitazione di controllo del g.i.p. sulla ritenuta pseudonotizia.

Qualora l'interessato presenti entrambe le richieste e qualora il p.m., indipendentemente dall'averne, o meno, posto in essere gli accertamenti consentiti, ritenga la notizia una pseudonotizia di reato da mantenersi, pertanto, iscritta nel reg.Mod.45:

a) non dovrà inoltrare l'avviso di cui all'art.408, c.2 c.p.p.

b) dovrà trasmettere il procedimento al g.i.p. con richiesta di archiviazione.

³ Ad esempio "Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi a perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n. 356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento. Lo stesso deve dirsi dei **referti medici**, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi." **Circolare Ministero della Giustizia 11.11.2016**. Egualmente in caso di notizie relative a suicidio, ovvero al rinvenimento di un cadavere che non rechi traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

⁴ È il caso degli accertamenti tecnici disposti a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti, al fine di identificarlo e/o di appurare le cause della morte. Si tratta, del resto, di accertamenti che rientrano nel pur stretto limite dell'acquisizione di informazioni essenziali per poter stabilire se il fatto costituisca un reato, come per esempio, l'accertamento medico-legale delle cause della morte che spesso si risolve nell'unico atto utile a stabilire se la notizia del rinvenimento di un cadavere sia collegabile a un reato.

4. Mod.45 e denunce a carico di Magistrati del circondario.

Capita che siano presentate denunce nei confronti di Magistrati di questo Ufficio o in servizio nelle sedi giudiziarie del circondario.

Nella più parte dei casi, si tratta di denunce di privati che, interessati in procedimenti penali quali indagati o persone offese, all'esito di quelli o nel corso, lamentino comportamenti assunti dal Magistrato ritenendone il rilievo penale.

Le denunce in questione, tranne eccezioni, non consentono di immediatamente cogliere l'oggettiva emersione di fattispecie criminose, richiedendo semmai approfondimenti e verifiche o, comunque, valutazioni non di competenza di questo Ufficio.

Pertanto, in questi casi, ricorrendo la competenza funzionale di altro Ufficio ex art.11 c.p.p., appare sempre preferibile l'iscrizione della notizia nel Reg.Mod.45, con l'immediata trasmissione all'AG competente, onde lasciare esclusivamente a quest'ultima la valutazione sulla sussistenza di indizi di reato, sulla qualificazione giuridica, sull'individuazione di eventuali indagabili.

5. Sulle iscrizioni nel Registro Mod.45 e sull'ammissibilità di spese onerose.

Si deve richiamare quanto già disposto in materia con i provvedimenti 26.3.2019, 22.5.2019, 8.2.2022, 17.5.2022 e 30.12.2022.

Pertanto, si procederà all'iscrizione nel registro mod.45 quando il fatto descritto nella notizia **oggettivamente** non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura, escludendo le attività propriamente investigative, in quanto destinate a verificare la fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Pertanto, mentre non si potranno compiere atti investigativi invasivi o che prevedano la presenza del difensore e il successivo deposito, saranno ammissibili le assunzioni di informazioni e le acquisizioni documentali se destinate alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.

Da ricordare che **le spese destinate alla verifica di una "non notizia di reato" non rientrano tra quelle recuperabili** ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 115/ 2002, non avendo corso nell'ambito di un procedimento penale.

Solo, pertanto, in via del tutto eccezionale si potranno disporre attività produttive di spese nell'ambito di procedimenti iscritti nel Reg.Mod.45.

Un caso, l'unico in verità, previsto è quello di cui all'art.116 disp.att.c.p.p. che collega il dovere istituzionale del Procuratore della Repubblica di disporre l'esame autoptico e/o di propiziare l'identificazione del cadavere all'insorgenza del mero "*sospetto di un reato*"; nozione che esprime un quadro cognitivo inferiore rispetto agli "specifici elementi indizianti", dalla cui acquisizione soltanto scaturisce, secondo l'insegnamento giurisprudenziale l'obbligo di iscrizione nei registri dedicati alle vere notizie di reato⁵.

Laddove l'esito degli accertamenti consentano di dare rilievo penale al fatto, si procederà alla trasmigrazione del procedimento nel registro mod.21 o in quello mod.44, a seconda dei casi e dei criteri già esposti.

Al contrario, qualora la notizia appresa debba essere approfondita con un'attività di consulenza onerosa (quale, ad esempio, la consulenza in materia contabile), si dovrà procedere a iscriverla in uno dei registri tipici, in questo caso non trattandosi di dover eseguire l'unico accertamento possibile per chiarirne il rilievo penale, ma più semplicemente cercare conferma, o meno, ad un'ipotesi di reato già delineata nei contorni.

Altrettanto, **non potranno disporsi sequestri ovvero convalidare quelli eseguiti d'iniziativa dalla polizia giudiziaria** con affidamento delle cose al custode giudiziale o altre simili attività produttive di spese ed in questi casi gli atti dovranno essere iscritti in uno degli altri Registri tipici.

⁵ Tuttavia, talora lo svolgimento di attività onerose può rappresentare l'unica possibile verifica sulla rilevanza penale, o meno, della notizia acquisita. È, ad esempio, il caso degli accertamenti tecnici disposti a seguito del rinvenimento di un cadavere o di resti, al fine di identificarlo e/o di appurare le cause della morte. Si tratta, del resto, di accertamenti che rientrano nel pur stretto limite dell'acquisizione di informazioni essenziali per poter stabilire se il fatto costituisca un reato, come per esempio, l'accertamento medico-legale delle cause della morte che spesso si risolve nell'unico atto utile a stabilire se la notizia del rinvenimento di un cadavere sia collegabile a un reato.

Parimenti, **non potranno iscriversi nel Reg.Mod.45 gli atti trasmessi per competenza da altre autorità Giudiziarie e che abbiano prodotto spese ancora da liquidare.**

6. Sull'iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44) e la riforma dell'art.335 c.p.p.

Quanto all'iscrizione nei registri dedicati agli indagati noti (mod.21 e 21 bis) o nel registro ignoti (mod.44), è necessario che la scelta sia l'esito di una ponderata valutazione.

La nuova formulazione dell'art.335 c.p.p. prevede che si debba procedere ad attribuire il reato a una persona fisica quando, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o in epoca successiva, risultino «indizi a suo carico».

La disposizione segue il solco già tracciato dalla giurisprudenza, per la quale si deve procedere all'iscrizione nel registro mod. 21 (o 21 bis) soltanto quando nei confronti di una persona individuata emergano elementi indizianti e non semplici sospetti, ossia quando sussistano a carico gli elementi essenziali di un fatto qualificabile quale reato unitamente alle relative fonti di prova (SSUU n.16/2000).

Si richiama, in tema, anche quanto annota la Circolare ministeriale 11.11.2016 sull'esigenza di non procedere ad annotazioni *frettolose* nel registro dedicato agli indagati noti, poiché *“un'iscrizione affrettata nel registro delle notizie di reato a carico di noti può comportare immediati pregiudizi, in termini di tranquillità, onorabilità, affidabilità contrattuale delle persone e degli enti interessati”*.

Si deve convenire con l'indicazione, pur a fronte della funzione di garanzia che assume l'iscrizione nell'ambito del procedimento, in quanto la posizione di “indagato” presenta anche inevitabili aspetti negativi, già riferibili alla semplice iscrizione, che giustificano, del resto, l'apposizione di un termine di scadenza alle indagini preliminari (Corte Cost. n.174/1992).

Si ribadisce, pertanto, quanto già indicato nelle linee guida del 17.12.2019 e 30.12.2022, ossia che è necessario *“abbandonare una concezione formalistica imperniata sull'approccio ispirato ad una sorta di favor iscriptionis, criterio non formalizzato ed estraneo al sistema.al contrario: procedere a iscrizioni non necessarie è tanto inappropriato quanto omettere quelle dovute”*.

Se è vero che l'art.335 c.p.p. impone l'iscrizione della persona alla quale il fatto è attribuito, tuttavia l'esercizio del relativo potere è riconosciuto, in via esclusiva, al pubblico ministero che lo esercita, come rilevato, non meccanicamente, ma con la doverosa ponderazione.

Si tratta dell'esercizio di un potere irrinunciabile e non demandabile ad altri.

Pertanto, **si procederà all'iscrizione del nominativo della persona alla quale la *notitia criminis* attribuisca il reato solo quando, a seguito della valutazione del magistrato assegnatario, questa attribuzione sia supportata da indizi.**

Si valuterà, dunque, se il fatto descritto nella notizia di reato possa corrispondere alla condotta di reato di una persona già compiutamente individuata o immediatamente individuabile, ovvero se sia la conseguenza di un comportamento attribuito a una persona ancora da individuare; **nell'un caso, si procederà all'iscrizione nel registro mod.21 (o mod.21 bis), nell'altro, nel registro mod.44.**

Del resto, secondo la Circolare del Ministero della Giustizia 11.11.2016 *“Il mod. 44 è il contenitore delle annotazioni e denunce che riportano fatti sussumibili nella nozione oggettiva di notizia di reato, per i quali però non siano stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare la componente soggettiva dell'iscrizione, l'iscrizione del nominativo che, dice l'art. 335 c.p.p., deve avvenire soltanto “dal momento in cui esso risulta”*.

7. Precisazioni in tema di iscrizioni nei Registri Mod.21, 21 bis e 44.

Si è annotato che i termini di durata delle indagini preliminari decorrono dall'iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito e la necessità di un'identificazione per nome, cognome, generalità complete, si giustifica per scongiurare l'ipotesi dell'iscrizione erronea di un omonimo, con inevitabili danni.

Mentre, dunque, non è possibile procedere a iscrivere nel registro dedicato ai *noti* procedimenti nei confronti di *“noti da identificare”* o di *“persone da identificare”* o *“persone identificabili”* e formule simili, potendo rappresentare un ritardo *abusivo* dell'iscrizione; tuttavia, saranno iscritti nel registro i fatti di reato attribuibili a un soggetto individuabile senza margini di equivoco.

Si intende, ad esempio, un soggetto investito di una carica pubblica al momento del fatto; ovvero un soggetto già noto agli inquirenti per pregresse attività investigative o precedenti giudiziari, riguardo al quale manchi soltanto l'acquisizione del certificato anagrafico.

Infatti, anche in questi casi, essendo l'accertamento agevole e tempestivo, il ritardo dell'iscrizione apparirebbe egualmente abusivo.

Invece, appare conforme alle garanzie normative iscrivere nel Registro Mod.44 il fatto di reato i cui indizi emergano da atti amministrativi o da atti imprenditoriali qualora l'ente o la struttura imprenditoriale non abbiano architetture elementari, essendo necessaria un'attività destinata a chiarire a quali esponenti il fatto sia attribuibile e posto che la semplice posizione assunta nell'organigramma dell'organizzazione non sempre assume un ruolo specificamente indiziante nei termini già esposti, anche in caso di reati propri.

Analogamente si opererà, quando non sia chiaro, a seguito di un evento astrattamente riferibile al convergere di più condotte quali l'abbiano determinato, come nel caso delle responsabilità in ambito sanitario di cui all'art.590 sexies c.p. per esiti verificatisi in strutture articolate in cui operano più soggetti. La posizione garantista (o, meglio, più difensiva per l'Ufficio piuttosto che per gli indagati) consisterebbe nell'iscrivere tutti i sanitari che avrebbero potenzialmente contribuito all'evento, soprattutto quando si tratti di procedere con atti irripetibili. Si tratta, però, di una scelta non condivisibile, poiché, come annotato, l'iscrizione presuppone che nei confronti del soggetto emergano specifici elementi indizianti e non semplici sospetti seppure qualificati⁶.

8. Conclusioni sulle iscrizioni nei diversi Registri (Mod.21, 21 bis; 44; 45).

Dunque, in sintesi si procederà:

- all'iscrizione nel Registro Mod.45 quando il fatto descritto nella notizia di reato oggettivamente non sia qualificabile alla stregua di una qualsiasi fattispecie criminosa, ovvero appaia ancora confuso e meritevole di accertamenti per chiarirne il rilievo penale, purché si tratti di attività indispensabili alla qualificazione come reato del contenuto di notizie, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non costituente reato); entro l'anno dall'iscrizione, si procederà all'archiviazione diretta o al trasferimento del procedimento ad altro Registro; conformemente all'indirizzo dato dalla Procura presso la Corte di cassazione, si dispone che entro l'anno dall'iscrizione nel Reg. Mod.45 il magistrato o definirà mediante la cosiddetta "archiviazione diretta" ovvero, valutati gli atti e gli accertamenti, disporrà il trasferimento del procedimento ad altro Registro.
- all'iscrizione nel Registro Mod.21 (o 21 bis) quando il fatto sia qualificabile come reato, in presenza di una base indiziaria sufficiente, nonché sia riferibile a una persona individuata o immediatamente individuabile e nei cui confronti emergano specifici elementi indizianti;
- all'iscrizione nel Registro Mod.44 negli altri casi.

9. La verifica del rispetto delle disposizioni in tema di iscrizioni: la retrodatazione del p.m.; il potere del giudice di ordinare l'iscrizione; la richiesta della retrodatazione (artt.335, c.1 ter; 335 ter; 335 quater c.p.p.).

Il D.Lgs. n.150/2022 (cosiddetta "riforma Cartabia") ha previsto dei correttivi e degli interventi esterni a tutela del rispetto delle disposizioni in tema di iscrizione, tenendo conto che i termini delle indagini preliminari decorrono dal momento della iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito.

Infatti, la novella legislativa recepisce una prassi già in uso in questa Procura, ossia quella della cosiddetta retrodatazione dell'iscrizione qualora il p.m., ove non abbia provveduto tempestivamente alle iscrizioni, possa/debba indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata (art.335, c.1 ter c.p.p.).

⁶ Da ultimo, Cass.Sez.VI, 4.11.2016: "...gli avvisi di cui all'art. 360, comma primo, cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti indizi di reità, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità al soggetto, in relazione al reato oggetto di accertamento (Sez. 5, n. 5581 del 08/10/2014, dep. 2015, Ciodaro, Rv. 264216; Sez.4, n. 36280 del 21/06/2012, Forlani, Rv.253564)".

Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, tale previsione ha l'obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove riconosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di attendere l'attivazione del meccanismo giurisdizionale.

Si dispone, pertanto, la puntuale osservanza della disposizione.

Qualora il p.m. non provveda tempestivamente, o meno, alle iscrizioni, sono previsti dei correttivi.

9.1. Il controllo del Giudice: il nuovo art. 335 ter c.p.p. rubricato Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.

La disposizione attribuisce al giudice per le indagini preliminari, la facoltà, sentito il p.m., qualora ritenga che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che **non è stata ancora iscritta** nel registro delle notizie di reato, di ordinare al pubblico ministero con decreto motivato di **provvedere all'iscrizione**. Il pubblico ministero deve provvedere all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

Qui richiamando le disposizioni date con il provvedimento 30.12.2022, si rileva che il giudice potrà emettere l'ordine di iscrizione tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato per qualunque ragione.

La disposizione troverà applicazione sia nei procedimenti iscritti nel Registro Mod.44 ("ignoti") sia nei procedimenti contro indagati noti, consentendo al giudice di individuare ulteriori persone da iscrivere nel registro, oltre a quelle che già vi figurano.

Per consentire al giudice di avere sempre un diretto e puntuale raccordo con gli atti del fascicolo, si dispone che ogni qual volta avanzi una richiesta, il pubblico ministero dovrà indicare anche i titoli di reato per cui si procede ed i soggetti ai quali sono attribuiti (ex art. 110-ter, disp. att. c.p.p.).

9.2. Il controllo della parte privata: la retrodatazione dell'iscrizione su istanza di parte, art.335 quater c.p.p.

Il nuovo articolo 335 quater c.p.p., rubricato "Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato", introduce l'istituto della retrodatazione su istanza di parte, prevedendo che:

- la persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di **retrodatare l'iscrizione** nel registro della notizia di reato che la riguarda e del suo nome indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo; la richiesta deve essere proposta **entro 20 giorni** da quello in cui ha avuto facoltà di conoscere gli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione;
- il p.m. entro sette giorni può depositare memorie, con facoltà del difensore di estrarne copia e di replicare; nel termine di ulteriori sette giorni le parti potranno depositare altre memorie;
- se non ritiene di instaurare il contraddittorio in udienza, con facoltà delle parti di essere sentite se compaiono, il giudice decide e la retrodatazione è disposta quando il ritardo è **inequivocabile e ingiustificato**;
- durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo;
- se i presupposti della domanda maturano quando è in corso l'udienza preliminare o il dibattimento, si discute tutto all'interno dell'udienza aperta;
- la decisione è adottata con ordinanza e in caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito;
- la questione può essere riposta all'udienza preliminare e, poi, al dibattimento; se non sia prevista l'udienza preliminare, la questione è proponibile tra quelle di cui all'art.491 c.p.p. e può essere oggetto di impugnazione con la sentenza.

Così premesso, troveranno applicazione le disposizioni date con il provvedimento del 30.12.2022.

In particolare, poiché la retrodatazione dell'iscrizione è disposta «*quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato*», sarà necessario che il p.m. dimostri che non è dovuto a una *colpevole negligenza*.

Da qui, l'esigenza che il p.m. allegghi, redigendo memorie e controdeduzioni, tutti gli atti ostensibili per dimostrare che non ci sia stato ritardo nell'iscrizione ovvero che l'eventuale, oggettivo, ritardo sia giustificato e giustificabile, ossia, ad esempio dovuto a circostanze esogene (quali deficit tecnologici; carenze di organico *et similia*).

10. Le denunce e le querele trasmesse da privati per posta elettronica.

Anche su questo tema è necessario tornare, dopo le disposizioni del 21.1.2019, del 17.12.2019 e del 30.12.2022.

Ed infatti, si è registrato un incessante aumento delle denunce/querele trasmesse da privati facendo ricorso alla posta elettronica, sia questa semplice p.e.o. o certificata.

Intanto, l'inoltro di denunce e di querele mediante questi mezzi non soddisfano i requisiti previsti dalla legge (artt.333, 336, 337 c.p.p.), in modo che chi intenda presentare una querela o denunciare un fatto di reato all'autorità giudiziaria sia inequivocabilmente identificabile e identificato (e che la sua volontà sia resa in formula chiara ed espressa).

Né le recenti riforme e (l'ultima "Cartabia") hanno innovato in materia, pur registrandosi la sempre maggiore apertura al ricorso di applicativi da remoto per la trasmissione di atti provenienti dagli Avvocati, anzi talora rendendolo obbligatorio (ad es. art.24 DL n.137/2020 e, da ultimo, art.87 D.L.gs.n.150/2022).

Pertanto, le denunce/querele dei privati inoltrate per posta elettronica appaiono irricevibili.

Tuttavia, proprio l'atteggiamento di favore mostrato dal Legislatore al ricorso al mezzo "da remoto" e l'oggettiva diffusione di questo strumento *comunicativo*, suggerisce di non *cestinare* le denunce/querele trasmesse con peo/pec dai privati.

Appare, infatti, preferibile, iscrivere questi atti nel Reg.Mod.45.

Quindi:

- le denunce/querele che possano rientrare nella definizione di pseudonotizie di reato (narrazioni inverosimili, farneticanti e simili, ovvero impossibilità di riscontrare un'ipotesi delittuosa), saranno definite mediante l'archiviazione diretta;
- le denunce/querele che siano qualificabili quali notizie di reato secondo il criterio dato e ora ribadito nell'art.335 c.p.p. meriteranno approfondimenti, mediante la delega alla polizia giudiziaria destinata a compiutamente identificare il denunciante/querelante, a esaminarlo sui fatti, a raccoglierne, nelle forme previste, la denuncia/querela, per poi, all'esito, stabilire un eventuale passaggio di iscrizione in altro Registro.

11. Le denunce anonime.

Quanto alle denunce da registrare nel registro mod. 46, è opportuno distinguere tra quelle effettivamente connotate da irrisolvibile incertezza della fonte o di sicura natura apocrifa (lettera con firma falsa, illeggibile, dissimulata), dai cosiddetti "*anonimi apparenti*", nei quali l'incertezza investe la mera identità anagrafica dell'autore, fisicamente individuato o individuabile ma dalle generalità ignote.

Tra gli "*anonimi apparenti*" si possono ricomprendere le comunicazioni scritte, orali, fotografiche, audiovisive agevolmente attribuibili a un determinato individuo ed egualmente quelle redatte su carta intestata e riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni e associazioni, enti dei quali sia accertabile l'effettiva esistenza.

In questi casi non si tratta di equiparare le comunicazioni a quelle anonime, in quanto non sono d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato

Lo scrutinio della notizia di reato, pertanto, seguirà i normali criteri già indicati, come la scelta del registro nel quale scrivere la notizia di reato.

Piuttosto, in casi simili, potrebbe sorgere il dubbio della effettiva riferibilità della notizia al soggetto che apparentemente l'abbia trasmessa, essendo, pertanto necessario verificare se davvero da quel soggetto provenga.

Poiché si tratta di un accertamento sia agevole sia tempestivo, prima di procedere alla scelta del Registro sul quale iscrivere la notizia, il criterio della ragionevole tempestività dell'iscrizione consente il tempo di esperirlo, per poi assumere consapevole decisione.

Quanto alle denunce effettivamente anonime, si procederà all'iscrizione nel Registro Mod.46 e all'archiviazione, in quanto "*non può essere fatto alcun uso*" (artt. 333, comma 3 c.p.p.), "*salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato*" (art.240, comma 1 c.p.p.).

È noto che, secondo l'orientamento ormai prevalente nella giurisprudenza

"il documento anonimo non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra notizia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile

al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa). L'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notizia criminis. Tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sornite di pregressa notizia criminis, sicchè l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile - a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.” (Cass., Sez. IV, sent. n. 30313, 17/5/2005 Cc.; poi ribadito incidentalmente dalle SSUU, sent. n. 25932/2008 e ripreso da altre pronunce, tra cui, da ultimo, Cass., Sez. VI, 22/4/2016, Morico).

Dalla lettura combinata delle norme e di quella tra le norme e l'indirizzo del giudice della legittimità, si può fondatamente concludere che lo scritto anonimo deve essere annotato nel Registro Mod.46 e, conseguentemente, si debba procedere all'archiviazione, salvo che costituisca corpo di un reato o sia riconducibile all'indagato. In questi casi lo scritto perde la sua anonimità, ora risolvendosi nel corpo del reato ora essendo direttamente riferibile all'indagato/imputato. Ma al di là di queste ipotesi, il documento anonimo può essere solo di stimolo a indagini di polizia giudiziaria, al fine di verificare se, indagando, emerga una notizia di reato da trasmettere al pubblico ministero.

Discende, pertanto, che il documento anonimo sarà iscritto nel Registro Mod.46 e il relativo procedimento archiviato, se del caso trasmettendo copia dello scritto alla polizia giudiziaria per stimolarne l'attività d'iniziativa nella ricerca della notizia di reato. Qualora segua una notizia di reato, si applicheranno i già esposti criteri per la valutazione e la scelta d'iscrizione nei registri tipici (mod.21, 21 bis, 44).

§§§

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti (art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)

1. Co-assegnazione dei procedimenti penali.

La co-assegnazione segue le regole previste dall'art. 15, commi 3, 4, 6, 8, 10 Circ.3.7.2024.

Pertanto, il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà disporre la co-assegnazione, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici, sentito quest'ultimo, anche ad altri Sostituti in ragione di specifiche esigenze investigative del procedimento.

La co-assegnazione potrà aver luogo sia al momento dell'assegnazione del procedimento al Sostituto sia in un momento successivo, a fronte di sopravvenute, specifiche esigenze investigative.

Il provvedimento di co-assegnazione dovrà essere adeguatamente motivato sia sulle ragioni, indicando le specifiche esigenze d'indagine che richiedano la compartecipazione di più assegnatari, sia sulla scelta dei magistrati a cui co-assegnare il procedimento.

In particolare, si procederà alla co-assegnazione nel caso in cui le investigazioni richiedano la competenza specifica di magistrati componenti di più Gruppi di Lavoro. Nel qual caso, i co-assegnatari saranno individuati nei magistrati di turno dei relativi Gruppi di Lavoro ovvero in quelli che abbiano maturato una specifica pregressa esperienza in vicende analoghe o connesse o collegate, già definite.

Parimenti, in caso di indagini di materia cosiddetta ordinaria, la co-assegnazione potrà essere disposta, sempre sentito il primo assegnatario, qualora le investigazioni richiedano specifiche competenze tecnico-professionali ovvero riguardino un numero di reati o di indagati di eccezionale portata e difficilmente “gestibile” da un solo assegnatario. Nel primo caso, il co-assegnatario sarà individuato in chi abbia maturato una specifica pregressa esperienza in vicende analoghe o connesse o collegate, in deroga ai criteri predeterminati e

automatici di assegnazione. Nel secondo caso, la co-assegnazione sarà conferita al Procuratore Aggiunto e, se il caso, ai magistrati di successiva cronologica assegnazione dei procedimenti ordinari.

Il Procuratore, con provvedimento adeguatamente motivato, potrà co-assegnare a sé stesso, in aggiunta al Sostituto individuato sulla base dei criteri automatici e sentito quest'ultimo, la trattazione di procedimenti penali di particolare rilievo con riferimento alla complessità e delicatezza dell'oggetto, alla qualità dei soggetti coinvolti, sia come indagati sia come persone offese, e alla gravità dell'allarme sociale provocato dai relativi reati.

In caso di co-assegnazione tutti gli atti devono essere concordati tra i co-assegnatari e i provvedimenti conclusivi delle indagini dovranno essere sottoscritti da tutti i magistrati co-assegnatari.

La co-assegnazione potrà riguardare, nelle stesse ipotesi di cui sopra, anche più procedimenti.

La co-assegnazione potrà riguardare anche il compimento di singoli atti, sebbene debba trattarsi di eccezioni che dovranno essere adeguatamente motivate.

2. Co-assegnazione procedimenti civili.

Anche in questa materia devono trovare applicazione le disposizioni di cui all'art.15, commi, 3, 4, 6, 8, 10 Circ.3.7.2024, nei termini indicati nel precedente paragrafo.

Occorre, però, chiarire che i procedimenti civili vengono trattati mediante la Consolle Civile del pm con criteri automatici e predeterminati di distribuzione degli affari tra il Procuratore (nella misura del 40%), il Procuratore Aggiunto (nella misura del 40%) e il dr. Pesucci (nella misura del 20%) e come già chiarito nel § II.A.1. Pertanto, un'eventuale co-assegnazione non riguarderà i procedimenti assegnati al Procuratore che, se il caso verrà sostituito *ad acta*, come disposto nel § III.D.1, dal Procuratore Aggiunto.

Inoltre, i componenti del Gruppo di Lavoro "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*" hanno competenza a presentare ricorsi e a trattare gli affari di cui all'**art. 38 disp.att.c.c.** ("*Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore*). Anche in questi casi, eventuali co-assegnazioni seguiranno i criteri dati dall'art. 15, commi 3, 4, 6, 8, 10 Circ.3.7.2024 nei termini già esposti per i procedimenti penali.

Resta, infine, da rilevare che i componenti del Gruppo di Lavoro "*Reati di criminalità economica*" hanno competenza a richiedere l'**apertura della procedura di liquidazione giudiziale**, qualora nelle indagini per reati tributari in cui emerga una significativa esposizione debitoria, poi provvedendo – una volta emessa la sentenza – ad iscrivere immediatamente procedimento nel Reg.mod. 21 per il delitto di cui all'art. 329, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019. Anche in questi casi, eventuali co-assegnazioni seguiranno i criteri dati dall'art.15, commi 3, 4, 6, 8, 10 Circ.3.7.2024 nei termini già esposti per i procedimenti penali.

§§§

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto (art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)

Rimane fermo il potere attribuito dal D.Lgs.n.106/2006 (nonché dall'art. 15, c.9 Circ. 3.7.2024) di assegnazione del procedimento al Procuratore che andrà esercitato con provvedimento adeguatamente e specificamente motivato, dando atto delle ragioni dell'esercizio di tale potere, in quanto in deroga ai criteri generali di assegnazione.

I criteri da seguire per l'esercizio della facoltà: eccezionale risonanza pubblica e mass-mediatica della vicenda anche oltre confine, per i soggetti istituzionali coinvolti (quali indagati o vittime), per il fatto-reato (stragi, disastri di particolare gravità e simili e che coinvolgano una pluralità di persone ora indagate, ora vittime) o per

la novità della questione giuridica la cui soluzione potrebbe imporre l'assunzione di nuove rilevanti direttive di carattere generale sull'azione dell'Ufficio.

Eguale si stabilisce nel caso in cui il Procuratore assegni a sé stesso e co-assegni al Procuratore Aggiunto o a un Sostituto il procedimento, in deroga ai criteri generali di assegnazione (art.15, c.9 circ. 3.7.2024).

I criteri: quelli di cui sopra in caso di co-assegnazione col Procuratore Aggiunto; quelli di cui sopra in caso di co-assegnazione con il Sostituto che dimostri particolare competenza tecnico-professionale in merito all'indagine da istruire.

Presso la Segreteria del Procuratore è istituito un registro con l'indicazione dei procedimenti assegnati dal Procuratore a sé stesso consultabile da tutti i magistrati (tranne quelli di cui diventi titolare a seguito della partecipazione ai turni "Affari Urgenti" o a quelli del Gruppo di Lavoro "Reati contro la p.a." o quelli di cui all'art.107 bis disp.att.c.p.p., cosiddetti "elenchi ignoti", assegnati automaticamente al Procuratore e al Procuratore Aggiunto in alternanza mensile, nonché i procedimenti che il Procuratore ha assegnato a sé stesso e co-assegnato Procuratore Aggiunto o a un Sostituto).

Ad oggi, le facoltà di auto-assegnazione esclusiva del procedimento al Procuratore o quella di auto-assegnazione e co-assegnazione al Procuratore Aggiunto o a un Sostituto nei termini sopra indicati non sono state esercitate, né, invero, si prevede di esercitarle nel futuro, salvo casi eccezionali che, per ragioni istituzionali e di tutela dell'Ufficio, lo richiedano.

Parimenti, presso la Segreteria Affari Generali viene conservata la documentazione relativa ai provvedimenti di co-assegnazione e di eventuale assegnazione in deroga ai criteri predeterminati e automatici (art.15, c.10 Circ.3.7.2024 come modificata dalla delibera CSM 9.10.2024).

§§§

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. (art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)

L'assegnazione di singoli atti.

L'17, c.1 Circ. 3.7.2024 prevede che *"L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal procuratore della Repubblica o assegnati ai Procuratori aggiunti, con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative"*.

Si ritiene di non prevedere l'esercizio di tale facoltà, in quanto l'eventuale esigenza potrà trovare adeguata soluzione nella co-assegnazione secondo i criteri previsti, così dando opportuno riconoscimento all'autonomia e alle prerogative del magistrato.

Potrà, invece, essere disposta l'assegnazione di singoli atti in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso (art.17, c.1, ultimo periodo Circ.3.7.2024).

In ogni caso l'assegnazione di singoli atti va effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti (art. 17 co.2)

Poiché trova applicazione in questo Ufficio l'assegnazione di singoli atti soltanto in caso di impedimento del magistrato assegnatario o col suo consenso, per quanto esposto nel § III.D, il magistrato onerato del compimento di singoli atti è individuato:

- ♣ nel caso di compimento di atti inerenti indagini di materia cosiddetta ordinaria, nel magistrato di turno "Affari Urgenti";
- ♣ nel caso di compimento di atti inerenti indagini di materia specialistica, nel magistrato di turno del Gruppo di Lavoro relativo
- ♣ nel caso di procedimenti civili, il Procuratore o, in caso di sua assenza, il Procuratore Aggiunto

IV. Disposizioni organizzative

IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

L'uniformità dell'azione penale rappresenta un principio generale di rilevante importanza posto che la sua corretta applicazione deve realizzare un assetto organizzativo che garantisca l'uguaglianza e la prevedibilità dell'azione dell'Ufficio, in modo tale da evitare che possano essere ora compromesse, ora comprese da interpretazioni eterogenee e applicazioni multiformi degli istituti processuali all'interno del medesimo ufficio (cfr. anche Relazione Illustrativa alla Circ.3.7.2024).

Per queste ragioni si sono adottate le necessarie misure organizzative destinate non solo a garantire, ma anche a *tutelare* l'applicazione del principio di uniformità dell'azione penale.

Si tratta di misure sia rivolte a incanalare le scelte interne dell'Ufficio su binari di uniformità sia di misure rivolte all'esterno, in particolare alla polizia giudiziaria, mediante l'elaborazione di direttive d'indagine che consentano un'azione omogenea dell'attività della p.g. sia nella materia dei reati ordinari sia in quella dei reati di natura specialistica.

1) Misure organizzative per garantire l'uniformità interna.

Si tratta di tutte quelle misure che permettano di attribuire all'esercizio delle attività giudiziarie e, soprattutto, all'esercizio dell'azione penale i caratteri dell'uguaglianza e della prevedibilità, in modo da prevenire e comunque evitare l'insorgenza di interpretazioni eterogenee e, conseguentemente, applicazioni non uniformi di medesimi istituti processuali o di novità normative.

A) Il primo strumento per garantire l'uniformità di indirizzo dell'azione dell'Ufficio consiste nella predisposizione di un virtuoso **circuito di scambio informativo**:

- sulle novità normative e giurisprudenziali
- sull'andamento complessivo dell'attività dell'Ufficio in relazione ai fenomeni criminali del circondario
- nella periodicità delle riunioni dei Gruppi di Lavoro, anche al fine di elaborare specifici protocolli d'indagine e direttive da dare alla polizia giudiziaria.

1. Scambio informativo sulle novità normative e giurisprudenziali.

Le ridotte dimensioni dell'Ufficio non consentono di organizzare un vero e proprio "*Servizio Studi*" come articolazione autonoma.

Tuttavia, lo scambio informativo sulle novità normative e su quelle giurisprudenziali sia nella materia "ordinaria" che in quelle "specialistiche" sono garantite:

a) dal Procuratore e dal Procuratore Aggiunto, i quali, in caso di modifiche normative o novità giurisprudenziali nella materia "ordinaria", provvederanno a immediatamente diramare ai Sostituti le prime linee guida e interpretative, per poi destinare ad apposite riunioni le necessarie rimodulazioni, al fine di poter redigere delle disposizioni condivise e uniformi;

b) dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro i quali, ciascuno secondo la propria competenza, provvederanno nei termini appena espressi quanto alle novità normative e/o giurisprudenziali nelle materie specialistiche, anche poi convocando le apposite riunioni dei Gruppi per addivenire alla formulazione di interpretazioni comuni e alla redazione, se il caso, di condivise linee guida e direttive alla polizia giudiziaria;

c) dalle riunioni periodiche (almeno ogni due/tre mesi o in misura ridotta in caso di necessità) di carattere plenario e quelle dei singoli Gruppi di Lavoro; dalle riunioni periodiche che il Procuratore Aggiunto organizza con i v.p.o. quale Magistrato Collaboratore dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore

d) in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ufficio lo scambio informativo è anche garantito dalla predisposizione di una "chat" nell'applicativo *WhatsApp* che consente l'immediata diffusione a tutti delle novità legislative e delle pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo; analoga *chat* è in essere tra Procuratore, Procuratore aggiunto e i v.p.o.

e) dalla predisposizione di un archivio informatico sul server dell'Ufficio, consultabile da tutti, suddiviso per materie ordinaria e specialistiche, in cui andranno inserite, all'interno delle voci dedicate, le novità normative, giurisprudenziali e le linee guida/protocolli d'indagine e interpretative, nonché le direttive date alla p.g.

2. Scambio informativo sull'andamento complessivo dell'attività dell'ufficio in relazione ai fenomeni criminali del circondario.

A questa finalità provvedono:

- la diffusione trimestrale delle statistiche comparate cui provvede il Procuratore in generale e i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro quanto alle materie specialistiche
- le riunioni periodiche (con cadenza bimestrale/trimestrale ovvero ridotta in caso di necessità) plenarie e dei diversi Gruppi di Lavoro
- nonché, per le ridotte dimensioni dell'ufficio, lo scambio informativo che avviene quotidianamente tra Sostituti, Procuratore aggiunto e Procuratore.

B) Il secondo strumento per garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio è dato dall'elaborazione di **linee guida, protocolli di indagine** e, infine, anche dalla redazione e diffusione alla polizia giudiziaria di **direttive orientative** delle indagini.

Nel tempo, sia per il susseguirsi di novità legislative sia per predisporre strumenti utili alla conduzione delle indagini si sono adottati diversi protocolli interni nonché emanate molteplici direttive alla polizia giudiziaria (di cui *infra*).

I protocolli sono stati adottati a seguito di riunioni e interlocuzioni con i magistrati, in modo da rappresentare utili strumenti d'indagine condivisi.

I protocolli sono stati elaborati sia per la materia cosiddetta ordinaria che per quelle specialistiche, laddove ogni Gruppo di Lavoro ha prodotto proprie linee di indagine, anche destinate alla polizia giudiziaria.

In sintesi, i protocolli interni (al pari delle direttive esterne alla p.g.) rappresentano strumenti utili per la concreta applicazione del principio della uniformità dell'esercizio dell'azione penale (ma anche per una più rapida definizione degli affari in generale).

1. I protocolli d'indagine nella materia cosiddetta ordinaria.

Si segnalano:

- **31.1.2019:** disposizioni **in materia di esecuzioni** a seguito della legge 9.1.2019 n.3 che ha modificato l'art.4 bis Ordinamento Penitenziario, inserendo nella categoria dei reati "ostativi" all'esecuzione con pena sospesa i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p.
- **26.3.2019:** linee guida in tema di **corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale** e in tema di scelte condivise con il giudice per la ragionevole durata del processo.
- **19.6.2019:** linee guida e organizzative sulla **riforma delle intercettazioni** e sull'uso **captatore informatico**, di cui al D.L.gs.n. 216/2017, "*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*", con entrata in vigore prevista al 1.1.2020
- **21.10.2019:** linee guida e organizzative in materia di **misure di prevenzione**
- **17.12.2019:** disposizioni in materia di **iscrizioni delle notizie di reato** sui Registri Mod.21, 21 *bis*, 44, dei fatti non costituenti reato sul Registro Mod.45 e delle denunce anonime sul Registro Mod.46
- **12.5.2020:** linee guida e interpretative sulla disciplina delle **intercettazioni**, come riformata dal D.L. n.161/2019, convertito con modifiche nella legge n.7/2020, e dal D.L. n.27/2020
- **18.10.2021:** linee guida e organizzative in materia di riforma di cui alla **legge 27.9.2021** (cosiddetta Riforma Cartabia)
- **30.12.2022:** linee guida e organizzative in materia di **notizia di reato e iscrizione**, di cui al **D. Lgs. n.150/2022** (attuazione riforma Cartabia)
- **16.10.2023:** linee guida e organizzative sulla applicazione della **legge n.137/2023** in materia di riforma delle intercettazioni
- **15.1.2024:** linee guida per l'esecuzione della **confisca** in via diretta o per equivalente
- **15.4.2024:** linee guida e organizzative in materia di **rimedi contro la stasi del procedimento** di cui al D.Lgs. n.31/2024

- 15.7.2024: linee guida e organizzative in materia di ordine di esecuzione delle **pene detentive** e di **liberazione anticipata**
- 20.8.2024: linee guida e organizzative in materia della **legge n.114/2024** (cosiddetta “Riforma Nordio”)
- 21.10.2024: linee guida e organizzative in materia di **reati di truffa commessi on line** e criteri di differenziazione con le violazioni del testo unico della finanza (D.Lgs. n.58/1998).

2. I protocolli nelle materie specialistiche.

In sintesi:

Gruppo “*Reati contro la p.a.*”:

- 8.2.2019: linee guida e organizzative sulla **legge n.3/2019** in tema di riforma dei reati **contro la p.a.**
- 20.8.2024: in tema di riforme di cui alla legge **n. 114/2024** (cosiddetta “Riforma Nordio”).

Gruppo “*Reati di criminalità economica*”

- 2.2.2024: linee guida e organizzative in materia di **reati fallimentari** e di **crisi d’impresa**; rapporti con i curatori/liquidatori giudiziali.
- 27.2.2024: linee guida e organizzative in materia di procedimenti iscritti nel Registro Mod.45 di competenza del Gruppo Specialistico “*Reati di criminalità economica*”
- 21.10.2024: linee guida e organizzative in materia di reati di truffa commessi on line e criteri di differenziazione con le violazioni del testo unico della finanza (D.Lgs. n.58/1998)

Gruppo “*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*”

- 10.1.2019: linee guida in materia di indagine per **infortuni sul lavoro**
- 3.10.2024: linee guida per la demarcazione tra responsabilità del lavoratore e responsabilità imprenditore per mancata formazione del primo.

Gruppo “*Reati ambientali*”

- 23.5.2024: linee guida e organizzative in materia di reati ambientali

Gruppo “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*”

- 8.8.2019: linee guida e organizzative sulle disposizioni della legge n.69/2019 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”
- 21.9.2023: linee guida e organizzative in tema di **rafforzamento dell’obbligo dell’art.362, c.1 ter c.p.p.** a termini della legge n.122/2023
- 11.12.2023: linee guida e organizzative sulle disposizioni di cui alla **legge n.168/2023** “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”

C) Ulteriori strumenti per garantire l’uniformità dell’azione penale.

Si tratta delle previsioni

- dell’assenso sulle richieste cautelari (art.11, c.3 n.19 Circ.3.7.2024)
- del visto (art.11, c.3 n.20 Circ. 3.7.2024)
- delle comunicazioni (art.11, c.3 n.20 Circ.3.7.2024)
- degli altri obblighi informativi (art.11, c.3 n.20 Circ. 3.7.2024)

di cui qui basti fare cenno, trattandosene diffusamente nei §§ IV.L; IV. M; IV.N; IV.O cui si rimanda.

D) Ulteriori specifiche misure organizzative per l'uniformità, puntualità e correttezza dell'azione penale e nella gestione delle indagini.

Anche in adempimento di quanto deciso nel corso dell'assemblea plenaria del 12.12.2024, in cui si sono individuati i principi generali ispiratori dell'azione dell'Ufficio, si prevede che:

- nel caso di **sequestri di veicoli**, soprattutto in caso di sinistri stradali, tendenzialmente si provvederà a nominare custodi giudiziari i proprietari o loro delegati, onde evitare spese e, salvo casi particolari, quanto sequestrato sarà restituito, immediatamente dopo gli eventuali accertamenti tecnici, ovvero entro l'esercizio dell'azione penale o della richiesta d'archiviazione;
- in caso di **sequestro di apparati informatici e telefonici**, si provvederà all'estrazione di copia forense del contenuto, alla restituzione degli apparati, al successivo esame della copia forense, ove possibile in contraddittorio con le altre parti, e alla restituzione di quanto non necessario alle indagini; laddove possibile, sarà preferibile procedere all'ispezione del contenuto dell'apparato in contraddittorio con le parti interessate e, quindi, alla restituzione del medesimo, con trattenimento di quanto utile alle indagini;
- tendenzialmente si instaurerà il **rito direttissimo** avanti al Tribunale in composizione monocratica in caso di arresti in flagranza ove possibile, in particolare per i seguenti reati: artt.336, 337, 387 *bis*, 624, 624 *bis* ove possibile, 628, c.1 ove possibile, 629, c.1 ove possibile, 635, 648 c.p. 73, c.5 DPR n.309/90;
- si applicheranno i livelli di pena già elaborati sia in tema di applicazione della pena sia per le richieste di Decreto Penale per **i reati di cui al Codice della Strada**, anche pubblicati nel sito web;
- quanto ai criteri da seguire per contestare **l'art.73, c.1 o c.4 ovvero l'art.73, c.5 DPR n.309/90** troveranno applicazione, tendenzialmente, i canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di cui alla sentenza 25.11.2022 Sez. VI n. 45061;
- quanto al criterio per la contestazione dell'aggravante di cui **all'art.80 DPR n.309/90** riguardo al dato ponderale troveranno tendenzialmente applicazione i criteri dati dalle SSUU.

E) Misure organizzative per garantire l'uniformità esterna.

Come già rilevato, lo strumento esterno per garantire l'uniformità dell'azione dell'Ufficio è dato dall'elaborazione di **direttive orientative** delle indagini da porre in essere e destinate alla polizia giudiziaria.

Nel tempo, sia per il susseguirsi di novità legislative sia per predisporre strumenti utili alla conduzione delle indagini si sono emanate molteplici direttive alla polizia giudiziaria.

Resta da rilevarsi che le direttive sono stati adottate a seguito di riunioni e interlocuzioni con i magistrati, così rappresentando utili strumenti d'indagine condivisi.

Le direttive sono state elaborate sia per la materia cosiddetta ordinaria che per quelle specialistiche.

Tra altro, si segnalano le seguenti:

- 8.11.2018: direttiva sul contenuto e sulla comunicazione della notizia di reato
- 10.1.2019: linee guida in materia di indagini sugli infortuni sul lavoro
- 21.1.2019: direttive in tema di nomina degli ausiliari
- 19.6.2019: linee guida sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso del captatore informatico
- 9.6.2020: direttiva in merito all'applicazione della riforma in materia di intercettazioni
- 31.8.2020: direttiva in materia di attuazione della riforma delle intercettazioni
- 6.8.2019: linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge 19 luglio 2019 n.69 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", cosiddetto "*Codice Rosso*"
- 30.9.2021: direttiva in tema di trasmissione attraverso il Portale NDR di tutte le notizie di reato.
- 21.12.2022 a seguito della cosiddetta "*Riforma Cartabia*", si sono emanate quattro distinte direttive: 1) l'estensione della procedibilità a querela, con conseguenze sulle misure precautelari adottabili dalla polizia giudiziaria; 2) la nuova disciplina degli avvisi; 3) la comunicazione della notizia di reato; 4) la documentazione degli atti.
- 13.6.2023: direttiva in tema di arresto in flagranza a seguito della legge 24 maggio 2023 n.60, recante "*Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*"
- 21.9.2023: direttiva in materia di rafforzamento degli obblighi di cui all'art.362, c.1 *ter* c.p.p. a seguito della legge n.122/2023

- 16.10.2023: direttiva in materia di intercettazioni a seguito del D.L. n.105/2023, conv. in legge n.137/2023 affinché nei verbali siano riportate solo le intercettazioni rilevanti, anche a favore dell'indagato, né siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori
- 11.12.2023: direttiva a seguito della riforma introdotta con legge n.168/2023, recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*"
- 8.8.2024: direttiva in materia di sequestro di munizioni, di esplosivi, di polvere da sparo e di materiali esplodenti
- 19.8.2024: direttiva in tema di tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore e di rafforzamento della tutela della privacy dei terzi in caso di intercettazioni, a seguito della Legge n. 114/2024, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*" (cosiddetta "Riforma Nordio").

IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (*art. 2 co. 2 Circ. proc.*)

Il Sostituto Procuratore.

Prima di procedere a esaminare i criteri generali dati per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio, appare opportuno annotare quanto segue sul ruolo di centralità che si ritiene di attribuire al Sostituto Procuratore, anche in adempimento dell'art.8 Circ. 3.7.2024.

“Deve richiamarsi la risalente impostazione dottrinale secondo cui >i magistrati facenti parte del medesimo ufficio del pubblico ministero hanno, ognuno e tutti nella loro unità impersonata dal capo dell'ufficio, uguale competenza a trattare l'affare penale a ciascuno affidato dal capo dell'ufficio< (Manzini, Istituzioni di diritto processuale penale, Padova 1954) sicché nell'azione individuale si ha sempre l'azione impersonale dell'ufficio. I singoli uffici del p.m. sono perciò unità indivisibili ed ognuno dei componenti l'ufficio opera all'esterno come organo di questo. Tali caratteristiche implicano necessariamente significativi poteri di coordinamento del dirigente dell'ufficio. In sintesi deve, dunque, ritenersi che:

a) il procuratore della Repubblica quale titolare dell'ufficio del pubblico ministero vanta un potere sovraordinato rispetto al sostituto quale conseguenza delle potestà espressamente attribuitegli dalla legge;

b) la potestà organizzativa (frutto di previo confronto) e quella direttiva si esprimono per linee di azione generali, salvo ed impregiudicato l'esercizio del potere di revoca nei casi previsti dalla legge con l'osservanza dei principi posti dal C.S.M.;

c) il sostituto è titolare di un'autonomia piena in udienza e di un'autonomia certamente attenuata nei momenti diversi dall'udienza;

d) autonomia del sostituto procuratore e potestà direttiva del procuratore convergono nella prospettiva teleologica del legislatore, funzionale ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, limitandosi reciprocamente in un assetto organizzativo-funzionale conformato dal principio generale della leale collaborazione tra tutti i componenti dell'ufficio” (Relazione Illustrativa alla Circ.3.7.2024).

In questo Ufficio si intende dare piena attuazione a quanto osservato nella Relazione Illustrativa appena richiamata e al contenuto dell'art.8 Circ. 3.7.2024.

Rimandando a quanto sarà indicato sui principi che dovranno ispirare l'azione del Sostituto, sulla sua autonomia e sulle relative garanzie e tutele e di cui a tutta questa Parte IV, si annota quanto segue.

Se è indubbio che “la potestà direttiva del procuratore della Repubblica vada oltre la sfera dell'organizzazione”, tuttavia tale potestà dovrà essere esercitata al solo fine di garantire il buon funzionamento dell'Ufficio, senza, però, mai risolversi in una “personalizzazione della funzione inquirente” (Relazione Illustrativa alla Circ.3.7.2024).

Si deve, pertanto, riconoscere e tutelare un'ampia sfera di autonomia al Sostituto nella conduzione delle indagini preliminari, sempre, però, ispirata dal principio della leale collaborazione che il magistrato deve, certamente al Procuratore ma, soprattutto, all'Ufficio complessivamente inteso.

Si intende, pertanto, che il Sostituto dovrà dare il proprio contributo partecipativo nel corso delle riunioni sia plenarie sia di ogni singolo Gruppo di Lavoro, intese a formulare i principi generali cui uniformare l'azione dell'Ufficio, nonché i protocolli investigativi e le linee di indagine nella materia dei reati ordinari e in quella dei reati di competenza specialistica, come, del resto, già avviene in questo Ufficio.

Il principio di leale collaborazione, inoltre, richiede un costante flusso informativo col Procuratore ovvero con il Coordinatore del Gruppo di Lavoro di riferimento e trova puntuale realizzazione nelle disposizioni in tema di “assenso”, di “visto”, nonché nelle comunicazioni che il Sostituto darà relativamente alle vicende ritenute più rilevanti e nei termini che saranno indicati anche per consentire al Procuratore di svolgere il compito del

coordinamento con i magistrati dell'Ufficio che conducono indagini collegate ovvero con i magistrati di altri Uffici di Procura ai sensi dell'art.371 c.p.p. e le informative da dare al Procuratore Generale ex art.118 bis disp.att.c.p.p. (cfr. § IV.N)

A garanzia della posizione di autonomia del Sostituto operano i criteri predeterminati e automatici di assegnazione degli affari penali e civili (cfr. § III.A), nonché la facoltà data di procedere a iscrizioni di nuovi procedimenti e al passaggio del procedimento da uno ad un altro Registro e alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati (cfr. § III.A.1).

Altrettanto, le indicazioni date in materia di co-assegnazione dei procedimenti (§§ III.B, III.C, III.D). Ulteriore garanzia è data da quanto disposto in caso di revoca dell'assegnazione (cfr. § IV.P; ma pure di sostituzione e di rinuncia all'incarico). Autonomia piena è riconosciuta al Sostituto nella fase processuale, rilevando, però, che non potrà mai risolversi in una autonomia indiscriminata, dovendo trovare comunque applicazione il disposto dell'art.53, c.2 c.p.p. e quello di cui all'art.70, c.4 O.G.

Organizzazione del lavoro e presenza in ufficio.

Ciascun Sostituto è coadiuvato da una Segreteria dotata di personale amministrativo per l'assistenza necessaria, come da specifici ordini di servizio.

Il personale della Segreteria cura tutti gli adempimenti di competenza dal momento in cui il fascicolo è attribuito al magistrato ovvero già dall'atto dell'iscrizione nei casi previsti.

Ciascun magistrato è coadiuvato da due appartenenti alla polizia giudiziaria come già indicato.

L'Ufficio di Procura rispondente ai compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi richiede la presenza dei magistrati. Al proposito si richiamano le delibere del C.S.M., in particolare quelle del 26 marzo 2015 (approvate a seguito della l. n. 162/2014) e del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*) che, tra altro, rileva che *“Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa”* dell'ufficio. Conseguentemente, il magistrato, se non sia di turno, *“può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza”* (delibera 20 aprile 2016). Nonché *“nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo di essere presente in ufficio rappresenta un'eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari”* (Circolare C.S.M. 13 luglio 1984 n.6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003, nonché delibera del 20 aprile 2016).

Per il sabato, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro *“la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità”* (delibera C.S.M. 20 aprile 2016), *“dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili”* (delibera C.S.M. del 26 marzo 2015).

Si tratta di previsioni applicabili anche al magistrato in servizio presso questo Ufficio, seppure la particolarità della funzione, che richiede costanti contatti con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria, con i colleghi, con il Procuratore Aggiunto e col Procuratore, imponga la tendenziale presenza in ufficio (anche se non di turno) nei giorni feriali, pur con particolarità del sabato in cui non sono previste tabellarmente udienze. Dunque, si può concludere che nei giorni feriali e nel sabato il Sostituto, non impegnato in turni o in attività già programmate, se non presente in ufficio, deve assicurare una pronta reperibilità, anche telefonica, per le evenienze necessarie e che, in ogni caso ha l'onere di preavvisare i propri collaboratori e il Procuratore Aggiunto per consentire di avere l'esatta conoscenza della situazione dell'ufficio, per programmare e valutare le eventuali esigenze organizzative.

Nel caso dell'assenza per qualsivoglia ragione, per gli atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il magistrato titolare del procedimento (ad esempio: la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in materia di libertà personale), provvederà il sostituto di turno.

Quanto ai criteri per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio trovano applicazione le previsioni di cui alla Circ.3.7.2024, le applicazioni dei diversi protocolli e linee guida di indagine e i rapporti con la polizia giudiziaria

esterna e gli appartenenti alle Aliquote di p.g. come indicato nei §§ IV.D, IV.G, IV.H, VI.A.1, nonché le indicazioni che potranno provenire dalle riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro (almeno trimestrali) e dalle riunioni plenarie (almeno trimestrali).

Per il resto, nello svolgimento dell'attività ogni Sostituto dovrà seguire le indicazioni date con i protocolli di indagine e le linee guida, sia nella materia ordinaria che in quella specialistica, nonché quanto al proposito elaborato nel corso delle riunioni, plenarie o dei Gruppi di Lavoro, anche relativamente alle interpretazioni fornite a seguito di novità legislative, in modo sempre da garantire l'uniforme indirizzo dell'Ufficio e la conseguente uniformità dell'esercizio dell'azione penale.

§§§

IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

Si richiamano:

- le diverse **linee guida, protocolli di indagine e direttive alla polizia giudiziaria** sia nella materia ordinaria che nella materia dei reati di competenza dei Gruppi di Lavoro e di cui, dettagliatamente, al § IV.A, lett b), c), d), e). Si tratta di un compendio investigativo che permette un'esaustiva attività di indagine preliminare, tale da consentire di orientarsi tra l'esercizio dell'azione penale e l'applicazione dei parametri di cui all'art.408 c.p.p.
- l'**affiancamento di due unità di personale delle Aliquote di p.g. a ciascun Sostituto** che consente il rapporto personale diretto e l'affiatamento tra p.m. e p.g., quale momento qualificante per l'efficiente esercizio dell'attività giudiziaria
- l'indicazione di **interrogare la persona sottoposta a indagini**, ove possibile, nonché svolgere ogni attività di riscontro alle relative dichiarazioni, anche approfondendo le allegazioni a difesa
- l'assegnazione dei **procedimenti** di natura **ordinaria** mediante l'attribuzione di una **quota numerica**, distribuita secondo scansione alfabetica e nei termini già indicati nel § III.A, con l'obiettivo di una migliore perequazione dei carichi di lavoro e di evitare disequilibri, così rendendo più efficace l'attività.
- l'intelligente ricorso alla **richiesta d'archiviazione** ai sensi del pronostico di cui all'art.408 c.p.p. secondo i parametri indicati nel § IV.C n.8.
- la corretta applicazione dell'**art.131 bis c.p.** seguendo i criteri dati e di cui al § IV C n.7.
- l'Ufficio **Definizione Affari Semplici** (DAS), per definire prontamente gli affari di più agevole trattazione, così anche andando a ridurre eventuali sacche di arretrato e consentendo una più agevole trattazione dei procedimenti prioritari.
- l'instaurazione del **rito direttissimo monocratico** nel caso di arresti in flagranza laddove possibile, ossia quando non occorrono ulteriori indagini per decidere se esercitare positivamente l'azione penale, in particolare nei frequenti casi dei reati di cui agli artt.337, 387 *bis*, 582, 624, 624 *bis*, 628 c.1, 629 c.1, 635 c.p., 73, c.5 DPR n.309/90, in modo da immediatamente definire tali pendenze e, soprattutto, evitare che le persone indagate subiscano non sempre giustificate custodie in carcere di breve momento.

§§§

IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

Si interviene su più fronti.

a) misure date per controllare i flussi in entrata e razionalmente distribuirli nella materia ordinaria e in quella specialistica.

b) nella materia ordinaria: selezione delle n.d.r. di pronta definizione e assegnazione all'Ufficio DAS

c) misure date per evitare la stasi ingiustificata del procedimento

d) misure organizzative date per la rapida definizione dei procedimenti di trattazione prioritaria

§§§

A) Misure date per controllare i flussi in entrata e razionalmente distribuirli nella materia ordinaria e in quella specialistica

1) Nuovi criteri di distribuzione degli affari di materia ordinaria mediante quota numerica.

Prima la materia ordinaria era assegnata e distribuita mediante il turno "Affari Ordinari", cui ogni Sostituto (e in caso di necessità di perequazione dei carichi di lavoro, episodicamente anche il Procuratore e/o il Procuratore Aggiunto) partecipava per quattro giornate consecutive (dal lunedì ore 12.00 al giovedì ore 12.00 e dal giovedì ore 12.00 al successivo lunedì ore 12.00). Nel tempo, si sono registrate conseguenze negative sulla pronta e esaustiva definizione dei procedimenti, soprattutto tenendo conto dei termini dati per le indagini preliminari (art.407 c.p.p.). Infatti:

- la durata del turno determinava un cospicuo afflusso di procedimenti sul singolo p.m., il quale, non potendo esaminare contemporaneamente più n.d.r. pervenutegli contestualmente, era costretto a un primo rapido esame delle n.d.r. per separare quelle di rapida definizione dalle altre e, poi, a prendere in esame le n.d.r. da effettivamente istruire, con gli inevitabili ritardi del caso;
- inoltre, erano inevitabili le sovrapposizioni con la partecipazione al turno "Affari Urgenti" (anche questo articolato in quattro giornate e con le stesse cadenze temporali), con la conseguenza che le priorità date dalle urgenze facevano passare in secondo tempo l'esame delle n.d.r. del turno "Affari Ordinari".

Queste criticità riscontrate per la pronta ed esaustiva definizione dei procedimenti, unitamente all'esigenza di predisporre un accorgimento stabile per realizzare una equa perequazione dei carichi di lavoro nei termini già esposti al § III.A, hanno suggerito di variare i criteri preordinati e automatici di assegnazione della materia ordinaria, sostituendo i precedenti mediante l'assegnazione di una quota numerica, distribuita secondo scansione alfabetica e nei termini già indicati nel § III.A.

I benefici tratti:

- ogni magistrato non riceve più una molteplicità di procedimenti entro un limitato arco temporale, posto che l'assegnazione risulta "diluita" fino al raggiungimento della prefissata quota numerica; ciò consente un esame non *affannoso* delle n.d.r. e, pertanto, scelte strategiche ponderate
- sono evitate le sovrapposizioni con le assegnazioni date dal turno "Affari Urgenti", con indubbio vantaggio anche per la trattazione degli atti da definire con urgenza
- parimenti, riflessi positivi si registrano anche per la partecipazione al turno di materia specialistica (di cadenza mensile per tutti i Gruppi di Lavoro, tranne per quello "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*" di cadenza settimanale), posto che, anche in questi casi, le inevitabili sovrapposizioni vengono "diluite" in modo che la materia ordinaria non va a ingolfare l'esame delle n.d.r. di carattere specialistico

Altri parametri per l'adeguato controllo e la razionalizzazione dei flussi in entrata sono stati elaborati con i criteri di assegnazione, predeterminati e automatici, nel caso di precedenti, riunioni, separazioni di procedimenti e di cui ampiamente nel § III.A.

2) Nella materia specialistica

Le misure date per controllare i flussi in entrata e razionalmente distribuirli riguardano il ruolo conferito al Coordinatore del Gruppo di Lavoro.

È previsto che ogni n.d.r. di materia specialistica sia esaminata dal Coordinatore del relativo Gruppo, il quale provvede all'assegnazione secondo criteri preordinati e automatici che consentano la più rapida definizione, ove possibile, del procedimento e, comunque, una gestione *razionale* e *ragionata* del medesimo.

Soccorrono, in particolare, oltre all'assegnazione automatica della n.d.r. al magistrato di turno specialistico in quel momento, i criteri, predeterminati e automatici, dati per la riunione della nuova n.d.r. con un precedente

procedimento per connessione, collegamento o poiché si tratta della medesima notizia di reato (e di cui ampiamente al § III.A).

Specifici criteri sono dati per l'assegnazione dei reati di competenza del Gruppo di Lavoro "Reati di violenza genere, domestica e in danno di persone vulnerabili":

- a) tutte le notizie di reato di competenza del Gruppo e relative a reati in ipotesi commessi nell'ambito di nuclei o relazioni familiari, affettive o para familiari sono assegnate - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto - ad un unico magistrato, ovvero **al p.m. che ha avuto in carico la prima notizia di reato riguardante lo stesso nucleo, a prescindere che si tratti di procedimento tuttora in indagini ovvero chiuso per archiviazione o già approdato alla fase dibattimentale**⁷. Valuterà poi il p.m. assegnatario se procedere unitariamente o meno a seconda delle situazioni processuali;
- b) laddove, all'arrivo di una notizia di reato con le caratteristiche di cui sopra, si constata che erano già stati iscritti in precedenza diversi fascicoli in carico a p.m. diversi, si procederà ad assegnare il nuovo procedimento **al p.m. titolare del fascicolo con maggiori possibilità di progressione** (il più recente ovvero quello nel quale è stata esercitata l'azione penale e così via);
- c) i procedimenti relativi a medesimo indagato, ma con persone offese diverse e non appartenenti al medesimo nucleo familiare o para familiari verranno assegnati - previa valutazione del Procuratore o Procuratore Aggiunto- **al p.m. che ha avuto in carico le precedenti notizie di reato riguardanti lo stesso soggetto, nei casi in cui**, tenuto conto del tempo intercorso e dello stato dei precedenti procedimenti, **risulti utile e rispondente a criteri di economia ed efficacia processuale ed operativa la trattazione da parte del p.m. già titolare dei precedenti fascicoli.**

B) Misure organizzative date per garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

1) Criteri di priorità.

L'Ufficio ha fin dal 2013 adottato criteri di priorità per la trattazione degli affari sia di materia ordinaria che specialistica; si tratta di criteri che, nel tempo, sono stati rimodulati a seconda delle novità legislative e delle esigenze date dall'andamento della criminalità del territorio e di cui ampiamente si tratterà nei §§ V e V.A.

2) L'articolazione della Procura in Gruppi di Lavoro per la trattazione delle materie specialistiche.

Se ne è esaustivamente trattato nel § II.D.

È ovvio che la distribuzione delle ndr a seconda della natura specialistica tra i diversi Gruppi di Lavoro agevola anche la rapida (o più rapida) definizione dei relativi procedimenti, oltre che una gestione razionale, uniforme, efficiente ed efficace dell'azione penale.

3) I protocolli investigativi interni e le direttive alla polizia giudiziaria.

Nel tempo, sia per il susseguirsi di novità legislative sia per predisporre strumenti utili alla conduzione delle indagini si sono adottati diversi protocolli interni nonché emanate molteplici direttive alla polizia giudiziaria.

I protocolli e le direttive sono stati adottati a seguito di riunioni e interlocuzioni con i magistrati e, pertanto, si tratta di strumenti d'indagine condivisi.

I protocolli e le direttive riguardano sia la materia cosiddetta ordinaria che quella specialistica, laddove ogni Gruppo di Lavoro ha elaborato proprie linee di indagine, anche destinate alla polizia giudiziaria.

Dell'argomento si è già trattato nel § IV.A, anche mediante l'elencazione dei protocolli e delle direttive emanati sia nella materia ordinaria che nelle materie specialistiche.

Si tratta di strumenti utili non solo per la concreta applicazione del principio della uniformità dell'esercizio dell'azione penale, ma anche per una più rapida definizione degli affari in generale.

4) L'affiancamento della p.g

L'affiancamento a ogni Sostituto di due unità delle Sezioni di p.g. in servizio in questo Ufficio è apparso un utile accorgimento per contribuire alla pronta definizione dei procedimenti sia nella materia ordinaria sia in quelle specialistiche.

⁷ Col solo limite della sentenza irrevocabile.

In questo modo, nella direzione e conduzione delle indagini, i magistrati possono avvalersi non soltanto dell'indispensabile ricorso alle forze di polizia operative sul territorio, ma anche del permanente apporto del personale delle Aliquote interne, così giovandosi di un sistema di intelligente distribuzione delle deleghe di indagine, al fine di conseguire una tendenziale completezza probatoria, la quale rappresenta uno dei principali obiettivi che s'intende raggiungere. Si tratta, infatti, di un principio ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale quale aspetto qualificante dell'agire del pubblico ministero e che si vuole ispiri l'azione di tutto il nostro Ufficio. L'affiancamento di due unità di polizia giudiziaria per ciascun magistrato mira a questo obiettivo, onde le indagini offrano quella tendenziale completezza probatoria, presupposto per le doverose determinazioni sull'esercizio, o meno, dell'azione penale e stimolo per la scelta di riti alternativi deflattivi del dibattimento.

L'obiettivo consiste nell'intelligente ricorso a questa risorsa, in modo da utilizzarla soprattutto per la gestione dei procedimenti ordinari, nonché quale importante ausilio nella conduzione delle indagini di carattere specialistico, talora anche quale momento di collegamento investigativo con le unità territoriali della polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, previste squadre specializzate composte dalle unità delle Aliquote e capaci di trattare direttamente e anche autonomamente dalle altre FFOO i reati attribuiti ai Gruppi specialistici.

Così, infatti, è previsto quanto all'Aliquota della Guardia di Finanza, la quale tratta pressoché esclusivamente i reati di competenza del Gruppo in materia di reati economici.

Inoltre, si è costituita la squadra definita "Codice Rosso", formata da tutto il personale di p.g. che affianca i magistrati del relativo Gruppo specialistico, in modo che possa essere destinata a operare congiuntamente in caso di necessità e in modo che ogni p.m. del Gruppo possa avvalersene quando occorra.

5) Riunioni periodiche.

Anche le riunioni periodiche, plenarie o dei singoli Gruppi di Lavoro, possono contribuire a elaborare indicazioni utili per la più rapida definizione dei procedimenti. In questi casi, al di là della redazione del canonico verbale, quanto di utile emerso sarà elaborato mediante la redazione di una linea guida, di competenza ora del Procuratore nella materia ordinaria, ora del coordinato del Gruppo di Lavoro nella materia specialistica, da diffondere ai magistrati.

6) Ufficio per la Definizione degli Affari Semplici (DAS).

A seguito di più riunioni (tra cui quelle plenarie del 17.10.2024 e 12.12.2024 e quella con i v.p.o. del 22.10.2024), si è infine dato corso alla realizzazione dell'ufficio per la pronta definizione dei procedimenti di agevole soluzione (Ufficio D.A.S. definizione affari semplici), in particolare quelli di competenza del Giudice di Pace e quelli relativi alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada).

A seguito delle riunioni sopra indicate e all'esame dei flussi degli affari ordinari dell'anno 2024, si sono individuati i procedimenti che, rispetto agli altri, consentono una pronta definizione, ossia quelli relativi ai reati di competenza del Giudice di Pace e quelli riguardanti le contravvenzioni di cui al D. Lsg. n.285/1992 (CdS).

Tenendo conto di questi dati, l'Ufficio in questione consente di alleggerire il carico di lavoro gravante su ogni Magistrato togato, permettendogli di convogliare ogni energia sui procedimenti di maggiore rilevanza, delegando ai v.p.o. la definizione di quelli sopra indicati.

L'obiettivo è, pertanto, duplice: definire prontamente i procedimenti di più agevole soluzione e ridurre la, seppur non rilevante, quota di arretrato registrata nell'anno 2024, pari a 309 procedimenti, nonché quelle eventualmente future, conseguenti a trasferimenti e carenze d'organico per altri motivi.

L'Ufficio Definizione Affari Semplici è articolato e costituito secondo le seguenti direttive:

- il DAS è inserito nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore
- è diretto dal Procuratore e coordinato dal Procuratore Aggiunto, il quale ha il compito di sovrintendere alle attività dei v.p.o. e del personale dedicato al funzionamento dell'Ufficio, di *monitorarne* l'attività e di verificarne gli esiti, semestralmente dandone conto nel corso di riunione plenaria dedicata, nonché di segnalare al Procuratore eventuali criticità di funzionamento
- è composto da tutti i v.p.o. i quali sono delegati ai procedimenti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16, primo comma lett. "b" e 17, c.1 lett b), c.3 lett.c) e c.5 D. Lgs.n. 116/2017
- la distribuzione degli affari tra i v.p.o. avviene secondo criteri automatici e predeterminati, ossia mediante la partecipazione a due turni ogni anno, ciascuno della durata mensile, per i v.p.o.

esclusivisti, a un turno ogni anno, della durata mensile, per i v.p.o. non esclusivisti e al turno annuale, da svolgersi per la durata del mese di agosto, per il v.p.o. entrato in servizio il 7.6.2023

- il DAS tratta e definisce i reati di competenza del Giudice di Pace e le contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/92
- l'esercizio dell'azione penale per le contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 si risolve nella richiesta di decreto penale di condanna, per le cui sanzioni sono applicate le *griglie* di pene già predisposte per tali reati e edite nel sito web dell'Ufficio, ovvero nella richiesta di archiviazione ove possibile
- quanto all'articolazione amministrativa di supporto, allo stato il D.A.S. si avvale di un'unità amministrativa affiancata da due unità di polizia giudiziaria dell'Aliquota Carabinieri
- le richieste di Decreto Penale di Condanna sono trasmesse mediante l'applicativo ministeriale APP al g.i.p., unitamente al fascicolo
- gli atti dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace fino al 1°1.2027 sono redatti analogicamente.

7) Ricorso alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'art.131 bis c.p.

Si tratta di uno strumento destinato alla pronta definizione del procedimento e a cui si dovrà ricorrere se la vicenda di causa sia inquadrabile all'interno del perimetro applicativo.

Occorre, inoltre, considerare che il D.Lgs. n. 150/2022 (c.d. "riforma Cartabia") ha ampliato il raggio di operatività dell'istituto, nell'ottica di un'accelerazione della spinta deflattiva dei carichi di lavoro nella materia penale.

Ed infatti, la rimodulazione del *quantum* di pena entro cui applicare la causa di non punibilità, con la scelta del parametro edittale minimo (in luogo del massimo) entro i due anni, aumenta le possibilità di ricorrere all'istituto.

E di questa possibilità deflattiva si deve tenere conto.

Si aggiunga che la norma richiama espressamente come parametri di valutazione della tenuità del fatto i criteri previsti dall'art. 133 c.p.; tuttavia, mentre prima della novella il richiamo si limitava ai criteri previsti dal primo comma dell'art. 133 c.p., legati alla gravità del reato ed al danno o pericolo provocato, attualmente il riferimento espresso alla condotta susseguente al reato estende, seppur parzialmente, la valutazione anche ai parametri di cui al secondo comma dello stesso art. 133 c.p.

Questa mutazione di prospettiva impone al p.m. di valutare l'applicabilità dell'istituto anche in ragione della condotta susseguente al reato.

Pertanto, il p.m. dovrà determinarsi sull'esercizio dell'azione penale non solo stabilendo se sia necessario il processo, ma anche se sia necessario applicare una pena in caso di condanna, ossia se per il reato di causa l'imputato meriti la pena.

Da quanto rilevato, si stabilisce che per l'applicazione dell'ipotesi di non punibilità dell'art.131 bis c.p. questo Ufficio non si limiterà a valutare il fatto in sé, ma anche se sia necessaria la punizione dell'autore, valutandone tutti gli aspetti soggettivi e comportamentali, anche successivi alla commissione del fatto, in modo da ampliare la sfera di applicazione dell'istituto a scopo deflattivo.

8) Il parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

A seguito delle modificazioni disposte con il D.Lgs. n. 150 /2022 (c.d. "riforma Cartabia") la nuova formula di archiviazione prevista dall'art. 408 c.p.p. si differenzia sensibilmente dalla precedente che, in lettura congiunta con quanto previsto dall'art. 125, disp. att. c.p.p., ora abrogato, prevedeva la possibilità per il p.m. di richiedere l'archiviazione del procedimento quando la notizia di reato era infondata perché gli elementi acquisiti nelle indagini non sarebbero stati idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

È previsto, infatti, che il pm si determini alla richiesta d'archiviazione «*quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*».

Il criterio di valutazione non risulta più fondato sulla utilità del dibattimento, ma è proiettato, in maniera decisamente più pregnante, sui possibili esiti del giudizio di responsabilità dell'imputato

Occorre formulare una prognosi «plausibile» e «concreta» sulla futura affermazione di responsabilità dell'imputato al fine di criterio orientativo per la richiesta d'archiviazione.

La nuova regola decisoria mantiene, quindi, una connotazione essenzialmente prognostica, ma sposta la valutazione dell'azione penale dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione della condanna.

In sintesi, il criterio della “ragionevole previsione di condanna” sembra assimilare la soglia probatoria cui il p.m. deve improntare la propria valutazione prognostica a quella del giudice che può pronunciare una sentenza di condanna solo se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli “oltre ogni ragionevole dubbio”.

Da queste premesse, si possono formulare i seguenti **criteri** da applicare per stabilire se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione a termini dell'art.408 c.p.p.

a) empirismo prognostico: il giudizio prognostico del p.m. non riguarderà più la non superfluità del processo, ma la ragionevole previsione di una condanna, ossia dovrà riguardare il probabile esito finale;

b) a tal fine, si verificherà se nel materiale probatorio raccolto si evidenzino elementi dubitativi o contraddittori che potrebbero ragionevolmente riproporsi in sede processuale;

c) qualora la prognosi sia della possibilità o anche solo del dubbio che gli elementi contraddittori possano riproporsi nel processo, si applicherà il principio “*in dubio contra actionem*” quale temperamento all'obbligo di cui all'art.112 Cost. e posto che l'obbligo dell'azione penale deve adeguarsi a una ragionevole previsione di condanna, secondo il chiaro intento espresso dal Legislatore con il D.Lgs. n.150/2022.

C) Misure date per evitare la stasi ingiustificata del procedimento.

Il D.Lgs. n.31/2024 (cosiddetto “correttivo Cartabia”) ha riscritto, in parte, gli artt.412, 415 *bis* c.p.p. e sostituito del tutto la formulazione dell'art.415 *ter* c.p.p., nonché modificato l'art.127 disp.att.c.p.p. La novella mira all'obiettivo di una semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi ingiustificata del procedimento e dei connessi strumenti dell'avocazione delle indagini da parte del Procuratore Generale, nonché della cadenza e composizione dell'elenco da trasmettersi periodicamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

In sintesi:

1) si è (nuovamente) affidata all'art.415 *bis* c.p.p. la disciplina della chiusura fisiologica delle indagini preliminari, abrogando i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqies*, 5-*sexies*

2) si sono abrogati i commi 5 *bis* e 5 *ter*, eliminandosi la procedura diretta a imporre al p.m. di instaurare col Procuratore Generale un sub-procedimento per giustificare la mancata emissione dell'avviso ex art. 415 *bis* c.p.p. prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini che, in realtà, non riguardava propriamente una patologica stasi del procedimento ma soltanto la richiesta di poter differire la notifica dell'avviso per evitare che il deposito degli atti potesse recare danno alle indagini o mettere a rischio l'incolumità delle persone o la sicurezza dello Stato [come dettagliato nelle lett.a) e b) dell'art.415 *bis*, c.5 c.p.p.]

3) si sono abrogati i commi 5-*quater*, 5-*quinqies*, 5-*sexies* relativi alle procedure dedicate alla soluzione delle ingiustificate stasi del procedimento

4) si è concentrato sull'art.415-*ter* c.p.p., totalmente riformulato, la soluzione delle ipotesi di patologica stasi del procedimento (commi 1, 4 e 5) e la procedura destinata a differire l'avviso di deposito degli atti prevista nel comma 1 in presenza di esigenze di tutela delle indagini, delle persone e della sicurezza nazionale (c.2 lett.a, b, c)

5) si è rafforzato il ruolo di controllo del g.i.p. non solo in caso di stasi patologica, ma anche sostituendolo al Procuratore Generale nella decisione di autorizzare il differimento dell'avviso di deposito (nuovo art.415 *ter*, c.2 c.p.p.), in modo che anche la valutazione dei presupposti per tale differimento acquista carattere giurisdizionale

6) di conseguenza, si sono modificati gli artt.412 c.p.p. e 127 disp.att. c.p.p. adattandoli alla semplificazione della disciplina data per evitare la patologica stasi del procedimento, prevedendosi anche una estensione (da trenta a novanta giorni) del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del Procuratore Generale, quando questi ne abbia disposto l'avocazione.

1. Termini e proroga delle indagini preliminari (art.405, c.2 c.p.p.)

a. Termini per la conclusione delle indagini preliminari che si calcolano dalla data in cui il nome della persona cui il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato:

- sei mesi per le contravvenzioni;
- un anno per la generalità dei delitti;

• un anno e sei mesi per i procedimenti relativi ai delitti contemplati dall'articolo 407, comma 2, c.p.p.⁸

Si dispone che ogni magistrato, anche mediante l'applicativo Consolle Area Penale, controlli e monitori i termini dati per le indagini, onde evitarne la scadenza.

b. Proroga (406 c.p.p.)

- **art. 406:** la proroga può essere concessa non più per «*giusta causa*» ma “**quando le indagini sono complesse**”. La proroga **non** può essere autorizzata **per più di una volta, né** per un tempo complessivamente **superiore a sei mesi (commi 1 e 2).**

Si dispone, pertanto, che la richiesta di proroga sia adeguatamente motivata, senza ricorrere a mere formule di stile, indicando quali siano le complessità dell'indagine

c. Durata massima delle indagini (407 c.p.p.)

- per le **contravvenzioni**, il termine di durata è 6 mesi e tale termine è prorogabile una sola volta di 6 mesi;
- per i **delitti** indicati nell'articolo **407, c. 2, lett. a)** c.p.c. (questo Ufficio è competente per i reati di cui agli artt.416, 575, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies*, 628, 629 c.p., 291 *ter* DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.Lgs.n.286/1998, reati in materia di armi di cui al n.5) il termine di durata è pari a 18 mesi; con proroga il termine di durata massima è di 24 mesi;
- per i casi di cui all'articolo **407, c. 2 lett. b) e c)**, il termine ordinario è di 18 mesi; con proroga il termine massimo di 24 mesi;
- per **tutti gli altri delitti**, il termine è **di 12 mesi, prorogabili fino al massimo 18 mesi.**

2. Inizio dell'azione penale: forme e termini (407 bis c.p.p.)

L'art. 407 *bis*, c.2 c.p.p. stabilisce i termini entro i quali il p. m. deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione:

- ✓ entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari, oppure
- ✓ se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini, entro 3 mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-*bis*, c. 3 e 4 (si tratta dei termini previsti rispettivamente per l'indagato di presentare ulteriore documentazione e per il p.m. di compiere nuove indagini).
- ✓ I termini sono estesi a 9 mesi nei casi di cui all'articolo 407, c. 2 c.p.p.

Si dispone, pertanto, che ogni magistrato controlli periodicamente la scadenza dei termini, avvalendosi dell'applicativo Consolle Area Penale, nonché anche coordinandosi col personale della Segreteria di Assistenza in modo che pure quest'ultimo controllino periodicamente le scadenze dei termini

3. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale (nuovo art. 412 c.p.p.)

L'avocazione resta discrezionale e il Procuratore Generale può disporla, con decreto motivato, se il p.m.:

- ❖ non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
- ❖ oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, c.2 c.p.p.

Inoltre, l'avocazione può essere disposta anche nei seguenti, ulteriori, casi (art.412, c.1, secondo periodo c.p.p.):

⁸ Si tratta delle notizie di reato complesse per numero di indagati e fatti collegati (lett.b); dei procedimenti che richiedono compimento di atti all'estero (lett.c); dei procedimenti che esigono collegamenti di indagini tra diversi p.m. x art.371 c.p.p. (lett.d), nonché dei reati di cui alla lett.a) la cui competenza di questo Ufficio è limitata ai reati di cui agli artt.416, 575, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies*, 628, 629 c.p., 291 *ter* DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.L.vo. n.286/1998, reati in materia di armi di cui al n.5

- ❖ se la richiesta del p.m. di differimento del deposito degli atti ai sensi dell'articolo 415-ter, c. 2, è stata rigettata dal g.i.p. (v. *infra*)
- ❖ se il p.m. non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-ter, c.4 c.p.p. (v. *infra*)
- ❖ se il p.m. non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal Procuratore Generale ai sensi dell'articolo 415-ter, c. 5, primo periodo c.p.p. (v.*infra*).

La nuova formulazione dell'art.412 c.p.p. prevede che, disposta l'avocazione, il Procuratore Generale “*svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4*”.

4. Avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.)

Eliminati i commi dal 5 bis al 5 sexies, l'art.415 bis c.p.p. è destinato a regolare la fase fisiologica del termine delle indagini preliminari, ora disponendosi che

“1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari...”.

A seguito della riformulazione dell'art.415-ter c.p.p. e dell'abrogazione dei commi 5 -bis e 5-ter dell'art.415 bis, non è più prevista la possibilità del p.m., in presenza di determinati presupposti, di chiedere l'autorizzazione a differire la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini.

RIMEDI CONTRO LA STASI DEL PROCEDIMENTO.

Come rilevato, una novità della nuova riforma consiste nell'abrogazione dei commi 5-bis e 5-ter dell'art.415 bis c.p.p., ossia la possibilità del p.m., entro i termini di cui all'art.405, c.2 c.p.p., di chiedere al Procuratore Generale di differire la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini.

5. Autorizzazione al differimento dell'avviso del deposito degli atti (art.415-ter, c.1 c.p.p.)

Venuto meno il differimento dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, il nuovo art.415-ter c.p.p. consente al p.m. di chiedere al g.i.p. di differire il deposito della documentazione relativa alle indagini espletate e il relativo avviso all'indagato e alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, in caso di determinati presupposti.

Il nuovo comma 2 individua i casi in cui il p.m., ***“prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2”***, può presentare **richiesta motivata di differimento** della notifica dell'avviso di deposito e del relativo deposito al g.i.p.

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, c.2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, c. 2.

Resta a rilevarsi che i presupposti di cui alle lett a) e b) riprendono quelli già previsti nella normativa precedente, mentre la novità è rappresentata dalla casistica di cui alla lett. c).

Si dispone che in tempo utile per inoltrare la richiesta, il magistrato vorrà riferirne le ragioni al Procuratore o al Procuratore Aggiunto.

6. Termini della richiesta.

Il p.m. deve presentare la richiesta del differimento prima che maturino i termini di scadenza di cui all'art.407 bis, c.2 c.p.p. (3 mesi dalla scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari; aumentati a 9 nei casi di cui all'articolo 407, c. 2 c.p.p.)

Si ricorda che

- per le **contravvenzioni**, il termine di durata delle indagini è 6 mesi e tale termine è prorogabile una sola volta di 6 mesi; pertanto, la richiesta di differimento deve essere presentata entro i 9 mesi o i 15 mesi se intervenuta proroga indagini
- per i **delitti** indicati nell'articolo **407, c. 2, lett. a)** c.p.c. (questo Ufficio è competente per i reati di cui agli artt.416, 575, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *octies*, 628, 629 c.p., 291 *ter* DPR n.43/1973, 73, 80, c.2 DPR n.309/90, 12 D.L.gs. n.286/1998, reati in materia di armi di cui al n.5) il termine di durata è pari a 18 mesi; con proroga il termine di durata massima è di 24 mesi; pertanto, la richiesta di differimento deve essere presentata entro i 27 mesi o i 33 mesi se intervenuta proroga indagini
- per i casi di cui all'articolo **407, c. 2 lett. b) e c)**, il termine ordinario è di 18 mesi; con proroga il termine massimo di 24 mesi; pertanto, la richiesta di differimento deve essere presentata entro i 27 mesi o i 33 mesi se intervenuta proroga indagini
- per **tutti gli altri delitti**, il termine è di 12 mesi, prorogabili fino al massimo 18 mesi; pertanto, la richiesta di differimento deve essere presentata entro i 15 mesi o i 21 mesi se intervenuta proroga indagini.

6.1. Procedimento

Il comma 3 disciplina il procedimento per l'autorizzazione ovvero il rigetto della richiesta di differimento, in particolare:

6.1.1. Accoglimento

Entro venti giorni dal deposito della richiesta del p.m., se ne ricorrono i presupposti, il g.i.p. **autorizza con decreto motivato il differimento** per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, c. 2, non superiore a un anno.

6.1.2. Rigetto

In caso contrario, il g.i.p. **ordina con decreto motivato** al p.m. di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a **venti giorni**. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al Procuratore Generale presso la corte di appello (comma 4).

7. Rimedi alla stasi del procedimento.

7.1. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale (nuovo art. 412 c.p.p.)

L'avocazione resta discrezionale e il Procuratore Generale può disporla, con decreto motivato, se il p.m.:

- ❖ non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari
- ❖ oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2.

Inoltre, l'avocazione può essere disposta anche nei seguenti, ulteriori, casi (art.412, c.1 secondo periodo c.p.p.):

- ❖ se la richiesta del p.m. di differimento del deposito degli atti ai sensi dell'articolo 415-*ter*, c. 2, è stata rigettata dal g.i.p.
- ❖ se il p.m. non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 415-*ter*, c.4 c.p.p. (v. *infra*)

- ❖ se il p.m. non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal Procuratore Generale ai sensi dell'articolo 415-ter, c.,5, primo periodo (v. infra)
- ❖ qualora abbia ricevuto la comunicazione di cui all'art.409, c.3 c.p.p.

La nuova formulazione dell'art.412 c.p.p. prevede che, disposta l'avocazione, il Procuratore Generale “*svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-ter, commi 1, 2, 3, e 4*”.

7.2. Potere d'impulso del Procuratore Generale (art.415-ter, c.5 c.p.p.)

Qualora il p.m. non abbia assunto determinazioni alla scadenza dei termini di riflessione di cui all'art.407 bis, c.2 c.p.p., al Procuratore Generale è data scelta o di procedere all'avocazione (art.412 c.p.p.) oppure di ordinare al p.m. di esercitare l'azione penale o di richiedere l'archiviazione entro venti giorni (art.415-ter, c.5 c.p.p.).

Tuttavia, quest'ultima opzione non è praticabile se:

- ❖ il p.m. abbia formulato al gip la richiesta di differimento del deposito degli atti ai sensi dell'art 451-ter, c.2 c.p.p. e sia stata accolta;
- ❖ se sia già in corso la procedura di cui all'art.415-ter, c.4 c.p.p. (ossia il ricorso al gip promosso dall'indagato o dalla persona offesa contro la stasi del procedimento e di cui infra).

7.3. Deposito degli atti e avviso (art.415-ter, c.1 c.p.p.)

Altro meccanismo per ovviare alla stasi e già previsto nel testo originario dell'art.415-ter, c.1 che l'attuale riforma sostanzialmente ricalca, è rappresentato dal **procedimento di discovery**, ossia dagli accorgimenti necessari per impedire che l'indagato (e la p.o. richiedente) rimanga all'oscuro della conclusione delle indagini patendo gli eventuali ritardi dell'Ufficio.

Infatti, se nei termini del 407 bis, c.2, il p.m. non emette l'avviso di conclusione delle indagini o non decide (richiesta di archiviazione/esercizio azione) o non abbia promosso la procedura per il differimento di cui all'art.415-ter, c.2 c.p.p. deve depositare gli atti, dandone avviso all'indagato, alla p.o. che l'abbia richiesto, nonché al Procuratore Generale (art.415 ter, c.1 c.p.p.).

Depositando gli atti, il p.m. dà anche avviso all'indagato e alla p.o. che l'abbia richiesto della facoltà di promuovere ricorso al gip e avviare la procedura di cui al comma 4 (v. *infra*).

A sua volta il Procuratore Generale potrà o disporre l'avocazione (art.412 c.p.p.) o ordinare al pm di assumere le determinazioni entro venti giorni, salvo, nel frattempo l'indagato o la p.o. non abbiano promosso il ricorso al gip di cui al comma 4, ovvero il pm abbia chiesto il differimento del deposito di cui al comma 2 (art. 415-ter c.5 c.p.p.).

Si dispone che il magistrato, prima della scadenza dei termini di cui all'art.407 bis, c.2 c.p.p., informerà il Procuratore o il Procuratore Aggiunto delle ragioni per cui non è in grado di decidere o emettere l'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p., anche al fine di trovare soluzioni condivise che evitino l'avviso del deposito.

7.4. Finestra di giurisdizione (art.415-ter, c.4 c.p.p.).

La novella snellisce la procedura e i tempi rispetto al più articolato pregresso meccanismo di cui agli artt.415-ter, commi 2, 3, 4 e 415 bis, commi 5 *quater* e 5 *quinquies* c.p.p.

In particolare, art.415-ter, c.3 prevede che l'indagato e la p.o. che abbiano ricevuto gli avvisi del deposito degli atti ai sensi del c.1, in caso di perdurante inattività del p.m. hanno la facoltà di chiedere l'intervento del gip, onde valuti le ragioni del ritardo.

A sua volta il gip, entro 20 giorni dalla richiesta, sentito il pm, se non ritenga giustificato il ritardo, ordina al pm di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e comunica la decisione al Procuratore Generale e alla persona che ha formulato la richiesta.

In questi casi, il magistrato vorrà depositare al g.i.p. memoria in cui dia conto delle ragioni del ritardo, evidenziando le circostanze che possano qualificare il ritardo quale “incolpevole” secondo la lettura data per la cosiddetta inerzia ingiustificata quanto all'applicazione delle comunicazioni di cui all'art.127 disp.att.c.p.p.

Un profilo problematico: la norma non indica espressamente il termine entro il quale il pm debba assumere le sue determinazioni se il gip, a seguito del ricorso dell'indagato e/o della p.o. ritenga ingiustificato il ritardo (come disponeva l'abrogato art.415 *bis*, c.5-*quater*, stabilendo il termine nei 20 giorni), né è previsto che il pm comunichi al gip i provvedimenti assunti (come disponeva l'abrogato art.415-*bis*, c.5 *quinquies*).

Valutata la ratio legis e gli interessi sottesi, si ritiene che il magistrato dovrà assumere determinazioni entro 20 giorni dal provvedimento del g.i.p. posto che, diversamente, nell'ipotesi della richiesta del pm di differimento del deposito degli atti, qualora il gip rigetti la richiesta è previsto che si ordini al pm di determinarsi entro 20 giorni.

§§§

D) misure organizzative per la rapida definizione dei procedimenti di trattazione prioritaria.

Quanto alle indicazioni organizzative per una rapida definizione degli affari penali di trattazione prioritaria con provvedimento del 17.1.2025, si è ribadito che:

- al momento dell'iscrizione della notizia di reato, l'assegnatario deve provvedere a indicare nella relativa scheda di iscrizione se si tratti di procedimento prioritario; in tale caso, l'annotazione viene riportata sull'applicativo SICP e il procedimento potrà sempre essere monitorato.
- mensilmente le Segreterie di Assistenza dei magistrati verificano su SICP l'elenco dei procedimenti prioritari i cui termini di indagine andranno a scadere il mese successivo e trasmettono l'elenco ai magistrati assegnatari dei procedimenti, onde possano determinarsi o a chiedere eventuali proroghe di indagine o a emettere l'avviso di cui all'art.415 *bis* c.p.p. ovvero definirli (ora con richiesta di rito immediato ove possibile, ora con richiesta di archiviazione)

Con lo stesso provvedimento si sono sollecitati i magistrati a ricorrere all'applicativo Consolle Area Penale per tenere sotto controllo i procedimenti prioritari, soprattutto quelli con misure cautelari in essere, posto che l'applicativo consente di attribuire a ogni procedimento un grado di priorità da "Altissima" a decrescente, nonché di *monitorare* le scadenze dei termini periodicamente, così evitandole.

§§§

IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. (art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)

1. Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato.

Non resta che qui richiamare le linee guida, i protocolli investigativi, le direttive date alla polizia giudiziaria nelle materie dei reati ordinari e dei reati di carattere specialistico e di competenza dei diversi Gruppi di Lavoro, come più volte richiamato.

Si prevede che, comunque sia e laddove possibile, sarà sempre utile interrogare la persona sottoposta alle indagini, nonché sempre riscontrarne le dichiarazioni in chiave difensiva, al fine di determinarsi all'esercizio dell'azione penale ovvero all'applicazione del parametro di archiviazione dato dall'art.408 c.p.p.

2. Principi generali per l'efficace ricorso alle misure di prevenzione; l'effettività del coordinamento investigativo; l'adeguato svolgimento delle attività di iniziativa o intervento nei procedimenti civili, con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa.

Quanto alle **misure di prevenzione** troveranno applicazione le linee guida date con il provvedimento del 21.10.2019, nonché troverà sempre puntuale applicazione il Protocollo sottoscritto tra la Procura Generale e

le altre Procure del Distretto a fini di coordinamento. Come rilevato, la materia è attribuita alla competenza del Gruppo di Lavoro “*Reati di criminalità economica*” e, dunque, è *specializzata*.

Quanto al **coordinamento investigativo interno**, trovano applicazione i criteri dati per la circolazione delle notizie sui procedimenti sia quanto ai Gruppi di Lavoro sia quanto alla materia ordinaria.

Inoltre, il principio di leale collaborazione del Sostituto richiede un costante flusso informativo col Procuratore ovvero con il Coordinatore del Gruppo di Lavoro di riferimento nelle comunicazioni che dovranno essere date per consentire al Procuratore di svolgere il compito del coordinamento con i magistrati dell’Ufficio che conducono indagini collegate. Pertanto, l’assegnatario del procedimento se rileverà collegamenti interni porterà a conoscenza il Procuratore ovvero il Coordinatore del Gruppo di Lavoro per gli adempimenti di legge.

Quanto al **coordinamento investigativo esterno**, si richiama quanto appena rilevato, ossia laddove si accertino collegamenti d’indagine con altri Uffici ex art.371 c.p.p. o si ritengano comunque opportuni, ora il Procuratore d’iniziativa prenderà contatto con l’altro Ufficio a tali fini, ora il Sostituto assegnatario del procedimento porterà a conoscenza il Procuratore ovvero il Coordinatore del Gruppo di Lavoro per tali adempimenti.

Inoltre, trova applicazione l’art.118 *bis* disp.att.c.p.p. nei termini stabiliti il 25.11.2024, nel corso della riunione distrettuale con il Procuratore Generale, ossia si segnaleranno i procedimenti che possano aver collegamento con la materia della DDA.

Quanto alle attività di iniziativa o intervento nei **procedimenti civili**, con particolare riferimento al **diritto di famiglia e delle persone** vanno qui richiamati i criteri dati nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*” del 2.12.2024 in tema di competenze a presentare ricorsi e a trattare gli affari di cui all’art. 38 disp.att.c.c. (“*Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore*) e il Protocollo d’intesa con il Tribunale Civile in tema di reciproche comunicazioni inerenti ai procedimenti in materia di separazione/divorzio e di diritto di famiglia e delle persone del 15.5.2019 e inerente a fatti di violenza di genere e domestica.

Quanto alle attività di iniziativa o intervento nei **procedimenti civili**, con particolare riferimento al **diritto societario e della crisi d’impresa**, vanno qui richiamati i criteri dati nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro “*Reati di criminalità economica*” del 27.11.2024 quanto all’intervento nella materia societaria/fallimentare e di crisi di impresa da parte dei componenti del Gruppo di Lavoro. In particolare, è previsto che qualora l’assegnatario di procedimenti per reati tributari constati una significativa esposizione debitoria dovrà richiedere l’**apertura della procedura di liquidazione giudiziale**, provvedendo – una volta emessa la sentenza – ad iscrivere immediatamente procedimento nel Reg.mod. 21 per il delitto di cui all’art. 329, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019.

SSS

IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell’arco temporale in relazione all’efficiente utilizzo delle risorse.

Le scelte e gli obiettivi del quadriennio.

Da quanto finora esaminato occorre prendere le mosse per indicare gli obiettivi che possano essere raggiunti nell’arco del quadriennio, con la finalità di un più efficiente funzionamento dell’Ufficio, tenendo conto di tutte le risorse disponibili, nonché di quanto si intende perseguire con i programmi delle attività annuali di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 240/2006 (cfr. art. 11 co. 3 n. 6 Circ. 3.7.2024; art.4 D.Lgs.n.106/2006).

La scelta, obbligata, consiste, comunque sia, nel definire obiettivi concretamente perseguibili e plausibili in rapporto alla situazione oggettiva dell’Ufficio, soprattutto tenendo conto delle sempre più ridotte risorse di

personale amministrativo di cui si dispone e del possibile trasferimento di magistrati ad altri Uffici nell'arco del quadriennio.

Dal punto di vista organizzativo, pertanto, si deve ricorrere a moduli essenziali, fungibili e *snelli*, posto che le poche risorse disponibili dovranno assumere quelle mobilità necessarie a consentire che la gestione amministrativa degli affari non rallenti oltre il consentibile quella giudiziaria.

Ma, a sua volta, la gestione giudiziaria degli affari non dovrà ingolfare la capacità di smaltimento di quella amministrativa (ad esempio, i p.m. dovranno calibrare la loro produttività in relazione alle capacità di assorbimento e smaltimento delle relative Segreterie, laddove possibile).

Intanto, gli obiettivi devono comprendere, riassumere e portare a ulteriori conseguenze e definizioni quelli via via identificati mediante i diversi provvedimenti organizzativi interni inerenti all'attività squisitamente giudiziaria e alle articolazioni amministrative, i protocolli di indagine, le direttive date alla polizia giudiziaria e gli accordi intervenuti con gli altri protagonisti dell'amministrazione della giustizia, ossia il giudice e l'avvocatura, realizzabili anche con una visione d'insieme capace di sintetizzare quella progressiva conoscenza dell'Ufficio e delle dinamiche criminali, acquisita anche attraverso le periodiche riunioni con le colleghe, i colleghi, il personale amministrativo, la polizia giudiziaria, nonché i dirigenti del Tribunale e i rappresentanti del Foro.

L'identificazione degli obiettivi.

Si possono qui riassumere gli obiettivi, suddividendoli tra

- **obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale**, divisi tra:
 - obiettivi interni nella gestione degli affari (perequazione dei carichi di lavoro; esauriente indagine preliminare; mantenimento della tendenza positiva tra sentenze di merito di condanna e di assoluzione)
 - obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g.
 - obiettivi per la migliore gestione del processo mediante interlocuzioni con il giudice e l'avvocatura
- **obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari**
- **obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione.**

1. Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale; obiettivi interni nella gestione degli affari: perequazione dei carichi di lavoro e periodico monitoraggio.

L'esame dei dati statistici dell'Ufficio registra la presenza di carichi di lavoro ancora sostenibili.

Tuttavia, nell'ultimo biennio 2023/2024 si è registrato un, seppur non rilevante accumulo di arretrato, unitamente ad un aumento delle sopravvenienze. Infatti:

Registro Mod.21

PROCEDIMENTI MOD. 21	ANNO 2023	ANNO 2024
PENDENTI INIZIALI	2522	3089
SOPRAVVENUTI	5142	5592
ESAURITI	4575	5283
PENDENTI FINALI	3089	3398

Registro Mod.21 bis (Giudice di Pace)

MOD.21 BIS	ANNO 2023	ANNO 2024
PENDENTI INIZIALI	213	322
SOPRAVVENUTI	571	615
ESAURITI	462	509
PENDENTI al 31 DICEMBRE	322	428

Registro Mod.44 (ignoti)

Mod.44 IGNOTI	ANNO 2023	ANNO 2024
PENDENTI INIZIALI	845	1289
SOPRAVVENUTI	6741	5237
ESAURITI	6297	4386
PENDENTI FINALI al 31 DICEMBRE	1289	2140

Registro Mod.45 (fatti non costituenti reato)

MOD.45	ANNO 2023	ANNO 2024
PENDENTI INIZIALI	261	340
SOPRAVVENUTI	1708	1877
ESAURITI	1629	2.028
PENDENTI FINALI	340	189

Le cause di questo leggero aumento sono già state esaminate nel § I.C.1, per cui qui non resta che richiamarle.

La vacanza nell'organico di un posto da Sostituto e l'aumento ingravesciente dei procedimenti di materia specialistica, specie quelli di cosiddetto "Codice Rosso" (cfr. §§ I.B e II.D.1), pronosticano che l'Ufficio, nel quadriennio 2026-2029, dovrà saper convivere con il delinarsi di una percentuale di arretrato, seppur non preoccupante.

Sarà, pertanto, utile affrontare i prossimi carichi di lavoro ricorrendo ai criteri di priorità (cfr. § V).

Intanto, già si sono predisposti accorgimenti per ottenere la migliore perequazione dei carichi di lavoro nella materia ordinaria mediante l'adozione di un meccanismo "a monte" per la distribuzione delle sopravvenienze (cfr. § I.C.2, n.1). Infatti, all'esito della procedura prevista dagli artt.86 e 13 Circ. 3.7.2024, il 28.10.2024 si è adottata, a far tempo dal 14.11.2024, la variazione urgente al pregresso Progetto Organizzativo nei termini già riportati nei §§ I.C.2 e III.A, cui si rimanda.

Si tratta di un'importante modifica dei criteri automatici e preordinati di assegnazione della materia ordinaria e che, evitando di intervenire periodicamente con provvedimenti perequativi dei carichi di lavoro, potrebbe garantire una più equa distribuzione dei medesimi e una conseguente perequazione, se non nel breve, quanto meno nel lungo periodo, essendosi sostituito il meccanismo del Turno "Affari Ordinari" con una distribuzione predeterminata e automatica dei nuovi procedimenti secondo il fattore numerico accoppiato a quello

alfabetico per nominativo di Sostituto (ed eventualmente del Procuratore Aggiunto e del Procuratore qualora ricorra la necessità, per qualsiasi ragione organizzativa).

Sarà, inoltre, dato impulso al costituito **Ufficio per la Definizione degli Affari Semplici (D.A.S.)**

In ogni caso, quanto alle dinamiche interne dell'Ufficio è e sarà sempre opportuno periodicamente verificare se esistano sopravvenute e **incolpevoli sperequazioni** nella distribuzione degli affari e porvi rimedio mediante criteri trasparenti e concordati, quali, ad esempio, una minore partecipazione al turno "Affari Urgenti" per il magistrato che incolpevolmente si trovi con un carico di lavoro eccessivo e che permettano, alla fine, l'uniforme, equanimente distribuito, esercizio dell'azione penale. Procedendo alla verifica è, però, necessario rilevare che, seppur ogni magistrato denota un'elevata produttività, tuttavia il parametro della capacità di smaltimento del singolo non può essere considerato nel momento in cui si debbano stabilire se esistano sperequazione di carichi di lavoro tra i magistrati, poiché tale elevata capacità di smaltimento andrebbe a suo discapito, risultando avere un carico di lavoro minore ad altri.

Ed occorre anche considerare che un elevato numero di affari penali in capo al singolo non può automaticamente comportare una sperequazione nella distribuzione dei carichi di lavoro, in quanto è parimenti necessario che al parametro numerico si affianchi quello qualitativo.

In sostanza, i numeri vanno sempre filtrati col setaccio della qualità (un conto è occuparsi di una lite tra casigiani; un altro dei reati connessi al Fallimento di una grande impresa, seppur numericamente entrambi i procedimenti valgono "1"). Al dato numerico, pertanto, si dovrà affiancare quello qualitativo, così soltanto riuscendo a dare un "peso" concreto al carico di affari gravante su ogni magistrato.

Traendo conclusioni, quanto sopra delineato rappresenta un accorgimento utile e da adottare anche per il prossimo quadriennio 2026-2029, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equa ripartizione dei carichi degli affari tra i magistrati, periodicamente procedendo a registrare la quantità degli affari distribuita tra i magistrati, coniugandovi anche la valutazione sulla qualità dei procedimenti, nei termini esposti.

2. Obiettivi per l'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale; obiettivi interni nella gestione degli affari: esauriente indagine preliminare per il mantenimento del positivo registrato divario tra le sentenze di condanna e quelle di assoluzione.

La perequazione dei carichi di lavoro appare utile anche per gli ulteriori obiettivi da perseguire, consentendo ai magistrati di convogliare le risorse investigative per i reati meritevoli di approfondimenti probatori e così raggiungendo lo scopo della tendenziale completezza probatoria nell'indagine preliminari, quale presupposto per stimolare il ricorso ai riti speciali deflattivi, in modo che al dibattimento sia lasciato uno spazio tendenzialmente residuale.

L'obiettivo del quadriennio è di dare costante attuazione alle linee guida di indagine e ai relativi protocolli redatti per la materia ordinaria e per quelle specialistiche, provvedendo a costanti aggiornamenti in ragione di novità normative. In particolare, sarà sempre cura del Procuratore e del Procuratore Aggiunto redigere linee guida e primi orientamenti a fronte di novelle normative e a distribuirli tra i magistrati, al fine di avviare un confronto sui temi e, infine, elaborare protocolli e linee interpretative condivise.

Parimenti, si manterranno le riunioni almeno trimestrali sia di carattere plenario che relative ai diversi, singoli Gruppi di Lavoro, al fine di realizzare un circuito informativo utile alla gestione degli affari ordinari e specialistici e dare uniformità all'azione dell'Ufficio e ai criteri per l'esercizio dell'azione penale e per la richiesta d'archiviazione ai sensi dell'art.408 c.p.p.

In particolare, un obiettivo da perseguire nella valutazione dell'esercizio dell'azione penale riguarda il mantenimento del **divario positivo tra sentenze di merito di condanna e di assoluzione** (come già esaminato nel § I.C.2.), mediante un'istruttoria esauriente e una intelligente applicazione del canone di cui all'art.408 c.p.p.

Nel tempo, infatti, si sono adottate e succedute iniziative e provvedimenti che, poco alla volta, hanno consentito di conseguire l'obiettivo sopra indicato mediante:

- l'adozione, condivisa dai componenti dell'Ufficio, di un protocollo d'indagine per una tendenzialmente esaustiva acquisizione probatoria nel corso delle indagini preliminari, di cui alla già alla direttiva alla p.g. del 9.11.2018 per le indagini in materia ordinaria (consistente nelle deleghe dirette alle aliquote di

p.g. interna e alla p.g. esterna per la corretta applicazione degli adempimenti di cui all'art.161 c.p.p.; per l'audizione di tutte le persone informate, anche di quelle emerse via via dall'escussione di precedenti; per l'acquisizione della documentazione necessaria; per l'interrogatorio dell'indagato), nonché alle direttive specificamente formulate per le indagini nelle materie specialistiche (direttiva 10.1.2019, in tema di infortuni sul lavoro; direttive 30.1.2019 e 8.8.2019 in tema di reati di violenza di genere);

- le adeguate metodologie cui ricorrere nel redigere il capo di imputazione, come da nota del 21.1.2019, onde la contestazione sia chiara, puntuale, ma anche, ove possibile, sintetica e senza l'accorpamento di più ipotesi di reato;
- l'adozione del controllo, mediante l'apposizione del *visto* del Procuratore o del Procuratore Aggiunto, sui provvedimenti che definiscono la fase delle indagini preliminari, mediante l'esercizio dell'azione penale ovvero la richiesta d'archiviazione (*visto* esteso anche ai procedimenti di rilievo a carico di indagati "ignoti"), al fine di stimolare l'esauriente attività d'indagine;
- la decisione di una più assidua partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito monocratico, non solo per i giudizi da udienza preliminare, essendo obbligatorio, ma anche per gli altri processi quanto si trattino materie di competenza dei Gruppi specialistici, laddove sia meritevole la presenza del togato, nonché vicende che segnalino la necessità o l'opportunità della presenza togata;
- la programmazione delle udienze, condivisa col Tribunale e l'Ordine forense, con cui stabilire, nella prima, il calendario probatorio delle successive, così rendendo più agevole la partecipazione del p.m. togato nei casi di rito monocratico.

Si tratta di un obiettivo da perseguire anche per il quadriennio 2026-2029.

Altro obiettivo in tema da perseguire è la piena funzionalità ed efficienza del costituito **Ufficio per la definizione degli affari semplici (D.A.S.)**.

Ovvio che la possibilità di una pronta definizione degli affari penali di competenza del Giudice di Pace e delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 secondo i criteri e i parametri già indicati nel § IV.C. sub n. 5, consentirà di alleggerire il carico di lavoro gravante su ogni Magistrato togato, permettendogli di convogliare ogni energia sui procedimenti di maggiore rilevanza, delegando ai v.p.o. la definizione di quelli sopra indicati.

L'obiettivo è, pertanto, duplice: definire prontamente i procedimenti di più agevole soluzione e ridurre la, seppur non rilevante, quota di arretrato registrata nell'anno 2024.

3. Obiettivi destinati a migliorare l'apporto delle Aliquote della Sezione di p.g.

Quanto alle Aliquote componenti la Sezione di polizia giudiziaria dell'Ufficio, l'attuale pieno organico consente di porre il presupposto per raggiungere l'obiettivo da perseguire nel quadriennio, ossia di mantenere l'affiancamento del personale della polizia giudiziaria ai p.m., onde renderne l'attività più confacente ai compiti dell'Ufficio, anche mediante la costituzione di *squadrette* investigative comuni e dedite alla medesima materia. Il principale obiettivo che si è inteso mantenere consiste nell'affiancamento di due unità di polizia giudiziaria a ciascuno dei Sostituti, onde averne supporto quotidiano e non solo in occasione dello svolgimento di turni o di altre incombenze. In questo modo, nella direzione e conduzione delle indagini, i magistrati possono avvalersi non soltanto dell'indispensabile ricorso alle forze di polizia operative sul territorio, ma anche del permanente apporto del personale delle Aliquote interne, così giovandosi di un sistema di intelligente distribuzione delle deleghe di indagine, al fine di conseguire una tendenziale completezza probatoria, la quale rappresenta uno dei principali obiettivi che s'intende raggiungere. Del resto, l'affiancamento già realizzato sotto la vigenza del precedente Progetto Organizzativo ha dato esiti ampiamente positivi, anche per l'assoluta disponibilità mostrata dal personale di polizia giudiziaria e della quale va dato atto, a cominciare dai Responsabili delle diverse Aliquote. L'obiettivo del progetto organizzativo, essendosi realizzato l'affiancamento di due unità del personale di p.g. a ciascun Sostituto, consiste nell'intelligente ricorso a questa risorsa, in modo da utilizzarla soprattutto per la gestione dei procedimenti ordinari, nonché quale importante ausilio nella conduzione delle indagini di carattere specialistico, talora anche quale momento di collegamento investigativo con le unità territoriali della polizia giudiziaria. A questo obiettivo si è aggiunto quello di costituire anche squadre specializzate composte dalle unità delle Aliquote e capaci di trattare direttamente e anche autonomamente dalle altre FFOO i reati attribuiti ai Gruppi specialistici. Già l'obiettivo si è da tempo raggiunto quanto all'Aliquota della Guardia di Finanza, la quale tratta pressoché esclusivamente i reati di competenza del Gruppo in materia di reati economici. Inoltre, si è nel frattempo costituita la squadra definita "*Codice Rosso*",

formata da tutto il personale di p.g. che affianca i magistrati del Gruppo specialistico “*Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili*”, in modo che possa essere destinata a operare congiuntamente in caso di necessità e in modo che ogni p.m. del Gruppo possa avvalersene quando occorra.

L’ulteriore obiettivo da perseguire consiste nel costante monitoraggio dell’attività delle Aliquote di p.g. e, se il caso, per evenienze sopravvenute (quiescenze del personale, trasferimenti, nuove assunzioni in servizio) nel rimodulare gli affiancamenti.

4. Obiettivi per la gestione condivisa del processo, mediante interlocuzioni con il giudice e l’avvocatura; redazione dei criteri di priorità.

a) Gestione condivisa del processo.

Si tratta di un traguardo di particolare importanza, rappresentando un momento qualificante dell’attività dell’Ufficio e che ha trovato una prima, fondante, risoluzione nel Protocollo condiviso per la gestione delle udienze, sottoscritto con il Tribunale e i rappresentanti del Foro il 17 gennaio 2019 e che, in concreto, ha anticipato quanto attualmente anche normativamente previsto a seguito delle disposizioni introdotte con la cosiddetta “Riforma Cartabia”.

Altro obiettivo che si intende perseguire è dato dall’istituzione dei **Tavoli di Lavoro Permanenti**.

A seguito dell’iniziativa di questo Ufficio, nel settembre 2022 si propose al Presidente del Tribunale, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo e al Presidente la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte e Valle d’Aosta “V. Chiusano” di istituire dei Tavoli di Lavoro Permanenti, ora di carattere plenario, ora suddivisi tra Procura/Avvocatura, Procura/Tribunale/Ufficio GIP-GUP, nei quali discutere dei comuni problemi organizzativi, onde realizzare una reale gestione condivisa del servizio giustizia nel suo complesso e trovare accorgimenti utili a risolvere eventuali problematiche.

Le riunioni dei Tavoli di Lavoro avvengono periodicamente ovvero quando uno degli attori ne chieda la convocazione.

Delle riunioni è sempre redatto verbale, poi diffuso ai Magistrati di questo Ufficio.

L’obiettivo del quadriennio è mantenere queste interlocuzioni periodiche col Giudice e con l’Avvocatura, nell’intento di sempre meglio affinare gli accordi e gli accorgimenti per una gestione condivisa dei processi, il cui primo e rilevante risultato è stato l’adozione del metodo “in sequenza” e il progressivo abbandono di quello “in parallelo”, con risparmio di tempo e di energie in ragione della concentrazione delle udienze dedicate al singolo dibattimento.

b) I criteri di priorità.

In quest’ottica, si è proceduto anche ad elaborare i **criteri di priorità** nella trattazione degli affari in modo sintonico con la scelta del Tribunale di indicare dei criteri di priorità nella formazione dei ruoli processuali in applicazione del disposto di cui all’art.132 *bis* disp.att.c.p.p. e ricalcandone il contenuto.

Pur considerando che l’Ufficio non deve ancora affrontare particolari carichi di arretrato, tale da rendere problematico il puntuale esercizio dell’azione penale, tuttavia l’applicazione di criteri di priorità nella gestione dei procedimenti appare un utile strumento per affrontare immediatamente le vicende di maggior rilievo penale del territorio e adeguare l’azione dell’Ufficio alle valutazioni del Tribunale di celebrare dapprima i processi per cui il Legislatore stesso ha riconosciuto quella corsia preferenziale di cui all’art.132 *bis* disp.att.c.p.p. e al relativo elenco.

Sull’adozione dei criteri di priorità si tratterà diffusamente nel paragrafo dedicato (§ V.A) cui si rimanda.

c) Rapporti col Tribunale Civile.

Obiettivo da perseguire consiste nel mantenere costanti i rapporti col Tribunale Civile, in attuazione del Protocollo 15.5.2019, per regolamentare i rapporti e le varie forme di interlocuzione che si possono verificare nei rispettivi procedimenti **in tema di violenza di genere o domestica**.

L’accordo pone rimedio ad una serie di riscontrate criticità inerenti all’efficacia delle comunicazioni tra procedimenti civili e penali che riguardano uno stesso nucleo familiare, nello spirito ed in ottemperanza alla circolare del CSM 10.5.2018, numero 214/VV/2017 (“*Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*”), nella parte in cui (punto 7.6) prospetta – per Procure e Tribunali civili - l’obiettivo di **condividere i rispettivi patrimoni informativi, disciplinando lo scambio in tempo reale delle informazioni e degli atti di reciproco interesse**.

d) Rapporti con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Si tratta di obiettivo cui è dedicato il § VI.B a cui si rimanda.

Resta a rilevarsi, che oltre ai pregressi rapporti informativi, infine il 13.1.2025 è stato sottoscritto tra il Procuratore Generale, i Procuratori del Distretto e il Procuratore minorile il Protocollo di cui si darà dettaglio nel § VI.B. L'obiettivo è, ovviamente, di darne piena e proficua attuazione.

5. Obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari.

Si rimanda a quanto sarà oggetto di analisi nel § IV.F.

6. Obiettivi destinati alla p.g. esterna per migliorarne l'azione.

Un obiettivo da perseguire nel quadriennio consiste nel costantemente *monitorare* l'adempimento delle direttive sui diversi settori dell'indagine penale rivolte alla polizia giudiziaria, nonché nel continuare nell'opera di formazione del personale addetto alle investigazioni mediante incontri sui diversi temi di indagine, ora di carattere generali ora di specifici settori. Ed infatti, un rapporto personale e diretto con la polizia giudiziaria del territorio rappresenta un primo, importante, momento per una qualificata attività di indagine fin dal momento dell'acquisizione della notizia di reato e fondamentale presupposto per il proficuo avvio delle indagini. In questa prospettiva, si sono già elaborati più protocolli investigativi diretti alla polizia giudiziaria del territorio, così accentuandone la collaborazione, nonché organizzati più momenti formativi, cui hanno partecipato, quali relatori, i magistrati dell'Ufficio. Sono state anche adottate direttive destinate alla polizia giudiziaria rese necessarie dagli interventi legislativi di riforma, nonché dall'obiettivo di conseguire un migliore raccordo tra l'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria e le esigenze d'indagine della Procura (cfr. §§ IV.A e IV.D).

Si continueranno ad organizzati **incontri formativi** sulle novità legislative, al pari degli anni passati, confermandosi l'impegno dell'Ufficio in tal senso.

§§§

IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. (art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)

1. Determinazioni sull'impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie.

Valutando i carichi di lavoro come analizzati nel § I.C e i criteri di priorità elaborati nella trattazione dei procedimenti, si deve programmare l'impiego del personale amministrativo e delle risorse finanziarie e tecnologiche disponibili.

Quanto all'efficiente ricorso all'impiego del personale amministrativo si annota quanto segue.

2. Obiettivi di organizzazione interna per evitare che la cronica carenza di personale rallenti la normale gestione degli affari.

Il tema della cronica e ingravescente carenza di personale amministrativo è già stato affrontato e non resta che qui richiamare quanto annotato (§ I.A.3.).

Resta da ribadire che questo Ufficio, al pari di ogni altro Ufficio di Procura, ha delle strutture organizzative sulle quali non è possibile incidere distogliendo personale per altri servizi, trattandosi di apparati che svolgono compiti di primaria importanza e che non possono sopportare vuoti di personale, quali l'ufficio esecuzioni e l'ufficio spese di giustizia. Abbiamo, pertanto, a che fare con rigidità organizzative in quanto relative a servizi imprescindibili e non flessibili, essendo destinati ad adempimenti normativi che non permettono ritardi. Ma su questa situazione già critica situazione graveranno negativamente le prossime quiescenze del personale. Occorre prendere atto di questa situazione, ma altrettanto occorre adoperarsi affinché la carenza di personale amministrativo non rallenti in modo non tollerabile l'andamento dell'attività giudiziaria.

L'obiettivo del quadriennio è, pertanto, di continuare a adoperarsi per ricercare moduli organizzativi non più fissi e statici, ma flessibili.

Per questa ragione, nel tentativo, non tanto di risolvere, quanto di mantenere un servizio accettabile, si è reiteratamente ricorsi a provvedimenti di riorganizzazione dei servizi svolti dal personale amministrativo e adottati in modo condiviso, a seguito di riunioni con i magistrati e di assemblee con tutto il personale amministrativo (tra altri provvedimenti, si è istituito l'Ufficio Iscrizioni Notizie di Reato; si è trasferita e allocata al piano terzo tutta l'attività squisitamente giudiziaria, ossia Sostituti e Segreterie di Assistenza, mantenendo al piano primo le altre attività *amministrative*).

Per ridurre l'importante afflusso quotidiano di utenti sarebbe indispensabile istituire l'URP (Ufficio relazione col pubblico): impossibile sia per ragioni di mancanza di locali idonei sia di carenza di personale.

Per ovviare, si è data nuova architettura e contenuto al sito web a far tempo dal 18.1.2019 (e lo si implementa periodicamente, pubblicando le nuove disposizioni di legge, nonché i provvedimenti, i protocolli, le linee guida emanati da questo Ufficio, unitamente alle indicazioni utili per accedere ai diversi servizi), attraverso il quale l'utenza può reperire le informazioni utili per i servizi e la necessaria relativa modulistica. Si è, pertanto, provveduto ad ampliare i contenuti del sito, introducendo nuove voci e finestre nelle quali *navigare* per accedere ai servizi che si offrono all'utenza, nelle quali inserire i commenti alle diverse novità legislative susseguitesesi, nelle quali porre tutte le novità inerenti a provvedimenti assunti dall'Ufficio, nelle quali inserire i Protocolli e le Convenzioni conclusi con altri Uffici giudiziari ed enti pubblici e quant'altro, come emerge dalla visione del sito web all'indirizzo istituzionale.

3. Quanto alle risorse finanziarie disponibili, saranno sempre utilizzate per gli scopi di efficienza dell'Ufficio, in collaborazione con il personale dell'Ufficio Economato, come *infra* indicato.

4. Spese di Giustizia.

Particolare attenzione è data al tema delle **spese di giustizia**, al fine di contenerle, agendo su più direttrici.

A fronte della particolare delicatezza della funzione, si è inteso più volte intervenire con provvedimenti e direttive, anche rivolte ai magistrati, onde modificare pregresse prassi ritenute non del tutto aderenti al dettato normativo, soprattutto tenendo conto che i procedimenti penali generano, inevitabilmente, spese e che, pertanto si tratta di un capitolo del quale i magistrati non possono disinteressarsi, essendone direttamente responsabili e dovendo, pertanto, prestare ogni possibile collaborazione col personale amministrativo che abbia il compito di coadiuvarlo nella gestione di questo importante settore e posto che ***"I magistrati.. sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa."*** (art.172 DPR n.115/2002).

Pertanto, si sono adottati i seguenti provvedimenti e le seguenti linee guida e direttive che dovranno sempre trovare puntuale applicazione:

- **linee guida e disposizioni del 15 gennaio 2019**, con le quali si sono affrontati diversi temi, dapprima chiarendo il confine e le differenze tra gli ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e gli ausiliari nominati dal magistrato; quindi dando linee guida per il conferimento della delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per l'assunzione dell'incarico, onde chiarire l'imputazione delle relative spese a fronte di pregresse disfunzioni; si è poi trattato nello specifico delle figure degli ausiliari del magistrato, in specie dei **Consulenti tecnici** e, quindi, degli altri ausiliari del pubblico ministero, tra cui i **custodi giudiziari**; si è, infine, diffusamente trattato il tema della liquidazione dei compensi, quello della necessità che il decreto di liquidazione sia esaurientemente motivato, quello delle spese rifondibili, quello della personalità dell'incarico e delle spese (art.56 DPR n.115/2002), nonché le problematiche relative alle richieste di liquidazione, all'urgenza del conferimento, ai criteri per definire la complessità dell'incarico, al computo dei termini e agli incarichi collegiali, previsti obbligatoriamente in caso di responsabilità sanitaria;
- **linee guida 14 agosto 2019 e 16.3.2023** con cui si sono date le direttive su come e in che modo liquidare i compensi dei **traduttori**;
- **direttiva del 25 ottobre 2019 e 3.3.2023** con cui, rilevato che in caso di **autopsie** i medici legali presentavano richieste di liquidazione di onorari sempre attestate sul massimo tabellare e che, spesso, chiedevano il raddoppio del compenso, nonché che talora i compensi erano richiesti a vacanze e non secondo le tabelle, si sono chiariti i termini di applicazione degli artt. 20, 21, 22, 23 D.M. 30 maggio 2002 e 52 DPR n.115/2002 e si è disposto di diramarla ai medici legali;

- **direttive e linee guida del 19 febbraio 2020** sul tema delle liquidazioni e proroghe degli incarichi agli ausiliari del magistrato, in particolare riguardo agli **incarichi collegiali** di consulenza;
- **direttiva 24.2.2023** quanto ai criteri per il ricorso alle Consulenze tecniche, prevedendo, tra altro, la rotazione degli incarichi.

Al fine di adeguate scelte, si è anche provveduto a istituire l'**Elenco degli Ausiliari del p.m.**, sulla falsariga dell'Albo dei Periti, nel quale i Consulenti sono suddivisi per materie di competenza e che è consultabile da tutti Magistrati.

È previsto che ogni Magistrato ricorra preferibilmente ai Consulenti iscritti nell'Elenco, salvo che l'incarico da conferire sia di tale natura e complessità tecnica da rendere necessario di rivolgersi a persone non iscritte.

Sono previsti presupposti per l'iscrizione e le preclusioni.

L'Elenco è sottoposto a verifiche triennali, aggiornando le iscrizioni, cancellando i nominativi di chi non svolga più l'attività o abbia subito provvedimenti disciplinari (valutandone il merito), ovvero si registri un ritardo costante nel deposito delle relazioni o giudizi insoddisfacenti sull'esito degli incarichi dati.

È anche previsto che l'Elenco sia digitalizzato e inserito in apposita cartella informatica per facilitarne la consultazione.

È, infine, disposto che non possono essere nominati Consulenti:

1. il personale amministrativo di questo Ufficio e del Tribunale;
2. gli appartenenti alle Aliquote di polizia giudiziaria dell'Ufficio e di polizia giudiziaria intesa *latu sensu* che svolgano indagini nei procedimenti di questo Ufficio;
3. chi non svolga più l'attività o abbia subito provvedimenti disciplinari (valutandone il merito)
4. tutti coloro nei cui confronti si sia registrato, nel passato il reiterato ritardo nel deposito della Consulenze o delle traduzioni o l'insoddisfacente esito.

Si è anche disposto che l'assegnatario del procedimento interloquisca col Procuratore in caso di preventivi di spesa per incarichi di Consulenza Tecnica che possano superare € 10.000, onde averne autorizzazione.

Se il caso, il Procuratore interloquirà con il competente ufficio della Procura Generale e, per i casi di maggior rilievo e che riguardino spese di portata eccezionale, direttamente col Procuratore Generale.

Inoltre, si sono reiteratamente fornite indicazioni alla polizia giudiziaria quanto alla corretta applicazione dell'**art.348 c.p.p.** e, in particolare, sul riparto delle spese, essendosi accertato che spesso la polizia giudiziaria ricorreva alla nomina di ausiliari d'iniziativa, per poi erroneamente imputarne le spese a questo Ufficio, così stabilendo che, salvo casi urgenti, alla nomina dell'ausiliario si provveda dopo aver ottenuto la delega dal p.m. e , pertanto, previa interlocuzione (provvedimenti del 21.1.2019, 12.7.2019, 11.10.2024).

In tema di compensi liquidabili ai **custodi giudiziari**, con le linee guida e disposizioni del 15 gennaio 2019, si sono chiariti i compensi loro spettanti secondo i termini di cui agli artt. 58 e 59 DPR n. 115/2002.

Inoltre, poiché una voce consistente delle spese di giustizia è proprio rappresentata dai compensi ai custodi giudiziari e poiché l'esperienza di molti uffici giudiziari insegna che, talora, siano numerosi i beni, prevalentemente veicoli, giacenti presso terzi depositari, talvolta anche da tempo rispetto alla definizione del procedimento, si sono adottate le seguenti disposizioni per mantenere lo stretto tempo necessario il vincolo sui beni sequestrati e per, conseguentemente, ridurre al minimo indispensabile le relative spese di custodia:

- in caso di sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria, convalidando l'atto, si restituirà immediatamente quanto non utile ad essere mantenuto sotto il vincolo giudiziario
- qualora la polizia giudiziaria abbia nominato un terzo custode, si valuterà, se possibile, di revocare l'affidamento, nominando custode l'indagato o la persona a cui le sono state sequestrate
- in caso di decreto di sequestro disposto dal magistrato, ove possibile, si disporrà l'affidamento delle cose alla persona a cui devono essere sequestrate, indicandolo nel provvedimento
- si deve provvedere a periodici controlli sulle cose ancora sequestrate, per valutare se ancora il vincolo debba, o meno, permanere; il direttore amministrativo delegato alla tenuta del Reg.Mod.42 segnala periodicamente eventuali "giacenze" ai magistrati.
- in caso di richieste di restituzione, si deve disporre la restituzione con spese a carico dell'Erario, espressamente informando l'interessato che le spese in questione saranno in ogni caso a suo carico per il periodo successivo al trentesimo giorno dalla rituale comunicazione del provvedimento di dissequestro, così da renderlo edotto sulle conseguenze del mancato tempestivo esercizio delle sue

facoltà e, quindi, dell'obbligazione diretta che sorge a suo carico nei confronti del custode (art.150, quarto comma DPR n.115/2002).

- egualmente, in caso di restituzione di somme o valori in sequestro, col provvedimento si renderà edotto l'avente diritto che, decorsi tre mesi dalla comunicazione senza che abbia provveduto a ritirare quanto restituito, saranno devoluti alla cassa delle ammende (art.150, quarto comma, seconda parte DPR n.115/2002)
- alla restituzione si provvederà con decreto, il quale conterrà le informazioni di cui all'art.150 DPR n.115/2002 sopra ricordate e nel quale il bene sarà compiutamente individuato al pari della persona a cui debba essere restituito, onde consentire alla polizia giudiziaria o a chi altri sia delegato alla esecuzione un agevole adempimento
- fermo restando quanto sopra, qualora l'avente diritto alla restituzione di quanto sequestrato sia ignoto o irreperibile, se ne ordinerà la vendita ovvero la distruzione (art.151 DPR n.115/2002).

Particolare attenzione è data alle **spese in materia di intercettazioni**, per cui si prevede il "visto" dalla quinta richiesta di proroga.

Sempre in tema di ricorso a risorse tecnologiche nel corso delle indagini, troveranno applicazione i criteri dati in tema di utilizzazione degli **apparati gps**, per cui il magistrato autorizza l'uso dell'apparato per un primo periodo non superiore a 20 giorni e, se il caso, provvede a successive proroghe sempre entro tale limite temporale.

Parimenti, il ricorso all'uso di **telecamere** deve seguire i criteri dati con il provvedimento 16.10.2024, nonché viene limitato temporalmente per un primo periodo non superiore a 20 giorni e con possibilità di proroghe non superiori a pari periodo.

Altrettanta attenzione, sarà data alle spese inerenti alle **copie forensi** di apparati informatici, sollecitando, ove possibile, a procedere non ad estrarre la copia forense del contenuto dell'apparato, ma a delegare alla p.g. l'attività di ispezione di cui all'art.244 c.p.p., limitando l'estrazione dei dati a quanto necessario e restituendo immediatamente l'apparato al legittimo proprietario.

Si tratta di obiettivi già delineati e che dovranno essere costantemente monitorati nel quadriennio.

5. Collaborazione con il Mag.Rif.

Come per il passato, è assidua la collaborazione del Ma.Grif. per il migliore uso delle risorse tecnologiche.

Se l'organizzazione del lavoro di ogni ufficio giudiziario rappresenta il presupposto per rendere efficiente ed efficace il servizio giustizia, non vi è dubbio che l'adozione di qualsiasi iniziativa non può più prescindere dalle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica. Per queste ragioni e questi scopi, si è presta particolare attenzione nel predisporre ogni utile accorgimento per "informatizzare" l'Ufficio e per rendere al meglio l'uso di ogni applicativo, anche avvalendosi del proficuo e costante supporto fornito dal Mag.Rif., dr. Pier Attilio Stea, il quale, con encomiabile zelo, si dedica appassionatamente a mantenere sempre alto il livello informatico della Procura.

Le innovazioni informatiche sono immediatamente diffuse a tutto il personale (Magistrati e personale amministrativo) soprattutto quelle in materia di Processo Penale Telematico.

Quanto alla possibilità di accesso alle banche dati utili per lo svolgimento delle indagini si richiama il § I.A.5

Quanto al **monitoraggio dell'attività giudiziaria**, ogni trimestre si provvede a distribuire le **statistiche comparate** per valutare lo stato di salute dell'Ufficio, se il caso promuovendo apposite riunioni per discuterne e reperire gli utili accorgimenti per eventualmente perequare i carichi di lavoro.

Parimenti provvedono i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro quanto alle materie specialistiche

Le dimensioni dell'Ufficio agevolmente consentono un circuito informativo per la diffusione delle **buone pratiche** da adottare nella materia ordinaria e in quelle specialistiche, come si elaborano nelle riunioni plenarie e in quelle dei Gruppi di Lavoro e nonché nell'organizzazione delle articolazioni amministrative.

IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. (*art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure*)

1. Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria

A ogni Sostituto sono affiancate due unità del personale delle Aliquote della PdS e dei Carabinieri, a cui può delegare attività di indagini preliminari nella materia ordinaria e in quella specialistica.

Qualora l'indagine sia originata da notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria esterna, ogni Sostituto deciderà, in autonomia, se affiancare anche il personale delle Aliquote di p.g., anche solo a titolo di coordinamento.

Il personale dell'Aliquota della GdF è destinato a svolgere le attività di indagine delegate da ciascuno dei componenti del Gruppo di Lavoro "*Reati di criminalità economica*"; se del caso coordinandosi con la forza di polizia territoriali.

Il personale dell'Aliquota Carabinieri Forestale è destinatario delle deleghe di indagine dei componenti del Gruppo di Lavoro "*Reati ambientali*"; se del caso coordinandosi con le forze di polizia del territorio competenti in materia.

Inoltre, il personale di polizia giudiziaria che affianca i Sostituti a loro volta componenti del Gruppo di Lavoro "*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*" è anche dotato di specifica competenza professionale in questa materia e, pertanto, esegue le deleghe di indagine non solo inerenti alla materia ordinaria, ma anche a quelle di questo settore; se del caso anche coordinandosi con le forze di polizia del territorio che abbiano inoltrato la notizia di reato.

Sempre in tema di reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili, è disposto che tutto il personale di p.g. che affianca i diversi Sostituti del Gruppo di Lavoro in questione, al bisogno costituisca un'unica squadra per venire incontro alla esigenze di indagine che possano manifestarsi, nel senso che in caso di necessità ogni Sostituto componente del Gruppo potrà rivolgersi non solo al personale di p.g. di stretto affiancamento ma anche agli altri onde si operi congiuntamente.

Se l'affiancamento consente un diretto rapporto con il personale di p.g., comunque ogni Sostituto è tenuto a controllarne l'operato e le tempistiche di evasione delle deleghe conferite.

Periodicamente, il Sostituto informerà il Procuratore o il Coordinatore del Gruppo di Lavoro sull'andamento dell'affiancamento.

È lasciata al Sostituto ogni determinazione sull'organizzazione del rapporto di affiancamento col personale delle Aliquote di p.g.

In ogni caso, come già rilevato, annualmente il Procuratore nella materia ordinaria e il Coordinatore del Gruppo di Lavoro in quella specialistica, promuove il *monitoraggio* dell'attività di ciascuna Aliquota, chiedendo a ciascun Responsabile di indicare il numero complessivo delle deleghe ricevute, di quelle evase, di quelle da evadere, nonché le stesse informazioni riferite a ogni singolo componente dell'Aliquota.

In caso di criticità nel rapporto con il personale di p.g., il Sostituto si rivolgerà al Coordinatore del Gruppo di Lavoro, se manifestate nella materia specialistica, ovvero al Procuratore o al Procuratore Aggiunto se le criticità attengano alla materia delle indagini cosiddette ordinarie.

Si promuoverà la ricerca di soluzioni condivise, mediante interlocuzioni tra Il Procuratore o il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, il Sostituto, il Responsabile dell'Aliquota di p.g. di riferimento e, se il caso, il diretto interessato.

Qualora le criticità non possano trovare pronta soluzione, si verificherà la percorribilità di una rimodulazione nell'affiancamento che, però, dovrà essere condivisa dagli altri Sostituti.

Nei casi di particolare gravità, il Procuratore informerà il Procuratore Generale per le valutazioni e iniziative di competenza.

2. Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate

Non si pongono limiti all'uso delle risorse tecnologiche assegnate a ogni magistrato ovviamente per l'organizzazione dell'attività, per gli adempimenti cui si è chiamati e per lo svolgimento dell'attività giudiziaria; anzi, il ricorso a tali risorse è sempre sollecitato, rappresentando un ausilio nella gestione degli affari. Tutti i Sostituti sono stati legittimati dal Mag.Rif. agli applicativi di cui l'ufficio dispone e di cui al § I.A.5.

3. Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'utilizzazione delle risorse finanziarie di cui l'ufficio può disporre.

Si richiama quanto già annotato sul tema nel § IV.F, sotto il titolo "Spese di Giustizia".

§§§

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio (*art.11 co.4 n.3 Circ. Procure*)

Si è già accennato ai diversi protocolli investigativi redatti sia per la materia cosiddetta ordinaria che per i reati attribuiti alle competenze dei Gruppi di Lavoro.

Qui si richiamano sinteticamente.

1. I protocolli d'indagine nella materia cosiddetta ordinaria.

Si segnalano:

- 26.3.2019: linee guida in tema di **corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale** e in tema di scelte condivise con il giudice per la ragionevole durata del processo.
- 19.6.2019: linee guida e organizzative sulla **riforma delle intercettazioni** e sull'uso **captatore informatico**, di cui al D.L.gs. n. 216/2017, "*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 82, 83, e 84, lettera a), b), c), d), ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*"
- 21.10.2019: linee guida e organizzative in materia di **misure di prevenzione**
- 17.12.2019: disposizioni in materia di **iscrizioni delle notizie di reato** sui Registri Mod.21, 21 bis, 44, dei fatti non costituenti reato sul Registro Mod.45 e delle denunce anonime sul Registro Mod.46
- 12.5.2020: linee guida e interpretative sulla disciplina delle **intercettazioni**, come riformata dal D.L. n.161/2019, convertito con modifiche nella legge n.7/2020, e dal D.L. n.27/2020
- 18.10.2021: linee guida e organizzative in materia di riforma di cui alla legge 27.9.2021 n.134 (cosiddetta **Riforma Cartabia**)
- 30.12.2022: linee guida e organizzative in **materia di notizia di reato**, di cui al Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (attuazione riforma Cartabia)
- 16.10.2023: linee guida e organizzative sulla applicazione della legge 9 ottobre 2023 n.137 in materia di **riforma delle intercettazioni**
- 15.1.2024: linee guida per l'esecuzione della **confisca** in via diretta o per equivalente
- 15.4.2024: linee guida e organizzative in materia di rimedi contro la **stasi del procedimento** di cui al D.Lgs. n.31/2024
- 15.7.2024: linee guida e organizzative in materia di ordine di esecuzione delle **pene detentive** e di **liberazione anticipata**
- 20.8.2024: linee guida e organizzative in materia della legge n.114/2024, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare* (cosiddetta "**Riforma Nordio**")

- 21.10.2024: linee guida e organizzative in materia di **reati di truffa commessi on line** e criteri di differenziazione con le violazioni del testo unico della finanza (D.Lgs. n.58/1998)

2. I protocolli nelle materie specialistiche.

Gruppo “Reati contro la p.a.”:

- 8.2.2019: linee guida e organizzative sulla legge n.3/2019 in tema di riforma dei reati contro la p.a.
- 20.8.2024: in tema di riforme di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 114, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*” (cosiddetta “Riforma Nordio”)

Gruppo “Reati di criminalità economica”

- 2.2.2024: linee guida e organizzative in materia di reati fallimentari e di crisi d’impresa; rapporti con i curatori/liquidatori giudiziali.
- 27.2.2024: linee guida e organizzative in materia di Procedimenti iscritti nel Registro Mod.45 di competenza del Gruppo Specialistico “Reati di criminalità economica”
- 21.10.2024: linee guida e organizzative in materia di reati di truffa commessi on line e criteri di differenziazione con le violazioni del testo unico della finanza (D.Lgs. n.58/1998)

Gruppo “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”

- 10.1.2019: linee guida in materia di indagini per infortuni sul lavoro
- 3.10.2024: linee guida per la demarcazione tra responsabilità del lavoratore e responsabilità imprenditore per mancata formazione

Gruppo “Reati ambientali”

- 23.5.2024: linee guida e organizzative in materia di reati ambientali
- **Gruppo “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”**
8.8.2019: linee guida e organizzative sulle disposizioni della Legge 19 luglio 2019 n.69 “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”
- 21.9.2023: linee guida e organizzative in tema di rafforzamento dell’obbligo dell’art.362, c.1 ter c.p.p. a termini della legge n.122/2023
- 11.12.2023: linee guida e organizzative sulle disposizioni di cui alla legge n.168/2023 “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”

3. Atti di indagine che si ritiene debbano essere compiuti direttamente dal Magistrato.

Come già rilevato il Sostituto Procuratore gode di un’indipendenza e autonomia d’azione che deve comunque sempre essere declinata sul principio della leale collaborazione che deve ispirare il suo agire onde la sua condotta sia consona agli obiettivi perseguiti dall’Ufficio e, segnatamente, a quelli di uniformità e efficacia dell’azione penale, al rispetto dei criteri di priorità nella trattazione degli affari, al rispetto dei termini dati per le indagini, alla estensione dell’istruttoria anche per verificare elementi probatori favorevoli alle prospettazioni difensive, all’applicazione dei condivisi protocolli di indagine.

In particolare, pur riconoscendo che il magistrato assegnatario del procedimento svolge l’indagine in autonomia, stabilendone le scelte strategiche e i diversi atti istruttori da porre in essere, con l’unico limite del controllo dato dall’assenso sulle richieste di misure cautelari (cfr. §IV.L), dal “visto” sugli atti di esercizio dell’azione penale e di applicazione dell’art.408 c.p.p. (cfr. § IV.M) e degli altri (cfr. §IV. N), intesi tutti quali attività di controllo esclusivamente destinata a garantire l’uniformità dell’azione penale e la corretta applicazione degli altri principi informatori dell’azione unitaria dell’Ufficio, tuttavia, conformemente all’art.11, c. 4.n.3 Circ.3.7.2024, si ritiene di indicare espressamente quali atti di indagine prevedano l’intervento diretto del magistrato in quanto assumono rilevanza particolare nell’attività d’indagine.

a) Sarà, pertanto, opportuno l’intervento diretto del magistrato sul posto dell’evento, nei casi di:

- omicidio doloso
 - rinvenimenti di cadaveri in contesti dubbi in relazione alla causalità del decesso
 - crolli con esiti mortali
 - gravi incidenti sul lavoro con esiti mortali
 - gravi incidenti ferroviari con esiti mortali
 - incendi di vaste dimensioni e con esiti mortali
 - attentati in danno di sedi istituzionali, industrie e infrastrutture e simili
 - delitto di strage
 - altri eventi per cui il magistrato ritenga opportuna la sua immediata presenza e direzione delle indagini, valutata la gravità e rilevanza dell'accaduto
- In questi casi, il magistrato si recherà sul posto, informando tempestivamente il Procuratore o il Procuratore Aggiunto, per compiere i necessari atti d'indagine e impartire le prime direttive alla polizia giudiziaria.

b) Altrettanto, sarà opportuno l'intervento diretto del magistrato per:

- l'audizione di persone vittime di gravi reati di violenza di genere, domestica o in danno di persone vulnerabili, unitamente a personale specializzato
- l'audizione di vittime del delitto di omicidio tentato quando non si tratti di fatto episodico ma consumatosi in un grave contesto di criminalità
- l'interrogatorio delle persone indagate dei reati indicati in questa lett b) e nella lett.a).

In ogni caso, sarà sempre lasciata all'autonoma scelta dell'assegnatario del procedimento se procedere direttamente al compimento di altri atti, laddove lo ritenga opportuno.

§§§

IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. (art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)

1. L'Ufficio Intercettazioni o C.I.T.

L'Ufficio Intercettazioni o C.I.T. ha subito una profonda rinnovazione in vista e a seguito dell'entrata in vigore della disciplina di riforma in materia di intercettazioni. Senza entrare nel merito della riforma, con due provvedimenti del 27 luglio 2020 e del 28 agosto 2020 si sono emanate le disposizioni di attuazione.

In particolare, con il provvedimento del 27 luglio 2020 si è costituito, nei locali già destinati al C.I.T., l'archivio dedicato alle intercettazioni, tenendo conto che

- il termine *archivio* si riferisce sia a un luogo sia a uno strumento informatico sito in quel luogo ed entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni;
- col termine *archivio delle intercettazioni* si intende l'insieme documentale, cartaceo, digitale e informatico inerente all'attività di intercettazione, nonché le registrazioni oggetto dell'attività
- l'Archivio delle Intercettazioni è diviso in tre parti:

1) l'**Archivio Digitale Informatico** (acronimo, A.D.I.), destinato a contenere:

- i file delle registrazioni intercettate;
- le trascrizioni sommarie delle intercettazioni (cd brogliacci);

2) l'**Archivio Riservato in Tiap-Documents@** (acronimo AR-TIAP), in cui confluiscono tutti i documenti in formato digitale (ossia scannerizzando quelli originali cartacei) relativi alle intercettazioni, cui subentrerà l'**applicativo ministeriale "APP"** di uso obbligatorio dal 1° 1.2026:

- annotazioni di p.g. contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione o alla proroga, informative sulle intercettazioni, unitamente agli allegati rappresentati dalle trascrizioni delle intercettazioni;

- richieste del pubblico ministero di autorizzazione all'intercettazione, alla proroga, al ritardato deposito e decreti di urgenza;
- decreti di autorizzazione o di convalida del G.I.P. ed eventuali altri provvedimenti in materia;
- verbali delle operazioni compiute per le intercettazioni redatti dalla polizia giudiziaria;
- altri atti inerenti alle operazioni di intercettazione della polizia giudiziaria;

3) l'**Archivio Documentale**, dedicato a custodire tutto il materiale cartaceo delle intercettazioni (fascicoli intercettazioni suddivisi per R.I.T., atti del p.m., atti del g.i.p., atti della p.g.)

- al Procuratore della Repubblica è demandato di vigilare sulle modalità di accesso all'archivio, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili.

In attuazione, **quanto al luogo**, l'archivio ha ubicazione nell'immobile di via Vittorio Amedeo II, già sede del CIT ed è organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, essendo *presidiato* da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché dotato di personale (di p.g. nominato con atto a parte) incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi (giudici, difensori e assistiti, se del caso interpreti, personale di p.g.) e di un registro informatico (Mod.37 bis) sul quale saranno annotati i nominativi delle persone autorizzate all'accesso, il giorno e l'ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito ed è dotato delle necessarie apparecchiature per l'ascolto delle registrazioni. In questo luogo trovano sede l'*archivio documentale*, l'*archivio digitale*, l'*archivio dedicato TIAP*. Egualmente è destinato un locale per garantire alle persone "esterne" legittimate di aver accesso al materiale delle intercettazioni, essendosi predisposte già ora due postazioni per la consultazione dell'applicativo TIAP dedicato e l'audizione delle fonie. Parimenti è previsto che tutti i soggetti legittimati a fare accesso ai locali in via continuativa siano dotati di badge di riconoscimento, mentre l'accesso del personale di società erogatrici di servizi (quali quello di pulizia dei locali) sia permesso soltanto a persone identificate, autorizzate e che svolgano i servizi in orari prestabiliti e sotto il controllo del Responsabile del CIT o delegato.

Quanto all'**accesso all'archivio**, è disposto che

- possono accedere all'archivio soltanto le persone legittimate, ossia il pubblico ministero, i suoi ausiliari, il personale di p.g. delegato all'ascolto, eventuali interpreti (sia il personale della p.g. che gli ausiliari del p.m. dovranno essere espressamente e nominativamente autorizzati da quest'ultimo), nonché il giudice e i suoi ausiliari, i difensori delle parti, se il caso assistiti da un interprete;
- coloro che chiederanno di accedere all'archivio sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis, c.3 disp.att.c.p.p. e saranno identificati;
- dal 1° settembre 2020 è istituito il Registro informatico per l'annotazione dei nominativi delle persone autorizzate all'accesso, del giorno, dell'ora di ciascun ingresso, del numero di procedimento per il quale l'accesso è consentito (Mod.37 bis);
- è fatto divieto a chiunque di recare nel locale dedicato all'ascolto delle fonie e alla visione degli atti apparati di fotografia e di registrazione, quali, ad esempio, *smartphone* e simili;
- al personale delle società che operano nel CIT per finalità di assistenza e manutenzione da remoto, sarà consentito di accedere soltanto previa individuazione/autenticazione dei legittimati (già censiti).

In particolare, per i **difensori** si è disposto anche che:

- l'accesso è consentito solo per l'esame degli atti e l'audizione delle fonie nel locale dedicato;
- il difensore interessato deve prima recarsi presso la Segreteria del p.m. titolare dell'indagine e depositare la richiesta di accesso per l'esercizio dei relativi diritti;
- il p.m. provvede all'autorizzazione;
- quindi, l'addetto allo sportello, inserisce l'autorizzazione nell'applicativo, accedendovi con le proprie credenziali;
- il difensore si reca nel locale dedicato all'ascolto, sottoposto a videosorveglianza continua dove, previa identificazione a cura del personale addetto, viene assegnato ad una postazione e può accedere ai contenuti inserendo il codice fiscale e la *One Time Password* rilasciatagli;
- una volta inserite le credenziali, il sistema accerta che le stesse non siano scadute e che non sia già stata eseguita la consultazione, in modo che il difensore possa procedere alla fase di fruizione dei contenuti;
- la sessione di consultazione informatica viene, quindi, aperta, consentendo al difensore, attraverso il player realizzato dalle aziende fornitrici del servizio, di accedere ai contenuti;

- Il sistema “recupererà” l’intercettazione richiesta e, tramite la voce “Consulta”, si potrà accedere alla consultazione;
- non si pongono limiti temporali alla durata della consultazione;
- sarà necessario assicurarsi che il difensore, ultimata la consultazione, esca dal sistema premendo il pulsante “fine”; da quel momento, non sarà più possibile accedere ai contenuti autorizzati;
- sarà comunque necessario che, all’esito delle operazioni, l’addetto si accerti che il difensore sia regolarmente “uscito” dal sistema.

2. Quanto al personale destinato e ai relativi ruoli.

La legge di riforma delle intercettazioni decreto legislativo n.216/2017 e successive modificazioni ha previsto una serie di ruoli per il personale che agisce nella gestione dell’Archivio.

Una molteplicità di figure degne di Uffici giudiziari dotati di sufficiente personale, ma non certamente di questo Ufficio, nel quale si è reso necessario far confluire su una sola unità diverse figure e ruoli previsti.

Con provvedimenti del 5 settembre 2020 e del 2 ottobre 2020 si è provveduto a nominare il personale, una volta ottenuta la disponibilità di quello appartenente alle Aliquote dei CC e della PdS a entrare a comporlo, assegnando i ruoli previsti dalla normativa (*gestore delle intercettazioni; gestore eventi; gestore AR; operatori; autorizzatori; utente di sportello; amministratore archivio*). Ovviamente, in ragione di trasferimenti e avvicendamenti si provvederà a nuove nomine.

Quindi, nel tempo, si sono resi necessari successivi provvedimenti in ragione di sopravvenuti trasferimenti del personale ad altri uffici.

Responsabile dell’Ufficio Intercettazioni è, attualmente, il Luogotenente Raffaele Guidolotti.

Il personale provvede anche a custodire l’**Archivio Documentale**.

3. Dati statistici dell’ultimo quadriennio e relativi costi.

Nel quadriennio 2021-2024 i dati statistici in materia di intercettazioni sono i seguenti:

Anno 2021

RIT Totali	RIT (ex art. 267 co.1 cpp)	RIT d’urgenza (ex art.267 co.2 cpp)	Int. Telefoniche	Int. Tra presenti	Con Captatore Informatico
183	145	38	144	35	4

Anno 2022

Rit. Totali	RIT (ex art. 267 co.1 cpp)	RIT (ex art.267 co.2 cpp)	Rigetto	Int. Telefoniche	Int. Tra presenti	Informatica o telematica
146	117	21	8	90	35	13

Anno 2023

Rit. Totali	RIT (ex art. 267 co.1 cpp)	RIT (ex art.267 co.2 cpp)	Rigetto	Int. Telefoniche	Int. Tra presenti	Informatica o telematica
222	180	38	4	188	27	3

Anno 2024

Rit. Totali	RIT (ex art. 267 co.1 cpp)	RIT (ex art.267 co.2 cpp)	Rigetto	Int. Telefoniche	Int. Tra presenti	Informatica o telematica
205	186	19	6	159	34	6

Di seguito le relative spese sostenute:

DAL	AL	TOTALE NETTO	IVA	TOTALE LORDO
01/01/2021	31/12/2021	240.254,23	52.855,93	293.110,16
01/01/2022	31/12/2022	184.627,58	40.618,07	225.245,65
01/01/2023	31/12/2023	192.052,56	42.251,56	234.304,12
01/01/2024	31/12/2024	300.498,60	66.109,69	366.608,29
		917.432,97	201.835,25	1.119.268,22

§§§

GLI STRUMENTI PER ASSICURARE L'UNIFORMITÀ DELL'AZIONE PENALE.

Gli articoli 19 a 28 della nuova Circ. 3.7.2024 sono dedicati agli strumenti previsti per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale (cfr. Relazione illustrativa della circolare).

In questa cornice si inseriscono le previsioni dell'assenso (art.19), del visto (art.20), nonché le altre figure che possano servire allo scopo, quali le comunicazioni (art.21) e gli altri oneri informativi, quali il cosiddetto "riferire" (art.22).

In particolare, sulla funzione del "visto" la Circ. 3.7.2024 ha mantenuto l'assetto dato dalla precedente Circ.16.12.2020 (il cui art.14 prevedeva che *<attenga "ad atti o categorie di atti", come indicato in circolare, affinché non risultino pregiudicate la speditezza e la fluidità delle indagini preliminari, beni di sicura rilevanza costituzionale, oltre che l'esigenza di concentrazione e interdipendenza delle scelte investigative>*).

Su questo solco, è ovvio che un quotidiano flusso di scambio informativo e di collaborazione tra Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituti serve per il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e per dare trasparenza alle attività, nonché per prevenire ed evitare momenti di contrasto e, soprattutto, per agevolare conclusioni condivise.

§§§

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)

L'art.3 D.Lgs. n. 106/2006 prevede che in caso di fermo da disporre e per tutte le richieste di **misure cautelari personali** sia necessario l'assenso scritto del Procuratore quale condizione per l'adozione e la trasmissione al giudice competente.

A sua volta l'art.19 della Circ. 3.7.2024 stabilisce che *"Il Procuratore della Repubblica, anche al fine di salvaguardare l'esigenza di speditezza del procedimento, disciplina espressamente le modalità di manifestazione del previsto obbligatorio "assenso" nei casi indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 106/2006 in tema di misure cautelari. Qualora si avvalga della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, individua le ipotesi di richiesta di misura cautelare reale sottratte a tale obbligo"*.

Al proposito, si dispone che nel caso di assenza o impedimento del Procuratore l'assenso sia di competenza del Procuratore Aggiunto.

Altrettanto appare conforme al buon funzionamento dell'Ufficio prevedere che l'assenso per decreti di fermo o richieste cautelari personali per reati di competenza specialistica sia dato dal Coordinatore del relativo Gruppo (ossia, ora dal Procuratore, ora dal Procuratore Aggiunto, il quale comunque informerà il Procuratore).

In caso di impedimento o assenza del Procuratore e del Procuratore Aggiunto e sempre che ricorra il requisito dell'assoluta urgenza, l'assenso sarà dato dal magistrato di maggiore anzianità di ruolo per il caso di procedimenti ordinari e da quello con più anzianità di ruolo del Gruppo di Lavoro nel caso di relativi procedimenti (in ogni caso il Procuratore sarà informato, come pure il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, se diverso dal Procuratore).

Quanto alle richieste di **misure cautelari reali**, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 106/2006, con provvedimento del 14.1.2025 (prot.n.103/2025) si è disposto che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste relative a beni di valore **non superiore a € 50.000** e, parimenti, a **somme di denaro entro tale limite**.

Alla richiesta di assenso sia su richieste cautelari personali che reali si dovrà provvedere non oltre tre giorni, salve ragioni di urgenza.

Qualora non si ritenga di dare l'assenso sarà sempre necessaria l'interlocuzione con il magistrato proponente, al fine di valutarne le ragioni e agevolare una soluzione condivisa.

In ogni caso, il mancato assenso dovrà essere motivato per iscritto con decreto.

Qualora sia il Procuratore Aggiunto a esprimere dubbi sull'assenso e laddove l'interlocuzione con il magistrato proponente non trovi una soluzione condivisa, si porterà a conoscenza il Procuratore a cui spetterà la decisione per iscritto entro il più breve tempo possibile e non oltre tre giorni, sentito il magistrato proponente, il quale potrà anche presentare osservazioni scritte.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non sono allegati al fascicolo di indagine, ma inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del Procuratore.

IV.M) Visti informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

L'art. 11, c.3 n.20 Circ. 3.7.2024 stabilisce che il progetto organizzativo contenga obbligatoriamente la previsione dei "visti informativi".

E in questi termini è stabilito in questo Progetto Organizzativo, al pari del precedente, nonché si individuano gli atti e le categorie di atti che i Sostituti devono sottoporre al visto del Procuratore ovvero del Procuratore Aggiunto, esercitando la facoltà attribuita dall'art.20 Circ. 3.7.2024

>Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 13 della presente circolare, il Procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del "visto">, nonché il procedimento relativo e la procedura da seguire in caso di contrasto d'opinioni tra il Sostituto e il Procuratore (o il Procuratore Aggiunto).

Si deve chiarire che la previsione del *visto* è formulata per assicurare la conoscenza dell'atto e l'adozione di eventuali iniziative destinate all'esercizio uniforme dell'attività dell'Ufficio (cfr. art. 20, c.1 Circ. 3.7.2024), oltre che a tutela dell'attività del magistrato. Il *visto* ha, pertanto, una funzione conoscitiva in ordine all'attuazione delle direttive emanate dal Procuratore ai sensi dell'art. 2, c. 2 D.L.gs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto e il Procuratore o il Procuratore Aggiunto o (art. 20, c. 2 Circ.3.7.2024).

Con il *visto* il Procuratore o il Procuratore Aggiunto prende conoscenza formale dell'atto e può interloquire sia verbalmente che per iscritto, senza possibilità di modificare la decisione adottata dal Sostituto che, in quanto magistrato, è dotato di autonomia.

In caso di disaccordo sarà data attuazione alla disciplina di cui all'art. 20, c. da 3 a 5 Circ. 3.7.2024.

In particolare, qualora sia il Procuratore Aggiunto a esprimere dubbi sull'apporto del *visto* e laddove l'interlocuzione con il magistrato proponente non trovi una soluzione condivisa, si porterà a conoscenza il Procuratore, il quale interloquirà con il Sostituto alla ricerca di una composizione.

Pertanto, in caso di perdurante contrasto fra il Procuratore e il Sostituto rispetto all'atto da sottoporre al *visto*, fermo il potere di revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 23 Circ. 3.7.2024, da un lato, il Procuratore resterà libero di non apporlo e, dall'altro lato, il Sostituto manterrà la titolarità del procedimento che gli verrà restituito per l'ulteriore corso senza delimitazione investigativa, atteso l'avvenuto adempimento dell'onere informativo.

In caso di dissenso rimarrà agli atti dell'Ufficio (nella corrispondenza riservata), eventualmente, solo la divergenza di opinioni rappresentata per iscritto (salva l'ipotesi eccezionale della revoca nei limitatissimi casi consentiti).

Gli atti da sottoporre al preventivo “visto”.

Nell'organizzazione dell'Ufficio, fin dal 5.4.2019 si è discusso tra tutti i magistrati di come tradurre in pratica il doveroso controllo sul corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, comportando la necessità che sia il Procuratore sia il Procuratore Aggiunto abbiano conoscenza delle modalità di definizione dei procedimenti, trattandosi di un momento qualificante del generale buono e corretto andamento dell'Ufficio. Mentre si è dato atto della reale esistenza di un flusso di informazioni sulle principali vicende trattate, si è altrettanto convenuto che questo flusso si fonda sulla buona volontà di ciascuno e che, a causa dei molteplici impegni di cui ogni magistrato è oberato, potrebbero sovrapporsi inevitabili momenti di discontinuità, né che sarebbe pretendibile che questo flusso riguardasse tutte le vicende di ordinaria trattazione, altrimenti, da virtuoso, potrebbe trasformarsi in un intralcio al lavoro quotidiano di ciascuno. Si è, pertanto valutato di assolvere al dovere del Procuratore di garantire il puntuale, corretto e uniforme esercizio dell'azione penale - che rappresenta una delle voci portanti il buon andamento dell'Ufficio - in modo non invasivo e tale da non ostacolare l'organizzazione del lavoro di ogni magistrato, condividendo tutti che il controllo deve essere declinato sia quando si eserciti l'azione penale sia quando si ritenga non esservi l'obbligo e si rivolga al giudice la richiesta di archiviazione.

Nel coniugare queste due esigenze, si conferma quanto stabilito nel provvedimento del 22 maggio 2019 e poi ribadito, con rimodulazioni, nel provvedimento del 6.10.2023, assunto alla presa di servizio del Procuratore Aggiunto, dr. Ciro Santoriello, ossia:

i Magistrati trasmetteranno in visione i fascicoli al momento della redazione del provvedimento definitivo, secondo le scansioni che seguono.

1) Procedimenti relativi a reati di competenza dei gruppi specialistici.

I fascicoli saranno trasmessi in visione al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, a seconda dei Gruppi di Lavoro rispettivamente coordinati.

Quanto ai procedimenti a carico di indagati noti la trasmissione riguarderà:

- le richieste di rinvio a giudizio
- le bozze decreti di citazione a giudizio, prima della richiesta della data d'udienza (pre)dibattimentale
- le richieste di archiviazione nel merito (escluse, pertanto, quelle per cause di estinzione del reato, per improcedibilità, per cause di non punibilità)

Quanto ai procedimenti nei confronti di “ignoti”:

- le richieste di archiviazione nel merito quanto a indagini di rilievo.

2) Procedimenti per reati di materia ordinaria.

Il Procuratore prenderà visione dei fascicoli relativi ai procedimenti assegnati ai dr. Pier Attilio Stea, Alessia Rosati, Francesco Lucadello e Mario Pesucci, rispettivamente nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì di ogni settimana.

Il Procuratore Aggiunto prenderà visione dei fascicoli relativi ai procedimenti assegnati ai dr. Alberto Braghin, Attilio Offman, Carla Longo e Francesca Lombardi, rispettivamente nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana.

Quanto ai procedimenti a carico di indagati noti, la trasmissione riguarderà:

- richieste di rinvio a giudizio
- bozze decreti di citazione a giudizio, prima della richiesta di data d'udienza dibattimentale
- richieste di archiviazione nel merito (escluse, pertanto, quelle per cause di estinzione del reato, per improcedibilità, per cause di non punibilità)

Quanto ai procedimenti nei confronti di “ignoti”:

- le richieste di archiviazione nel merito quanto a indagini di rilievo.

Inoltre, il visto è previsto:

- dalla quinta richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione, a cui devono essere uniti i relativi preventivi di spesa. Il visto appare necessario sia per consentire la conoscenza dello svolgimento dell'attività investigativa e per eventuali necessità di coordinamento sia per l'opportuna verifica dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'uniforme ed efficace esercizio dell'azione penale;
- per i provvedimenti che, per particolare delicatezza o rilevanza, comportano la necessità o l'opportunità di preventiva informazione secondo la valutazione del Sostituto (particolare allarme sociale, personalità pubblica della persona offesa o dell'indagato, complessità delle investigazioni, rilevanza degli interessi coinvolti, entità del danno cagionato o dell'allarme sociale suscitato, novità o rilevanza delle questioni giuridiche, o di altre particolari esigenze).

Saranno, inoltre, sottoposti a visto, secondo le scansioni di competenza sopra indicate, gli atti che comportino rilevanti impegni di spesa, oltre il limite di € 10.000, in particolare i conferimenti di incarichi di Consulenza per cui si raggiunga tale preventivo di spesa.

Parimenti i Decreti di perquisizione presso Studi Legali e istituzioni pubbliche, nonché degli esponenti di vertice di quest'ultime.

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto:

Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.: nessuno

Atti definitivi del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

tutti: nei termini sopra indicati

Richieste di archiviazione;

tutti se nei confronti di indagati "noti"; solo quelle inerenti a vicende rilevanti se nei confronti di indagati "ignoti"

Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

atti che comportino rilevanti impegni di spesa, oltre il limite di € 10.000, in particolare i conferimenti di incarichi di Consulenza per cui si raggiunga tale preventivo di spesa e simili.

Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione: non previsto; previsto dalla quinta richiesta di proroga

Decreti di perquisizione presso studi legali, istituzioni pubbliche o nei confronti di determinate categorie di pubblici ufficiali;

pubblici ufficiali in posizione di vertice nelle Forze dell'Ordine o in enti pubblici di rilievo istituzionale

Modifica e aggiornamento delle iscrizioni con passaggio a mod. 44 ignoti o a mod.21 noti o iscrizione di nuovi indagati in procedimento già assegnato, ove espressamente previsto nel progetto organizzativo: non previsto

- Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b): non previsto
- Impugnazioni avverso sentenze: non previsto, ritenendosi sufficiente l'informativa orale
- Impugnazioni avverso ordinanze: non previsto, ritenendosi sufficiente l'informativa orale per i procedimenti di rilievo, nei termini sopra indicati.

IV.N) Comunicazioni (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure)

1. Comunicazioni per il coordinamento delle indagini tra magistrati dell'Ufficio ed ex art.371 c.p.p.

Il principio di leale collaborazione del Sostituto richiede un costante flusso informativo col Procuratore ovvero con il Coordinatore del Gruppo di Lavoro di riferimento nelle comunicazioni che dovranno essere date per consentire al Procuratore di svolgere il compito del coordinamento con i magistrati dell'Ufficio che conducono indagini collegate ovvero con i magistrati di altri Uffici di Procura ai sensi dell'art.371 c.p.p.

Pertanto, l'assegnatario del procedimento se rileverà collegamenti interni ovvero con altri Uffici porterà a conoscenza il Procuratore ovvero il Coordinatore del Gruppo di Lavoro per gli adempimenti di legge.

2. Comunicazioni per l'applicazione dell'art.118 bis disp.att.c.p.p.

È previsto che

“Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, nonché per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia.

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto”.

Discende, pertanto, che per consentire di assolvere all'onere informativo, l'assegnatario di un procedimento tra quelli compresi nell'art.118 bis disp.att. c.p.p. dovrà portarne a conoscenza del Procuratore.

3. Comunicazioni su procedimenti di particolare rilievo.

Al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, a seconda delle rispettive competenze di coordinamento dei Gruppi di Lavoro o in caso di assenza del primo per quanto riguarda la materia dei reati ordinari, sarà data dal Sostituto assegnatario comunicazioni in caso di notizie di reato di particolare allarme sociale o che coinvolgano esponenti di vertice delle Forze dell'Ordine o delle pubbliche istituzioni.

4. Il riferire.

Col *riferire* apposto sul fascicolo il Procuratore o il Procuratore Aggiunto chiede al Sostituto di rendere note le principali attività investigative programmate o gli atti relativi alle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (art.11, c.3 n.20 e art.22 Circ. 3.7.2024). Si tratta di una mera attività informativa ritenuta opportuna, da svolgersi senza formalità, che non richiede (salva diversa valutazione del Sostituto o del Procuratore) alcuna formalizzazione. Si affianca, dunque, all'ordinaria e costante attività informativa reciproca. Pur avendo carattere meramente informativo e di scambio di esperienze, tuttavia è opportuno stabilire che l'ambito di operatività del *riferire* debba essere sempre limitato e collegato ai procedimenti che abbiano particolare importanza (per la materia trattata o per la rilevanza pubblica delle persone coinvolte), al fine, da un lato, di non mortificare l'autonomia e la professionalità del magistrato assegnatario del procedimento e svuotare di contenuto l'assegnazione stessa, dall'altro lato, di consentire il flusso comunicativo necessario quando si tratti di vicende degne di rilievo per l'Ufficio.

IV.O) Altri oneri informativi (art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure).

Non si ritiene di esercitare la facoltà data al Procuratore dall'art.21 Circ. 3.7.2024 consistente nel prevedere formalmente nel Progetto Organizzativo che atti diversi da quelli di cui al precedente art. 20 posti in essere dai Sostituti vengano comunicati a lui ovvero al Procuratore Aggiunto successivamente al loro compimento e anche per le vie brevi.

Infatti, quanto stabilito in tema di *visto* e in tema di comunicazioni che il Sostituto deve dare sui procedimenti di maggior rilievo, nonché sulla richiesta di *riferire* formulata dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto onde, per peculiari e rilevanti vicende, essere costantemente aggiornati sugli sviluppi e strategie dell'indagine, appaiono strumenti sufficienti a consentire il controllo sull'efficiente, efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, anche valutando le dimensioni dell'Ufficio e il verificarsi di interlocuzioni pressoché quotidiane tra i magistrati tutti.

§§§

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti (art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure).

A) La revoca dell'assegnazione (artt.11, c. 3 n.15, 23, Circ. 3.7.2024).

Si tratta di un potere eccezionale conferito al Procuratore dall'art.11, c.3 n.15 Circ. 3.7.2024, secondo i rigorosi principi già affermati in delibere consiliari e compendiate nei successivi artt. 23 e 24.

Al proposito, si deve qui richiamare l'art.15, c.8 Circ. 3.7.2024 che prevede che l'assegnazione (e anche la co-assegnazione) conferisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore previste dalla legge e dalla Circolare.

Dunque, si chiarisce che l'assegnazione è efficace fino alla definizione del procedimento ma può essere "neutralizzata" con un provvedimento di revoca che sottragga la trattazione del procedimento all'assegnatario nei casi espressamente previsti dall'art.2, comma 2 e comma 2 bis del D.Lgs. n.106/2006 (cfr. Relazione Illustrativa alla Circolare 3.7.2024).

Giova qui ribadire che l'assegnazione del procedimento è disciplinata dall'art. 2 D.Lgs n.106/2006 che attribuisce al Procuratore il potere di fissare principi e criteri da definirsi o in via generale o con l'atto di assegnazione, onde:

- il Sostituto possa agire entro il perimetro delineato dagli stessi, salvo rinunciare all'assegnazione;
- e il potere direttivo del Procuratore sia parametrato a criteri oggettivi e predeterminati, pena la trasformazione del potere di revoca, da esercizio di un potere controllato e controllabile in quanto teleologicamente orientato e conformato da una norma di legge, in pure discrezionalità (cfr. Relazione Illustrativa alla Circ.3.7.2024).

La revoca dell'assegnazione, quindi, rappresenta un corollario alla titolarità esclusiva dell'azione penale che non consente al Sostituto di percorrere itinerari diversi da quelli definiti con i principi e criteri generali o attuativi inseriti nell'assegnazione.

Si stabilisce, pertanto, che la possibilità per il Procuratore di assegnare ad altro magistrato l'esercizio dell'azione penale di cui egli è titolare esclusivo comporta certamente l'eventualità di una revoca dell'assegnazione, ma solo quando il Procuratore abbia determinato le coordinate su cui orientare l'attività e sorga con il magistrato assegnatario un contrasto "qualificato" sulla corretta applicazione delle medesime.

La revoca, dunque, sarà lo strumento di presidio della uniformità dell'azione dell'Ufficio, predeterminata con gli strumenti previsti dall'art.2, c. 2 D.Lgs. n.106/2006.

Conseguentemente, il contrasto giuridicamente rilevante dovrà presupporre la disapplicazione effettiva o potenziale di quei principi e criteri, la cui osservanza, per converso, fa venir meno la ragione giustificatrice della revoca, relegando il contrasto medesimo a mero dissenso non "qualificato" né considerato dal legislatore.

La revoca dell'assegnazione è consentita, pertanto, con provvedimento motivato, qualora:

1) il magistrato non si attenga ai principi e ai criteri in via generale o integrativi indicati all'art. 2 Circ.3.7.2024, come richiamati nel Progetto Organizzativo (art. 11 co. 3 n. 15) e come definiti dal Procuratore (in particolare

con linee guida discusse con le colleghe e i colleghi) sull' esercizio puntuale e uniforme dell' azione penale, non essendo consentite deroghe

2) qualora insorga tra il magistrato assegnatario e il Procuratore o tra i magistrati co-assegnatari un contrasto circa le modalità concrete della applicazione dei principi e criteri generali o integrativi e nei termini indicati nel punto n.1.

In questi casi, il Procuratore potrà revocare, con provvedimento motivato, l' assegnazione del procedimento a cui si riferisce il contrasto.

Da quanto rilevato, il potere di revoca potrà essere esercitato anche laddove sorga contrasto tra i co-assegnatari del procedimento.

In adempimento dell' art.23, c.2 Circ.3.7.20204, si dispone, inoltre, che il provvedimento di revoca possa intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

B) La previsione della ricerca di soluzioni condivise e l' informazione al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (art.23, c.4 Circ. 3.7.2024).

L' art.23, c. 3 Circ. 3.7.2024 disciplina il profilo procedimentale per l' adozione del provvedimento di revoca, confermando lo schema previgente finalizzato alla individuazione di soluzioni condivise e onerando altresì il Procuratore d' informare il Procuratore Generale presso la Corte d' Appello prima di adottarlo.

Ai sensi dell' art. 6 D. Lgs. n. 106 /2006, è infatti attribuito ai Procuratori Generali presso le Corti d' Appello, mediante l' acquisizione di dati e notizie dagli Uffici del distretto, il compito di esercitare la vigilanza anche sul corretto esercizio da parte dei Procuratori dei poteri di direzione, controllo e organizzazione.

Pertanto, l' onere informativo al Procuratore Generale risulta finalizzato alla eventuale attivazione dei poteri previsti dall' art.6 del D.Lgs. n.106/2006 in particolare quello di *“operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso...volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato”*.

E in questi termini si dispone, nel senso che, prima di adottare il provvedimento di revoca, il Procuratore informerà il Procuratore Generale presso la Corte d' Appello, onde consentire a quest' ultimo, nell' ambito delle sue competenze, di ricercare la risoluzione del contrasto mediante scelte condivise.

Inoltre, qualora il contrasto insorga su procedimenti di materia specialistica assegnata ad un Gruppo di Lavoro, prima di adottare il provvedimento il Procuratore consulterà il Procuratore Aggiunto se sia Coordinatore del Gruppo.

Al di là delle informative e consultazioni testé disposte, il Procuratore dovrà assicurare ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise e soltanto quando queste risulteranno impraticabili darà avvio alla procedura destinata alla revoca dell' assegnazione.

C) La revoca introdotta per l' inosservanza dei termini di cui all' art.362, c.1 ter c.p.p.

L' art. 23, c.6 Circ. 3.7.2024 prevede la peculiare ipotesi di revoca introdotta dalla legge 8 settembre 2023 n.122, replicando lo schema ordinario del comma 3, con i necessari adattamenti relativi alla celerità imposta dalla singolarità della fattispecie, il cui unico presupposto oggettivo è l' inosservanza delle disposizioni dell' art.362, comma 1 ter c.p.p.

Si prevede, quindi, che, constatato l' inadempimento ingiustificato, il Procuratore provvederà alla revoca dell' assegnazione, specificamente indicando le ragioni, non giustificabili, per cui il magistrato non ha osservato le disposizioni dell' articolo 362, c.1 ter c.p.p.

Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato potrà presentare osservazioni scritte al Procuratore.

In questa prima fase del procedimento si è, dunque, ridotto il termine per l' instaurazione del contraddittorio con il Sostituto assegnatario che, ove ritenga di provvedere (si pensi, ad esempio, ad una omissione non consapevole, del tutto involontaria causata da fattori estranei alla sfera di controllo del magistrato assegnatario) risolverà in radice la criticità con il venir meno di ogni ragione di revoca; se, invece, il contrasto dovesse persistere, la successiva fase di approvazione della revoca seguirà lo schema ordinario, essendo venute meno le ragioni d' urgenza connesse alla tempestiva esecuzione dell' atto istruttorio che, in questo caso, è garantita dalla sostituzione dell' assegnatario.

A seguito della revoca, il procedimento sarà assegnato ad altro Sostituto del Gruppo di Lavoro, individuabile in quello di turnazione immediatamente successiva e, senza ritardo, si dovrà escutere la persona offesa (o chi ha

presentato denuncia, querela, istanza); adempimento che il Procuratore potrà direttamente assolvere anche prima di assegnare ad altri il procedimento, nei casi ritenuti opportuni.

Specificamente sull'obbligo dell'audizione entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, si ribadisce che tale adempimento viene assolto quando la polizia giudiziaria, preso immediato contatto con il p.m. di turno "Affari Urgenti" (come disposto dalla direttiva rivolta alla p.g., di cui *infra*) e informato della notizia di reato, riceve dal magistrato espressa delega ad assumere le informazioni di cui all'art.362, c.1 *ter* c.p.p. e la disposizione a indicare nel relativo verbale che le informazioni si assumono su delega del p.m.

Quanto al differimento dell'audizione per "*imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*", qui si richiamano le disposizioni già date con il provvedimento 8.8.2019 (prot.2509/2019) e col provvedimento 21.9.2023 (prot.n.1820/2023).

La procedura troverà applicazione pure in caso del reato di cui all'art.575 c.p., nella forma tentata, anche laddove non sia ascrivibile a violenza di genere, domestica o in danno di persone vulnerabili.

In questo caso, a seguito della revoca il procedimento di materia ordinaria sarà riassegnato secondo i criteri predeterminati e automatici che presiedono la distribuzione di questi affari, ossia al Sostituto di immediata successiva turnazione.

D) Il procedimento di revoca (art.24 Circ.3.7.2024).

In applicazione dell'innovativa disciplina prevista nell'art. 24 Circ.3.7.2024, si dispone che, qualora il Procuratore ritenga che la trasmissione delle osservazioni formulate dal sostituto e delle proprie controdeduzioni al C.S.M. possa pregiudicare le esigenze di segretezza delle indagini, ne darà formale comunicazione al Consiglio, trasmettendo unicamente il provvedimento di revoca (e il Consiglio, secondo il dato normativo, preso atto della sussistenza dell'esigenza di segretezza delle indagini, sospende il procedimento).

Si stabilisce, inoltre che il Procuratore provvederà all'inoltro della documentazione al C.S.M. non appena le esigenze di segretezza saranno venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento (in conformità all'art.24, c. 3 Circ.3.7.2024).

E) Il contenuto del provvedimento di revoca (art. 25 Circ.3.7.2024).

L'art. 25 è una disposizione innovativa della Circ. 3.7.2024, attuativa dell'articolo 1 comma 6 lett. e) del D.Lgs. n.106/2006, che attribuisce al C.S.M. la competenza a determinare i principi cui il Procuratore deve attenersi nella predisposizione del Progetto Organizzativo dell'ufficio, con riferimento alle modalità di esercizio del potere di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

In applicazione della disposizione, si stabilisce che nel provvedimento di revoca il Procuratore dovrà indicare:

- a)** l'attività del sostituto ritenuta non conforme ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione;
- b)** i principi o criteri definiti in via generale o quelli integrativi di cui all'art. 2, c.6 Circ. 3.7.2024, oggetto di violazione o di contrasto;
- c)** le ragioni di contrasto tra l'attività da svolgere e i principi o criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca;
- d)** le ragioni di riscontrata non conformità del provvedimento adottato dal sostituto ai principi e criteri definiti in via generale o con l'atto di assegnazione posti a fondamento della revoca.

Come già esaminato e previsto, in caso di revoca dell'assegnazione per omessa assunzione di informazioni dalla persona offesa entro il termine di tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato quando si procede per uno dei delitti previsti dall'art.362 c.1 *ter* c.p.p., ai fini della valutazione del corretto esercizio del potere di revoca da parte del Procuratore, il provvedimento dovrà riportare l' esatta ricostruzione cronologica dei fatti, i motivi dell'ingiustificato ritardo, nonché l'insussistenza di quelle imprescindibili esigenze di tutela dei minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa, che avrebbero consentito di non procedere all'assunzione delle informazioni nei termini di legge.

Per completezza, appare di seguito opportuno trattare le ipotesi della sostituzione del magistrato e della rinuncia.

1. La sostituzione del magistrato (art. 26 Circ. 3.7.2024).

Si prevede la sostituzione dell'assegnatario del procedimento secondo quanto statuito dall'art.26 Circ.3.7.2024, previsione invero nuova rispetto al testo della previgente Circolare e che opera una ricognizione sistematica del quadro normativo relativo alla sostituzione del magistrato, nella fase delle indagini preliminari e nell'udienza, coordinando in un unico testo le disposizioni del codice di rito, le norme di attuazione del D.Lgs. n.273/1989 e l'art. 70, c.4 R.D. n.12/1941.

Si deve distinguere tra la sostituzione del magistrato designato per le indagini preliminari e quella del magistrato designato per l'udienza penale.

Per il caso di **sostituzione del magistrato designato per le indagini preliminari:**

- ❖ con provvedimento del Procuratore, si provvederà alla tempestiva sostituzione del magistrato "designato" per le indagini nei casi previsti dall'art.36 c. 1 lett. a), b), d), e) c.p.p.
- ❖ il magistrato entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione potrà presentare osservazioni scritte al Procuratore che, nei successivi cinque giorni, le trasmetterà, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. per il tramite del Consiglio Giudiziario che esprimerà il proprio parere nel termine di quindici giorni dalla ricezione degli atti.
- ❖ Come disposto dall'art. 26, c.2 Circ. 3.7.2024, troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 23, c.7 ("*Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca prevista dai commi 1 e 6, il C.S.M., nel prendere atto del provvedimento, trasmette al procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi*") e 24 ("*Tutela della segretezza delle indagini nelle ipotesi di revoca*") della medesima Circolare.

Per il caso di **sostituzione del magistrato designato per l'udienza penale:**

a) con provvedimento motivato sulle circostanze di fatto che la rendono necessaria si provvederà alla sostituzione solo nei casi

- ❖ di grave impedimento
- ❖ di rilevanti esigenze di servizio
- ❖ e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e) c.p.p.

b) in tutti gli altri casi il magistrato potrà essere sostituito solo con il suo consenso.

c) il Procuratore trasmetterà al C.S.M. il provvedimento motivato di sostituzione

d) quando la sostituzione in udienza del magistrato è motivata da suo impedimento o da ragioni di servizio, la segnalazione avverrà in modo riassuntivo semestralmente

e) resterà, però, in capo al magistrato sostituito la facoltà di dare notizia, in ogni momento, al C.S.M. della avvenuta sostituzione

f) nei casi di sostituzione per le situazioni previste dall'art. 36 c.p.p. lett. a), b), d), e) c.p.p. il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione della sostituzione, può presentare osservazioni scritte al Procuratore che - nei successivi cinque giorni - le trasmetterà, unitamente al provvedimento e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, potrà chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di quindici giorni

g) troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 c. 8 e 24 Circ.3.7.2024

h) nel provvedimento saranno indicate le circostanze di fatto che integrano la specifica causa di sostituzione con adeguata motivazione.

Al riguardo deve precisarsi che la prescrizione di una motivazione analitica dovrà limitarsi alle ipotesi di sostituzione diverse da quelle giustificate da impedimento o da ragioni di servizio, per le quali la segnalazione avviene in modo riassuntivo semestralmente (art.26, c.4 Circ.3.7.2024).

2. Rinuncia all'assegnazione (art. 27 Circ.3.7.2024).

Si prevede che il magistrato possa rinunciare all'assegnazione a tutela della soglia minima ed incompressibile di indipendenza funzionale che deve essere garantita al pubblico ministero.

Ed infatti, se, per un verso, la potestà direttiva del Procuratore consente di sacrificare l'autonomia del Sostituto che deve conformarsi ai principi e criteri definiti in via generale e previsti dal Progetto Organizzativo o specificati nell'atto di assegnazione, per altro verso è indubitabile che il magistrato non possa essere costretto a svolgere attività, adottare atti o formulare conclusioni contrarie alle sue convinzioni.

Pertanto, si riconosce la facoltà per il magistrato di rinunciare all'assegnazione del procedimento con atto scritto motivato comunicato al Procuratore, il quale provvederà alla riassegnazione da effettuarsi secondo i criteri previsti dal Progetto Organizzativo per la distribuzione degli affari (assegnazione al Sostituto di immediata successiva turnazione se la materia è ordinaria; al Sostituto di turno successivo se la materia sia di natura specialistica).

Tuttavia, si deve limitare la facoltà di rinuncia ai casi previsti dall'art.27 Circ. 3.7.2024, ossia:

- contrasto sulle modalità di individuazione dei criteri integrativi previsti dall'art.2 c. 6 Circ., inseriti nell'atto di assegnazione;
- assegnazione di singoli atti prevista dall'art.17, c, 2 Circ.;
- diniego di assenso sulla richiesta di misura cautelare di cui all'art. 19 Circ.;
- contrasto previsto dall'art. 20, c.5 Circ., in occasione della trasmissione di uno degli atti tipici tra quelli assoggettati al visto;
- contrasto previsto dall'art.23, c.1 Circ., sulla disapplicazione effettiva o potenziale dei criteri generali o specificati nell'atto di assegnazione.
- contrasto previsto dall'art. 23, c.1Circ, in occasione della trasmissione di uno degli atti tipici tra quelli assoggettati al visto.

Si stabilisce che il magistrato assegnatario trasmetta la comunicazione di rinuncia al C.S.M. per la presa d'atto, per il tramite del Procuratore, nonché per la verifica dei presupposti di cui all'art.27, c.2 Circ.

Si stabilisce che gli atti relativi alla rinuncia non faranno parte del fascicolo di indagine e saranno custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore.

Un'ultima precisazione: esaurito inutilmente il pur doveroso metodo del confronto, l'eventuale persistenza di un contrasto tra Sostituto e Procuratore, sussumibile tra quelli indicati all'art.27, c.2 Circ., radica comunque le condizioni o per l'esercizio della revoca prevista dall'art. 2, c.2 D.Lgs. n. 106/06 o per la rinuncia del Sostituto alla trattazione del procedimento.

In quest'ultima ipotesi, simmetricamente a quanto previsto per la revoca, è prevista la trasmissione dell'atto di rinuncia al C.S.M. per la presa d'atto.

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale (art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure).

1. La partecipazione all'udienza predibattimentale e dibattimentale.

Per un esercizio efficiente ed efficace dell'azione penale, appare fondamentale garantire, per quanto possibile, la continuità di trattazione tra la fase delle indagini e le fasi successive, definendo i criteri generali di individuazione del magistrato designato per l'udienza idonei a consentire la presenza e la partecipazione al giudizio del magistrato assegnatario dell'indagine preliminare (art. 11, c.3 n.26 Circ. 3.7.2024).

E infatti, fin dal momento di assunzione dell'incarico di Procuratore, a far tempo dal 22 ottobre 2018, uno tra i principali obiettivi è stato di rendere efficace e uniforme l'esercizio dell'azione penale, nonché di migliorarne l'esito. Di conseguenza, presa visione delle statistiche inerenti alle sentenze pronunciate nel merito, soprattutto dal Tribunale in composizione monocratica, si richiede una più assidua presenza in quel

dibattimento del p.m. togato, mediante le raccomandazioni in tema di “*Partecipazione del p.m. togato alle udienze di rito monocratico*” del 20 novembre 2018 e del 21 dicembre 2018, con cui si sollecitava la presenza del p.m. togato nei dibattimenti aventi per oggetto i reati dei Gruppi Specialistici e quelli di natura ordinaria ritenuti più rilevanti.

Inoltre, fin da subito si intensificarono le interlocuzioni col Tribunale e col Foro con la finalità di giungere a una gestione condivisa del processo, sempre con l’obiettivo di permettere una partecipazione più agevole del p.m. togato, soprattutto nei processi di rito monocratico.

L’esito delle interlocuzioni si è tradotto il 17.1.2019 nel Protocollo col Tribunale, con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e con la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte e della Valle d’Aosta, destinato alla gestione condivisa delle udienze dibattimentali, in modo da affrontare la trattazione dei processi in sequenza e non più in parallelo. Il Protocollo individua una nuova modalità di gestione delle udienze avanti al Tribunale Penale in composizione monocratica e collegiale, quale equilibrio tra l’interesse del giudice a garantire i principi del contraddittorio, della concentrazione e dell’immediatezza, quelli dell’inquirente di partecipare al dibattimento e quelli del difensore di esercitare, in pienezza, il proprio ruolo, disponendosi, nei processi monocratici che:

- alla prima udienza, con funzione di *filtro*, il giudice stabilirà il calendario delle successive udienze dedicate all’istruzione dibattimentale ed eventualmente alla fase finale di discussione, concordandone la cadenza con le parti;
- le parti, a questo fine, indicheranno le prove da assumere, in modo da consentirne un’eventuale ripartizione nel numero di udienze necessarie ad esaurirle;
- Il giudice, quindi, sentite le parti, individuerà il numero di udienze sufficienti, a seconda delle prove richieste e ammesse, a definire il processo secondo il principio della concentrazione, anche provvedendo, se necessario, a indicare eventuali udienze ulteriori, da utilizzare in caso di necessità;
- le parti si impegnano al rispetto del calendario di udienza condiviso, salvo sopravvenute ragioni di legittimo impedimento o di cause imprevedibili.

Si tratta di un Protocollo che ha anticipato, in adesione alle indicazioni ripetutamente formulate dal C.S.M., il contenuto dell’art. 145, c.2 disp.att.c.p.p. innovato dal D.Lsg. n.150/2022 (la cosiddetta “Riforma Cartabia”), con cui si dispone che, quando non sia possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il giudice non ha più facoltà ma l’obbligo, sentiti il p. m. e i difensori, di fissare il calendario delle udienze in cui saranno esaminati i testimoni, i periti, i consulenti tecnici.

1.1. Le disposizioni organizzative per il rito monocratico.

Si prevede che, al momento di richiedere la data di udienza predibattimentale, il p.m. togato compili un modulo predisposto, in cui, oltre alle indicazioni generali sul procedimento, comunichi se intenderà, o meno, partecipare al predibattimento e al dibattimento, onde consentire al Tribunale l’organizzazione necessaria. Come già rilevato, l’indicazione della presenza del p.m. togato, lasciata alla discrezionalità del medesimo, segue il criterio della rilevanza della vicenda, sia di natura “specialistica” che ordinaria.

1.2. La partecipazione del p.m. alle udienze preliminari.

La possibilità che il p.m. assegnatario “segua” il procedimento anche nel corso dell’udienza preliminare è consentita in ragione di accordo col Tribunale, in vigore già anteriormente al precedente Progetto Organizzativo, in esecuzione del quale, il Presidente della Sezione Penale trasmette a questo Ufficio la bozza del calendario delle udienze preliminari, con l’indicazione delle date, del giudice assegnatario e del p.m. “accoppiato”, onde consentire a ogni p.m. di indicare eventuali indisponibilità riguardo alle date indicate, in modo che, infine, ogni g.u.p. possa fissare le udienze preliminari di un determinato p.m., onde consentirgli di seguire i propri procedimenti penali.

§§§

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (*art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure*)

Come già rilevato §II.D.4 si rispetta quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera C.S.M. del 13.03.2008 e successive modifiche, nonché dall'art. 10, commi 3 e 4 della Circ. 3.7.2024 quanto al permanere nell'incarico relativo alla partecipazione in un **Gruppo di Lavoro**.

Al proposito si ribadisce che la permanenza nello stesso Gruppo di Lavoro è temporanea ed è compresa tra un periodo minimo e uno massimo, ossia

a) **periodo minimo**

1) un anno, per le assegnazioni di ufficio

2) due anni per le assegnazioni a domanda, estensibile a tre anni per comprovate esigenze di servizio, ad esempio, qualora i carichi di lavoro del Gruppo non permettano la scopertura.

Deve, tuttavia, disporsi che, in ragione di esigenze eccezionali e tali da non garantire la corretta funzionalità del Gruppo di Lavoro, quali i trasferimenti ad altre sedi o incarichi di almeno la metà dei componenti ovvero l'imprevedibile sopravvenire di gravissimi carichi di lavoro, il periodo minimo di permanenza potrà essere prorogato, con provvedimento motivato, di sei mesi, a sua volta prorogabile di pari durata fino a cessate, eccezionali, esigenze.

Quanto ai criteri di computo del periodo minimo di permanenza si prevede siano i seguenti, in adesione a quanto previsto dall'art.10, c.4 Circ.:

- ❖ la decorrenza è dal giorno in cui il magistrato ha preso effettivo possesso nell'unità organizzativa specializzata da cui chiede di essere spostato;
- ❖ il termine finale è la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione come prevista nell'interpello

b) **periodo massimo:**

1) dieci anni, sia per le assegnazioni d'ufficio sia per quelle a domanda.

Parimenti eventuali **deleghe di incarichi organizzativi o di collaborazione** a determinate attività avvengono sia mediante interpello sia sono temporanee, non potendo comunque superare il biennio.

Come già indicato (§II.G e § IX.A), le deleghe di qualunque natura, a partire da quelle organizzative, sono conferite previo interpello, in modo da assicurare la equa distribuzione (tenuto conto del profilo professionale e delle pregresse esperienze maturate da ogni magistrato specializzazione, nonché dell'anzianità di servizio nell'Ufficio e dell'anzianità nel ruolo), oltre che le pari opportunità, per ragioni di trasparenza e di necessaria professionalità del magistrato, nonché per consentire a tutti di acquisire (se idonei e capaci) utili elementi di valutazione per incarichi semidirettivi e direttivi, come previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza, che prevede ripetutamente che si tiene conto delle *“Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell'ufficio, in conformità alla normativa sull'organizzazione degli uffici giudiziari”*.

§§§

IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. (*art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure*)

1. Premessa.

La legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”* dava incarico al Governo di porre mano alla riforma del sistema penale.

La finalità era di dare concreta efficienza al processo e alla giustizia penale, in relazione ai principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea, nonché di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026.

L'adempimento è consistito nel D.Lgs. n. 150/2022 (cosiddetta "Riforma Cartabia"), mediante interventi che hanno interessato:

- il diritto penale sostanziale, ampliando il novero dei reati procedibili a querela di parte e anche il sistema sanzionatorio, con la riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie principali.
- il procedimento e il processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili (dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in *absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale)
- l'istituto della giustizia riparativa.

A fronte dell'ampiezza dell'intervento, l'art. 1, c.4 della legge delega n. 134/2021 aveva previsto che entro due anni il Governo potesse e possa adottare dei correttivi al testo di riforma di cui al D. L.vo n.150/2022, ossia entro il 30 dicembre 2024. Così avviene con il D. L.vo 19.3.2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024.

Tra le diverse disposizioni, qui interessano quelle date per contrastare l'ingiustificata stasi del procedimento mediante le comunicazioni da trasmettere al Procuratore Generale ai sensi del novellato art.127 disp.att.c.p.p.

Si tratta, indubbiamente, della parte più significativa della riforma correttiva, riscrivendosi, in parte, gli artt.412, 415 *bis* c.p.p. e sostituendo del tutto la formulazione dell'art.415 *ter* c.p.p., nonché modificando l'art.127 disp.att.c.p.p.

La novella mira all'obiettivo di una semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi ingiustificata del procedimento e dei connessi strumenti dell'avocazione delle indagini da parte del Procuratore Generale, nonché della cadenza e composizione dell'elenco da trasmettersi periodicamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.

In sintesi

1) si è (nuovamente) affidata all'art.415 *bis* c.p.p. la disciplina della chiusura fisiologica delle indagini preliminari, abrogando i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqües*, 5-*sexies*

2) si abrogano i commi 5 *bis* e 5 *ter*, eliminandosi la procedura diretta a imporre al p.m. di instaurare col Procuratore Generale un sub-procedimento per giustificare la mancata emissione dell'avviso ex art. 415-*bis* c.p.p. prima della scadenza del termine di conclusione delle indagini che, in realtà, non riguardava propriamente una patologica stasi del procedimento ma soltanto la richiesta di poter differire la notifica dell'avviso per evitare che il deposito degli atti potesse recare danno alle indagini o mettere a rischio l'incolumità delle persone o la sicurezza dello Stato [come dettagliato nelle lett.a) e b) dell'art.415- *bis*, c.5 c.p.p.]

3) si abrogano i commi 5-*quater*, 5-*quinqües*, 5-*sexies* relativi alle procedure dedicate alla soluzione delle ingiustificate stasi del procedimento

2) si concentra sull'art.415-*ter* c.p.p., totalmente riformulato, la soluzione delle ipotesi di patologica stasi del procedimento (commi 1, 4 e 5) e la procedura destinata a differire l'avviso di deposito degli atti prevista nel comma 1 in presenza di esigenze di tutela delle indagini, delle persone e della sicurezza nazionale (c.2 lett.a, b, c)

3) si rafforza il ruolo di controllo del g.i.p. non solo in caso di stasi patologica, ma anche sostituendolo al Procuratore Generale nella decisione di autorizzare il differimento dell'avviso di deposito (nuovo art.415 *ter*, c.2 c.p.p.), in modo che anche la valutazione dei presupposti per tale differimento acquista carattere giurisdizionale

4) di conseguenza, si modificano gli artt.412 c.p.p. e 127 disp.att. c.p.p. adattandoli alla semplificazione della disciplina data per evitare la patologica stasi del procedimento, prevedendosi anche una estensione (da trenta a novanta giorni) del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del Procuratore Generale, quando questi ne abbia disposto l'avocazione.

Richiamando il § IV.C dedicato alle disposizioni organizzative di questo Ufficio quanto ai rimedi per contrastare l'ingiustificata stasi del procedimento, di seguito le disposizioni che riguardano le comunicazioni da trasmettere al Procuratore Generale ai sensi dell'art.127 disp.att.c.p.p.

Gli adempimenti di cui all'art.127 disp.att.c.p.p.

In questo Ufficio trovano applicazione gli orientamenti dati dalla Procura Generale presso la Corte di cassazione il 25.6.2024 a seguito del D.Lgs. n.31/2024 (cosiddetto "Correttivo Cartabia").

Premesso che l'avocazione potrà essere esercitata solo alla scadenza dei termini di cui all'art.407 bis, c.2 c.p.p., se ne esclude ogni automatismo applicativo, nel senso che l'esercizio del potere d'avocazione presuppone sempre un'**inerzia ingiustificata**, ravvisabile quando l'intempestiva trattazione del procedimento dipenda da un'inefficiente organizzazione data all'Ufficio dal Procuratore ovvero da inadeguatezze nella gestione del ruolo da parte del singolo Magistrato.

Trova, pertanto, qui applicazione quanto già più volte espresso negli indirizzi precedenti della Procura Generale presso la Corte di cassazione, ossia che esulano dal perimetro del potere di avocazione i casi **inerzia necessitata**, ossia quando dipenda da fattori esterni ed estranei alla disponibilità del Procuratore e al suo potere di impulso, onde l'inerzia non gli sia ascrivibile (quali la richiesta di misura cautelare pendente avanti al g.i.p., ovvero l'attesa dell'esito di una rogatoria, o l'attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate o, ancora, del deposito di consulenza tecnica *et similia*; cfr. note Procura Generale della Cassazione 3.6.2019 e 19.1.2023).

Inoltre, fermo restando che il potere di avocazione può riguardare ogni tipologia di procedimento, tuttavia si ribadisce che il parametro di riferimento attiene ai **procedimenti prioritari**, secondo anche il disposto di cui all'art.127 bis disp.att.c.p.p.

Ciò premesso, si deve prendere comunque atto delle criticità conseguenti alla concreta attuabilità delle previsioni dell'art.127 disp.att.c.p.p. anche dopo gli interventi correttivi dati dal D.Lgs. n.31/2024 e come evidenziato dall'orientamento espresso dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione il 25.6.2024.

Pertanto, valutate le difficoltà organizzative manifestate a fronte dell'ancora carente predisposizione di un sistema automatizzato di gestione e trasmissione dei flussi informativi mediante mezzo telematico e ribadendo la necessità di coniugare le esigenze del controllo con quelle della ragionevolezza delle pretese organizzative che possono imporsi a questo Ufficio, in adesione all'orientamento espresso dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e condiviso dalla Procura Generale di questo Distretto, in via transitoria e in attesa della predisposizione di un sistema informatico che consenta la piena applicabilità delle previsioni dell'art.127 disp.att.c.p.p., si formulano le seguenti linee guida e indicazioni operative per la selezione dei procedimenti da comunicare ex art.127 disp.att.c.p.p.al Procuratore Generale del Distretto, in quanto suscettibili di avocazione, parametrando sui criteri di priorità di trattazione.

Selezione dei procedimenti da comunicare ex art.127 disp.att.c.p.p.: linee guida e indicazioni operative.

Come rilevato, in via transitoria e in attesa di un adeguamento ministeriale dei supporti informatici di cui questo Ufficio è dotato che permetta una raccolta e una selezione automatizzata dei dati tratti dai procedimenti, troveranno applicazione i seguenti criteri nella selezione dei procedimenti da comunicare ai sensi dell'art.127 disp.att. c.p.

Procedimenti non rientranti nelle comunicazioni di cui all'art.127 disp.att.c.p.p.

Non saranno oggetto di comunicazione (al pari di quelli iscritti nei Reg. Mod. 44 e 45) i procedimenti iscritti nel Reg. Mod.21 non prioritari, ossia quelli non rientranti nel decalogo di cui all'art.132 *bis* disp.att.c.p.p., nonché quelli non previsti nelle ulteriori priorità indicate nel Progetto Organizzativo.

Procedimenti rientranti nelle comunicazioni di cui all'art.127 disp.att.c.p.p.

Devono essere comunicati:

1. i procedimenti prioritari per cui sono scaduti i termini di cui all'art.407 *bis*, c.2 c.p.p. e siano addebitabili ad un'inerzia ingiustificata nei termini sopra esposti
2. i procedimenti prioritari per cui sia stata rigettata dal g.i.p la richiesta di differimento presentata ai sensi dell'art. 415-ter c. 2 c.p.p.

Procedimenti prioritari per cui la comunicazione non deve essere data.

Non saranno comunicati ai sensi dell'art.127 disp.att.c.p.p. i procedimenti prioritari con termini scaduti ex art.407 *bis*, c.2 c.p.p. qualora la scadenza del termine sia dovuta a casi di inerzia necessitata, ossia quando la stasi dipenda da fattori esterni al dovere di impulso del p.m. e, dunque, si tratti di inerzia incolpevole.

In particolare, a titolo esemplificativo, non saranno oggetto di comunicazioni i procedimenti prioritari per cui:

- ❖ si è in attesa dell'esito delle notifiche ex art.408 c.p.p.
- ❖ si è in attesa dell'esito delle notifiche dell'avviso di cui all'art.415 *bis* c.p.p.
- ❖ si è in attesa della comunicazione della data di udienza predibattimentale ovvero del decreto che dispone il giudizio immediato
- ❖ si è in attesa di un provvedimento del gip (richieste cautelari personali o reali; richiesta d'incidente probatorio)
- ❖ si è in attesa dell'esito di indagini tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria e sollecitate
- ❖ si è in attesa del deposito dell'informativa finale e riepilogativa delle indagini da parte della polizia giudiziaria e già sollecitata
- ❖ si sta esaminando l'informativa finale depositata e si sta redigendo richiesta cautelare
- ❖ si è in attesa dell'espletamento/completamento di attività di rogatoria internazionale
- ❖ si è in attesa del deposito della Consulenza tecnica.

Pertanto, sarà sempre necessario che, prima di inoltrare alla Segreteria del Procuratore gli elenchi da trasmettere (cfr. le indicazioni date alle Segreterie e ai Magistrati per l'estrazione degli elenchi da trasmettere ai sensi dell'art.127 disp.att.c.p.p. di cui al provvedimento 4.6.2024 prot. n.164/2024, di cui *infra*), il magistrato, verifichi che non ricorrano procedimenti con termini scaduti a causa di inerzia necessitata.

Infine, sarà, comunque sia, sempre necessaria una preventiva interlocuzione col Procuratore onde valutare se la scadenza del termine sia ascrivibile a inerzia necessitata o meno a fronte delle molteplici ipotesi che potrebbero configurarsi e posto che quelle di cui sopra sono indicate a titolo meramente esemplificativo e che, anche in caso di inerzia necessitata, talora, per la rilevanza del procedimento quanto al bene giuridico offeso, al numero degli indagati e dei reati iscritti, agli interessi pubblici sottesi alla vicenda, potrebbe essere opportuno dare la comunicazione di cui all'art.127 disp.att.c.p.p.

Procedimenti connotati da iscrizioni successive alle prime di altri indagati ovvero di altri reati.

In questo caso, qualora, in ragione di successive iscrizioni di persone o di reati, in alcuni casi i termini siano scaduti, in altri ancora da scadere, l'indirizzo è di non procedere alle comunicazioni di cui all'art.127 disp.att. c.p.p. quanto alle posizioni scadute, bensì di attendere la conclusione dei termini delle indagini per tutti gli indagati/reati iscritti, posto che le eventuali avocazioni frazionate potrebbero compromettere l'esito complessivo delle investigazioni.

Occorre, tuttavia, segnalare che, se la comunicazione al P.G. per l'eventuale esercizio dell'avocazione non viene data, comunque, in presenza di questi casi, ossia termini scaduti per alcune posizioni e termini ancora da scadere per altre, deve trovare applicazione, quanto alle posizioni con termini scaduti, la disposizione dell'art.415 *ter*, c.1 c.p.p., ossia si dovrà procedere al deposito degli atti dando avviso all'indagato, salvo, ovviamente, la possibilità di chiedere il differimento del deposito al gip nei casi (eccezionali) previsti dall'art.415 *ter*, c.2 lett a), b), c).

Procedimenti per cui la comunicazione di cui all'art.127 disp.att. c.p.p. sia già stata data.

Qualora sia già stata data una prima comunicazione al Procuratore Generale sulla scadenza dei termini di cui all'art.407 *bis*, c.2 c.p.p., sarà necessario rinnovare tale comunicazione alla scadenza del terzo mese dalla prima comunicazione e nuovamente ogni successivo trimestre, onde permettere una verifica sui tempi e sulle modalità successive di trattazione del procedimento prioritario.

Indicazioni alle Segreterie e ai Magistrati per l'estrazione degli elenchi da trasmettere ai sensi dell'art.127 disp.att.c.p.p.

Trova applicazione quanto disposto con il provvedimento 4.6.2024, prot. n.164/2024.

Se entro la scadenza del tempo di riflessione il p.m. non adatterà un provvedimento definitivo (esercizio dell'azione penale o richiesta d'archiviazione), il procedimento dovrà essere inserito negli elenchi previsti dall'art. 127 disp. att. c.p.p. da trasmettere mensilmente al Procuratore Generale.

La scadenza del termine di riflessione, essenziale per la produzione degli elenchi, deve essere impostata manualmente dall'utente in Regeweb, riquadro "Eventi ex art.127" in quanto non è calcolata in modo automatico dall'applicativo.

Per quanto già rilevato, l'inserimento degli eventi di cui all'art. 127 disp.att.c.p.p., essendo funzionale alla produzione degli elenchi dei procedimenti da trasmettere al Procuratore Generale, dovrà essere effettuato esclusivamente sui procedimenti classificati come prioritari.

Si dispone, quindi, che sia compilato dalle Segreterie di Assistenza il quadro Regeweb "Eventi ex art. 127 disp.att." su tutti i procedimenti prioritari, iscritti nel Reg.Mod.21 in data successiva al 30.12.2022.

Per i procedimenti di nuova iscrizione, il primo evento, ossia quello della scadenza dei termini delle indagini, sarà compilato al momento della ricezione del procedimento in segreteria; gli eventi successivi saranno inseriti nel momento in cui si dovessero verificare.

Per quanto riguarda il pregresso, ossia i procedimenti iscritti dal 30.12.2022, le Segreterie provvederanno a inserire l'evento relativo alla scadenza dei termini delle indagini, estrapolandolo da Regeweb (funzione stampe - procedimenti in scadenza).

Magistrati: formazione ed estrazione elenchi

Trova applicazione quanto disposto con il provvedimento 4.6.2024 prot. n.164/2024.

Il magistrato dovrà accedere a "Consolle Area Penale" e selezionare all'interno della voce "Elenchi" la sottovoce "Elenchi riepilogativi art. 127 c.p.p."

Una volta selezionata la sottovoce "Elenchi riepilogativi art. 127 c.p.p.", il magistrato può selezionare nel menù a tendina "Tutte" e premere "Visualizza"; verranno evidenziati i fascicoli con eventi "Scaduti". Portando il cursore del mouse sopra i fascicoli selezionati ("Conclusione indagini"), sarà possibile visualizzare il tipo di evento richiamato dall'art. 127 disp. att. c.p.p.

Una volta selezionati i fascicoli estrapolati (con il tic "v"), il magistrato deve premere "Sposta in bozza"

Una volta effettuato tale passaggio, selezionando la card "Bozza", saranno visibili le bozze di elenchi estratte; a questo punto, selezionandole sempre tramite tic ("v") e premendo "Inoltra a Segreteria", avverrà l'inoltro alla Segreteria del Procuratore, che curerà il successivo passaggio al Procuratore Generale.

I magistrati provvederanno ad estrarre gli elenchi ex art. 127 disp. att. c.p.p. da "Consolle Area Penale" entro il giorno 4 di ogni mese, trasmettendoli alla Segreteria del Procuratore.

SSS

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato (art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)

Le ridotte dimensioni dell'Ufficio difficilmente consentono di garantire il rispetto di adeguati intervalli temporali tra la partecipazione al turno "Affari Urgenti" e gli impegni di udienza del Magistrato.

Si deve, infatti, tenere in conto che:

- ❖ l'organico prevede un Procuratore, un Procuratore Aggiunto e nove Sostituti
- ❖ attualmente è vacante un posto da Sostituto
- ❖ il turno "Affari Urgenti" si articola in quattro giornate (dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del successivo giovedì e così via)
- ❖ al turno prendono parte tutti i Magistrati in egual misura (Procuratore e Procuratore Aggiunto compreso)
- ❖ pertanto, attualmente al turno partecipano 10 Magistrati
- ❖ ogni Magistrato, dunque, partecipa a meno di un turno ogni mese

Discende che appare sostanzialmente impossibile evitare il sovrapporsi di impegni di udienza, posto che:

- le udienze preliminari si tengono dal lunedì al venerdì, tranne il mercoledì
- le udienze del Tribunale Collegiale si tengono nei giorni di martedì e mercoledì
- le udienze del Tribunale Monocratico si tengono dal lunedì al venerdì (seppur vi prendano parte soprattutto i v.p.o.)
- si applica il principio della cosiddetta personalizzazione del fascicolo, in modo che il magistrato assegnatario del procedimento prenda parte alle relative udienze (tranne quelle di rito monocratico, per cui è prevista l'indicazione espressa, se il Sostituto intenda partecipare).

Pur a fronte di quanto illustrato, tuttavia nella redazione dei turni "Affari Urgenti" si applica il criterio dell'alternanza, per quanto praticabile, per cui se il magistrato ha svolto il turno nelle giornate lunedì/giovedì, il successivo riguarnerà le giornate giovedì/lunedì, onde prevenire costanti sovrapposizioni con le udienze cui partecipa.

§§§

V. Criteri di priorità.

V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. (art. 4 co. 1 Circ. Procure)

I criteri di priorità appaiono ormai un presidio a garanzia dell'efficacia e dell'uniformità dell'azione penale e, del resto, sono compresi tra i contenuti essenziali del Progetto Organizzativo (art. 11, comma 3 n.7 Circ.3.7.2024). In conformità all'art. 4 Circ.3.7.2024, di seguito si determinano i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale, nonché dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Intanto, i criteri di priorità che si indicano assicurano quanto inderogabilmente previsto dalla Circ.3.7.2024:

- 1) la precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 *bis* disp. att. c.p.p.;
- 2) la precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis c.1 lett. a) *bis* disp. att. c.p.p., come riformulato dalla legge n.168/2023, ossia i delitti di cui agli artt.387 *bis*, 572, 558 *bis*, 582 (nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1 n. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1n. 1 e c.2), 583 *quinquies*, 593 *ter*, 612 *bis*, da 609 *bis* a 609 *octies*, 613, c.3 c.p.

Quindi, in ordine *descrescente*, si indicheranno altri criteri di priorità per i procedimenti da trattare prima di altri, tratti dall'esame dei flussi dell'ultimo biennio, dalle specificità delle realtà criminali del territorio e, infine, dalla concreta disponibilità delle risorse umane e tecnologiche.

I criteri di priorità.

Come trova conferma negli artt.11, c.3 n.7 e 4 Circ. 3.7.2024, al fine del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale e del rispetto del principio giusto processo, negli ultimi anni il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto in più occasioni sul tema dei criteri di priorità degli affari penali, mediante un insieme di indicazioni ai dirigenti degli Uffici utili a razionalizzare la trattazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse disponibili. È sufficiente qui richiamare la risoluzione del 9 luglio 2014, recante "Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali", quella 11 maggio 2016, recante "Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti", nonché le ultime Circolari sull'Organizzazione degli uffici di Procura (art.3 della Circ. 16.11.2017; artt.3, c.3, 7, c.5 lett a Circ.16.12.2020). Infine, gli artt.11, c.3 n.7 e 4 Circ. 3.7.2024 con cui si è resa obbligatoria l'indicazione dei criteri di priorità quanto alla trattazione dei procedimenti previsti dall'art 132 bis disp. att. c.p.p. e quanto alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. c.p.p.

Pur considerando che l'indicazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari sia utile laddove emergano sacche di arretrato, tuttavia, al di là delle doverosità indicata nella nuova Circ. 3.7.2024, non ne appare fuori

luogo l'elaborazione anche laddove, come in quest'Ufficio, i carichi di lavoro siano ancora gestibili e non sia ancora emerso un fenomeno di preoccupante accumulo di arretrato. Del resto, la redazione di criteri di priorità appare quanto meno necessaria qualora l'Ufficio giudicante vi abbia proceduto, valutando la propria capacità di esaurimento annuale dei processi e elaborando un ruolino di marcia consono al parametro di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p., come è avvenuto per il Tribunale di Cuneo.

Al pari, l'assunzione di criteri di priorità deve coordinarsi con le eventuali indicazioni promananti dalla Procura Generale, in particolare in tema di applicazione del disposto di cui agli artt.407 bis c.p.p. e 127 disp.att.c.p.p. Come rilevato, la redazione di criteri di priorità appare un naturale coordinamento all'iniziativa assunta in tale senso dall'Ufficio giudicante nella predisposizione dei ruoli d'udienza.

Sotto questo profilo, il Tribunale di Cuneo ha elaborato i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei processi: **"I criteri di trattazione prioritaria dei processi dibattimentali devono essere individuati secondo la seguente gradazione, in ordine decrescente di urgenza:**

- 1) *con priorità assoluta, i processi elencati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., non secondo l'ordine numerico ivi considerato, ma, all'interno di quella elencazione, in base ad una concreta valutazione di urgenza da operarsi da parte di ciascun giudice (in primo luogo seguendo le disposizioni codicistiche aventi ad oggetto lo scaglionamento dei tempi processuali, ad es. per i riti direttissimi, e poi avvalendosi anche dei criteri elencati al successivo punto 4);*
- 2) *i processi nei quali vi è almeno una parte civile costituita;*
- 3) *i processi relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 574-bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p. e quelli previsti dall'art. 570 bis c.p. e dall'art. 388, 2 co. c.p.;*
- 4) *i processi che possano ritenersi urgenti in forza di una valutazione, rimessa al giudice del processo, relativamente alla concreta gravità ed offensività del reato, alla soggettività del reo, al pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché all'interesse della persona offesa;*
- 5) *i processi nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico ad acquisizioni patrimoniali (es. confisca di beni, preceduta dall'accertamento di responsabilità dell'imputato);*
- 6) *i processi riferiti a reati la cui data di prescrizione è da collocarsi in un residuo lasso temporale inferiore a tre anni;*
- 7) *i processi in cui sia stata presentata una "istanza di accelerazione" a norma della legge Pinto;*
- 8) *i cd. processi ultratriennali (o ultrabiennali se di appello), da intendersi come tali, attualmente, quelli iscritti nel 2015 (2016 per quelli di appello) e poi, a seguire, quelli di durata ultrabiennale;*
- 9) *da ultimo, si dovrà seguire l'ordine cronologico nella trattazione dei processi, secondo l'anno di iscrizione dei medesimi al Registro del Tribunale.*

I criteri di cui ai punti 6) e 9) non dovranno essere seguiti laddove la data di prescrizione (di tutti i reati contestati) sia ormai inferiore ad un anno, dovendosi porre tali processi (non prioritari ed ormai a prescrizione inevitabile) in coda alla lista delle trattazioni programmate, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari esigenze." (provvedimento del 25.3.2019).

Provvedimento poi integrato a fronte delle succedutesi riforme legislative e da ultimo della legge n.168/2023, con cui si è previsto nell'art.132 bis, c.1 lett a-bis disp.att.c.p.p. che debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale per i reati di cui agli artt.387 bis, 572, 558 bis, 582 (nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1 n. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1n. 1 e c.2), 583 *quinquies*, 593 ter, 612 bis, da 609 bis a 609 octies, 613, c.3 c.p.

L'indicazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari della Procura di Cuneo.

Per quanto espresso e considerato, all'esito degli incontri tra i magistrati sul tema, nel corso dei quali sono emersi utili spunti e suggerimenti in tema, nonché delle successive interlocuzioni con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale aventi per oggetto l'esame delle indicazioni sui criteri da adottare come emerso dalle riunioni dell'Ufficio, con il provvedimento del 26.11.2019 e col provvedimento 4.12.2023, con cui si sono integrati i reati prioritari a seguito della nuova formulazione dell'art.132 bis, c.1 lett. a) bis disp. att. c.p.p., come riformulato dall'art.3 legge n.168/2023, si indicano i criteri di priorità nella trattazione degli affari, precisando che si sono individuate tre fasce di priorità graduale in questi termini.

FASCIA A (priorità assoluta: in questa fascia è compresa la buona parte dei processi di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p.):

- procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell'Ufficio
- procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- procedimenti relativi ai delitti previsti dagli artt. 387 *bis*, 572, 582, aggravato dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p., 583 *quinqies*, 588 *bis*, 593 *ter*, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinqies*, 609 *octies*, 612 *bis*, 612 *ter*, 613, c.3 c.p., in ogni caso con precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali;
- procedimenti per cui è prevista l'udienza preliminare e relativi:
 - ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale
 - al delitto di cui all' art.589 c.p.
 - al delitto di cui all'art. 590 *sexies* c.p. (riferito all'art.589 c.p.)
 - ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 *bis* c.p.;
- procedimenti per i reati di cui agli artt. 590, commi 2, 3 e 4, 590 *bis*, 590 *sexies* (riferito a lesioni gravi o gravissime se commesse nell'esercizio della professione sanitaria) c.p.;
- procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.;
- procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all'art. 240 *bis* c.p. (già 12-*sexies* legge 7 agosto 1992, n. 356);
- procedimenti relativi alle Misure di Prevenzione Patrimoniali.

FASCIA B (priorità successiva: sono comprese le altre fattispecie previste dall'art.132 *bis* disp. att. c.p.p., per le quali si individua un grado di priorità successiva, tenuto conto della pena edittale, dello stato di libertà dell'indagato e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161 comma 2 c.p.):

- procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio e relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 5 anni nel massimo;
- procedimenti a carico di indagati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, poi revocata o la cui efficacia sia cessata;
- procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 €;
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta per cui è prevista l'applicazione dell'art.240 *bis* c.p.);
- procedimenti considerati a trattazione urgente su valutazione del Pubblico Ministero, dell'indagato, della persona offesa e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni.

FASCIA C

Nella fascia sono ricompresi tutti i procedimenti che non rientrano nelle fasce *sub A*) e B) precedenti.

§§§

V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello (*art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure*)

Non resta che richiamare quanto già annotato nel § I.B ove si sono analizzati i flussi inerenti alle tipologie di reato più diffuse sul territorio e nel § I.C.1 ove si sono illustrati e analizzati i flussi di lavoro relativi all'ultimo quadriennio, anche divisi per i reati di competenza dei singoli Gruppi di Lavoro.

1. I dati complessivi dell'ultimo biennio 2023-2024 (pendenti, sopravvenuti, esauriti) procedimenti iscritti nei Registri mod. 21, 21-bis, 44 e 45.

Pendenze iniziali

Anno	Mod. 21	Mod. 21 bis	Mod. 44	Mod. 45
2023	2522	213	845	261
2024	3089	322	1289	340

Sopravvenienze

Anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2023	5142	571	6741	1708
2024	5592	615	5237	1877

Esauriti

Anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2023	4575	462	6297	1629
2024	5283	509	4386	1994

Pendenze finali

Anno	Mod.21	Mod.21 bis	Mod.44	Mod.45
2023	3089	322	1289	340
2024 al 31.12.2024	3398	428	2140	223

Quanto all'analisi ragionata dei flussi non resta che richiamare quanto dettagliatamente annotato nel § I.C.1, nn.3/6.

2. I dati statistici dell'ultimo biennio relativi ai singoli Gruppi specialistici di lavoro.

ANNO 2023	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	58
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	116
GRUPPO 3- REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, DI RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO E COLPOSI DI DANNO	89
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	116
GRUPPO 5- REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E IN DANNO DI PERSONE VULNERABILI	384
TOTALI	763

ANNO 2024	ASSEGNAZIONI
GRUPPO 1- REATI CONTRO P.A.	72
GRUPPO 2- REATI ECONOMICI	206
GRUPPO 3- REATI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, DI RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO E COLPOSI DI DANNO	61
GRUPPO 4- TUTELA AMBIENTE	169
GRUPPO 5- REATI DI VIOLENZA DI GENERE, DOMESTICA E IN DANNO DI PERSONE VULNERABILI	518
TOTALI	1026

Quanto all'analisi ragionata dei flussi inerenti ai Gruppi di Lavoro con riferimento alle principali tipologie di reato non resta che richiamare quanto dettagliatamente annotato nel § I.C.1, sotto la voce n.7.

L'analisi complessiva dei flussi dimostra che tutti i procedimenti prioritari vengono sempre definiti secondo i criteri dati e che non si registrano criticità.

V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. (art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)

Il primo obiettivo consiste nella puntuale applicazione e osservanza delle diverse **linee guida e protocolli di indagine** date sia nella materia ordinaria che nella materia dei reati di competenza dei Gruppi di Lavoro e di cui, dettagliatamente, al § IV.A, lett b), c), d), e). Si tratta, infatti, di un compendio investigativo che non solo permette un'esauritiva attività di indagine preliminare, tale da consentire di orientarsi tra l'esercizio dell'azione penale e l'applicazione dei parametri di cui all'art.408 c.p.p., ma anche idoneo all'efficienza dell'attività giudiziaria complessiva.

Il mantenimento dell'**affiancamento di due unità di personale delle Aliquote di p.g. a ciascun Sostituto** è uno degli obiettivi da perseguire, anche con l'impegno di evitare, ove possibile, rimodulazioni negli affiancamenti, per consentire di mantenere il consolidato affiatamento tra p.m. e p.g., quale momento qualificante per l'efficiente esercizio dell'attività giudiziaria.

Parimenti, l'assegnazione dei procedimenti di natura ordinaria mediante l'attribuzione di una **quota numerica**, distribuita secondo scansione alfabetica e nei termini già indicati nel § III.A, con la finalità di ottenere una migliore perequazione dei carichi di lavoro, persegue l'obiettivo di evitare disequilibri di carichi di lavoro gravanti sui magistrati, così rendendo più efficiente l'attività.

Altro obiettivo di efficienza dell'azione giudiziaria riguarda l'intelligente ricorso alla **richiesta d'archiviazione** ai sensi del pronostico di cui all'art.408 c.p.p. secondo i parametri indicati nel § IV.C n.8.

Altrettanto, l'obiettivo dell'efficienza deve trovare ausilio dall'applicazione dell'**art.131 bis c.p.** seguendo i criteri dati e di cui al § IV C n.7.

La costituzione dell'Ufficio **Definizione Affari Semplici (DAS)**, inoltre, consentirà di definire prontamente gli affari di pronta gestione, così anche andando a ridurre la pur non preoccupante sacca di arretrato registrata nell'anno 2024 e consentendo una più agevole trattazione dei procedimenti prioritari.

Un obiettivo per un'efficiente azione penale riguarderà anche l'instaurazione del **rito direttissimo monocratico** nel caso di arresti in flagranza laddove possibile, ossia quando non occorranno ulteriori indagini per decidere se esercitare positivamente l'azione penale, in particolare nei frequenti casi dei reati di cui agli artt.337, 387 *bis*, 582, 624, 624 *bis*, 628 c.1, 629 c.1, 635 c.p., 73, c.5 DPR n.309/90, in modo da immediatamente definire tali pendenze e, soprattutto, evitare che le persone indagate subiscano non sempre giustificate custodie in carcere di breve momento.

Altro obiettivo da perseguire riguarda l'intelligente uso delle **risorse tecnologiche** a disposizione e di quelle **finanziarie**.

Quanto alle **risorse tecnologiche** l'Ufficio continuerà nell'opera di dematerializzazione degli atti avviata ancor prima dell'avvio dell'applicativo ministeriale APP. Quanto a tale applicativo, si procederà preferibilmente a utilizzarlo nella redazione degli atti, anche laddove non sia previsto in via esclusiva ma solo opzionale rispetto all'analogico.

Parimenti sarà dato sempre maggior impulso al ricorso ad applicativi che consentano il risparmio di materiali (carta in particolare), di spazi e di forza lavoro (ricorso massivo alla posta elettronica, pec o, ove consentito, peo; alla trasmissione digitale degli atti ad altre autorità giudiziarie e all'Avvocatura; trasmissione telematica dei certificati penali e a simili ulteriori accorgimenti; trasmissione telematica delle informazioni di cui all'art.335 c.p.p.).

Altrettanto impulso sarà dato all'implementazione del **sito web** dell'Ufficio, soprattutto rivolgendosi all'utenza privata onde consentire il dialogo telematico con le articolazioni amministrative dell'Ufficio.

Quanto alle **disponibilità finanziarie**, si continuerà nella politica della minor spesa possibile, secondo le disposizioni e le linee guida date nel § IV.F, sotto la voce "Spese di Giustizia".

§§§

V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. (*art. 4 co. 4 Circ. Procure*)

A fronte dei dati statistici esaminati sia con riferimento alla materia degli affari ordinari che a quella degli affari specialistici, nonché delle disposizioni date e già esaminate, non si registra la necessità di adottare particolari provvedimenti per consentire una corsia preferenziale per la trattazione dei procedimenti prioritari, se non richiamando tutti i provvedimenti dati e già illustrati nei precedenti paragrafi.

Ciò in quanto, i carichi di lavoro consentono di definire prima i procedimenti prioritari e, quindi, tutti gli altri, senza necessità di adottare provvedimenti per evitare che i secondi vengano trattati prima dei primi, tenendo anche conto dell'istituzione dell'Ufficio Definizione Affari Semplici che contribuisce a una più agevole trattazione dei procedimenti prioritari.

Quanto alle indicazioni organizzative per una rapida definizione degli affari penali di trattazione prioritaria con provvedimento del 17.1.2025, si è ribadito che:

- si instaurerà il **rito direttissimo** avanti al Tribunale in composizione monocratica in caso di arresti in flagranza o fermo ove possibile, soprattutto quando si tratti dei reati di cui agli artt. 336, 337, 387 *bis*, 582, 624, 624 *bis*, 628, comma 1, 629 comma 1, 635, 648 c.p., 73, c.5 DPR n.309/90, in modo da prontamente definire i procedimenti e anche di evitare che le persone facciano ingresso negli istituti di detenzione, soprattutto se si tratti della prima esperienza, in questi casi potendosi disporre l'arresto al domicilio ovvero la custodia presso le camere di sicurezza della polizia giudiziaria
- si verificherà sempre la possibilità di procedere mediante **richiesta di giudizio immediato**, soprattutto in caso di misure cautelari in essere
- al momento dell'iscrizione della notizia di reato, l'assegnatario deve provvedere a indicare nella relativa scheda di iscrizione se si tratti di procedimento prioritario; in tale caso, l'annotazione viene riportata sull'applicativo SICP e il procedimento potrà sempre essere *monitorato*
- in caso di modalità analogica, sulla copertina del fascicolo si deve apporre la lettera "P" in rosso, onde evidenziarne la priorità.
- mensilmente le Segreterie di Assistenza dei magistrati verificano su SICP l'elenco dei procedimenti prioritari i cui termini di indagine andranno a scadere il mese successivo e trasmettono l'elenco ai magistrati assegnatari dei procedimenti, onde possano determinarsi o a chiedere eventuali proroghe di indagine o a emettere l'avviso di cui all'art.415 *bis* c.p.p. ovvero definirli (ora con richiesta di rito immediato ove possibile, ora con richiesta di archiviazione)

Con lo stesso provvedimento si sono sollecitati i magistrati a ricorrere all'applicativo Consolle Area Penale per tenere sotto controllo i procedimenti prioritari, soprattutto quelli con misure cautelari in essere, posto che l'applicativo consente di attribuire a ogni procedimento un grado di priorità da "Altissima" a voci decrescenti, nonché di *monitorare* le scadenze dei termini periodicamente, inserendo i procedimenti nell'area "Memo scadenziabili", così evitandole.

§§§

VI. Rapporti dell'ufficio

VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire (art. 3 co.1 Circ. Procure):

VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria.

1.1. Rapporti con le Aliquote di p.g. in servizio in questo Ufficio.

I rapporti con le Aliquote di p.g. sono intrattenuti dal Procuratore e dal Procuratore Aggiunto direttamente con i Responsabili delle Aliquote e hanno per oggetto l'andamento generale dell'attività delle Sezioni, nonché la ricerca della soluzione di eventuali problematiche sopravvenute; ora per carenze di organico, ora per peculiari criticità nella gestione delle attività delegate.

A fronte delle ridotte dimensioni dell'Ufficio, non sono previste riunioni a scadenza periodica, posto che si registra una pressoché quasi quotidiana interlocuzione con i Responsabili delle Aliquote.

Si prevede, invece, un formale, annuale monitoraggio sull'attività delle Aliquote, con cui si verifica:

- il numero delle deleghe d'indagine complessivamente date e quello suddiviso per materie specialistiche e ordinaria

- il numero delle deleghe di indagine pervenute da ogni magistrato e quello suddiviso tra materie specialistiche e ordinaria
- il numero delle deleghe d'indagine complessivamente evase
- il numero delle deleghe d'indagine evase da ciascun componente, anche suddiviso tra materie specialistiche e ordinaria
- il numero complessivo delle deleghe d'indagine da evadere
- il numero delle deleghe d'indagine da evadere, suddivise per materie specialistiche e ordinaria e suddiviso tra i componenti.

Qualora si evidenzino ritardi nell'evasione delle deleghe, dapprima si interloquisce con il magistrato interessato e, qualora risultino ritardi ingiustificati, unitamente al magistrato interessato si interloquisce con il Responsabile dell'Aliquota per trovare soluzioni condivise.

1.1.2. L'utilizzazione del personale delle Aliquote.

La pianta organica, attualmente senza vacanze, prevede:

- 13 unità per l'Aliquota dei Carabinieri (5 ufficiali, 5 agenti e 3 unità relative al Comando Unità Forestali)
- 10 unità per l'Aliquota della Polizia di Stato (6 ufficiali e 4 agenti)
- 4 unità per l'Aliquota della Guardia di Finanza.

Su questo assetto attualmente non ancora incide la riduzione della pianta organica prevista con il Decreto Interministeriale 10.10.2024 (Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno) che ha ridotto a 22 le unità complessivamente previste per questo Ufficio per il biennio 2024/2025 (ossia, Aliquota PdS 6 ufficiali e 3 agenti; Aliquota Carabinieri 6 ufficiali e 3 agenti, Aliquota GdF 4 ufficiali), essendo previsto nella "Direttiva congiunta", allegata al Decreto, che in caso di presenze di unità di personale di p.g. "*in numero superiore quelle stabilite dalle nuove tabelle, le citate unità fino al loro esodo per collocamento in quiescenza o per effetto di successivo trasferimento*" saranno mantenute.

Nell'utilizzazione del personale si ricorre al principio dell'**affiancamento**.

In particolare, si sono affiancate due unità di polizia giudiziaria a ciascuno dei Sostituti (il Procuratore e il Procuratore Aggiunto si avvalgono, ciascuno, di una unità: il primo del Responsabile dell'Aliquota PdS, il secondo di un ufficiale dell'Aliquota Carabinieri), onde averne supporto quotidiano e non solo in occasione dello svolgimento di turni o di altre incombenze. In questo modo, nella direzione e conduzione delle indagini, i magistrati possono avvalersi non soltanto dell'indispensabile ricorso alle forze di polizia operative sul territorio, ma anche del permanente apporto del personale delle Aliquote interne, così giovandosi di un sistema di intelligente distribuzione delle deleghe di indagine, al fine di conseguire una tendenziale completezza probatoria, la quale rappresenta uno dei principali obiettivi che s'intende raggiungere. Si tratta, infatti, di un principio ribadito in più occasioni dalla Corte Costituzionale quale aspetto qualificante dell'agire del pubblico ministero e che si vuole ispirare l'azione di tutto il nostro Ufficio. L'affiancamento di due unità di polizia giudiziaria per ciascun magistrato mira a questo obiettivo, onde le indagini offrano quella tendenziale completezza probatoria, presupposto per le doverose determinazioni sull'esercizio, o meno, dell'azione penale e stimolo per la scelta di riti alternativi deflattivi del dibattimento.

L'obiettivo consiste nell'intelligente ricorso a questa risorsa, in modo da utilizzarla soprattutto per la gestione dei procedimenti ordinari, nonché quale importante ausilio nella conduzione delle indagini di carattere specialistico, talora anche quale momento di collegamento investigativo con le unità territoriali della polizia giudiziaria.

Sono, inoltre, previste *squadre specializzate* composte dalle unità delle Aliquote e capaci di trattare direttamente e anche autonomamente dalle altre FFOO i reati attribuiti ai Gruppi specialistici.

Così, infatti, è previsto quanto all'Aliquota della Guardia di Finanza, la quale tratta pressoché esclusivamente i reati di competenza del Gruppo in materia di reati di criminalità economica.

Parimenti, si è costituita la squadra definita "*Codice Rosso*", formata da tutto il personale di p.g. che affianca i magistrati del relativo Gruppo di Lavoro in materia di reati di violenza di genere e domestica, in modo che possa essere destinata a operare congiuntamente in caso di necessità e in modo che ogni p.m. del Gruppo possa avvalersene quando occorra.

Resta a rilevarsi che, periodicamente, si dedicano riunioni plenarie per verificare l'andamento degli affiancamenti, la necessità di eventuali rimodulazioni, in caso di trasferimenti o nuovi ingressi del personale di p.g.

L'ultimo provvedimento di rimodulazione negli affiancamenti è stato adottato il 18.12.2024.

1.1.3. Ulteriori compiti affidati al personale della polizia giudiziaria.

E va ancora dato atto al personale delle Aliquote dei Carabinieri e della PdS di non essersi limitato a svolgere i compiti di polizia giudiziaria istituzionali, ma di aver anche manifestato disponibilità ad assumere importanti incarichi nell'assolvimento di servizi essenziali. Ed infatti, una unità dei Carabinieri ha il compito di sovrintendere al buon funzionamento dell'Ufficio per il Dibattimento, coordinandone, controllandone e verificandone le attività. Egualmente, altra due unità dei Carabinieri svolgono analogo compito nell'Ufficio per il Giudice di Pace e nell'Ufficio Definizione Affari Semplici (D.A.S.). Una unità dei Carabinieri e due unità della PdS si alternano nelle incombenze dell'Ufficio di cui all'art.335 c.p.p.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della riforma in materia di intercettazioni e dell'avvio dell'Archivio delle Intercettazioni, si è provveduto, acquisitane la disponibilità, a inserire nell'Ufficio C.I.T. il personale della polizia giudiziaria a cui far assumere i diversi ruoli previsti per la gestione dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni (cfr.§ IV.I).

1.2. Rapporti con la polizia giudiziaria esterna.

I rapporti con la polizia giudiziaria esterna sono intrattenuti dal Procuratore e dal Procuratore Aggiunto direttamente con il Questore e i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ovvero con i diversi Responsabili dei singoli Comandi territoriali quando abbiano hanno per oggetto l'andamento generale dell'attività, nonché la ricerca della soluzione di eventuali problematiche sopravvenute, ora di carattere generale, ora per peculiari criticità nella gestione delle attività delegate.

Non sono previste formali riunioni periodiche, posto che le dimensioni dell'Ufficio permettono un'agevole interlocuzione anche di carattere informale e posto che, con assiduità, i responsabili delle FFOO intrattengono rapporti col Procuratore e col Procuratore Aggiunto.

Per il resto, ogni magistrato potrà e dovrà intrattenere i necessari, assidui, rapporti con la polizia giudiziaria esterna inerenti alla conduzione e al coordinamento delle indagini delegate; se del caso, dando notizia al Procuratore o al Procuratore Aggiunto qualora sopravvengano criticità non agevolmente risolvibili.

1.2.1. Rapporti con la polizia giudiziaria per migliorarne l'azione: direttive, protocolli d'indagine, formazione.

Si *monitorea* costantemente l'adempimento delle direttive sui diversi settori dell'indagine penale rivolte alla polizia giudiziaria, nonché si continua nell'opera di formazione del personale addetto alle investigazioni mediante incontri sui diversi temi di indagine, ora di carattere generali ora di specifici settori. Ed infatti, un rapporto personale e diretto con la polizia giudiziaria del territorio rappresenta un primo, importante, momento per una qualificata attività di indagine fin dal momento dell'acquisizione della notizia di reato e fondamentale presupposto per il proficuo avvio delle indagini. In questa prospettiva, si sono elaborati più protocolli investigativi diretti alla polizia giudiziaria del territorio, così accentuandone la collaborazione, nonché organizzati più momenti formativi, cui hanno partecipato, quali relatori, i magistrati dell'Ufficio. Sono state anche adottate direttive destinate alla polizia giudiziaria rese necessarie dagli interventi legislativi di riforma, nonché dall'obiettivo di conseguire un migliore raccordo tra l'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria e le esigenze d'indagine della Procura.

Tra altro, si segnalano le seguenti direttive, linee guida e protocolli d'indagine:

- **8.11.2018:** direttiva sul contenuto e sulla comunicazione della notizia di reato
- **10.1.2019:** linee guida in materia di indagini sugli infortuni sul lavoro
- **21.1.2019:** direttive in tema di nomina degli ausiliari
- **19.6.2019:** linee guida sulla riforma delle intercettazioni e sull'uso del captatore informatico
- **6.8.2019:** linee guida per la polizia giudiziaria sulla Legge n.69/2019 "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*", cosiddetta legge "*Codice Rosso*"

- 30.9.2021: direttiva in tema di trasmissione attraverso il Portale NDR di tutte le notizie di reato.
- 9.6.2020: direttiva in merito all'applicazione della riforma in materia di intercettazioni
- 31.8.2020: direttiva in materia di attuazione della riforma delle intercettazioni
- 21.12.2022 a seguito della cosiddetta "Riforma Cartabia", si sono emanate quattro distinte direttive:
 - 1) l'estensione della procedibilità a querela con conseguenze sulle misure precautelari adottabili dalla polizia giudiziaria; 2) la nuova disciplina degli avvisi; 3) la comunicazione di reato; 4) la documentazione degli atti.
- 13.6.2023: direttiva in tema di arresto in flagranza a seguito della legge n.60/2023, recante "*Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza*"
- 21.9.2023: direttiva in materia di rafforzamento degli obblighi di cui all'art.362, c.1 *ter* c.p.p. a seguito della legge n.122/2023
- 16.10.2023: direttiva in materia di intercettazioni a seguito del D.L. n.105/2023 affinché nei verbali siano riportate solo le intercettazioni rilevanti, anche a favore dell'indagato, né siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori
- 11.12.2023: direttiva a seguito della riforma introdotta con legge n.168/2023, recante "*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*"
- 8.8.2024: direttiva in materia di sequestro di munizioni, di esplosivi, di polvere da sparo e di materiali esplodenti
- 19.8.2024: direttiva in tema di tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore e di rafforzamento della tutela della privacy dei terzi in caso di intercettazioni, a seguito della legge n. 114/2024, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*" (cosiddetta "Riforma Nordio")

Quanto agli **incontri formativi**, come per il passato, con cadenza annuale o a seconda della necessità data da interventi normativi di riforma, si organizzano riunioni formative con la polizia giudiziaria.

§§§

2. Gestione dei rapporti con il personale amministrativo.

Non essendo previsto in piana organica la figura del Dirigente amministrativo, tale ruolo e i conseguenti incombenzi sono svolti dal Procuratore.

Periodicamente si tengono riunioni, anche con le rappresentanze sindacali.

Comunque, sia le dimensioni dell'Ufficio sia le ingravescenti criticità per le carenze d'organico del personale amministrativo comportano un'interlocuzione quotidiana del Procuratore con il personale stesso, soprattutto con il Direttore amministrativo e la Responsabile del coordinamento delle Segreterie di Assistenza dei magistrati, con i quali ultimi, inoltre, in rappresentanza del personale, si concorda il "*Programma delle attività annuali*" di cui all'art.4 D.Lgs. n.240/2006.

Quanto alle criticità d'organico e agli accorgimenti cui si è ricorsi per affrontarle si richiama quanto già annotato nel § I.A.3.

§§§

VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale

Il Tavolo di Lavoro Permanente.

Le ridotte dimensioni dei reciproci Uffici consentano costanti, spesso informali, interlocuzioni sia col Presidente del Tribunale che col Presidente della Sezione Penale e, seppur con minore frequenza *ratione materiae*, con quello della Sezione Civile.

Altrettanto costanti e spesso informali interlocuzioni si registrano col Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tuttavia, il 19.9.2022 questo Ufficio ha ritenuto opportuno proporre al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente la Sezione cuneese della Camera Panale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta, la formale costituzione di un "**Tavolo di Lavoro Permanente**" dedicato alla soluzione di eventuali problemi organizzativi inerenti alla gestione dei processi, nonché all'adozione di

accorgimenti utili a migliorare complessivamente l'attività giudiziaria del Circondario, anche al fine di mantenere un costante dialogo tra i protagonisti del Servizio Giustizia e rappresentare momenti di confronto per risolvere, anche in modo pragmatico, le problematiche gestionali.

Il *Tavolo di Lavoro Permanente* prevede sia riunioni di carattere generale sia di carattere "settoriale".

Le riunioni di carattere generale riguardano problematiche comuni a tutti gli Uffici, Tribunale/GIP-GUP/Procura, Foro e prevedono la partecipazione dei rappresentanti di ciascuno degli Uffici, del COA e della Camera Penale ma, trattandosi di riunione "aperte", ogni altro magistrato ed esponente del Foro hanno la facoltà di intervenire. Le riunioni di carattere "settoriale" attengono a problematiche inerenti ai rapporti Tribunale/Procura; GIP/GUP-Procura; Procura/Foro.

Si prevedono riunioni periodiche trimestrali o semestrali, ovvero estemporanee in caso di sopravvenute emergenze.

Di ogni riunione è redatto il relativo verbale e diffuso ai magistrati.

Qualora, all'esito delle riunioni, si debbano assumere dei provvedimenti organizzativi, il Procuratore, qualora i provvedimenti da adottare coinvolgano l'attività di questo Ufficio, prima di ogni adozione consulta tutti i colleghi della Procura per le necessarie interlocuzioni e condivisioni. Infine, il Procuratore o adotta il provvedimento, ovvero lo sottoscrive unitamente agli altri attori del *Tavolo Permanente* se riguardi profili organizzativi generali e non solo della Procura.

§§§

VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

Questo Ufficio mantiene costanti rapporti con l'Avvocatura, nel rispetto dell'imprescindibile ruolo che svolge nell'attività giudiziaria e nel contribuire a fornire un efficace ed efficiente "servizio giustizia".

I rapporti sono improntati a reciproca lealtà e collaborazione nel risolvere eventuali criticità organizzative o nel promuovere iniziative concordate per migliorare l'attività giudiziaria e spesso si risolvono in interlocuzioni, anche informali.

Una volta istituito il *Tavolo di Lavoro Permanente* nei termini indicati nel precedente paragrafo, l'Avvocatura non ha mai fatto mancare il suo prezioso apporto.

Anche, pertanto, nel quadriennio 2026-2029 i rapporti col Foro continueranno nei termini finora mantenuti, con reciproca soddisfazione e reciproco rispetto dei ruoli.

§§§

VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. (art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)

I rapporti con la Procura per i minorenni sono da tempo valorizzati e discussi in sede distrettuale, nel corso delle periodiche riunioni indette dal Procuratore Generale tra tutti i Procuratori del Distretto, compreso quello dell'Ufficio per i minorenni. Da ultimo, il **13.1.2025**, dando esecuzione alle risoluzioni del C.S.M. 7 luglio 2010 e 9 maggio 2018, rispettivamente in tema di organizzazione delle Procure Minorili e di buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica e considerato che la risoluzione del CSM del 9 maggio 2018 al punto 7 evidenzia "la necessità di esplorare misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari, volte specificamente a prevenire la reiterazione di condotte violente da parte dell'agente", con un "approccio integrato" da attuarsi con "l'adozione di protocolli che disciplinino le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura, l'eventuale trasmissione degli atti, le modalità della loro utilizzazione" nel rispetto del segreto investigativo, si è giunti alla redazione di un **protocollo**, sottoscritto dal Procuratore Generale, dal Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni e da tutti gli altri Procuratori del

Distretto, per disciplinare il flusso informativo che deve intercorrere tra la Procura minorile e le altre Procure del Distretto.

Il contenuto dell'accordo ha sostanzialmente recepito gli aspetti qualificanti il rapporto che da tempo, nella realtà quotidiana, questo Ufficio, al pari delle altre Procure del Distretto, intrattiene con la Procura per i minorenni.

Il flusso informativo in materia penale e civile tra questo Ufficio e la Procura minorile sarà disciplinato nei seguenti termini.

1. Notizia di reato

Le interlocuzioni tra le Procure interessate sono curate dai magistrati assegnatari dei procedimenti con la massima cura e tempestività, anche ricorrendo all'interlocuzione diretta telefonica, o via mail.

Ciò premesso

A) quando la Procura presso il Tribunale Ordinario riceve la *notitia criminis* relativa ad ipotesi di abuso sessuale e maltrattamenti ai danni di minori in ambito familiare o di genitori con figli minori, o comunque di un reato commesso in ambito familiare da cui possa derivare un pregiudizio per un minore, il magistrato titolare del procedimento:

a.1) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni non sia in indirizzo, provvede a trasmettere copia degli atti a quell'ufficio, segnalando se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile

a.2) se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni è destinataria della notizia, si provvederà a comunicare, mediante casella di posta elettronica concordata, il nominativo del magistrato titolare del procedimento penale e, reciprocamente, la Procura minorenni segnalerà numero e titolare del fascicolo "U.A.C." e a segnalare se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi, ovvero se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile. Resta salva la valutazione autonoma del PMM, circa l'urgenza della messa in tutela, e dell'effettiva necessità di segretezza degli atti, in particolare quando già emergano elementi che depongano per un'avvenuta *discovery* (es. arresti o comunque già avvenuta applicazione di misure cautelari, perquisizioni già avvenute). Nelle ipotesi in cui, a seguito di autonoma valutazione e nel superiore interesse del minore, il PMM ritenga di dover intervenire, indipendentemente dalla già avvenuta ostensione degli atti, sarà sua cura informare il PM in modo da consentirgli di avviare ogni iniziativa investigativa che reputerà necessaria ai fini della prosecuzione della propria attività di indagine.

La comunicazione di cui all'art. 609-*decies* c.p. sarà trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e eventualmente per conoscenza anche al Tribunale per i Minorenni, con il quale la Procura Minorenni potrà avviare una interlocuzione, ferma restando la necessità di un coordinamento, prima di provvedimenti atti che determinino l'ostensione degli atti, con la Procura della Repubblica (cfr. delibera CSM 9 maggio 2018).

In questi casi, la notizia deve essere corredata da dati precisi circa le persone coinvolte, gli estremi della vicenda (ad es. se l'abuso è attribuito a terzi estranei, e i genitori si siano attivati, ovvero a genitori/ parenti o conoscenti e i genitori siano stati omissivi o conniventi) oltre al livello di segretezza richiesto.

B) Quando la Procura presso il Tribunale per i Minorenni riceve o apprende una *notitia criminis* relativa alle ipotesi sub A), che non risulti inoltrata alla Procura Ordinaria, il magistrato titolare del procedimento, prima di adottare qualunque provvedimento, provvede a trasmettere copia degli atti all'altro ufficio, chiedendo che il magistrato che risulterà assegnatario del fascicolo segnali prontamente, tramite casella di posta elettronica concordata, se vi siano esigenze investigative finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi (ovvero dando un tempo indicativo) o se - al contrario - nulla osta al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'AG Minorile. Comparate le diverse esigenze, trascorso un mese dalla richiesta, in assenza di diverse indicazioni, e previo nuovo contatto per le vie brevi, la Procura presso il Tribunale per i minorenni assumerà le iniziative opportune a tutela del minore.

C) La Procura Ordinaria segnalerà con immediatezza al PM minorile la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti, della nomina di curatore richiesta al Giudice per le indagini preliminari, in caso di conflitto di interessi, e della ordinanza di applicazione di misura cautelare eventualmente emessa nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità sul minore.

D) La Procura minorile, a sua volta, invierà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario le relazioni dei servizi sociali, e informerà tempestivamente il PM dei provvedimenti emessi dall'Autorità

amministrativa ai sensi dell'art. 403 c.c., nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i Minorenni, specificando le proprie richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale). Copia dei provvedimenti emessi e degli atti successivi al ricorso dovrà essere richiesta al Tribunale per i minorenni.

E) Nel caso in cui le esigenze di segretezza si palesino a indagine sociale già richiesta ai Servizi dalla Procura per i minorenni, le due Procure si coordineranno con urgenza dando nuove indicazioni ai Servizi incaricati. Resta salva la possibilità che la Procura per i minorenni richieda ai Servizi l'indagine sociale anche prima della *discovery* in ambito penale, in accordo con la Procura Ordinaria e con oggetto strettamente limitato al pregiudizio civile e ai relativi supporti.

F) ai sensi dell'art. 293, c. 4 *bis* c.p.p. sarà dato avviso al PM minorile dell'arresto e del fermo di madre con prole di minore età e, ai sensi dell'art.656, c. 3 bis c.p.p., sarà dato lo stesso avviso in caso di esecuzione di condanna a pena detentiva.

2. Obbligo di segretezza

Gli Uffici garantiscono altresì l'assoluta riservatezza:

- sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio;
- sull'identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi ove possibile presso il curatore speciale o il tutore).

3. Ascolto del minore

Al fine di evitare al minore ripetute audizioni, laddove possibile, gli Uffici procedenti curano di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni nei confronti del minore, persona offesa in procedimenti penali pendenti avanti agli Uffici stessi. L'ascolto avverrà sempre con videoregistrazione, con l'ausilio del consulente tecnico dotato di una specifica formazione di settore.

In ossequio al disposto dell'art. 609 *decies* comma 4 c.p., al minore deve essere assicurata l'assistenza dei servizi istituiti dagli enti locali.

Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero da parte dello stesso soggetto prima e dopo il compimento della maggiore età, le Procure competenti – salvo casi di motivate ragioni di eccezionalità– si attiveranno per il compimento di un incidente probatorio congiunto, o comunque per l'audizione congiunta da parte dei Pubblici Ministeri. In questi casi, se la Procura Ordinaria ritiene di chiedere l'incidente probatorio, inoltrerà la propria richiesta anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, che rivolgerà analogo istanza al proprio GIP, chiedendo a quest'ultimo di raccordarsi con il GIP Ordinario per l'espletamento dell'incombente. Per economia processuale, tale opzione sarà privilegiata in qualunque tipo di procedimento penale a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso, quando si renda indispensabile assumere la prova con incidente probatorio.

In sede di audizione del minore e per l'eventuale perizia psichiatrico/psicologica circa la capacità a testimoniare dello stesso, la scelta del professionista (neuropsichiatra infantile e/o psicologo) da parte delle due Procure deve convergere sulla medesima persona, così da favorire un equilibrato setting tra questi ed il minore ed anche al fine di contenere i costi a carico dell'Erario.

La presente clausola dell'accordo impegna, altresì, i firmatari a farsi promotori di ulteriori accordi con gli uffici G.I.P. dei Tribunali ordinari e minorile del distretto affinché questi ultimi adottino la prassi dell'incidente probatorio congiunto, ove richiesti dai rispettivi uffici requirenti ai sensi del presente protocollo. L'incidente probatorio congiunto andrà tenuto, di prassi, nella sede dell'ufficio G.I.P. presso il Tribunale circondariale competente.

4. Contesti di criminalità organizzata e casi di misure cautelari adottate nei confronti di entrambi i genitori.

A) La delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla **criminalità organizzata** richiede interventi coordinati tra le Procure, in considerazione del crescente coinvolgimento di minorenni in attività delinquenziali proprie della famiglia di appartenenza, o comunque delle ripercussioni sul corretto sviluppo psico-fisico del minore in un contesto familiare caratterizzato da modelli culturali deteriori. Appare pertanto opportuno un raccordo tra la Procura della Repubblica DDA, le Procure del

Distretto e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a segnalare le situazioni di concreto pregiudizio familiare, e a consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare la definitiva strutturazione criminale del minore (limitazioni di responsabilità ex art 330 c.c. e segg., collocamenti extra – familiari, misure amministrative ex art 25 R.D.L.20.7.1934 n. 1404). Gli uffici si scambieranno le informazioni utili valutando quali atti utilizzare, il momento dell'attivazione dell'ufficio minorile e le modalità di tutela del segreto investigativo.

B) Fermo il disposto di cui all'art. 15 *bis* D.L.n. 113/2018, nei casi di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di entrambi i genitori, o nei casi di custodia attenuata della madre con figli di età non superiore a sei anni di cui all'art. 275 comma 4 c.p.p., la Procura Ordinaria e la Procura minorile si coordineranno per valutare quali provvedimenti siano eventualmente necessari per garantire la protezione del minore e il mantenimento di uno stile di vita consono alle sue esigenze di crescita e di educazione.

5. Competenze civili

L'art. 38 disp. att. c.c. attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza ad adottare provvedimenti ex art. 330 c.c. e segg., a tutela dei minori figli di genitori, tra i quali pende una causa di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, ovvero una causa ex art. 337 bis c.p.c. Pertanto, ove non ricorrano casi di iniziativa di competenza esclusiva, (convalida di provvedimenti ex art. 403 c.c., apertura procedura di adottabilità, o di procedimento amministrativo-rieducativo o altro), la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, quando sia a conoscenza della pendenza di uno dei suddetti procedimenti, trasmette – anche d'iniziativa – gli atti in suo possesso alla Procura Ordinaria per le richieste da avanzare nell'interesse del minore, ove si profili un possibile pregiudizio alla sua crescita.

§§§

VIII. Funzioni particolari ed esoneri

VIII.A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulta assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. *(art. 63 Circ. Procure)*

1. Esonero riferito al MAG.RIF.

In tema di esoneri, più delibere consiliari legittimano il parziale esonero da carichi di lavoro in diverse misure (specifiche quote di esonero, ad esempio, sono previste per il magistrato componente del Consiglio Giudiziario; per quello addetto alla formazione decentrata; per il Referente Distrettuale per l'informatica, per il Magrif).

Al momento, per quanto riguarda questo Ufficio deve trovare applicazione l'art.6 della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'innovazione (RID e MAGRIF), di cui alla delibera 6 novembre 2019, relativamente al dr. Pier Attilio Stea, nominato MAG.RIF il 2 novembre 2020.

“...2. Il **MAGRIF** usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati.

Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 10 ed il 30% del carico di lavoro.

L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 20 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento.

3. I provvedimenti di esonero devono indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione del lavoro ordinario con riferimento a tutte le attività del magistrato (es. udienze, turni, assegnazioni di affari).

4. Il provvedimento di esonero deve essere adottato seguendo la procedura tabellare e riprodotto tra i criteri di assegnazione degli affari relativi alla posizione tabellare dell'interessato negli uffici giudicanti e, analogamente, seguendo le procedure di variazione organizzativa negli uffici requirenti.

Il provvedimento di esonero è immediatamente esecutivo; il provvedimento di esonero del RID viene trasmesso alla Settima Commissione.

5. Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero anche verificandone l'effettività nel tempo, monitorando le statistiche delle attività dell'ufficio.”.
(art.6, c.2, 3, 4 e 5 Circolare CSM 6.11.2019).

Come rilevato il ruolo di Mag.Rif è ricoperto dal dr. Pier Attilio Stea a far tempo dal 2.11.2020.

Poiché l'esonero in questione è facoltativo, quando il dr. Stea assunse l'incarico, essendo a quel momento vacanti tre posti di Sostituto su un organico complessivo di 11, di cui 9 Sostituti (con scopertura pari al 33%), sentito l'interessato che condivise, non si ritenne di dare corso ad alcuna percentuale di esonero, posto che sarebbe andato ad ancor più a aggravare il carico di lavoro gravante sui restanti magistrati, tuttavia stabilendo che, quando almeno due vacanze su tre sarebbero state coperte, si sarebbe previsto l'esonero del Mag.Rif in misura pari al 10% del carico di lavoro, in concreto esonerandolo dal partecipare a tanti turni ordinari di assegnazione degli affari fino all'indicata percentuale (cfr. provvedimento del 16.11.2020).

Intanto, il 21.9.2021 presero servizio tre MOT, così facendo venire meno le carenze d'organico.

Una volta che i nuovi colleghi si furono pienamente inseriti nell'organizzazione dell'Ufficio e nella relativa attività, si è ritenuto opportuno tornare sulla decisione assunta. Pertanto, nella riunione tra i magistrati del 16 settembre 2022, si condivise di esonerare il Mag.Rif dall'attività giudiziaria ordinaria nella misura del 10% del carico di lavoro e che tale esonero si sarebbe tradotto nella riduzione della partecipazione a un turno "affari urgenti" e a un turno di assegnazione degli affari ordinari con cadenza annuale.

Pertanto, con provvedimento del 19.9.2022 (prot. n.2517/2022), il Mag.Rif è

1. esonerato dall'attività giudiziaria ordinaria nella misura del **10%** del carico di lavoro
2. l'esonero si traduce nella riduzione della partecipazione a un turno "*affari urgenti*" e a un turno di assegnazione degli *affari ordinari* con cadenza annuale.

Resta a rilevarsi che la riduzione dal lavoro ordinario potrà essere rivalutata annualmente, in diminuzione o in aumento, in ragione della concreta situazione dell'ufficio e dell'attività svolta.

Terminato l'incarico triennale, il dr. Stea ha manifestato la disponibilità a proseguirlo per il biennio 2.11.2023 – 2.11.2025, depositando l'autorelazione sull'attività svolta.

A sua volta, il Magistrato Referente per il settore penale requirente del Distretto si è espresso favorevolmente per il rinnovo dell'incarico.

Pertanto, con provvedimento del 22 gennaio 2024 si è rinnovato l'incarico per il biennio 2 novembre 2023 - 2 novembre 2025.

Quando l'incarico andrà a termine, sarà diramato interpello rivolto ai magistrati dell'Ufficio per la nuova investitura.

2. Esoneri del Procuratore Aggiunto e del Procuratore.

Il Procuratore Aggiunto è esonerato dal partecipare alla turnazione di assegnazione degli "Affari Ordinari", salvo la necessità di perequare carichi di lavoro tra Sostituti ovvero sopravvenute emergenze per vuoti d'organico di Sostituti lo renda necessario (in tali evenienze la misura della partecipazione al turno sarà decisa nel corso di una riunione tra tutti i magistrati), mentre partecipa in pari misura a quella degli altri magistrati al turno "Affari Urgenti" e al turno specialistico del Gruppo di Lavoro "*Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno*".

A sua volta, il Procuratore non prende parte alla turnazione di assegnazione degli "Affari Ordinari", (mentre partecipa in misura paritetica agli altri magistrati al turno "Affari Urgenti" e a quello del Gruppo di Lavoro "*Reati contro la p.a.*").

3. Esoneri per ragioni personali, familiari, di maternità, di paternità e parentali (art.79 Circ.3.7.2024).

Altre ragioni di esonero sono previste per ragioni personali e familiari, diverse da quelle di natura professionale e che devono qui essere richiamate anche in ossequio alla Circolare 3.7.2024 (art.79).

Esoneri da turni o riduzioni di carichi di lavoro in caso di congedo di maternità, paternità e parentale sono quelli previsti dalle circolari consiliari in materia, riassunte e illustrate nelle due risposte a quesiti del 3 luglio 2013 e del 19 febbraio 2014 (di cui qui si intendono richiamati i contenuti). Pertanto, salvo particolari circostanze che suggeriscano l'opportunità di ulteriori esenzioni si prevede in via generale:

- esonero totale da qualsiasi turno, servizio ed assegnazione di procedimenti (anche del Gruppo di Lavoro di appartenenza) nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt.16, 17, 26, 28, 31 e 32 T.U. n.151/2001;

- esonero totale dal turno urgenza nel periodo compreso tra la fine del congedo di maternità e paternità di cui agli artt. 16, 17, e 28 T.U. n. 151/2001 e fino al 12° mese di età del bambino;
- esonero dal solo turno urgenze dal 12° al 36° mese di età del bambino, con compensazione consistente:
 - ✓ in 4 turni ordinari annuali in più;
 - ✓ nella possibilità – da valutarsi dal Procuratore o dal Procuratore Aggiunto quali Coordinatori dei Gruppi di Lavoro di cui il magistrato faccia parte – di una assegnazione di procedimenti specialistici in quantità maggiore rispetto agli altri magistrati componenti gli stessi gruppi.

Attualmente la normativa a tutela è applicabile nei confronti della dr.ssa Carla Longo, rientrata dal congedo di maternità il 23.10.2023.

Pertanto, con provvedimento del 16.10.2023 si è previsto che la dr.ssa Carla Longo:

- ✓ sarà esonerata del tutto dal turno “Affari Urgenti” nel periodo compreso tra la fine del congedo di maternità di cui agli artt. 16,17, e 28 T.U. n. 151/2001 e fino al 12° mese di età della figlia;
- ✓ sarà esonerata dal solo turno urgenze dal 12° al 36° mese di età della bambina⁹
- ✓ parteciperà, senza esoneri, alla turnazione di assegnazione degli “Affari Ordinari”
- ✓ parteciperà, senza esoneri, ai turni specialistici dei Gruppi di appartenenza
- ✓ svolgerà l’attività d’udienza di competenza, ma, salvo casi eccezionali, non parteciperà a udienze pomeridiane.

Disposizione finale in tema di esoneri.

Conformemente a quanto disposto nella Parte XI della Circ. 3.7.2024 (artt.63 ss.), si prevede che gli esoneri non sono cumulabili e, quando ricorrono le condizioni per il riconoscimento di più esoneri, si applica esclusivamente quello che prevede la maggiore percentuale.

Magistrato	Unità organizzativa di assegnazione	Titolo per l’esonero	Percentuale di esonero	Modalità di realizzazione
Dr. Pier Attilio Stea	“Reati contro la p.a.”; “Reati in materia di sicurezza del lavoro, di responsabilità in ambito sanitario e colposi di danno”	MAG.RIF	10%	riduzione della partecipazione a un turno “affari urgenti” e a un turno di assegnazione degli affari ordinari con cadenza annuale
Dr.ssa Carla Longo	“Reati di criminalità economica”; “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di soggetti vulnerabili”	Genitorialità	100%	- esonero dal turno “Affari Urgenti” nel periodo compreso tra la fine del congedo di maternità di cui agli artt. 16,17, e 28 T.U. n.

⁹ L’esonero potrà essere compensato mediante: - 4 turni “Affari Ordinari” annuali in più; - la possibilità – da valutarsi dal Procuratore o dall’ Aggiunto Coordinatori dei gruppi specializzati cui partecipa la dr.ssa Longo (“Reati di violenza di genere e in danno di persone vulnerabili” e “Reati di criminalità economica”) – di una assegnazione di procedimenti specialistici in quantità maggiore rispetto agli altri magistrati componenti gli stessi gruppi;

	151/2001 e fino al 12° mese di età della figlia;
	- esonero dal solo turno urgenze dal 12° al 36° mese di età della bambina;
No udienze pomeridiane	- attività d'udienza di competenza, senza partecipazione a udienze pomeridiane

§§§

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati.

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario (*art. 65 Circ.Procure*)

MAG.RIF.

Con provvedimento del 2.11.2020 il dr. Pier *Attilio* Stea è stato nominato MAG.RIF dell'Ufficio.

Al compimento del biennio e a fronte della dichiarazione di disponibilità e del parer favorevole del RID, con provvedimento del 22 gennaio 2024 si è rinnovato l'incarico per il biennio 2 novembre 2023 - 2 novembre 2025.

Il MAG.RIF non dispone di una propria organizzazione, né di personale.

Quanto alla percentuale si esonero dal lavoro giudiziario si richiama il § VIII.A) Esoneri n.1

VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione (*artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure*)

In questo Ufficio nessun magistrato ha assunto il ruolo di Referente per la Formazione.

VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria (*artt.69 e 70 Circ. Procure*)

In questo Ufficio nessun magistrato ha assunto il ruolo di componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto)

VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. *(artt. 71 e 72 Circ. Procure)*

In questo Ufficio nessun magistrato è stato eletto al Consiglio giudiziario.

IX. Benessere organizzativo e tutela della genitorialità

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

La Parte XII della Circolare 3.7.2024 è dedicata alle “**Disposizioni sul benessere organizzativo e tutela della genitorialità**” (artt.73/85).

Si tratta di previsioni che in questo Progetto devono trovare attuazione secondo due direttrici:

- ❖ misure organizzative di carattere generale, dedicate alla tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati e alla realizzazione di un clima relazionale sereno, anche mediante la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro (artt.74,77 e 78)
- ❖ misure organizzative particolari, a tutela di specifiche condizioni soggettive dei magistrati, quali gravidanza, maternità, genitorialità, condizioni di salute che possano impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio, compatibilità del lavoro con necessità personali, familiari, doveri di assistenza verso familiari (artt.73, 75, 76, 79 e da 80 a 85).

1. Misure organizzative di carattere generale.

L'organizzazione dell'ufficio deve garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati.

A queste fine è previsto che ciascun magistrato disponga di una struttura organizzativa, composta da personale amministrativo, da personale di polizia giudiziaria, dalle risorse tecnologiche presenti in Ufficio, nonché da v.p.o. in affiancamento.

a. Struttura organizzativa.

Se l'organizzazione del lavoro di ogni ufficio giudiziario rappresenta il presupposto per rendere efficiente ed efficace il servizio giustizia, non vi è dubbio che l'adozione di qualsiasi iniziativa non può più prescindere dalle potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica. Per queste ragioni e questi scopi, si è prestata particolare attenzione nel predisporre ogni utile accorgimento per “informatizzare” l'Ufficio e per rendere al meglio l'uso di ogni applicativo, anche avvalendosi del proficuo e costante supporto fornito dal Mag.Rif, dr. Pier Attilio Stea che, con encomiabile zelo, si è dedicato a mantenere sempre alto il livello informatico della Procura.

Intanto:

- ✓ ogni postazione di lavoro dispone di p.c. e stampante, con funzione anche di “scanner”
- ✓ ogni postazione di lavoro è collegata a quelle delle relative segreterie, onde permettere lo scambio digitale di atti
- ✓ le postazioni sono dotate dell'applicativo TIAP per la digitalizzazione degli atti e alcune (relative ai magistrati che l'hanno richiesto) dell'applicativo Dragon, per consentire la dettatura con riconoscimento vocale, nonché dell'applicativo ministeriale APP per la redazione degli atti secondo le disposizioni del Processo Penale Telematico.
- ✓ parimenti, su tutte le postazioni è installata la CONSOLLE Penale e, tra altro, le statistiche per le valutazioni di professionalità vengano attualmente tratte dall'applicativo. Anche a questo fine, tutti i magistrati togati e non togati inseriscono e aggiornano i dati relativi alle proprie attività (udienze ed altre attività, tra cui quelle dell'esecuzione penale) nell'apposita area ATTIVITA' PM. Inoltre, in accordo con gli uffici del Tribunale, tutte le cancellerie dei giudici dibattimentali (come già in precedenza concordato con l'ufficio GIP – GUP) inseriscono le sentenze nel registro SICP dando così la possibilità ai pubblici ministeri, mediante l'utilizzo di CONSOLLE PM, di calcolare i termini per le eventuali impugnazioni.
- ✓ su tutte le postazioni dei magistrati (e del personale amministrativo interessato) è installato l'applicativo ministeriale del processo penale telematico “APP”, quotidianamente utilizzato per le funzionalità attualmente previste.

Ciascun magistrato è coadiuvato da una Segreteria dotata di personale amministrativo per l'assistenza necessaria, come da specifici ordini di servizio. Il personale della Segreteria cura tutti gli adempimenti di competenza dal momento in cui il fascicolo è attribuito al magistrato ovvero già dall'atto dell'iscrizione nei casi previsti.

Ciascun magistrato è coadiuvato da due appartenenti alla polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini. Ciascun magistrato può contare sull'opera d'affiancamento di v.p.o. nei termini indicati nel § II.L) "*Magistrati onorari*" e nel medesimo paragrafo sotto la voce "*Criteri generali per la collaborazione dei v.p.o.*" cui sopra.

b. Organizzazione del lavoro e presenza in ufficio.

L'Ufficio di Procura rispondente ai compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi richiede la presenza dei magistrati. Al proposito si richiamano le delibere del C.S.M., in particolare quelle del 26 marzo 2015 (approvate a seguito della l. n. 162/2014) e del 20 aprile 2016 (*nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del C.S.M. in tema di ferie*) che, tra altro, rileva che "*Coniugare le necessità del servizio con le esigenze dei singoli è il miglior modo per esaltare la natura prestazionale dell'attività ed assicurare la migliore resa*" dell'ufficio. Conseguentemente, il magistrato, se non sia di turno, "*può svolgere la propria attività fuori dall'ufficio, salvo funzioni particolari che richiedono di provvedere quotidianamente sulle urgenze e di compiere atti che impongono la sua presenza*" (delibera 20 aprile 2016). Nonché "*nell'eventualità in cui non sia presente in ufficio, ha comunque un obbligo di reperibilità e di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in un tempo ragionevole. La richiesta al singolo di essere presente in ufficio rappresenta un'eventualità ricorrente nei giorni feriali in cui si svolgono regolarmente tutte le attività degli uffici giudiziari*" (Circolare C.S.M. 13 luglio 1984 n.6019 e risposta a quesito 2 aprile 2003, nonché delibera del 20 aprile 2016).

Per il sabato, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguente ad una naturale riduzione del lavoro "*la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità*" (delibera C.S.M. 20 aprile 2016), "*dovendo ritenersi che la giornata del sabato imponga la presenza in ufficio esclusivamente per assicurare udienze e turni calendarizzati, o attività urgenti, sopravvenute e indifferibili*" (delibera C.S.M. del 26 marzo 2015).

Si tratta di previsioni applicabili anche al magistrato in servizio presso la Procura, seppure la particolarità della funzione, che richiede costanti contatti con il personale amministrativo, con la polizia giudiziaria, con i colleghi, con il Procuratore Aggiunto e col Procuratore, imponga la tendenziale presenza in ufficio (anche se non di turno) nei giorni feriali, pur con particolarità del sabato in cui non sono previste tabellarmente udienze. Dunque, si può concludere che nei giorni feriali e nel sabato il Sostituto, non impegnato in turni o in attività già programmate, se non presente in ufficio, deve assicurare una pronta reperibilità, anche telefonica, per le evenienze necessarie e che, in ogni caso ha l'onere di preavvisare i propri collaboratori e il Procuratore Aggiunto per consentire di avere l'esatta conoscenza della situazione dell'ufficio, per programmare e valutare le eventuali esigenze organizzative.

Nel caso dell'assenza per qualsivoglia ragione, per gli atti urgenti di qualunque natura, qualora non possa provvedere il magistrato titolare del procedimento (ad esempio: la trasmissione di atti al Tribunale del Riesame, la formulazione di parere in materia di libertà personale), provvederà il sostituto di turno "Affari Urgenti".

c. Recupero delle energie lavorative.

La delibera del C.S.M. del 26 marzo 2015 richiama nell'ultimo paragrafo, non solo il principio dell'effettività delle ferie, ma si diffonde sulle misure di attuazione pratica che "*devono tener conto della diversa articolazione del lavoro del magistrato in relazione alla funzione svolta, requirente o giudicante, ed al settore di assegnazione, penale o civile*". L'intervento si estende anche all'ulteriore tema del recupero delle energie lavorative svolte nei giorni festivi e nelle ore notturne, relativo principalmente all'attività del Pubblico Ministero di primo grado: "*Particolare rigore nell'assicurare tale recupero, dovrà essere assicurato ai magistrati del Pubblico ministero impegnati nei turni notturni (es. programmazione di un giorno di recupero delle energie che non preveda l'espletamento di attività che richiedono la presenza in ufficio)*". Trattasi di disposizione che non riguarda specificamente le ferie e che, in evidente stretta continuità logica con la riduzione delle ferie, tende a "compensare" la specifica attività lavorativa svolta dal Pubblico Ministero. Nella parte dispositiva si prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base delle indicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, predispongano "*...nell'ambito dei... documenti organizzativi degli uffici requirenti, sentiti in apposita riunione i magistrati dell'ufficio, con provvedimento...le misure organizzative idonee a garantire il*

recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato" (lett.d).

Sentiti i magistrati dell'Ufficio e apparendo conflittuale con la naturale attività del pubblico ministero adottare particolari rigidità di criterio in tema di recupero delle energie lavorative, di seguito si indicano le linee guida che si seguono e per cui:

- ✓ non appare necessaria, di norma, l'assenza dall'ufficio subito dopo lo svolgimento del turno "Affari Urgenti" a fronte delle inevitabili, successive incombenze e delle attività urgenti da proseguire per un tempo non preventivamente programmabile;
- ✓ non ricorrono motivi per imporre il recupero immediatamente dopo le incombenze di cui sopra, in quanto la previa e concordata programmazione può consentire di meglio salvaguardare le esigenze di servizio;
- ✓ non sussistono ragioni per escludere recuperi continuativi anche di più di un giorno, poiché questa soluzione rappresenta spesso una garanzia di salvaguardia delle esigenze di servizio.

Pertanto:

- il magistrato del turno "Affari Urgenti" (talora comprendente la domenica e gli eventuali festivi infrasettimanali, oltre che le notti) recupera le energie lavorative con l'assenza dall'ufficio per un giorno ovvero, nel caso di turno comprendente plurime festività, con un numero corrispondente di giorni di assenza;
- per esigenze di carattere organizzativo l'assenza (ovvero le assenze) sarà concordata col Procuratore o col Procuratore Aggiunto con modalità analoghe a quelle relative ai giorni di congedo ordinario;
- la Segreteria del Procuratore annoterà, separatamente dal computo per il congedo ordinario, i giorni maturati di "recupero" e i successivi recuperi richiesti dal Magistrato e autorizzati.

d. Disposizioni per i congedi ordinari (ferie).

Alla tutela del benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati e alla realizzazione di un clima relazionale sereno contribuiscono anche le misure organizzative relative ai periodi di congedo ordinario, in specie inerenti al periodo feriale.

Tra altro, la predeterminazione di criteri generali regolatori appare utile a garantire una sostanziale parità di trattamento tra i magistrati.

Secondo la vigente normativa di settore data dalle delibere del CSM in argomento, discende che:

- il periodo di congedo ordinario cui ha diritto il magistrato (trenta giorni) deve essere tendenzialmente usufruito per la metà durante la sospensione feriale;
- i sei giorni di riposo previsti dall'art.1 legge 23 dicembre 1977, n.937 possono essere liberamente richiesti;
- nel periodo feriale vanno determinati i turni di presenza dei magistrati per garantire l'attività e per far fronte alle urgenze indifferibili
- nel periodo feriale il numero dei magistrati in servizio va determinato garantendo la funzionalità dell'ufficio
- in particolare, sarà necessario che almeno un magistrato di ogni gruppo specialistico sia in servizio
- la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale deve seguire il principio della rotazione
- la gestione del periodo feriale, fatti salvi i principi di cui sopra, deve essere organizzata secondo criteri di programmazione anticipata e di flessibilità, onde consentire al magistrato di prendere ferie nel periodo da lui desiderato, senza causare disservizi e così coniugando le necessità del servizio con le esigenze dei singoli
- dunque, le esigenze dell'Ufficio vanno coniugate con quelle dei magistrati e le concrete modalità di fruizione delle ferie devono tenere conto delle dimensioni e particolarità locali dell'Ufficio
- quanto al sabato, la natura non festiva richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Fa eccezione, e dunque non occorre che il magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la

pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo;

Pertanto:

a) il godimento delle ferie (congedo ordinario 30+2 giorni), così come dei 4 giorni delle c.d. festività sopresse (ed eventuale recupero del c.d. giorno del Santo patrono) “deve essere effettivo”. A questo fine, le ferie da godere nel c.d. “periodo feriale” saranno (e sono) organizzate valutando le esigenze rappresentate dai Magistrati e dell’organizzazione del Tribunale, in modo tale da assicurare che siano in servizio almeno tre Sostituti; il Procuratore e il Procuratore Aggiunto saranno presenti ciascuno, tendenzialmente, per metà del periodo, di norma secondo un’annuale turnazione, salvo diversi accordi per esigenze personali;

b) il “programma feriale” sarà predisposto con congruo anticipo e, comunque, nei limiti temporali fissati dal C.S.M., tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse dai Magistrati;

c) la domanda di ferie deve essere presentata, di norma, nell’ambito della procedura per la predisposizione delle tabelle feriali e i congedi concessi potranno essere modificati o revocati solo per urgenze o eventi imprevedibili. Negli altri periodi, sempre, salvo urgenze o eventi imprevedibili, la domanda di ferie dovrà essere presentata tendenzialmente almeno una settimana prima del godimento;

d) nei casi in cui il Magistrato in congedo debba personalmente compiere atti o attività, inclusa la redazione o il deposito di provvedimenti caratterizzati da urgenza, potrà richiedere di essere richiamato in servizio. La richiesta dovrà essere formulata con almeno sette giorni di anticipo, se possibile. Il Procuratore o il Procuratore Aggiunto disporrà il richiamo in servizio del Magistrato per il giorno o i giorni ritenuti strettamente necessari. I provvedimenti, di accoglimento o di diniego, saranno motivati valutando l’indispensabilità del rientro, contemperando l’efficienza del servizio con l’effettività del godimento delle ferie;

e) le ferie da usufruire fuori del periodo estivo saranno concesse compatibilmente con le esigenze di servizio;

f) le ferie non godute nel periodo feriale dovranno esserlo entro il primo semestre dell’anno successivo, ovvero, quando ciò non sia possibile, per imprescindibili esigenze di servizio, non appena tali esigenze siano cessate (tendenzialmente non oltre il dicembre dell’anno successivo). In ogni caso non è consentita alcuna “estinzione” del diritto alle ferie non godute;

g) le ferie possono essere richieste (e concesse) per parte dei giorni della settimana, anche non comprendendo il sabato; nei periodi continuativi di ferie (superiori alla settimana) che comprendano il sabato la richiesta potrà essere accolta, di norma, se computato anche tale giorno;

h) il magistrato può proporre osservazioni nei confronti dei provvedimenti in materia di ferie al Consiglio Giudiziario nel termine di dieci giorni dalla comunicazione;

i) quanto all’effettività delle ferie e della necessità del cosiddetto periodo cuscinetto, si osserva che le specifiche modalità per assicurare al magistrato del Pubblico Ministero l’effettività delle ferie vanno adattate alla dimensione dell’ufficio e, pure, alla programmazione del Tribunale. In particolare, è evidente che per rendere effettivo il periodo feriale è necessario tenere conto di una pluralità di elementi non agevolmente enucleabili in linea generale proprio per la natura e la funzione del ruolo del Pubblico Ministero¹⁰.

A quanto esposto si aggiunge il dato, non programmabile né prevedibile, di attività che insorgano solo successivamente alla predisposizione del periodo feriale (e alla programmazione delle ferie), precedente anche di tre mesi all’effettiva fruizione.

In definitiva, il ruolo del PM, in particolare in un ufficio con un numero limitato di Sostituti, come la Procura di Cuneo (9 in organico, 8 presenti), rende concreto il rischio che le ferie concesse, non di rado suddivise in due periodi per esclusive esigenze di servizio connesse ad assicurare l’espletamento dei Turni di servizio feriali, non siano effettive per le più svariate ragioni. Né una soluzione può individuarsi nella revoca delle ferie concesse, evenienza eccezionale, che si riflette sulla programmazione dell’ufficio oltre che sull’organizzazione del magistrato interessato. Per tentare di rendere effettivo il periodo feriale dei magistrati di questo ufficio è necessario adottare un’adeguata previa pianificazione che consenta, tendenzialmente, di fare fronte alle

¹⁰ Opportunità-necessità per l’ufficio di fare fruire le ferie ai Magistrati anche in periodi diversi da quello feriale in considerazione delle minori attività presenti in quest’ultimo periodo; specifiche esigenze di servizio legate al rispetto, ad esempio, dei termini di efficacia delle misure cautelari; necessità da parte del Magistrato del Pubblico Ministero di studiare preliminarmente le udienze fissate anche in periodi prossimi al periodo feriale o ai periodi in cui sono state già concesse ferie; difficoltà di assicurare turni di presenza dei V.P.O. per le udienze direttissime; necessità derivanti da misure cautelari in atto, semmai adottate nell’imminenza (o durante il periodo feriale) che rendono opportuno lo studio da parte del Magistrato designato ovvero del medesimo gruppo di lavoro per la delicatezza della vicenda; necessità derivanti da attività investigative indifferibili e non programmabili.

diverse esigenze d'ufficio rappresentate, consentendo al magistrato un'opportuna programmazione. In attuazione del principio fondamentale indicato dal C.S.M. è indispensabile prevedere un congruo periodo cuscinetto che, in relazione alle specifiche evenienze e organizzazione degli uffici giudicante e requirente, consenta al magistrato di evitare di lavorare durante le ferie. Si ritiene, pertanto, che debba essere concretamente assicurato un congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso (cd. periodo cuscinetto di distacco) individuabile in 10 giorni ed un periodo analogo di rientro pari a 5 giorni, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate (cd. periodo cuscinetto di rientro). Nei giorni indicati il magistrato non svolgerà turni di servizio (ivi comprese le udienze) e sarà sostituito, se il caso, dal p.m. di turno per le attività urgenti.

In conclusione, **i prospetti delle tabelle feriali** saranno redatti:

- a)** prevedendo turni tali da consentire il disbrigo degli affari da trattare nel periodo feriale da parte del p.m. di turno (affari urgenti; nei diversi gruppi specialistici);
- b)** garantendo l'effettività del godimento delle ferie e prevedendo la presenza, nel periodo feriale (e di cuscinetto), di magistrati di turno (urgenza, specialistico) in numero tale da consentire il disbrigo degli affari.

Il magistrato immediatamente prima della decorrenza delle ferie e immediatamente dopo il termine delle ferie concesse (e se suddivise in periodi, tendenzialmente, ma non esclusivamente, per il più lungo periodo) usufruirà del periodo di cuscinetto, ossia per un periodo individuato in 10 giorni, provvederà a completare le attività in corso (prima dell'inizio delle ferie) e per un periodo individuato in 5 giorni predisporrà quelle da avviare (all'atto del rientro). Nei giorni indicati il magistrato non svolgerà Turni di servizio (ivi comprese le udienze). Da ultimo occorre ancora ribadire che il diritto alle ferie è irrinunciabile e che, pertanto, l'amministrazione ha l'obbligo di consentire il godimento delle ferie anche se l'interessato non ne faccia domanda (cfr. circolare CSM n. P6199/2015 del 27 marzo 2015) e che, se il diritto alle ferie è indisponibile, altrettanto è imprescrittibile (cfr. art. 2934 comma 2 c.c.)¹¹.

Pertanto:

- sarà possibile, in via del tutto eccezionale, di recuperare le ferie non godute anche oltre il primo semestre dell'anno successivo rispetto a quello di riferimento purché sia dimostrata la ricorrenza in concreto di condizioni ostative al rispetto di tale termine;
- il Procuratore ha il dovere di sollecitare il magistrato al godimento delle ferie residue e non fruite e, dovendo coniugare le esigenze del singolo magistrato con le necessità del servizio (nota ricognitiva del CSM del 20 aprile 2016) predisporrà un piano di recupero concordato con l'interessato e, laddove residui un cospicuo numero di giorni ferie, potrà essere articolato in più *tranches* al fine di consentire uno smaltimento graduale, ma certo ed effettivo, delle ferie residue. In questa programmazione dovrà tenersi conto delle esigenze sia dell'Ufficio sia del magistrato, in modo da evitare che la concessione del congedo ordinario in periodi diversi da quello feriale si risolva in un danno per il servizio da garantire e la ragionevole durata dei processi;
- qualora il Procuratore non riesca a raggiungere un accordo con il magistrato, posto che la finalità delle ferie è garantire il ristoro delle energie psico-fisiche del lavoratore e che per tale ragione sono un diritto irrinunciabile potrà predisporre il piano di recupero anche collocando il magistrato in ferie *ex officio*.

¹¹ “ Il magistrato che si trovi nell'oggettiva impossibilità, per gravi motivi personali o inderogabili ragioni di ufficio di fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell'anno successivo, può fruirne immediatamente dopo la cessazione delle cause di impossibilità secondo adeguata programmazione deve in ogni caso esservi una gradualità nel superamento dei limiti temporali stabiliti per il godimento per le ferie; il primo di essi è quello dell'anno, poi vi è quello del primo semestre dell'anno successivo e solo come extrema ratio è ammissibile il superamento anche di questo limite. Così concepita la struttura del sistema si deveamina appunto una gradualità della possibilità di fruizione delle ferie, che porta a dover prendere in considerazione anche ipotesi in cui, a causa di ineludibili esigenze di servizio, si debba consentire al magistrato il superamento del limite del semestre successivo all'anno” (cfr circolare CSM 27.3.2015).

e. Misure per il miglioramento della qualità della vita professionale, per la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro (art.77, 78 Circ.).

La condivisione dei principi generali e delle diverse scelte organizzative per l'efficace efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale rappresenta uno dei cardini su cui ruota tutta l'attività e l'organizzazione dell'Ufficio.

Come già rilevato sia l'elaborazione dei principi generali ispiratori del Progetto Organizzativo, nonché di quelli relativi alle linee guida assunte dall'Ufficio nella materia dei reati cosiddetti ordinari e nella materia propria dei diversi Gruppi di Lavoro hanno trovato il contributo di ogni Sostituto.

Riunioni periodiche.

Al fine appena indicato, nonché per la soluzione di ogni problema organizzativo e per l'opportuna circolazione delle notizie, sono previste riunioni periodiche:

- di carattere generale tra tutti i magistrati
- di ogni singolo Gruppo di Lavoro.

Le riunioni devono avere cadenza almeno trimestrale, potendo avvenire anche in termini più riavvicinati a seconda delle problematiche che possano sopravvenire come, del resto, appare la regola di questo Ufficio.

Provvedimenti perequativi e collaborazione dei magistrati.

Si prevede che il Procuratore *monitori* trimestralmente, o in tempi più ristretti qualora se ne ravvisi la necessità soprattutto conseguente a imprevedibili, rilevanti sopravvenienze di notizie di reato, i carichi di lavoro gravanti su ciascuno nella materia cosiddetta ordinaria; al pari lo stesso Procuratore e il Procuratore Aggiunto con la medesima cadenza temporale controlleranno i carichi di lavoro gravanti sui Gruppo Specialistici da loro, rispettivamente, coordinati.

Nel caso si riscontrino sperequazioni tra i magistrati, prima di assumere qualsivoglia provvedimento perequativo, si indirà riunione tra tutti, al fine di illustrare la sperequazione, le eventuali ragioni e al fine di trovare una soluzione condivisa mediante il leale contributo dei magistrati; quindi, il Procuratore provvederà a trasmettere una bozza del provvedimento perequativo, il cui contenuto è stato condiviso nella riunione.

Progettualità.

In caso di **progetti di innovazione organizzativa**, il Procuratore darà informazione ai magistrati, sollecitando la loro partecipazione all'ideazione del progetto, anche per verificarne la concreta fattibilità e utilità.

Deleghe d'incarichi.

Le deleghe di qualunque natura, a partire da quelle organizzative, sono conferite previo interpello, in modo da assicurare la equa distribuzione (tenuto conto del profilo professionale e delle pregresse esperienze maturate da ogni magistrato specializzazione, nonché dell'anzianità di servizio nell'Ufficio e dell'anzianità nel ruolo), oltre che le pari opportunità, per ragioni di trasparenza e di necessaria professionalità del magistrato, nonché per consentire a tutti di acquisire (se idonei e capaci) utili elementi di valutazione per incarichi semidirettivi e direttivi, come previsto dal Testo Unico sulla Dirigenza, che prevede ripetutamente che si tiene conto delle *"Deleghe organizzative ricevute dal dirigente dell'ufficio, in conformità alla normativa sull'organizzazione degli uffici giudiziari"*.

Conflittualità.

Pur non esistendo situazioni di conflitto, comunque è stabilito che, nel caso, il magistrato potrà rappresentarle al Procuratore Aggiunto o al Procuratore che, sentito l'altro Sostituto, dovrà adottare i più opportuni provvedimenti tali da salvaguardare le esigenze di servizio.

§§§

2. Misure organizzative particolari, a tutela di specifiche condizioni soggettive dei magistrati.

Si tratta delle misure di cui agli artt. 73, 75, 76, 79 e da 80 a 85 Circ., previste a tutela di situazioni soggettive particolari (quali gravidanza, maternità, genitorialità, condizioni di salute che possano impedire lo svolgimento di alcune attività di ufficio, compatibilità del lavoro con necessità personali, familiari, doveri di assistenza verso familiari).

Si dispone, pertanto che ogni scelta organizzativa dell'Ufficio debba tenere conto:

- delle esigenze dei magistrati in gravidanza o in maternità e delle esigenze della genitorialità;
- della compatibilità del lavoro con le necessità personali, familiari e con i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedono alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi (art.79, c.1).

Saranno, pertanto, adottate misure organizzative ispirate a criteri di flessibilità (quali, ad esempio, la possibilità di svolgere da remoto parte del lavoro giudiziario e simili), tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati in stato di gravidanza o in congedo parentale e, comunque, con prole di età inferiore a sei anni, con le esigenze personali e familiari di cui all'articolo 79, comma 1 (come previsto dall'art.81 Circ.).

Si stabilisce che ogni misura organizzativa del caso non possa andare a detrimento delle modalità di esercizio della vita professionale dell'interessato e che, in ogni caso, prima di assumere provvedimenti, il magistrato interessato sarà sentito dal Procuratore per giungere a scelte condivise.

Altrettanto, si prevede che le eventuali diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso (art.79 Circ.).

Divieto di mutamento del Gruppo di Lavoro senza consenso.

Inoltre, non si potrà mai disporre il mutamento del Gruppo di Lavoro in cui il magistrato è inserito, se non col consenso espresso del medesimo (art.80 Circ.).

Si prevede che, qualora il Gruppo di Lavoro in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia questi, a sua domanda, potrà essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero, ad altro Gruppo, mantenendo il diritto a rientrare nell'unità organizzativa di provenienza (art.84 Circ.).

Esoneri.

Eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato (ad esempio, esonero dal turno "Affari Urgenti", compensato con maggior partecipazione al turno del Gruppo Specialistico).

Periodo di congedo di maternità, paternità o parentale,

Nel periodo di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non possono essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

Il periodo di astensione obbligatoria per congedo parentale e quello per congedo di paternità o parentale di durata superiore a tre mesi determinano la sospensione dei termini di permanenza massima nell'ufficio di appartenenza (art.83 Circ.).

Tutela della genitorialità.

In particolare, a tutela della genitorialità, si può prevedere:

- a) l'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata;
- b) la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze genitoriali
- c) a tal fine, si dovrà interloquire col magistrato interessato almeno 15 giorni prima del rientro in servizio anche in relazione alle omologhe misure applicate dall'amministrazione di appartenenza dell'altro genitore e, quindi,

si adotteranno le misure di cui sopra, con provvedimento motivato, previa interlocuzione con il Comitato pari opportunità

d) Il provvedimento sarà adottato con la procedura di cui all'art.13 Circ. e potrà essere dichiarato immediatamente esecutivo ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, con espressa motivazione (art.82 Circ.).

Tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità.

Quanto previsto troverà applicazione anche nei confronti dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute tali da impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 64.

Inoltre, in caso di documentate gravi patologie del magistrato o dei suoi figli, o di persone a lui legate da rapporti di coniugio, unione civile o stabile coabitazione determinata da relazione sentimentale, e di conseguente riconoscimento di eventuali esoneri, l'assegnazione di attività compensative potrà essere differita, entro il termine massimo di sei mesi, al fine di renderla effettivamente compatibile con le condizioni di salute del magistrato o con la situazione familiare di cui sopra.

In questi casi, si dispone anche che ove la patologia del magistrato risulti di eccezionale gravità, il Procuratore potrà, per periodi di tempo non superiori ai 6 mesi, rinnovabili una volta sola per non più di 3 mesi, con provvedimento adeguatamente motivato e acquisito il consenso dei magistrati dell'Ufficio, o del Gruppo di Lavoro, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività.

Si terrà conto, altresì, delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti affetti da gravi patologie, quando non vi siano altri familiari che possano provvedervi (art.85 Circ.).

Si stabilisce che la documentazione attestante i motivi di salute o la sussistenza dell'handicap vada conservata presso questo Ufficio e trasmessa al Consiglio solo ove richiesto; in questo caso, la trasmissione avviene in via riservata con le modalità specificate nella richiesta.

§§§§

PARTE DI CONTENUTO FACOLTATIVO

1. Le risorse materiali: immobili e beni strumentali.

A seguito della soppressione disposta con D.Lgs. 7 settembre 2012 n. 155 (“*Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*”) gli Uffici Inquirenti di Saluzzo e di Mondovì sono stati accorpati a quello di Cuneo¹². L’accorpamento degli uffici soppressi di Mondovì e Saluzzo, nel loro complesso di maggiori dimensioni rispetto alla sede di Cuneo, impose una completa riorganizzazione logistica degli spazi assegnati. La scelta dell’allora Procuratore, pur a fronte del provvedimento di autorizzazione ministeriale all’uso delle sedi di Mondovì e Saluzzo, sopresse ai sensi dell’articolo 8 del D.L.vo n. 155/2012, fu di accentrare tutto l’ufficio di Procura (magistrati e personale amministrativo) presso la sede di Cuneo, sin dal 13 settembre 2013, lasciando nei locali di Mondovì e Saluzzo esclusivamente due presidi di polizia giudiziaria, in modo da fornire assistenza agli utenti e ai magistrati ancora impegnati in udienza in quelle sedi. Per esigenza di spazio, si reperì l’intero secondo piano di un immobile di via Vittorio Amedeo II n.17 di proprietà comunale e ceduto in comodato gratuito, posto a circa 500 metri dalla sede principale, allocandovi la sezione di polizia giudiziaria, ad eccezione di alcuni uffici della Aliquota Carabinieri, rimasti nel palazzo di piazza Galimberti¹³. Nel medesimo edificio di via Vittorio Amedeo II, nell’ultimo piano mansardato, ristrutturato e climatizzato, fu allestito il C.I.T. dedicato alle intercettazioni, in tal modo liberando un ulteriore spazio al piano ammezzato del palazzo di piazza Galimberti, dove fu sistemato l’Ufficio Esecuzioni¹⁴. L’emergenza logistica cessò alla fine dell’anno 2016, quando il Tribunale ultimò l’unificazione con la chiusura delle sedi periferiche e prese possesso del palazzo di via Bonelli, ora sede di tutto il settore civile del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza. Infatti, la Procura ha occupato gli spazi fino allora dedicati a quest’ultimo ufficio, posti al terzo piano del palazzo di piazza Galimberti, per una superficie pari a circa 200 mq.

Nel Palazzo di Giustizia l’accesso al pubblico avviene tramite il portone principale sulla piazza Galimberti n.7; l’ingresso, dotato di metal detector a ponte e vigilato da un servizio privato di sorveglianza, è accessibile anche a persone diversamente abili¹⁵. Gli uffici della Procura sono segnalati da appositi cartelli, presenti anche al piano ammezzato. A piano terreno, poco oltre l’ingresso del palazzo, è collocato l’ufficio del casellario giudiziale che si occupava anche delle comunicazioni di cui all’art. 335 c.p.p. fino al 15 ottobre 2019, quando si è costituito un Ufficio dedicato all’incombenza e quale articolazione della Segreteria Affari Generali, sita al piano primo. Al piano ammezzato sono allocati l’Ufficio per il dibattimento, l’Ufficio Definizione Affari Semplici, comprensivo dell’Ufficio per il Giudice di Pace e di quello per i Reati del Codice della Strada, l’Ufficio Ignoti e l’Ufficio Esecuzioni.

Nel 2023 si è proceduto a una riorganizzazione della collocazione degli uffici, al fine di concentrare l’attività squisitamente giudiziaria al piano terzo e quella più prettamente amministrativa al piano primo.

Quindi:

al piano primo sono collocati

- ❖ l’Ufficio ricezione atti destinatario delle notizie di reato, dei c.d. “seguiti” e degli atti diretti alle segreterie dei pubblici ministeri,
- ❖ la Segreteria Affari Generali

¹² Fino al settembre 2013, la Procura occupava i locali assegnati nel palazzo di piazza Galimberti n.7, storico immobile di proprietà comunale in comodato d’uso gratuito all’amministrazione giudiziaria, a seguito del mutato regime di cui all’art. 1, co. 526 e 527 legge 23 dicembre 2014, n.190; il Ministero si fa carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

¹³ Nello stesso immobile hanno sede gli uffici del Giudice di Pace.

¹⁴ Inoltre, nella sede di piazza Galimberti furono state eseguite opere per una migliore razionalizzazione degli spazi, ricavando ulteriori stanze e destinando quelle più ampie alle segreterie dei magistrati e ai servizi comuni di maggiori dimensioni

¹⁵ Non è presente un ingresso separato per dipendenti e operatori, ma questi ultimi possono accedere dal portone principale durante gli orari di chiusura al pubblico utilizzando le chiavi in dotazione, nonché dal cortile interno del palazzo, tramite il cancello esterno, munito di chiave o telecomando, e poi una porta secondaria, dotata anch’essa di serratura.

- ❖ *l'Ufficio del Personale*
- ❖ *l'Ufficio Spese di Giustizia*
- ❖ *l'Ufficio delle comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p.*
- ❖ *l'Ufficio Affari Civili*
- ❖ *l'Ufficio e la Segreteria del Procuratore e del Procuratore aggiunto*

al piano terzo sono allocati:

- ❖ *gli Uffici dei Sostituti*
- ❖ *le relative Segreterie di assistenza.*

Nell'interrato è custodito l'archivio storico, mentre l'archivio corrente è localizzato nelle segreterie. Procuratore, Procuratore Aggiunto e magistrati hanno disponibilità di una stanza ciascuno.

Per quanto riguarda il palazzo di via Vittorio Amedeo II, ove sono collocati gli uffici della Sezione di polizia giudiziaria e i locali destinati alle operazioni di intercettazione, nonché, dal 1° settembre 2020, l'Archivio delle Intercettazioni (comprensivo dell'Archivio Documentale, dell'Archivio Digitale Informatico e dell'archivio riservato TIAP), l'accesso del pubblico avviene su chiamata citofonica e l'ingresso delle persone convocate avviene solo previo appuntamento. L'affluenza del pubblico è, quindi, limitata sia per la tipologia dell'attività ivi svolta (ossia atti d'indagine delegati) sia per la presenza al piano superiore del CIT e dell'Archivio delle Intercettazioni. Le stanze destinate alle Aliquote di polizia giudiziaria occupano il secondo piano della palazzina; sul medesimo piano è presente una sala server. Nel sottotetto dell'edificio, agibile, riscaldato e climatizzato, è collocata la sala intercettazioni.

La situazione logistica appena descritta non appare, però, funzionale alle esigenze dell'ufficio nel suo complesso. Da una parte, la Procura ha sede principale e il maggior numero di uffici in un palazzo storico, certamente di pregio, ma altrettanto certamente vetusto e inadatto alle attuali esigenze di funzionalità, posto che la dislocazione di alcune articolazioni su due piani e, complessivamente, la distribuzione degli uffici su cinque piani, aumenta le criticità e non sono consone all'attività della Procura e, per questa ragione, nel 2023 tutta l'attività squisitamente giudiziaria è stata concentrata al piano terzo (ossia uffici dei Sostituti e Segreterie di assistenza). Dall'altra parte, la mancanza di spazi ha costretto a trovare la collocazione del personale di polizia giudiziaria e i locali destinati alle intercettazioni in altra, non vicina sede.

E questa parcellizzazione influisce negativamente anche sull'operatività della disciplina in materia di intercettazioni, quantomeno logisticamente.

2. Protocolli col Tribunale, Civile e Penale rilevanti per l'organizzazione interna dell'ufficio, per il doveroso flusso informativo tra gli uffici giudiziari e per la migliore gestione delle udienze dibattimentali.

Di seguito:

- 19.11.2018: Protocollo col Tribunale Civile per l'intervento del p.m. nel processo civile
- 17.1.2019: Protocollo col Tribunale, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta, destinato alla gestione condivisa delle udienze dibattimentali, in modo da affrontare la trattazione dei processi in sequenza e non più in parallelo. Il Protocollo individua una nuova modalità di gestione delle udienze avanti al Tribunale Penale in composizione monocratica, quale equilibrio tra l'interesse del giudice a garantire i principi del contraddittorio, della concentrazione e dell'immediatezza, quelli dell'inquirente di partecipare al dibattimento e quelli del difensore di esercitare, in pienezza, il proprio ruolo, disponendosi, nei processi monocratici che:
 - alla prima udienza, con funzione di *filtro*, il giudice stabilirà il calendario delle successive udienze dedicate all'istruzione dibattimentale ed eventualmente alla fase finale di discussione, concordandone la cadenza con le parti;

- le parti, a questo fine, indicheranno le prove da assumere, in modo da consentirne un'eventuale ripartizione nel numero di udienze necessarie ad esaurirle;
- Il giudice, quindi, sentite le parti, individuerà il numero di udienze sufficienti, a seconda delle prove richieste e ammesse, a definire il processo secondo il principio della concentrazione, anche provvedendo, se necessario, a indicare eventuali udienze ulteriori, da utilizzare in caso di necessità;
- le parti si impegnano al rispetto del calendario di udienza condiviso, salvo sopravvenute ragioni di legittimo impedimento o di cause imprevedibili.

Il medesimo sistema è adottato, di regola, anche nel caso di giudizi dibattimentali avanti al Tribunale in composizione collegiale, così operando una trattazione il più possibile concentrata quantomeno delle udienze istruttorie.

- 9.3.2019: Protocollo con il Tribunale per la creazione di "ACT". Al fine di meglio sfruttare le potenzialità telematiche dello strumento informatico, si è provveduto a creare un'area di scambio di atti e provvedimenti in formato digitale tra la Procura e il Tribunale.
- 15.5.2019: Protocollo con Tribunale Civile per il flusso informazioni rilevanti per i procedimenti in materia di violenza di genere e di reati in danno di persone vulnerabili
- 9.7.2024: Protocollo con il Tribunale penale, l'UEPE, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi

3. Accordi e protocolli con enti pubblici

Si segnalano:

- 7.6.2019, protocollo con l'ASL CN1- Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle in materia di indagini su reati in danno di minorenni o persone in condizioni di minorata difesa, al fine di poter disporre di ausiliari psicologi o psichiatri infantili per l'immediata audizione delle vittime
- 29.4.2020, accordo con l'ASL CN1/SC Medicina Legale ASL CN1 per l'esecuzione di autopsia durante l'emergenza epidemologica da COVID-19, onde eseguire gli accertamenti mediante un protocollo di sicurezza.

4. Convenzioni.

Si è conclusa la seguente convenzione:

- 19.12.2018: convenzione con il Centro Regionale Antidoping, per il conferimento di consulenze in tema di sostanze stupefacenti, di analisi del DNA da campioni, tracce e reperti biologici e di analisi tossicologiche.

5. L' Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica anche comprensivo dell'Ufficio Stage e Tirocini Formativi.

Con provvedimento del 18 dicembre 2018, elaborato a seguito di riunioni con il Procuratore Aggiunto e i magistrati dell'Ufficio e discusso ed approvato nel corso di un'assemblea cui hanno partecipato i Vice Procuratori Onorari, è stato costituito e organizzato l'**Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica** (artt. 2, 15, 16, secondo comma Decreto L.vo n.116/2017), nonché si sono disciplinati, anche soltanto perfezionando i criteri già in vigore e disposti con precedenti provvedimenti, i **compiti** e le **funzioni** che possono essere svolti dai Vice Procuratori Onorari qui in servizio, secondo i dettati di cui agli artt.16 e ss. del Decreto Lgs.n.116/2017.

Con provvedimento del 18.4.2024 si sono date le nuove disposizioni organizzative a seguito dell'entrata in servizio di v.p.o. dopo la data del 15.8.2017, nonché della conferma di sei v.p.o. già in servizio alla data del 15.8.2010 di cui cinque hanno optato per il regime di non esclusività e uno per quello di esclusività.

Con provvedimento del 13.2.2025 (prot.n.460) si è dato avvio dal 1°10.2025 all'Ufficio Definizione Affari Semplici, conferendo ai v.p.o. le deleghe ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e le contravvenzioni di cui al D. Lgs. n.285/1992 (tratte l'art.189)

I provvedimenti, tra altro, prevedono:

- 1) l'organico, composto dal Procuratore, dal Procuratore Aggiunto quale magistrato nominato collaboratore, dai Vice Procuratori Onorari attualmente in servizio, dal personale di segreteria composto da quello già addetto alla Segreteria del Procuratore, dal Direttore Amministrativo, dr.ssa Simona Grosso, dal personale addetto all'Ufficio per il Dibattimento, all'Ufficio per il Giudice di Pace e all'Ufficio D.A.S., nonché da coloro che svolgono il tirocinio formativo ex art. 73 Legge 98/13, da coloro che svolgeranno formazione professionale ex art. 37, comma 5, della legge 111/2011;
- 2) i compiti di coordinamento dell'U.C.P. delegati, a norma dell'art. 15, comma 2, del D.L.vo n.116/17, al Procuratore Aggiunto, dr. Ciro Santoriello, il quale opera secondo le direttive del Procuratore indicate nel provvedimento costitutivo;
- 3) i vice procuratori onorari che, allo stato, assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 116/17, suddivisi in: funzioni requirenti in udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico; deleghe dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace e quelli relativi alle contravvenzioni del Codice della Strada e che i v.p.o. trattano e definiscono nell'ambito dell'Ufficio D.A.S. (Definizione Affari Semplici);
- 4) precisazioni in tema di incompatibilità e di tirocinio (artt. 5, 6 e 7 D.L.gs.n. 116/2017);
- 5) costituzione e competenze dell'Ufficio D.A.S.
- 6) precisazioni in tema di attività durante il periodo feriale.

Per quanto indicato, non appare necessario qui riprodurre i provvedimenti, essendone sufficienti il richiamo e la possibilità di consultazione informatica, quale allegati al presente documento conservati nella Segreteria Affari Generali, nonché essendo anche consultabili sul sito web della Procura.

5.1. I tirocinanti e i criteri di assegnazione.

Con lusinghieri risultati, questo Ufficio da tempo usufruisce dell'apporto dei tirocinanti ai sensi dell'art. 73 D.L. n.69/2013, convertito con legge n.98/2013.

A seguito della deliberazione CSM del 18.6.2019, si è provveduto a rielaborare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con un documento che prevede: a) compiti di studio e approfondimento; b) attività precedenti all'udienza dibattimentale; c) attività connessa all'udienza dibattimentale; d) attività ulteriori e specifiche; e) obblighi e oneri del tirocinante. Si sono anche elaborati i criteri di assegnazione dei tirocinanti ai magistrati affidatari, secondo le indicazioni metodologiche dell'art. 2, comma 3 D.M 1.10.2015, dando rilievo prioritario al "*numero delle sopravvenienze e delle pendenze*" (in conformità anche del capitolo 2.2 della circolare CSM 18.6.2019). In particolare, l'attribuzione dei tirocinanti ai magistrati avviene secondo criteri predeterminati e che si fondano, dapprima, sull'esame dei carichi di lavoro gravanti su ogni magistrato (criterio del numero delle sopravvenienze e delle pendenze; valutando, però, che il numero delle pendenze attuali potrebbe essere determinato anche a seguito dell'assegnazione di pregressi tirocinanti). A questo criterio si aggiungono quello cronologico (ossia il tempo trascorso dall'ultimo affidamento del tirocinante), quello dell'esperienza (anzianità di servizio in ufficio) e quello dell'alternanza tra i Sostituti, in modo da far sì che tutti possano assumere il ruolo di affidatario, onde chi non l'abbia mai svolto possa "prevalere" su chi l'abbia già assunto in passato, in particolare quando i carichi di lavoro siano ponderalmente e qualitativamente assimilabili. Il documento, i bandi di ammissione e la modulistica per le domande sono stati inseriti nell'apposita voce presente nel sito della Procura.

I tirocinanti sono inseriti nell' "*Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica*" istituito ai sensi del D.L.gs. n. 116/2017.

Al momento, è presente un tirocinante ai sensi del Tirocinio Formativo di cui all'art. 73 comma 8 D.L.21.6.2013 n.69, convertito dalla Legge 9.8.2013 n.98.

6. Uffici specializzati per rilevanti competenze organizzative e amministrative.

6.1. L'Ufficio Spese.

L'Ufficio Spese rappresenta un'articolazione essenziale per il corretto svolgimento dell'Ufficio, la cui attività è naturalmente destinata a produrre costi.

L'Ufficio è retto da un Funzionario Amministrativo e si avvale della collaborazione di un'altra unità amministrativa.

Tra altro, l'Ufficio Spese ha il compito di procedere alla liquidazione degli onorari richiesti per dagli ausiliari del p.m. (consulenti e traduttori in specie), dei compensi spettanti ai custodi dei beni in sequestro, dei costi inerenti alle intercettazioni. A fronte della particolare delicatezza della funzione, si è inteso più volte intervenire con provvedimenti e direttive, anche rivolte ai Magistrati, onde modificare pregresse prassi ritenute non del tutto aderenti al dettato normativo, soprattutto tenendo conto che i procedimenti penali generano, inevitabilmente, spese e che, pertanto si tratta di un capitolo del quale i magistrati non possono disinteressarsi, essendone direttamente responsabili e dovendo, pertanto, prestare ogni possibile collaborazione col personale amministrativo che abbia il compito di coadiuvarlo nella gestione di questo importante settore e posto che **“I magistrati.. sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.”** (art.172 DPR n.115/2002).

Al proposito non resta che richiamare quanto annotato nel § IV.F.

All'Ufficio Spese compete pure la liquidazione dei i costi sopportati per le **intercettazioni**.

Questo Ufficio si avvale principalmente di tre gestori (RCS ETM SICUREZZA S.P.A.; A.T.E.T. S.P.A.; AREA S.P.A.), applicando tendenzialmente il principio della rotazione degli incarichi, lasciando, però, alla secondo le direttive date, alla polizia giudiziaria incaricata delle indagini di effettuare la miglior scelta in ragione delle necessità tecnologiche che le investigazioni richiedono. Le tariffe applicate sono quelle di mercato e i gestori sono affidabili e non hanno mai dato adito a doglianze.

6.2. L'Ufficio Esecuzioni.

All'Ufficio sono addette due unità ed è diretto da un Cancelliere.

L'Ufficio assiste il Procuratore e il Procuratore aggiunto i quali, a turni mensili alternati, si occupano della materia. Si tratta, ovviamente, di un Ufficio destinato a uno dei compiti principali e, soprattutto, più delicati che competono alla Procura. Il personale addetto ha dato prova di indubbia capacità e solerzia.

Quanto alla produttività si richiama quanto annotato nel § 1.C.1.

6.3. L'Ufficio Affari Civili.

La Procura, sia pure in via residuale rispetto alle tipiche e pregnanti competenze in materia penale, è anche titolare di competenze nel settore civile.

Infatti, il p.m. presso il Tribunale ordinario può altresì proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.), nonché ha il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. E' noto che con delibera del 18 giugno 2018 il CSM aveva integrato la Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura in allora vigente, prevedendo una regolamentazione per le competenze delle Procure ordinarie per gli affari civili, in particolare per ciò che attiene ai criteri di assegnazione dei procedimenti ed ai protocolli di natura organizzativa e aggiungendo all'art. 7 della Circolare un comma sesto dal seguente contenuto: **“Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile”**.

Si tratta di previsione che viene ribadita nella nuova Circolare 3.7.2024, art. 11, c.3 n.11 e n.8.

Al di là della puntuale integrazione della circolare, questo Ufficio già prevedeva la regolamentazione dell'esercizio delle competenze del p.m. nella materia civile. Nel dettaglio, nella Procura opera da anni l'Ufficio

Affari Civili, attualmente retto da un Funzionario Amministrativo e che cura tutta la parte cosiddetta amministrativa e di segreteria, anche mantenendo i necessari rapporti con il personale del Tribunale Civile e con gli altri organi esponenti di enti interessati alla materia *de quo*. Il 13 settembre 2019 si è dato avvio alla **Consolle civile del p.m.** quale utile strumento per consentire la trattazione informatica dei procedimenti, permettendo l'apposizione dei visti e la redazione dei pareri, con conseguente risparmio di forza lavoro, posto che i fascicoli non sono più materialmente trasferiti dal personale dalla sede del Tribunale Civile agli uffici della Procura. L'applicativo è installato sulle postazioni di lavoro del Procuratore, del Procuratore Aggiunto, del dr. Pesucci (per quanto già rilevato nel § II.A) del Mag.Rif dell'ufficio, del responsabile amministrativo dell'Ufficio affari Civili e del personale destinato a sostituirlo in caso di assenze.

Prima dell'avvio della **Consolle civile del p.m.**, gli Affari Civili erano attribuiti al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, i quali li trattavano secondo un'automatica e predeterminata turnazione mensile. Dopo l'avvio della Consolle si è rimodulata la distribuzione dei procedimenti civili in essere avanti al Tribunale, per cui è previsto l'iniziativa o l'intervento del p.m., in misura giornaliera e paritetica tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto (ossia pari al 40% ciascuno), cui si è affiancata un'assegnazione in quota ridotta al dr. Mario Pesucci (pari al 20%) a seguito di interpello.

La ridefinizione della distribuzione dei carichi degli affari civili e solo limitatamente ai contenziosi instaurati avanti al Tribunale, si è resa necessaria sia per il bisogno di adeguatamente impraticarsi nell'uso della Consolle sia perché, a causa dell'architettura dell'applicativo, si è constatato che al p.m. è richiesto un maggior tempo per definire queste incombenza rispetto a quello che occorreva per redigere pareri, apporre visti o redigere le conclusioni sui fascicoli cartacei trasmessi dal Tribunale, tenendo anche conto dell'ambito delle competenze.

Resta, invece, distribuita tra il Procuratore e il Procuratore Aggiunto la restante parte delle competenze del p.m. negli affari civili, mediante turnazione mensile alternata.

Il 12.11.2018 si è concluso col Tribunale Civile il **Protocollo** destinato a regolare la selezione dei provvedimenti adottati dal **Giudice Tutelare** e da trasmettere al visto/parere del p.m., così snellendo la procedura, seppur ovviamente attenendosi alle prescrizioni normative.

Il 15 maggio 2019 è stato sottoscritto col Tribunale Civile il **Protocollo** d'intesa per disciplinare i rapporti e le varie forme di interlocuzione che si possono verificare nei rispettivi **procedimenti** in tema di **violenza di genere o domestica**. L'accordo è stato raggiunto per cercare di porre rimedio ad una serie di riscontrate criticità inerenti all'efficacia delle comunicazioni tra procedimenti civili e penali che riguardano uno stesso nucleo familiare, nello spirito ed in ottemperanza alla circolare del CSM del 10 maggio 2018, numero 214/VV/2017 (Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica), nella parte in cui (punto 7.6) prospetta – per Procure e Tribunali civili - l'obiettivo di condividere i rispettivi patrimoni informativi, disciplinando lo scambio in tempo reale delle informazioni e degli atti di reciproco interesse.

Il 1° luglio 2019 questo Ufficio ha elaborato le **linee guida** per l'esecuzione della legge 10 novembre 2014 n.162 in materia di **negoziazione assistita**, in particolare indicando le condizioni di cui le parti devono dare espressamente atto nell'accordo ai sensi dell'art.6, c.3 legge n.162/2014; la documentazione da allegare all'accordo; le modalità del deposito dell'accordo; i tempi (ossia 3 giorni) entro i quali il p.m. avrebbe adottato il proprio provvedimento (di nulla osta, di autorizzazione, di rigetto); i legittimati a ritirare una copia dell'accordo (l'originale restando presso l'Ufficio). Le **Linee Guida** sono state pubblicate anche nel sito dell'Ufficio, nell'area dedicata.

Nell'ambito delle competenze civili, i casi relativi alla materia fallimentare e al cosiddetto Codice della Crisi rimangono attribuiti alla competenza del Gruppo di lavoro "**Reati di criminalità economica**", come già precisato al § II.D trattando delle competenze del Gruppo.

DISPOSIZIONE FINALE

Efficacia, variazioni e comunicazioni.

Il Decreto entra in vigore dal **1° gennaio 2026**, sostituisce i precedenti e ha efficacia fino alla data del **31.12.2029**, proseguendo comunque sia nella vigenza fino all'approvazione del progetto successivo.

Le eventuali, talora inevitabili variazioni al progetto organizzativo, rese necessarie da interventi normativi o da sopravvenute esigenze, seguiranno il medesimo procedimento di condivisione, dovendo essere discusse tra tutti i magistrati.

Troveranno applicazione le procedure di cui agli artt.12 e 13 Circ. 3.7.2024 a seconda dei casi.

Tutte le variazioni al progetto saranno allegate al testo odierno, così aggiornandolo e adeguandolo nel tempo.

Tutti i provvedimenti che sono stati richiamati e citati sono allegati in formato digitale al progetto organizzativo originale depositato presso questo Ufficio.

Cuneo, 10 marzo 2025.

Il Procuratore

Onelio Dodero

SSS

Si trasmetta:

- al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino per le competenze di cui all'art.12, c.11 e seguenti Circ.3.7.2024e, per il tramite del Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura;

Si comunichi:

- al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.
- al Signor Presidente del Tribunale di Cuneo
- Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Si comunichi ai magistrati, ai viceprocuratori onorari, al personale amministrativo, ai responsabili delle sezioni di polizia giudiziaria.

Si pubblichi nel sito web

ALLEGATI

A) Contributo del Presidente del Tribunale. *(art. 12 co. 5 Circ. Procure)*

Verbale riunione 27 novembre 2024

B) Contributo del procuratore generale presso la Corte d'Appello *(art. 12 co. 6 Circ. Procure)*

Comunicazione di non aver osservazioni da formulare

C) I verbali della riunione plenaria del 12.12.2024 e delle riunioni con i diversi Gruppi di Lavoro nel corso delle quali si sono discussi e approvati i principi generali che sovrintendono questo Progetto Organizzativo.

D) comunicazione proposta progetto organizzativo ai magistrati, al Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello e al Presidente del COA

E) verbale riunione plenaria del 14.2.2025, in cui si è discussa la proposta di progetto organizzativo *(art. 12, co.3 Circ. Procure)*

F) Dopo la comunicazione del progetto che si intendeva adottare ai magistrati, non sono state formulate osservazioni nel termine di dieci giorni *(art. 12, co.9 Circ. Procure)*

G) comunicazione del progetto che si intendeva adottare al Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del COA